

Bruxelles, 12.10.2016  
COM(2016) 590 final

2016/0288 (COD)

NOTE

This language version reflects the corrections done to the original EN version transmitted under COM(2016) 590 final of 14.9.2016 and retransmitted (with corrections) under COM(2016) 590 final/2 of 12.10.2016

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche**

**(rifusione)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 303 final/2}  
{SWD(2016) 304 final}  
{SWD(2016) 305 final}  
{SWD(2016) 313 final}

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

Dall'ultima revisione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2009, il settore si è evoluto in misura significativa e il suo ruolo come motore dell'economia online si è accresciuto. Le strutture del mercato hanno subito un'evoluzione, con una progressiva limitazione del monopolio del mercato, e al tempo stesso la connettività è divenuta un elemento ampiamente diffuso della vita economica. I consumatori e le imprese si basano sempre più su servizi di dati e di accesso a Internet anziché sulla telefonia e su altri servizi di comunicazione tradizionali. Questa evoluzione ha messo in concorrenza tipologie di operatori di mercato in precedenza sconosciute con operatori della telefonia tradizionale (ad esempio i cosiddetti operatori "OTT" - over-the-top, ossia al di sopra delle reti): fornitori di servizi che offrono un'ampia gamma di applicazioni e servizi, inclusi servizi di comunicazione, su Internet). Nel contempo è aumentata anche la domanda di connettività fissa e senza fili di alta qualità con l'incremento del numero e della popolarità dei servizi di contenuti online, quali il cloud computing, l'Internet degli oggetti, la comunicazione da macchina a macchina (M2M), ecc. Anche le reti di comunicazione elettronica hanno conosciuto un'evoluzione. I principali cambiamenti riguardano: i) la transizione in corso verso un ambiente IP puro, ii) le possibilità offerte da infrastrutture di rete nuove e potenziate che supportano la capacità di trasmissione praticamente illimitata delle reti a fibre ottiche, iii) la convergenza delle reti fisse e mobili verso offerte di servizi senza soluzione di continuità agli utenti finali, indipendentemente dalla loro localizzazione o dal dispositivo usato e iv) lo sviluppo di approcci tecnici innovativi di gestione delle reti, in particolare le reti definite dal software (SDN) e la virtualizzazione delle funzioni di rete (NFV). Tali cambiamenti a livello operativo e di uso creano nuove sfide per le norme vigenti, sfide destinate ad assumere maggiore importanza a medio e lungo termine; occorre pertanto tenerne conto all'atto della revisione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche.

Detta revisione deve essere considerata alla luce della strategia per il mercato unico digitale in Europa<sup>1</sup>. La strategia ha riconosciuto l'importanza dei cambiamenti radicali che interessano il settore digitale e ha sostenuto che persone e imprese non dovrebbero incontrare ostacoli all'accesso e all'esercizio delle attività online in condizioni di concorrenza leale. Ha inoltre annunciato che "nel 2016 la Commissione presenterà proposte per riformare radicalmente il quadro normativo concentrandosi su: i) un approccio coerente, improntato al mercato unico, riguardo alla politica e alla gestione dello spettro radio; ii) l'instaurazione di condizioni propizie a un autentico mercato unico, grazie al superamento della frammentazione normativa, affinché gli operatori di rete e i prestatori di servizi efficienti possano attuare economie di scala e i consumatori possano contare su una tutela effettiva; iii) la garanzia della parità di trattamento per gli operatori del mercato e di un'applicazione uniforme delle regole; iv) l'incentivazione degli investimenti nelle reti a banda larga ad alta velocità (compresa la revisione della direttiva servizio universale); v) una maggiore efficacia del quadro regolamentare istituzionale."

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia per il mercato unico digitale in Europa, Bruxelles, 6.5.2015, COM(2015) 192.

In conformità a questo impegno e in linea con i principi di una migliore regolamentazione<sup>2</sup>, la Commissione ha svolto una valutazione ex post in cui ha valutato l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto UE del quadro normativo dell'Unione e ha individuato alcuni settori in cui è possibile operare semplificazioni senza pregiudicare gli obiettivi del quadro.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Poiché i servizi di connettività erogati attraverso le reti di comunicazione elettronica costituiscono la colonna portante di prodotti e servizi digitali, la presente proposta presenta un elevato grado di sinergia con le altre iniziative previste nella strategia per il mercato unico digitale.

Inoltre la proposta integra la normativa settoriale vigente. In particolare la proposta è pienamente coerente con la direttiva 2014/61/UE (direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga), insieme alla quale stabilisce un insieme completo di norme per agevolare la diffusione dell'infrastruttura per la banda larga. In parallelo al regolamento (UE) 2015/2120, di recente adozione, che garantisce un'Internet aperta e abolisce i sovrapprezzi del roaming, la presente proposta assicura un elevato livello di tutela degli utenti finali in altri ambiti che richiedono norme specifiche. Le norme proposte in materia di gestione dello spettro radio si fondano sugli strumenti attualmente esistenti in questo settore, in particolare la decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio), la decisione 2002/622/CE sul gruppo "Politica dello spettro radio" e la decisione n. 243/2012/UE che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (RSPP). Essa apre infine la strada alla revisione della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, annunciata nel quadro della strategia per il mercato unico digitale.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Se da un lato la presente proposta affronta questioni normative derivanti dalle specificità del settore delle comunicazioni elettroniche come industria di rete, dall'altro essa si basa e integra la normativa vigente dell'Unione in diversi ambiti. Nel campo della regolamentazione del mercato le proposte restano fondate sui principi del diritto della concorrenza dell'Unione, come il quadro normativo esistente. Essa stabilisce inoltre una serie di misure, come la mappatura della diffusione delle reti, che forniscono anche informazioni utili ai fini degli aiuti di Stato e migliorano quindi la coerenza fra le due politiche.

Con riguardo alla tutela degli utenti finali, le norme proposte completano la legislazione orizzontale in materia affrontando le specificità del settore e nel contempo semplificando le attuali norme settoriali in ambiti che hanno conosciuto un'evoluzione dall'ultima revisione nel 2009. In tal modo la proposta evita sovrapposizioni in settori in cui le norme orizzontali possono da sole garantire un livello di tutela adeguato degli utenti finali.

I fondi della politica di coesione e i Fondi strutturali e d'investimento europei rappresentano uno strumento importante per colmare le lacune della connettività nelle aree in cui si registrano fallimenti del mercato e dovrebbero essere assegnati in modo da consentire di massimizzare le risorse disponibili. La proposta contribuisce a questo obiettivo prevedendo condizioni adeguate per gli investimenti privati, in modo che i fondi pubblici possano essere concentrati laddove sono più necessari.

---

<sup>2</sup> La valutazione REFIT del quadro normativo è annunciata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione "REFIT: Initial results of the mapping of the acquis" (SWD(2013) 401 final), e fa parte del programma di lavoro della Commissione per il 2015 (allegato 3 (COM 2014) 910 final del 16.12.2014).

La proposta mantiene l'attuale complementarità tra la politica delle comunicazioni elettroniche e quella dei servizi di media audiovisivi continuando a garantire che il quadro non pregiudichi le misure adottate a livello di Unione o nazionale, in conformità al diritto dell'Unione, per perseguire obiettivi di interesse generale, in particolare relativi alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva. La separazione della regolamentazione sulla trasmissione di segnali di emissione dalla regolamentazione dei contenuti non incide sul riconoscimento dei collegamenti fra i due aspetti, in particolare al fine di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione, la diversità culturale e la protezione dei consumatori.

- **Coerenza con gli obblighi di diritto internazionale**

La proposta è coerente con gli obblighi esistenti di diritto internazionale, compreso il GATS, l'allegato sulle telecomunicazioni del GATS e il documento di riferimento del GATS.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto mira al conseguimento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche e a garantirne il funzionamento.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Poiché la presente proposta costituisce una revisione del quadro vigente, l'analisi della sussidiarietà che segue è incentrata sui seguenti aspetti: il nuovo obiettivo della connettività universale e senza limiti, l'armonizzazione delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR), l'armonizzazione delle questioni connesse allo spettro radio e le norme rivedute relative ai servizi.

### Connettività universale e senza limiti

Senza una connettività universale ad altissima capacità il mercato unico non può sfruttare una parte significativa del suo capitale umano. Ciò ostacola la coesione territoriale e la capacità delle imprese di produrre in modo efficiente e di fornire servizi innovativi e competitivi. La connettività può svolgere un ruolo socioeconomico essenziale evitando l'isolamento e lo spopolamento e collegando le regioni periferiche alle regioni centrali dell'Unione. Esistono differenze significative da uno Stato membro all'altro con riguardo alla connettività. Tali forti discrepanze non possono essere spiegate unicamente dalle differenze di paesaggio, popolazione, PIL o potere d'acquisto, ma sono il risultato di scelte politiche compiute ora e in passato. La mancanza di un'azione dell'Unione volta a conseguire una connettività universale e senza limiti come obiettivo distinto del quadro non farebbe che perpetuare questa frammentarietà, con effetti negativi sul mercato unico e sugli interessi dei consumatori.

### Armonizzazione delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione

L'assetto istituzionale consente un elevato livello di flessibilità per le autorità nazionali di regolamentazione e gli Stati membri, permettendo così di adeguare la normativa a circostanze nazionali o locali di carattere specifico. Tale sistema comporta tuttavia carenze significative in settori in cui la coerenza è essenziale o risponderebbe meglio all'interesse comune europeo. Alcuni settori della normativa richiedono un approccio maggiormente coordinato o armonizzato a livello dell'UE. Tale obiettivo può essere conseguito, tra l'altro, armonizzando i compiti delle ANR, che poi partecipano all'organismo dei regolatori europei delle

comunicazioni elettroniche (BEREC), in quanto pilastri dell'assetto istituzionale. L'armonizzazione dei compiti delle ANR non dovrebbe tradursi in una riduzione della loro indipendenza politica, ma al contrario in un'estensione del principio di non accettare istruzioni a tutti i nuovi settori di competenza.

### Armonizzazione delle questioni connesse allo spettro radio

Lo spettro, al pari delle altre risorse quali i numeri e, in una certa misura, il territorio, è una risorsa limitata che appartiene agli Stati membri e la cui gestione e assegnazione devono tener conto di specificità ed esigenze nazionali. Allo stesso tempo esiste la necessità di una regolamentazione dell'Unione più convergente e coerente per l'ingresso nel mercato al fine di eliminare gli ostacoli che emergono a causa di divergenze indebite nelle condizioni di assegnazione di diritti individuali d'uso dello spettro radio, dei numeri o del territorio. Norme coerenti a livello dell'Unione sono necessarie per i) consentire ai fornitori di estendere i loro servizi ad altri Stati membri; ii) creare sufficienti economie di scala sul mercato di cui possano beneficiare gli Stati membri che assumono il ruolo di precursori; iii) fornire ai cittadini e alle imprese dell'Unione un accesso tempestivo a capacità e servizi senza fili all'avanguardia affinché possano beneficiare dell'ambiente digitale e di servizi e applicazioni innovativi e possano sviluppare commercialmente e sostenere i vantaggi dell'economia digitale, in costante evoluzione verso l'economia "mobile", in cui la politica dello spettro radio svolge un ruolo importante; iv) consentire ai paesi in ritardo di recuperare il distacco e partecipare al mercato unico digitale, permettendo nel contempo agli Stati membri più avanzati di potenziare gli scambi tra cittadini e gli scambi commerciali all'interno delle loro frontiere e v) trattare in modo uniforme tutti gli utenti dello spettro radio nell'Unione. Infine, perché l'Unione possa essere alla guida del resto del mondo per servizi nuovi e potenziati, come la tecnologia 5G, i fabbricanti di apparecchiature e i fornitori dei servizi di comunicazione hanno bisogno di un mercato di dimensioni sufficienti. Ciò comporta non solo l'armonizzazione tecnica, ma soprattutto un mercato interno che si sviluppi in un modo sostanzialmente allineato, in modo che i servizi e i dispositivi traggano vantaggio da norme stabili e armonizzate.

### Servizi

Nel settore dei servizi la concorrenza tra i fornitori locali di servizi di comunicazione elettronica che raggruppano accesso alla rete e servizi e i fornitori globali di servizi OTT (al di sopra delle reti) rafforza il diritto dell'Unione di agire per garantire parità di condizioni. È inoltre necessaria un'azione a livello dell'Unione per ridurre la frammentazione delle norme in materia di tutela degli utenti finali, che aumenta i costi amministrativi per i prestatori di servizi transfrontalieri e ostacola lo sviluppo di servizi innovativi, determinando nel contempo un livello eterogeneo e non ottimale di tutela dei consumatori nell'Unione.

#### • **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea poiché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi. Essa apporta adeguamenti mirati al quadro vigente al fine di rispondere ai cambiamenti della tecnologia e del mercato e in particolare all'esigenza, a livello dell'Unione, di disponibilità e ampia diffusione di reti ad altissima capacità come base per un mercato unico digitale pienamente funzionante.

Per quanto riguarda la regolamentazione dell'accesso, le autorità nazionali di regolamentazione restano competenti nel garantire che i fallimenti di mercato siano affrontati con soluzioni adeguate e che la regolamentazione contribuisca alla realizzazione di obiettivi

politici comuni. Le norme proposte forniscono ai regolatori strumenti supplementari per far fronte all'attuale sfida della connettività, ma le relative modalità di utilizzo dipendono dalle circostanze nazionali, che spetta ai regolatori nazionali valutare. Il rafforzamento mirato della sorveglianza regolamentare, principalmente attraverso un potenziamento del ruolo del BEREC, è giustificato in base a una dimostrata mancanza di quella coerenza nell'attuazione normativa che è fondamentale per promuovere il mercato interno.

Lo spettro radio è inoltre una competenza condivisa tra la Commissione e gli Stati membri. Le norme proposte delineano un quadro generale per una gestione coerente dello spettro radio in tutta l'UE, offrendo nel contempo agli Stati membri il necessario margine di discrezionalità per attuare e applicare le norme corrispondenti alle circostanze nazionali. A causa delle importanti implicazioni transfrontaliere della gestione dello spettro radio e della sua più ampia incidenza sulla connettività nel mercato interno sono necessarie talune procedure di coordinamento a livello di Unione.

Le norme per la tutela degli utenti finali introducono una piena armonizzazione con alcune eccezioni mirate (ad esempio, in merito alla durata massima del contratto), ma l'armonizzazione è limitata ai settori contemplati dalla proposta.

Inoltre la scelta della forma giuridica della direttiva lascia un certo margine di discrezionalità agli Stati membri per adeguarne il recepimento nel diritto nazionale.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La proposta di un codice europeo delle comunicazioni elettroniche consiste in una rifusione<sup>3</sup> orizzontale delle quattro direttive esistenti (quadro, autorizzazioni, accesso e servizio universale) che le ricomprende in un'unica direttiva. Ogni direttiva contempla misure applicabili alle reti di comunicazione elettronica e ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica. La revisione presenta l'opportunità di semplificare la struttura attuale, con l'obiettivo di rafforzarne la coerenza e l'accessibilità, in modo coerente con l'obiettivo di adeguatezza della regolamentazione. Essa offre inoltre la possibilità di adeguare la struttura alla nuova realtà del mercato, in cui la fornitura di servizi di comunicazione non è più necessariamente abbinata alla fornitura di una rete.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni *ex post*/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel complesso, il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta e valuta l'adeguatezza delle norme vigenti conclude che il quadro normativo delle comunicazioni elettroniche ha sostanzialmente conseguito il suo obiettivo generale di assicurare un settore concorrenziale fornendo benefici considerevoli agli utenti finali. Tuttavia, mentre i suoi principali obiettivi specifici, ossia promuovere la concorrenza, sviluppare il mercato interno e favorire gli interessi degli utenti finali, restano pertinenti, una revisione del quadro normativo appare necessaria al fine di rispondere all'esigenza sempre più pressante di una maggiore connettività del mercato unico digitale e di semplificare le disposizioni tenendo conto degli sviluppi tecnologici e del mercato.

---

<sup>3</sup> Per ulteriori informazioni su questa tecnica, cfr. [http://ec.europa.eu/dgs/legal\\_service/recasting\\_en.htm](http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/recasting_en.htm).

Più in particolare, per quanto riguarda i criteri di valutazione specifici le risultanze si possono sintetizzare come segue.

**Pertinenza** - Nel complesso la valutazione ha dimostrato che gli obiettivi specifici del quadro, ossia promuovere la concorrenza, realizzare il mercato unico e tutelare gli interessi dei consumatori, restano validi, con un'accresciuta pertinenza dell'obiettivo del mercato unico. Una concorrenza effettiva e sostenibile funge da motore per investimenti efficaci e stimola lo sviluppo del mercato interno. In ultima analisi, essa serve gli interessi degli utenti finali favorendo l'innovazione e offrendo il massimo beneficio in termini di scelta, prezzo e qualità.

In parallelo la connettività è emersa come la forza motrice della società e dell'economia digitali, sostenuta dai cambiamenti tecnologici e dall'evoluzione della domanda dei consumatori e del mercato: si tratta della condizione necessaria affinché la Commissione Juncker possa tener fede all'impegno politico di realizzare il mercato unico digitale. Occorre pertanto adeguare gli obiettivi politici e gli strumenti normativi attuali per sostenere ulteriormente la realizzazione dell'infrastruttura e la diffusione generalizzata dei corrispondenti servizi di connettività in linea con le esigenze future.

La maggior parte dei settori di regolamentazione continua ad essere pertinente come lo era nel 2009, se non di più, in particolare la gestione dello spettro radio, che costituisce una risorsa essenziale, ma limitata, per la diffusione delle reti senza fili mobili e fisse attuali e di prossima generazione, insieme a un accesso regolamentato quale strumento per affrontare le persistenti barriere di ingresso nelle reti. Ad esempio, mentre la pertinenza di talune componenti specifiche delle norme sul servizio universale è messa in discussione dagli sviluppi del mercato, il concetto di una rete di sicurezza che garantisca a tutti i cittadini l'inclusione in una società digitale pienamente sviluppata assume un'importanza ancora maggiore in un mercato unico digitale. Analogamente, mentre è possibile che disposizioni specifiche relative all'obiettivo di tutela degli utenti finali debbano essere adeguate alla luce dei cambiamenti tecnologici, normativi o del mercato, le esigenze di base di tutela degli utenti finali, cui tali norme rispondono, restano pertinenti e i loro obiettivi specifici fondamentali.

**Efficacia** - È ampiamente riconosciuto che il quadro normativo è stato efficace nel garantire globalmente un settore competitivo. Questo ha a sua volta generato notevoli vantaggi per gli utenti finali, come ad esempio l'ampia disponibilità di una banda larga (di base), una significativa riduzione dei prezzi e una scelta più vasta.

La regolamentazione sull'accesso e sullo spettro radio in particolare, ma anche le disposizioni inerenti all'ingresso sul mercato, hanno contribuito a livelli più elevati di concorrenza. La regolamentazione dell'accesso ha tuttavia generato concorrenza più a livello dei servizi che di rete e se gli investimenti in reti ad altissima capacità hanno registrato un progresso, essi non hanno però avuto luogo in tutti gli Stati membri al ritmo previsto dall'agenda di politica pubblica e corrispondente alle esigenze future previste. Inoltre è importante rilevare che, sebbene la liberazione di un volume significativo di spettro radio per la banda larga senza fili rappresenti un notevole successo, i progressi nella gestione dello spettro radio non hanno soddisfatto le aspettative dell'ultima revisione, causando ritardo e frammentazione nella diffusione e nell'utilizzo delle reti 4G.

Gli sforzi per realizzare l'obiettivo del mercato unico hanno ottenuto risultati piuttosto modesti. La coerenza normativa è stata conseguita solo in misura limitata, con ripercussioni negative sull'attività dei fornitori transfrontalieri e minore prevedibilità per tutti gli operatori e i loro investitori. L'attuale quadro armonizza un numero molto limitato delle competenze attribuite alle autorità nazionali di regolamentazione responsabili della regolamentazione ex ante del mercato e consente agli Stati membri di assegnare conformemente al quadro compiti

ad altre autorità che non soddisfano gli stessi requisiti di indipendenza. Ne risulta una situazione frammentaria dal momento che, salvo per quanto riguarda la regolamentazione ex ante del mercato, nessun'altra competenza è attribuita a tutte le 28 autorità nazionali di regolamentazione che sono membri del BEREC.

Inoltre, ed è ancora più importante, gli strumenti di cooperazione e coerenza disponibili hanno condotto a una situazione in cui le migliori soluzioni normative non sono sempre state seguite, con ripercussioni sui risultati per gli utenti finali. I controlli di coerenza a livello dell'Unione, effettuati tramite l'attuale struttura di governance, contribuiscono alla prevedibilità delle norme di accesso in tutta l'Unione europea; tuttavia la loro incidenza è fortemente limitata per quanto riguarda i progetti di misure correttive di natura regolamentare. Analogamente, la mancanza di coerenza nella gestione dello spettro radio e la mancanza di un assetto istituzionale per il coordinamento delle assegnazioni dello spettro radio ha avuto conseguenze negative per gli utenti finali, come ad esempio il ritardo nell'introduzione della tecnologia 4G nella maggior parte dell'Unione.

Il quadro ha ottenuto risultati significativi nel tutelare gli utenti finali e garantire una rete di sicurezza (servizio universale), anche se la soddisfazione dei consumatori registra un progresso relativamente lento. È altresì evidente che non tutte le disposizioni settoriali in materia di tutela degli utenti finali sono ancora adatte allo scopo nel contesto dell'evoluzione tecnologica e del mercato e dei più ampi sviluppi legislativi.

**Efficienza** - Anche se non è stato possibile calcolare precisamente i costi, la valutazione ha dimostrato che i benefici del quadro, per la maggior parte degli operatori, gli utenti finali e la società nel suo complesso, superano di gran lunga i costi derivanti dalla sua attuazione. Tuttavia, sebbene un certo livello di complessità possa essere necessario per garantire un intervento ben calibrato (ad esempio, un'adeguata regolamentazione dell'accesso), sono stati identificati diversi settori in cui gli oneri amministrativi potrebbero essere ridotti senza compromettere l'efficacia delle disposizioni e in alcuni casi migliorandola. Tra gli esempi si possono citare cicli più lunghi di regolamentazione ex ante del mercato, procedure semplificate per l'imposizione di misure correttive nei mercati della terminazione e la semplificazione di alcune sovrapposizioni nelle disposizioni sulla tutela dei consumatori.

**Valore aggiunto a livello dell'Unione** - Il quadro normativo ha svolto un ruolo fondamentale nel realizzare la concorrenza sul mercato unico, obiettivo che in una certa misura non sarebbe stato possibile, o probabile, conseguire a livello nazionale. Ha uniformato verso l'alto le prassi normative nazionali del settore, promuovendo, con diversi gradi di successo per settori normativi specifici, i migliori modelli da seguire in tutta l'Unione europea. L'azione dell'Unione europea ha inoltre contribuito a una tutela degli utenti finali più completa, se non omogenea, di quella che sarebbe stata altrimenti ottenuta.

**Coerenza** - Nel complesso, i vari strumenti che costituiscono il quadro normativo delle comunicazioni elettroniche si sono reciprocamente rafforzati nel conseguimento dei propri obiettivi. Due aspetti meritano tuttavia particolare attenzione in sede di revisione: la coerenza tra i) la normativa volta a incentivare la diffusione competitiva delle reti e ii) le norme sul finanziamento dell'Unione e sugli aiuti di Stato nel settore, nonché le potenziali sovrapposizioni tra talune disposizioni settoriali e la normativa orizzontale a difesa degli interessi dei consumatori.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Una consultazione pubblica aperta di 12 settimane, iniziata l'11 settembre 2015, ha raccolto contributi per il processo di valutazione al fine di esaminare le norme vigenti e sollecitare opinioni su possibili adeguamenti del quadro alla luce degli sviluppi tecnologici e del

mercato. Essa comprendeva una valutazione generale del quadro vigente nonché una valutazione e un riesame più dettagliati di elementi specifici del quadro: i) regolamentazione dell'accesso alla rete, ii) gestione dello spettro radio e connettività senza fili, iii) regolamentazione settoriale per i servizi di comunicazione elettronica, iv) norme di servizio universale e v) assetto istituzionale e governance.

La consultazione, al tempo stesso vasta e dettagliata, ha ottenuto ampi contributi da parte di consumatori, fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, associazioni di operatori nazionali e dell'Unione, organizzazioni della società civile, emittenti, fornitori di tecnologia, fornitori di servizi Internet e di servizi online, imprese dipendenti dalla connettività e attori dell'intera economia digitale, autorità nazionali a tutti i livelli, regolatori nazionali e altri soggetti interessati. I contributi ricevuti provengono dai portatori di interessi soggetti alla politica, da quelli incaricati dell'attuazione della politica e da quelli con un interesse dichiarato per la politica. In esito alla consultazione sono pervenute 244 risposte online di portatori di interessi in tutti gli Stati membri nonché da paesi al di fuori dell'Unione. La consultazione è stata completata con un'audizione pubblica l'11 novembre 2015, a metà del periodo previsto per la consultazione.

Oltre alla consultazione pubblica, il BEREC ha fornito un contributo alla valutazione e al processo di revisione e ha pubblicato il suo parere nel dicembre 2015<sup>4</sup>. Anche il gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG) ha espresso un parere in merito al mercato unico digitale e alla revisione del quadro<sup>5</sup>.

Dal processo di consultazione sono emerse le seguenti tendenze.

- La connettività è ampiamente riconosciuta come il motore della società e dell'economia digitali, sostenuta dai cambiamenti tecnologici e dell'evoluzione della domanda dei consumatori e del mercato.
- Una buona connettività è considerata una condizione necessaria per la realizzazione del mercato unico digitale. Molti di coloro che hanno risposto hanno sottolineato la necessità di misure politiche e di eventuali adeguamenti agli strumenti politici e normativi esistenti per sostenere la diffusione delle infrastrutture in linea con le esigenze future.
- Secondo numerosi contributi, il quadro normativo vigente non consente un progresso sufficiente del mercato interno. È opinione diffusa che il quadro regolamentare debba essere adeguato alle dinamiche attuali del mercato. Molti di coloro che hanno risposto hanno comunque riconosciuto il successo ottenuto con la liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni, in particolare in termini di vantaggi per gli utenti finali e di concorrenza nella maggior parte dei mercati nazionali.
- Con riguardo allo spettro radio è stata riconosciuta l'importanza della connettività senza fili e della banda larga senza fili. In generale l'industria è favorevole a un approccio più coordinato e chiede maggiore certezza per gli investimenti e le possibilità di sviluppare in tutta l'Unione le nuove comunicazioni mobili e senza fili, tra cui la tecnologia 5G. È stata riconosciuta l'importanza crescente di una maggiore flessibilità nell'accesso allo spettro radio e nel suo utilizzo.

---

<sup>4</sup> [http://bereg.europa.eu/eng/document\\_register/subject\\_matter/bereg/opinions/5577-bereg-opinion-on-the-review-of-the-eu-electronic-communications-regulatory-framework](http://bereg.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/bereg/opinions/5577-bereg-opinion-on-the-review-of-the-eu-electronic-communications-regulatory-framework)

<sup>5</sup> [http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG16-001-DSM\\_opinion.pdf](http://rspg-spectrum.eu/wp-content/uploads/2013/05/RSPG16-001-DSM_opinion.pdf)

- In generale le autorità degli Stati membri sottolineano i progressi conseguiti nel campo dell'armonizzazione tecnica e la necessità di un ulteriore coordinamento volontario e dal basso verso l'alto; alcune chiedono un migliore equilibrio tra armonizzazione e flessibilità. Tutte riconoscono l'importanza di una maggiore flessibilità nell'accesso allo spettro radio e nel suo utilizzo in futuro.
- Le amministrazioni di diversi Stati membri avvertono l'esigenza di aggiornare le norme sulle telecomunicazioni, per motivi che variano dalla necessità di promuovere gli investimenti nelle infrastrutture di nuova generazione all'esigenza di rispondere all'evoluzione tecnologica e del mercato. Sono state chieste anche una maggiore flessibilità e semplificazione di tali norme.
- Mentre le aziende di telecomunicazioni tradizionali ritengono che i guadagni economici a breve termine siano stati privilegiati rispetto agli investimenti a lungo termine e all'innovazione, gli operatori alternativi, il BEREC e le associazioni dei consumatori sono del parere che il quadro abbia in larga misura conseguito i suoi obiettivi attuali.
- Gli utenti delle telecomunicazioni sono in genere a favore della regolamentazione dell'accesso vigente, alcuni ritengono tuttavia che occorra porre l'accento sulla concorrenza a livello dei servizi piuttosto che sull'infrastruttura di base e che si debba dare maggiore importanza alla condivisione delle infrastrutture.
- La grande maggioranza di coloro che hanno risposto ritiene che la revisione debba costituire la possibilità di riesaminare completamente il regime del servizio universale. Le amministrazioni degli Stati membri ravvisano la necessità di mantenere il servizio universale, con flessibilità a livello di Stato membro in materia di finanziamento e di applicazione alla banda larga. Il BEREC è favorevole al mantenimento dell'attuale gamma di strumenti inerenti all'obbligo di servizio universale.
- Mentre le amministrazioni di molti Stati membri, le autorità di regolamentazione e le associazioni dei consumatori considerano tuttora necessaria una tutela settoriale degli utenti finali basata su un'armonizzazione minima di altro livello, il settore delle telecomunicazioni auspica un maggiore rilevanza della legislazione orizzontale e una piena armonizzazione, in particolare per i servizi. Il settore delle telecomunicazioni in generale, ma anche alcune amministrazioni sostengono che le stesse norme dovrebbero essere applicate a servizi analoghi, mentre altre amministrazioni, gli operatori OTT i venditori di software e di apparecchiature, gli operatori via cavo e alcune emittenti sono del parere che il concetto di servizi di comunicazione elettronica quale attualmente definito si sia rivelato solido.
- Mentre la continuità del ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione e delle autorità responsabili della gestione dello spettro radio è ampiamente riconosciuta, un vasto numero di coloro che hanno risposto sottolinea che l'assetto istituzionale a livello dell'Unione dovrebbe essere rivisto per migliorare la certezza giuridica e la rendicontazione.

Nel quadro del processo di valutazione la Commissione anche ha commissionato una serie di studi. La realizzazione di tali studi ha comportato l'organizzazione di seminari pubblici, nel corso dei quali i portatori di interessi hanno potuto esprimere osservazioni e fornire un feedback sul lavoro di valutazione in corso:

il 6 aprile 2016 si è tenuto un seminario pubblico per convalidare le conclusioni provvisorie dello studio SMART 2015/002, svolto da WIK, IDATE e Deloitte, su "regulatory, in particular access, regimes for network investments models in Europe" (regimi di regolamentazione, con particolare riguardo all'accesso, per i modelli di investimento nelle reti in Europa) e

il 2 maggio 2016 si è tenuto un seminario pubblico per convalidare le conclusioni provvisorie dello studio SMART 2015/003, svolto da WIK, CRIDS e Cullen, su "Substantive issues for review in the areas of market entry, management of scarce resources and general end-user issues" (questioni sostanziali da rivedere in materia di ingresso sul mercato, gestione delle risorse limitate e aspetti generali relativi agli utenti finali).

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è basata sulla seguente consulenza di esperti esterni.

Raccomandazioni politiche di **altre istituzioni dell'UE**, in particolare il Parlamento europeo<sup>6</sup> e il Consiglio europeo<sup>7</sup>.

Tre studi:

"Support for the preparation of the impact assessment accompanying the review of the regulatory framework for e-communications" (sostegno alla preparazione della valutazione d'impatto che accompagna il riesame del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche) (SMART 2015/0005),

"Regulatory, in particular access, regimes for network investment models in Europe" (regimi di regolamentazione, con particolare riguardo all'accesso, per i modelli di investimento nelle reti in Europa) (SMART 2015/0002),

"Substantive issues for review in the areas of market entry, management of scarce resources and general consumer issues" (questioni sostanziali da rivedere in materia di ingresso sul mercato, gestione delle risorse limitate e aspetti generali relativi agli utenti finali) (SMART 2015/0003).

- Numerosi altri studi hanno fornito contributi al processo di riesame; essi sono elencati nella sezione 6.1.4 della valutazione d'impatto.

Un gruppo di esperti ad alto livello ha tenuto una discussione nell'ambito dello studio SMART 2015/0005<sup>8</sup>.

- **Valutazione d'impatto**

La sintesi della valutazione di impatto e il parere favorevole del comitato per il controllo normativo sono consultabili sul sito web della Commissione: [http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia\\_carried\\_out/cia\\_2016\\_en.htm](http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm).

Come indicato nella valutazione d'impatto, è stata esaminata una serie di opzioni, fra cui sono state selezionate le seguenti.

---

<sup>6</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 "Verso un atto sul mercato unico digitale" (2015/2147(INI))

<sup>7</sup> Conclusioni della presidenza, Consiglio europeo del 28 giugno 2016 (EUCO 26/16).

<sup>8</sup> I profili degli esperti e la relazione della discussione sono presentati nell'allegato 13 della valutazione d'impatto.

## ***Regolamentazione dell'accesso***

### ***Accesso di nuova generazione + regolamentazione incentrata sulla connettività di alta qualità***

Nell'ambito di questa opzione, nonostante i principi fondamentali del quadro rimangano validi, sono proposti considerevoli adeguamenti al fine di fornire gli incentivi necessari agli operatori storici e ai concorrenti per rendere economicamente sostenibili gli investimenti o i coinvestimenti nelle reti future che, in linea di principio, sono in grado di fornire una connettività ad altissima capacità a tutti i cittadini e le imprese d'Europa.

### ***Spettro radio***

#### ***Norme vincolanti e azionabili per rafforzare il coordinamento della gestione dello spettro radio nell'UE con maggiore riguardo all'adeguamento delle norme sullo spettro radio alle sfide future della tecnologia 5G***

Questa opzione mira ad adeguare il quadro all'evoluzione in termini di connettività universale e diffusione della tecnologia 5G e a garantire maggiore coerenza circa le misure degli Stati membri, soprattutto quelle che incidono sulle condizioni per un mercato concorrenziale e sulla regolamentazione economica. Si propone di conseguire tale obiettivo mediante adeguamenti più estesi del quadro, strumenti azionabili e un meccanismo di revisione tra pari che consenta al BEREC, alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di riesaminare gli elementi delle procedure nazionali di assegnazione previste dei singoli Stati membri che hanno un maggiore impatto sull'evoluzione del mercato e commerciale. Questa opzione sarà maggiormente incentrata sul contesto degli investimenti per le reti 5G dense.

### ***Servizio universale***

#### ***Adattamento progressivo alle tendenze con accento sull'accessibilità economica della banda larga e dei servizi vocali***

Questa opzione pone al centro dell'obbligo di servizio universale dell'Unione l'accessibilità economica e comprende nel proprio ambito la fornitura, nell'Unione, di comunicazioni vocali e della banda larga di base a prezzi accessibili e il diritto di stipulare un contratto per i consumatori che beneficiano di tariffe speciali per il servizio universale. A livello dell'Unione, la banda larga sarebbe definita facendo riferimento a una connessione di accesso funzionale a Internet determinata sulla base di un elenco minimo di servizi online che consentono agli utenti finali di partecipare alla società civile e che gli Stati membri devono specificare ulteriormente a livello nazionale. Dovrebbe essere garantita l'accessibilità economica di tali servizi in postazione fissa, in particolare tramite un sostegno diretto, ma gli Stati membri hanno la possibilità di includere misure di accessibilità economica dei servizi mobili a favore degli utenti finali più vulnerabili ove sia dimostrata l'assenza di tale accessibilità economica. La disponibilità di tali servizi sarà promossa principalmente mediante altri strumenti politici (incentivi agli investimenti privati, aiuti di Stato, obblighi di copertura connessi allo spettro radio, ecc.) e potrà essere inclusa a livello nazionale solo eccezionalmente, se debitamente dimostrata. Considerando che la banda larga universale presenta una gamma più ampia di beneficiari (non solo nel settore delle telecomunicazioni), questa opzione prevede il finanziamento mediante il bilancio generale, che rappresenterebbe il modo più equo e meno distorsivo di finanziare la fornitura del servizio universale.

## *Servizi*

### *Servizi di accesso a Internet e obblighi normativi per i servizi di comunicazione elettronica connessi principalmente all'uso delle risorse di numerazione*

Questa opzione si basa su altre opzioni. Essa propone, oltre alla regolamentazione dei servizi di accesso a Internet, di applicare una serie limitata di norme settoriali ai servizi di comunicazione interpersonale, siano essi forniti in modo tradizionale (telefonia vocale o SMS) o tramite servizi di accesso a Internet. In particolare, l'opzione determina gli ambiti per i quali è ancora necessaria una protezione settoriale in ragione delle loro caratteristiche e propone di applicare le norme pertinenti in modo uniforme a tutti i fornitori di servizi equivalenti dal punto di vista funzionale. In molti casi si tratterà dei servizi di accesso a Internet e dei servizi di comunicazione interpersonale che utilizzano numeri (dove per "utilizzo" si intende l'assegnazione di numeri agli abbonati al servizio o l'erogazione di un servizio che consente la comunicazione con gli abbonati di altri fornitori tramite i numeri assegnati). In ambiti chiave come la sicurezza e la facoltà di imporre l'interoperabilità, le norme pertinenti dovrebbero applicarsi a tutti i servizi di comunicazione interpersonale. Si propone di prevedere disposizioni relative agli utenti finali soggette alla piena armonizzazione nella misura del possibile, al posto dell'attuale approccio di armonizzazione minima, onde ridurre gli oneri di conformità ed evitare di distorcere le condizioni del mercato negli Stati membri. Al fine di ridurre l'onere normativo, si propone di revocare gli obblighi normativi se non sono più necessari o se sono adeguatamente coperti dalle norme generali in materia di protezione dei consumatori. Un esempio emblematico è la revoca del potere delle autorità nazionali di regolamentazione di imporre direttamente la regolamentazione dei prezzi al dettaglio.

Per quanto riguarda gli obblighi normativi applicabili ai servizi di comunicazione interpersonale, la maggior parte di essi sarebbe legata all'uso delle risorse di numerazione pubbliche, confermando un approccio che è stato individuato dalle autorità di regolamentazione<sup>9</sup> almeno dall'ultimo riesame del quadro, ma che è ampiamente contestato dai fornitori dei servizi in questione e che in pratica non è stato applicato su vasta scala. La portata dell'accesso ai servizi di emergenza è ridefinita utilizzando il concetto di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, ma tenendo conto dell'incapacità di taluni servizi online di garantire la qualità del servizio per le chiamate ai servizi di emergenza. Le norme che si applicherebbero ai servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero coprono, tra l'altro, la durata del contratto, la trasparenza, le informazioni sulla qualità del servizio, la portabilità del numero gestita dal fornitore ricevente, gli strumenti di monitoraggio del consumo, gli strumenti di raffronto dei prezzi e della qualità del servizio o le norme per il passaggio a un altro fornitore applicabili ai pacchetti e volte ad evitare gli effetti di lock-in (immobilizzazione).

Inoltre, in alcuni settori gli interessi delle politiche pubbliche, come ad esempio la sicurezza, rendono necessaria l'applicazione degli obblighi normativi a tutti i servizi di comunicazione interpersonale, ossia anche a quelli che sono forniti mediante servizi di accesso a Internet ma che non utilizzano risorse di numerazione.

---

<sup>9</sup> *ERG Common Position on VoIP*, dicembre 2007.

## ***Obblighi di trasmissione e guide elettroniche ai programmi***

### ***Mantenimento della possibilità per gli Stati membri di imporre obblighi di trasmissione e obblighi relativi alle guide elettroniche ai programmi***

Questa opzione manterrebbe le attuali norme in materia di obblighi di trasmissione e di guide elettroniche ai programmi. Essa chiarisce tuttavia che gli obblighi di trasmissione possono comprendere dati complementari ai canali radiofonici e televisivi che supportano i servizi televisivi connessi e le guide elettroniche ai programmi.

### ***Numerazione***

#### ***Adattamento del quadro UE sulla numerazione per affrontare le questioni relative alla concorrenza sul mercato***

Questa opzione prevede l'adattamento del quadro per consentire agli Stati membri l'assegnazione dei numeri a imprese diverse dai fornitori di servizi o reti di comunicazione elettronica. Questa opzione consentirebbe l'uso extraterritoriale di determinate risorse di numerazione all'interno dell'UE, fatte salve le opportune garanzie per proteggere gli utenti finali di tutti gli Stati membri in cui sono utilizzati i numeri.

### ***Governance***

#### ***Ruolo consultivo per il BEREC/il gruppo "Politica dello spettro radio" con determinati poteri normativi per il BEREC e un processo migliorato per l'analisi del mercato e l'assegnazione dello spettro***

Questa opzione prevede, in particolare, una serie minima di competenze armonizzate per le autorità nazionali di regolamentazione e l'allineamento dei compiti di tali autorità e di quelli del BEREC, nonché il sostanziale allineamento della struttura di governance del BEREC con l'orientamento comune sulle agenzie decentrate.

Inoltre, al BEREC saranno assegnati ulteriori compiti, come la facoltà di adottare decisioni vincolanti sull'individuazione dei mercati transnazionali e su un modello sintetico di contratto, poteri quasi vincolanti in relazione alle procedure relative al mercato interno per i progetti di misure nazionali sulla regolamentazione del mercato (il sistema "di doppia sicurezza", cfr. di seguito) e l'introduzione di una tariffa massima di terminazione unica per l'UE e l'emissione di orientamenti in svariati ambiti: mappatura geografica, approcci comuni per soddisfare la domanda transnazionale, criteri minimi per le offerte di riferimento, criteri comuni per la gestione delle risorse di numerazione, parametri relativi alla qualità del servizio, metodi di misurazione applicabili e dettagli tecnici del modello di costo che le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad applicare quando stabiliscono le tariffe di terminazione simmetriche massime. Il BEREC avrà inoltre la facoltà di chiedere informazioni direttamente agli operatori.

Il BEREC sarà inoltre incaricato di creare un registro per l'uso extraterritoriale dei numeri e gli accordi transfrontalieri e un altro registro UE dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica. Inoltre, sarà invitato ad assistere la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione nel settore della normazione aiutandole a individuare l'assenza di interoperabilità oppure le minacce per la connettività da punto a punto o per l'accesso effettivo ai servizi di emergenza.

Per quanto riguarda le misure correttive si propone un sistema "di doppia sicurezza" per mezzo del quale, nei casi in cui il BEREC e la Commissione sono di parere concorde sui

progetti di misure correttive proposti da un'autorità nazionale di regolamentazione, la Commissione potrebbe richiedere all'autorità nazionale di regolamentazione di modificare o ritirare il progetto di misura e, se necessario, di notificare nuovamente l'analisi del mercato. Al BEREC saranno assegnati alcuni compiti normativi e consultivi aggiuntivi.

Per quanto riguarda lo spettro radio, le autorità nazionali di regolamentazione acquisiranno competenze decisionali unicamente in materia di condizioni normative e di definizione del mercato per l'assegnazione dello spettro per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Inoltre, è introdotto un sistema di "valutazione tra pari" all'interno del BEREC come nuovo meccanismo di coordinamento. Tale meccanismo imporrà alle autorità nazionali di regolamentazione di notificare i progetti di misura in relazione a questi aspetti dell'assegnazione dello spettro perché il BEREC possa esaminarli ed emettere un parere non vincolante.

Inoltre, è necessario attribuire alla Commissione ulteriori poteri normativi generali per fissare criteri concernenti la definizione di determinati elementi relativi all'assegnazione dello spettro, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio" e prevedendo l'adozione mediante la procedura di comitato (Cocom), al fine di orientare le singole autorità nazionali di regolamentazione e la valutazione tra pari in sede di BEREC. Il gruppo "Politica dello spettro radio" resterà un organo consultivo e fornirà pareri alla Commissione prima dell'adozione delle misure di attuazione mediante la procedura di comitato.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Gli interventi proposti nell'ambito del gruppo di opzioni preferite sostengono il programma REFIT e mirano a conseguire l'obiettivo della semplificazione e della riduzione degli oneri amministrativi, in linea con le conclusioni dell'esercizio di valutazione del potenziale REFIT della revisione. Molte delle modifiche proposte in materia di accesso, spettro, servizio universale, servizi e utenti finali, numerazione e governance sono finalizzate a rendere le norme più chiare, a consentire alle parti di comprendere facilmente i loro diritti e i loro obblighi e ad evitare l'eccessiva regolamentazione e gli oneri amministrativi.

Le modifiche proposte comprendono nello specifico la semplificazione e la personalizzazione geografica della regolamentazione dell'accesso, il ricorso (ove possibile) all'autorizzazione generale in via preferenziale rispetto alle licenze individuali per lo spettro, la promozione di mercati secondari per lo spettro, la rimozione degli obblighi di servizio universale ridondanti come ad esempio l'obbligo di garantire telefoni pubblici a pagamento ed elenchi cartacei, la restrizione dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di disponibilità del servizio universale e la cessazione del meccanismo di ripartizione settoriale, la precisazione dell'ambito di applicazione del quadro normativo e l'eliminazione degli obblighi ridondanti in materia di protezione dei consumatori qualora questi siano già contemplati dalla legislazione orizzontale o soddisfatti dal mercato, l'armonizzazione e la precisazione delle norme e della governance per la numerazione nell'ambito della comunicazione M2M e l'allineamento dell'ambito di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione a quello del BEREC.

Le misure di semplificazione previste dalle opzioni preferite hanno anche una dimensione relativa alla coerenza a livello di mercato unico perché garantiranno una maggiore coerenza delle misure correttive per l'accesso e dei processi di assegnazione dello spettro, che attualmente tendono a generare complessità per gli operatori che intendono utilizzare lo spettro radio in diversi Stati membri e possono anche (in caso di calendari divergenti) causare interferenze nelle zone di frontiera. Parimenti l'introduzione di misure correttive standardizzate per il mercato all'ingrosso, ad esempio in relazione all'accesso delle imprese, favorisce le imprese che operano in più di uno Stato membro e il prolungamento delle licenze

per lo spettro favorisce la creazione di un mercato secondario paneuropeo dello spettro, nonché un ambiente più propizio agli investimenti per i titolari di tali licenze.

- **Diritti fondamentali**

La proposta inoltre tiene pienamente conto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, le misure proposte mirano a conseguire livelli di connettività più elevati con un corpus di norme più moderno in materia di protezione degli utenti finali. A sua volta ciò permetterà di garantire un accesso non discriminatorio a tutti i contenuti e i servizi (compresi i servizi pubblici), contribuirà a promuovere la libertà di espressione e la libertà d'impresa e consentirà agli Stati membri di rispettare la Carta dei diritti fondamentali a costi molto inferiori in futuro.

#### 4. **INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

#### 5. **ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il monitoraggio dell'attuazione continuerà ad essere garantito dalla Commissione sulla base di quanto segue.

- Relazione sui progressi compiuti per la digitalizzazione in Europa

La **relazione sui progressi compiuti per la digitalizzazione in Europa** riguarda i 28 Stati membri e fornisce dati esaustivi e un'analisi completa degli sviluppi a livello di mercato, regolamentazione e consumatori nell'economia digitale, compresi:

**il quadro di valutazione dell'Agenda digitale**<sup>10</sup>, che misura i progressi dell'economia digitale europea ed è alimentato dai dati trasmessi dalle autorità nazionali di regolamentazione, da Eurostat e da altre fonti pertinenti e comprende i dati che riguardano la situazione generale di tutte le dimensioni dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società negli Stati membri dell'UE<sup>11</sup>. Gli indicatori che figurano nella relazione permettono di confrontare i progressi compiuti dai paesi europei e quelli compiuti nel tempo;

**le relazioni del settore delle telecomunicazioni sulla regolamentazione e sui mercati europei delle comunicazioni elettroniche**, che forniscono dati esaustivi e un'analisi completa degli sviluppi del settore a livello di mercato, regolamentazione e consumatori.

- Indagine annuale Eurobarometro sulle famiglie

L'attuale indagine Eurobarometro fornisce indicazioni sull'andamento del mercato delle comunicazioni elettroniche per gli utenti finali e sul comportamento dei consumatori in relazione all'adozione delle piattaforme di servizi e all'uso dei servizi, nonché su una serie di questioni che riguardano la protezione dei consumatori.

---

<sup>10</sup> Le relazioni sono disponibili al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard>

<sup>11</sup> Tutte le informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/download-scoreboard-reports>

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta modifica l'attuale quadro normativo apportando le modifiche sostanziali elencate di seguito.

### **Modifiche agli obiettivi politici**

L'**articolo 3** semplifica la presentazione degli obiettivi attuali e li integra con un nuovo obiettivo di accesso generalizzato alla connettività ad altissima capacità e di ampia diffusione della stessa in tutta l'UE, che viene affiancato agli obiettivi esistenti di promozione della concorrenza, del mercato interno e degli interessi degli utenti finali.

### **Modifiche relative alla regolamentazione dell'accesso**

Le modifiche relative alla regolamentazione dell'accesso sono finalizzate a rafforzare e migliorare l'attuale regime di accesso in relazione al significativo potere di mercato, al fine di promuovere ulteriormente la concorrenza a livello di infrastrutture e la realizzazione delle reti da parte di tutti gli operatori e di sostenere la diffusione delle reti ad altissima capacità su tutto il territorio dell'Unione.

Per quanto riguarda la prima e la seconda categoria (il rafforzamento del regime di accesso in relazione al significativo potere di mercato e la promozione della concorrenza a livello di infrastrutture e della realizzazione delle reti da parte di tutti gli operatori), le disposizioni e le modifiche rilevanti sono quelle elencate di seguito.

Gli **articoli 61 e 65** modificano le procedure di analisi di mercato, codificando le migliori prassi attuali e mirando a una regolamentazione dell'accesso più focalizzata e in grado di garantire maggiore certezza giuridica, nonché incentrata maggiormente sulle specificità geografiche, al fine di garantire che gli obblighi di accesso siano imposti solo se e quando necessario per far fronte ai fallimenti del mercato al dettaglio e garantire risultati per gli utenti finali. Le norme prevedono anche l'obbligo in capo alle autorità di regolamentazione di tener conto degli accordi di accesso commerciale nelle loro analisi di mercato, nonché degli obblighi normativi già imposti, ad esempio gli obblighi simmetrici. Inoltre, il periodo massimo coperto dalle analisi di mercato - attualmente di tre anni - è esteso a cinque, il che consentirà agli operatori di effettuare pianificazioni a più lungo termine e darà maggiore flessibilità alle autorità di regolamentazione nazionali per quanto riguarda la tempistica delle analisi di mercato. L'**articolo 66** riflette questi obiettivi aggiornando e modificando le norme corrispondenti per l'imposizione e la revisione degli obblighi normativi, ad esempio quando cambiano le condizioni di mercato.

L'**articolo 70** favorisce una maggiore concorrenza a livello di infrastrutture garantendo l'accesso alle infrastrutture civili, quali ad esempio condotti, pali ecc., quando queste sono detenute da operatori con un significativo potere di mercato.

Sempre al fine di promuovere la concorrenza a livello di infrastrutture, l'**articolo 59** chiarisce le condizioni alle quali gli obblighi possono essere imposti a tutti gli operatori (obblighi simmetrici) per garantire l'accesso agli elementi della rete non replicabili, come i fili e i cavi interni. Al fine di tutelare gli incentivi agli investimenti, tale accesso è limitato al primo punto di concentrazione rispetto all'utente finale, ma può essere esteso oltre tale punto di concentrazione in un numero limitato di casi, allo scopo di agevolare installazioni di reti alternative nelle zone più difficili e meno densamente popolate.

Gli articoli 63 e 64 conferiscono al BEREC la facoltà di identificare i mercati transnazionali, nonché di identificare la domanda transnazionale anche quando i mercati restano nazionali o

subnazionali. Il BEREC può adottare orientamenti perché le autorità nazionali di regolamentazione ricorrono ad approcci comuni quando impongono misure correttive che possono contribuire a soddisfare questa domanda transnazionale. L'articolo 64 conferisce inoltre alla Commissione la facoltà di stabilire, con il sostegno del BEREC, specifiche tecniche armonizzate per determinati prodotti di accesso all'ingrosso per soddisfare la domanda di comunicazioni transfrontaliere, in particolare da parte degli utenti commerciali, nei casi in cui l'assenza di tali prodotti armonizzati ostacola il funzionamento del mercato interno.

L'articolo 73 introduce un processo a livello di UE per determinare una metodologia vincolante per la fissazione delle tariffe di terminazione vocale, mercato stabile regolamentato in modo simile nella maggior parte degli Stati membri. Inoltre, tale articolo introduce un meccanismo per la fissazione delle tariffe massime di terminazione a livello UE, al fine di alleggerire gli oneri amministrativi che gravano sulle autorità nazionali di regolamentazione, consentendo loro di concentrare gli sforzi sull'analisi dei mercati della banda larga più complessi.

Infine, per sostenere la realizzazione di reti ad altissima capacità su tutto il territorio dell'Unione, si propongono le modifiche illustrate di seguito.

**L'articolo 22** richiede alle autorità nazionali di regolamentazione di esaminare lo stato delle reti a banda larga e i piani d'investimento sul rispettivo territorio perché possano meglio tener conto delle specificità geografiche nelle analisi di mercato. Le autorità nazionali di regolamentazione devono inoltre individuare le cosiddette "aree di esclusione digitale" in cui nessun operatore o nessuna autorità pubblica ha realizzato o intende realizzare una rete ad altissima capacità, né ha realizzato o intende realizzare sulla sua rete aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps. Esse possono rendere note le aree di esclusione digitale designate e organizzare un invito a manifestare interesse al fine di promuovere la realizzazione di reti ad altissima capacità in queste aree difficili.

**L'articolo 72** chiarisce le circostanze in cui è possibile concedere flessibilità nella fissazione dei prezzi agli operatori con un significativo potere di mercato, senza per questo compromettere la concorrenza. Tale flessibilità può essere vantaggiosa per chi investe in nuove reti, a condizione che non pregiudichi la concorrenza a valle.

**L'articolo 74, insieme all'allegato IV**, introduce disposizioni volte ad agevolare i coinvestimenti commerciali in nuove infrastrutture per poi trarne le conseguenze necessarie per la regolamentazione. La condivisione dei nuovi elementi di rete da parte di un proprietario di rete con un significativo potere di mercato e dei soggetti che richiedono l'accesso comporta un maggior grado di condivisione del rischio rispetto ai tradizionali prodotti di accesso e, se sono soddisfatte le opportune condizioni per la progettazione del coinvestimento, può gettare basi più durature per una concorrenza sostenibile. Questo dovrebbe consentire l'adattamento dell'accesso regolamentato, permettendo a tutti i coinvestitori di beneficiare dei "vantaggi per i primi arrivati" in relazione alle altre imprese. Può essere tuttavia opportuno mantenere la disponibilità dei prodotti di accesso regolamentato per le imprese non partecipanti, fino alla capacità disponibile prima dell'investimento.

**L'articolo 77** offre un modello normativo semplificato per le reti attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso aventi un significativo potere di mercato; tale modello si limita a norme sull'accesso eque, ragionevoli e non discriminatorie e, se del caso, può essere soggetto a procedure di risoluzione delle controversie. Le disposizioni prevedono il soddisfacimento di condizioni rigorose perché una rete possa essere considerata realmente una rete "attiva esclusivamente sul mercato all'ingrosso" e possono essere particolarmente opportune per le

reti locali ad altissima capacità, che potrebbero comunque essere considerate detentrici di un significativo potere di mercato in futuro. L'**articolo 76** fornisce chiarimenti sul processo di separazione volontaria, introducendo la certezza giuridica mediante impegni assunti dall'operatore oggetto di un processo di separazione.

Infine, l'**articolo 78** chiarisce il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione nel fornire assistenza agli operatori con un significativo potere di mercato che passano dalle reti preesistenti (ad esempio le reti in rame) a quelle nuove, come mezzo per favorire ulteriormente il passaggio alle nuove reti.

### **Modifiche relative alla gestione dello spettro**

L'**articolo 45** chiarisce quali sono gli obiettivi generali e i principi cui devono ispirarsi gli Stati membri nella gestione dello spettro a livello nazionale. Essi riguardano la coerenza e la proporzionalità nell'ambito delle procedure di autorizzazione, l'importanza di garantire un'adeguata copertura, le considerazioni relative ai tempi di messa a disposizione dello spettro, la prevenzione di interferenze transfrontaliere o dannose, l'introduzione del principio "use it or lose it" (che prevede la perdita dei diritti inutilizzati) e la promozione dell'uso condiviso dello spettro nonché dello scambio e dell'affitto dello spettro. L'articolo prevede inoltre un meccanismo per consentire un uso alternativo temporaneo dello spettro armonizzato soggetto a condizioni ben definite.

L'**articolo 46** attribuisce maggiore rilevanza alle autorizzazioni generali rispetto alle licenze individuali nonché all'uso condiviso dello spettro in linea con il diritto dell'Unione, per fare in modo che, in prospettiva, le autorità nazionali elaborino i modelli di autorizzazione più confacenti all'evoluzione del 5G. Esso inoltre conferisce alla Commissione il potere di adottare misure vincolanti per garantire la coerenza tra i diversi tipi di regimi di autorizzazione.

L'**articolo 47** definisce le condizioni di autorizzazione applicabili a un'autorizzazione generale per le frequenze radio e ai diritti d'uso delle stesse e prevede misure di attuazione della Commissione volte a garantire la coerenza per quanto riguarda determinate condizioni, come ad esempio i criteri per definire e misurare gli obblighi di copertura, la cui importanza è rafforzata nell'ambito dell'efficienza dello spettro. Tale articolo pone inoltre l'accento su obblighi quali la condivisione dell'infrastruttura per migliorare la connettività degli utenti finali, soprattutto nelle aree a minore densità.

Gli **articoli da 48 a 54** riguardano aspetti essenziali delle autorizzazioni relative allo spettro allo scopo di aumentare la coerenza delle prassi seguite dagli Stati membri, ad esempio i) la durata minima delle licenze (25 anni), ii) processi chiari e più semplici per lo scambio e l'affitto dello spettro, iii) criteri obiettivi per un'applicazione coerente basata sui principi del diritto della concorrenza relativamente alle misure volte a promuovere la concorrenza, come i massimali di spettro, le riserve di spettro per i nuovi operatori e gli obblighi relativi all'accesso all'ingrosso, iv) processi volti a migliorare la coerenza e la prevedibilità nella concessione e nel rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro, v) condizioni più chiare per la limitazione o la revoca dei diritti esistenti, anche attraverso la perdita dei diritti inutilizzati (in base al principio "use it or lose it") e il rafforzamento del ruolo coercitivo delle autorità nazionali. Detti articoli conferiscono inoltre alla Commissione la facoltà di adottare misure per fissare un termine massimo comune per autorizzare l'uso dello spettro armonizzato in tutti gli Stati membri e per coordinare gli elementi più importanti delle procedure di selezione e fissare criteri per la loro definizione.

Gli **articoli 55 e 56** semplificano le condizioni per l'accesso al Wi-Fi per soddisfare la domanda esponenziale di connettività e per l'installazione e l'accesso alla banda larga senza

fili a bassa potenza (piccole cellule) al fine di ridurre i costi associati alla realizzazione di reti molto dense.

L'**articolo 28** stabilisce l'obbligo di coordinamento tra gli Stati membri per far fronte ai problemi relativi alle interferenze transfrontaliere, con il coinvolgimento del gruppo "Politica dello spettro radio", e allo stesso tempo conferisce alla Commissione competenze di esecuzione perché possa adottare misure vincolanti per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio".

La proposta attribuisce alle autorità nazionali di regolamentazione competenze per gli aspetti che riguardano la regolamentazione economica e del mercato nell'assegnazione dello spettro per i servizi di comunicazione elettronica. A tali autorità sono inoltre attribuite competenze per decidere in merito all'imposizione di misure eccezionali sulla condivisione delle reti o dello spettro e sul roaming nazionale al fine di coprire le zone prive di copertura. L'azione delle autorità nazionali di regolamentazione in questo campo deve fondarsi su una solida analisi economica e della concorrenza sui mercati. Al fine di garantire l'applicazione coerente in tutta l'Unione delle condizioni di assegnazione che incidono sulle condizioni economiche, del mercato e della concorrenza e quindi sul funzionamento del mercato, l'**articolo 35** istituisce un meccanismo di valutazione tra pari che permette al BEREC di esaminare gli aspetti che riguardano la regolamentazione economica e del mercato dei progetti nazionali di assegnazione dello spettro e di formulare pareri non vincolanti.

L'**articolo 37** introduce un quadro normativo che permette agli Stati membri di facilitare le procedure volontarie di assegnazione a livello di UE o di più Stati membri.

### **Modifiche al regime del servizio universale**

La proposta mira a modernizzare il regime del servizio universale eliminando l'inclusione obbligatoria a livello UE dei servizi preesistenti (telefoni pubblici a pagamento, elenchi telefonici completi e servizi di consultazione degli elenchi) e concentrando l'attenzione sulla banda larga del servizio universale di base, che sarebbe definita facendo riferimento a un elenco di base dinamico di servizi online utilizzabili con una connessione a banda larga. L'intervento dello Stato membro dovrebbe concentrarsi sull'accessibilità in termini di costo della connettività disponibile piuttosto che sulla realizzazione di reti, per la quale esistono strumenti migliori.

L'accessibilità in termini di costo del servizio universale deve essere garantita almeno in postazione fissa, ma gli Stati membri avranno la facoltà di estendere le misure di accessibilità anche ai servizi mobili per gli utenti più vulnerabili.

L'**articolo 79** stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di garantire, almeno in postazione fissa, l'accesso a prezzi abbordabili per tutti gli utenti finali ai servizi funzionali di accesso a Internet a banda larga e di comunicazioni vocali. Al fine di garantire l'accessibilità in termini di costo, l'articolo 80 autorizza gli Stati membri a imporre alle imprese di offrire opzioni tariffarie speciali agli utenti finali di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali e/o di fornire a tali utenti un sostegno diretto e stabilisce il diritto di stipulare un contratto per i consumatori che beneficino di tariffe speciali per il servizio universale.

Anche se l'intervento degli Stati membri dovrebbe concentrarsi sull'accessibilità in termini di costo della connettività disponibile piuttosto che sulla realizzazione delle reti, l'**articolo 81** consente loro di includere nell'ambito di applicazione la fornitura della connessione in postazione fissa (disponibilità) se sono in grado di dimostrare che tale connessione non può essere garantita a condizioni commerciali normali o mediante altri strumenti delle politiche pubbliche di cui dispongono.

Tenuto conto del fatto che la flessibilità è necessaria per far fronte alle diverse situazioni nazionali, l'**articolo 82** consente agli Stati membri di continuare ad esigere a livello nazionale servizi che attualmente rientrano nell'obbligo di servizio universale dell'UE, come i telefoni pubblici a pagamento, gli elenchi telefonici e i servizi di consultazione degli elenchi, se l'esigenza è debitamente dimostrata e a condizione di adattare il sistema di finanziamento.

L'**articolo 85** stabilisce che il servizio universale deve essere finanziato dal bilancio generale e non più attraverso il finanziamento settoriale.

### **Modifiche relative ai servizi e alle norme in materia di protezione dei consumatori**

Al fine di tener conto dell'evoluzione che il mercato e la regolamentazione hanno subito negli ultimi anni e della persistente necessità di norme settoriali, l'**articolo 2, paragrafo 4**, fornisce una nuova definizione di "servizio di comunicazione elettronica", che ricomprende tre tipi di categorie di servizi: i) i servizi di accesso a Internet, ii) i servizi di comunicazione interpersonale, che comprendono due categorie secondarie, ossia i servizi basati sul numero e quelli indipendenti dal numero, e iii) i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali, come ad esempio i servizi di trasmissione utilizzati per le comunicazioni M2M e per la diffusione radiotelevisiva. Molte disposizioni relative agli utenti finali si applicheranno unicamente ai servizi di accesso a Internet e ai servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero.

I servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero saranno soggetti ad obblighi solo laddove interessi pubblici richiedano l'applicazione di obblighi normativi specifici a tutti i tipi di servizi di comunicazione interpersonale, indipendentemente dal fatto che utilizzino numeri. Ciò vale in particolare per le disposizioni relative alla sicurezza (**articolo 40**). Inoltre, in caso di una minaccia concreta per la connettività da punto a punto o per l'accesso effettivo ai servizi di emergenza, la Commissione può ravvisare la necessità di misure finalizzate a garantire l'interoperabilità, ad esempio attraverso l'avvio di un processo di normazione. Ove necessario le norme tecniche potrebbero essere imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione (**articolo 59**).

La proposta riduce l'onere normativo eliminando gli obblighi normativi non più necessari o già adeguatamente coperti dalla normativa generale in materia di protezione dei consumatori. Un esempio emblematico è la revoca del potere delle autorità nazionali di regolamentazione di imporre direttamente la regolamentazione dei prezzi al dettaglio agli operatori con un significativo potere di mercato (abrogazione dell'articolo 17 della direttiva servizio universale). Inoltre, talune disposizioni relative ai contratti, alla trasparenza, alla parità di accesso per gli utenti con disabilità, ai servizi di elenchi e all'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo sono state semplificate e in parte soppresse a causa della sovrapposizione con le norme orizzontali o di altre ridondanze (articoli da 95 a 98 e da 103 a 105).

È previsto un numero limitato di nuove disposizioni per far fronte a nuove sfide, ad esempio una migliore leggibilità dei contratti attraverso una forma abbreviata degli stessi contenente una sintesi delle informazioni essenziali contenute nel contratto, la messa a disposizione di strumenti di controllo del consumo per consentire agli utenti finali di acquisire informazioni circa il loro utilizzo corrente delle comunicazioni, disposizioni rafforzate in materia di strumenti di raffronto dei prezzi e della qualità, norme sul passaggio a un altro fornitore per il numero in rapida crescita dei pacchetti volte ad evitare gli effetti di lock-in (disposizioni settoriali fondamentali, come la durata massima del contratto e il diritto di risolvere il contratto, si applicherebbero all'intero pacchetto) e una disposizione che vieta la discriminazione in base alla cittadinanza o al paese di residenza (articoli 92, 95, 96, 98 e 100).

Sebbene il periodo massimo per i contratti di servizio sia generalmente di due anni, sono consentiti contratti distinti più lunghi con gli utenti finali per facilitare il rimborso dei contributi per la realizzazione di una connessione fisica e per sostenere l'introduzione progressiva delle reti tramite contributi rateali ai costi di capitale delle reti (approccio di "aggregazione della domanda") (articolo 98).

### **Modifiche alle disposizioni in materia di numerazione**

Al fine di risolvere i problemi relativi alla concorrenza sul mercato M2M (soprattutto il lock-in con un determinato operatore), la proposta consente alle autorità nazionali di regolamentazione, senza tuttavia obbligarle, di assegnare numeri a imprese diverse dai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica (articolo 88). Il medesimo articolo impone inoltre alle autorità nazionali di regolamentazione di stabilire determinate risorse di numerazione per l'uso extraterritoriale dei numeri nazionali all'interno dell'UE, come mezzo per rispondere alla crescente domanda di tale uso extraterritoriale delle risorse di numerazione, in particolare per applicazioni M2M.

Per quanto concerne le norme relative ai numeri armonizzati destinati a servizi a valenza sociale, l'attenzione resta incentrata sull'effettiva attuazione dello sportello telefonico per i minori scomparsi (**articolo 90**), mentre il quadro globale per i numeri del 116 resta fondato sulla decisione 2007/116/CE della Commissione. A causa della scarsa domanda registrata negli ultimi anni per lo spazio di numerazione telefonica europeo, la disposizione corrispondente è stata soppressa (articolo 27 della direttiva servizio universale).

### **Modifiche alle disposizioni sulle comunicazioni di emergenza**

È introdotta maggiore chiarezza giuridica circa l'accesso ai servizi di emergenza da parte di tutti i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero. Le disposizioni proposte sostituiscono l'attuale mandato della Commissione di imporre misure tecniche di attuazione con il potere di adottare atti delegati al fine di garantire, in modo coerente in tutta l'UE, un accesso effettivo al 112 (il numero unico di emergenza europeo) per quanto riguarda la localizzazione del chiamante, l'instradamento delle chiamate al centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) e l'accesso da parte degli utenti finali con disabilità. Tale approccio garantisce la realizzazione e il funzionamento a livello transfrontaliero delle soluzioni tecniche per le comunicazioni di emergenza (**articolo 102**).

### **Modifiche alla governance**

Gli **articoli 5, 6 e 8** rafforzano il ruolo dei regolatori nazionali indipendenti attraverso la definizione di una serie minima di competenze per tali regolatori in tutta l'UE e rendono più stringenti i requisiti di indipendenza, prevedendo requisiti per la nomina e obblighi di rendicontazione.

L'**articolo 12** introduce modifiche che riguardano la procedura di autorizzazione generale. I fornitori dovrebbero trasmettere le notifiche al BEREC, che dovrebbe fungere da punto unico di contatto e trasmetterle alle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione. Il BEREC dovrebbe istituire un registro a livello UE.

L'**articolo 27** prevede una procedura per la risoluzione delle controversie transfrontaliere tra imprese e impone alle autorità nazionali di regolamentazione di consultare il BEREC, rafforzando così il ruolo di tale organismo.

L'**articolo 33** prevede un sistema "di doppia sicurezza" per mezzo del quale, nei casi in cui il BEREC e la Commissione sono di parere concorde sui progetti di misure correttive proposti da un'autorità nazionale di regolamentazione e notificati alla Commissione e al BEREC a norma dell'articolo 32, la Commissione potrebbe imporre all'autorità nazionale di regolamentazione di modificare o ritirare il progetto di misura e, se necessario, di notificare nuovamente l'analisi di mercato.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

~~relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)~~  **che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche**

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato ~~che istituisce la Comunità europea~~  sul funzionamento dell'Unione europea , in particolare l'articolo ~~95~~  114 ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>12</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>13</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:



- (1) Le direttive 2002/19/CE<sup>14</sup>, 2002/20/CE<sup>15</sup>, 2002/21/CE<sup>16</sup> e 2002/22/CE<sup>17</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio hanno subito sostanziali modifiche. Poiché si

---

<sup>12</sup> GU C [...], [...], pag. [...].

<sup>13</sup> GU C [...], [...], pag. [...].

<sup>14</sup> Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).

<sup>15</sup> Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).

<sup>16</sup> Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

<sup>17</sup> Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla loro rifusione.

---

↓ 2002/21/CE cons. 1 (adattato)

~~L'attuale quadro normativo delle telecomunicazioni ha raggiunto l'obiettivo di creare le condizioni per una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni nella fase di transizione dal monopolio alla piena concorrenza.~~

---

↓ 2002/21/CE cons. 2 (adattato)

~~Il 10 novembre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni una comunicazione dal titolo «Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati — Esame del 1999 nel quadro normativo delle comunicazioni». In questa comunicazione la Commissione passa in rassegna il vigente quadro normativo delle telecomunicazioni secondo quanto dispone l'articolo 8 della direttiva 90/387/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione e la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision)<sup>18</sup>, e presenta una serie di proposte per un nuovo quadro normativo per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati, da sottoporre a pubblica consultazione.~~

---

↓ 2002/21/CE cons. 3 (adattato)

~~Il 26 aprile 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione dal titolo «Risultati della consultazione pubblica sull'esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni e orientamenti per il nuovo quadro normativo» la quale, da un lato, riassume i risultati della consultazione pubblica e, dall'altro, individua alcuni indirizzi fondamentali per l'elaborazione del nuovo quadro normativo per la infrastruttura delle comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati.~~

---

↓ 2002/21/CE cons. 4 (adattato)

~~Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha posto in evidenza il potenziale di crescita, competitività e creazione di posti di lavoro inerente al passaggio a un'economia digitale basata sulla conoscenza. Ha sottolineato, in particolare, l'importanza che riveste, sia per le imprese che per i cittadini europei, l'accesso ad una infrastruttura delle comunicazioni a livello mondiale poco costosa e a un'ampia gamma di servizi.~~

---

GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23).

18

GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23).

↓ 2009/136/CE cons. 1 (adattato)  
⇒ nuovo

- (2) Il funzionamento delle cinque direttive ~~che costituiscono~~ ☒ che fanno parte del ☒ quadro normativo in vigore per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche ☒ (☒ direttiva 2002/19/CE ~~del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate (direttiva accesso)~~<sup>19</sup>, direttiva 2002/20/CE ~~del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e all'interconnessione delle medesime (direttiva autorizzazioni)~~<sup>20</sup>, direttiva 2002/21/CE ~~del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)~~<sup>21</sup>, direttiva 2002/22/CE ~~(direttiva servizio universale)~~<sup>22</sup> e direttiva 2002/58/CE ~~del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)~~<sup>23</sup> («la direttiva quadro e le direttive particolari»)) ☒ ) ☒ è sottoposto a un riesame periodico da parte della Commissione al fine di determinare, in particolare, se siano necessarie modifiche in funzione del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati ⇒<sup>24</sup> ⇐.

↓ nuovo

- (3) Nella strategia per il mercato unico digitale la Commissione ha indicato che la revisione del quadro delle telecomunicazioni si sarebbe concentrata su misure volte ad incentivare gli investimenti nelle reti a banda larga ad alta velocità, promuovere un approccio più coerente improntato al mercato unico riguardo alla politica e alla gestione dello spettro radio, instaurare condizioni propizie a un autentico mercato unico grazie al superamento della frammentazione normativa, assicurare parità di condizioni per tutti gli operatori del mercato e un'applicazione uniforme delle regole e garantire una maggiore efficacia del quadro regolamentare istituzionale.
- (4) La presente direttiva s'iscrive nel quadro della verifica dell'adeguatezza della regolamentazione dell'UE (REFIT), nel cui ambito rientrano quattro direttive (direttiva quadro, direttiva autorizzazioni, direttiva accesso e direttiva servizio universale) e un

<sup>19</sup> [GUL 108 del 24.4.2002, pag. 7](#)

<sup>20</sup> [GUL 108 del 24.4.2002, pag. 21](#)

<sup>21</sup> [GUL 108 del 24.4.2002, pag. 33](#)

<sup>22</sup> [GUL 108 del 24.4.2002, pag. 51](#)

<sup>23</sup> [Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche \(direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche\) \(GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37\).](#)

<sup>24</sup> Il quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche include anche il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10), il regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1) e la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1), nonché una serie di decisioni della Commissione e dei colegislatori.

regolamento (regolamento BEREC<sup>25</sup>). Ciascuna delle direttive attualmente prevede misure applicabili ai fornitori sia di reti sia di servizi di comunicazione elettronica, in linea con la regolamentazione storica del settore, in base alla quale le imprese erano verticalmente integrate, ossia attive nella fornitura sia di reti che di servizi. La revisione del quadro normativo rappresenta un'occasione per rifondere le quattro direttive e semplificare la struttura attuale, al fine di renderla più coerente ed accessibile, in linea con l'obiettivo dell'iniziativa REFIT. Essa offre inoltre la possibilità di adattare la struttura alla nuova realtà del mercato, in cui la fornitura di servizi di comunicazione non è più necessariamente abbinata alla fornitura di una rete. Come previsto nell'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, la rifusione consiste nell'adozione di un nuovo atto normativo che integra in un unico testo le modificazioni sostanziali che introduce in un atto precedente e le disposizioni immutate di quest'ultimo. L'oggetto della proposta di rifusione sono le modificazioni sostanziali che introduce in un atto precedente; a titolo accessorio, la proposta include la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni sostanziali.

↓ 2002/20/CE cons. 3 (adattato)

- (5) ~~L'obiettivo della~~ La presente direttiva è quello di ☒ dovrebbe ☒ istituire un quadro normativo per garantire la libera prestazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, fatte salve soltanto le condizioni stabilite nella presente direttiva e le restrizioni ai sensi dell'articolo ~~46~~ ☒ 52 ☒, paragrafo 1 del trattato, in particolare le misure di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

↓ 2002/21/CE cons. 7 (adattato)

⇒ nuovo

- (6) Le disposizioni della presente direttiva ~~e delle direttive particolari~~ lasciano impregiudicata per ciascuno Stato membro la possibilità di adottare le misure necessarie ⇒, giustificate dai motivi di cui agli articoli 87 e 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ⇐ per assicurare la tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, salvaguardare l'ordine pubblico ⇒, la moralità pubblica ⇐ e la pubblica sicurezza e consentire la ricerca, l'individuazione e il perseguimento dei reati.

↓ 2002/21/CE cons. 5 (adattato)

⇒ nuovo

- (7) La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione implica ☒ che ☒ ~~l'esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati~~ ⇒ tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica ⇐ ☒ dovrebbero essere disciplinati, per quanto possibile, ☒ ☒ da un unico codice europeo delle comunicazioni elettroniche istituito da un'unica direttiva,

<sup>25</sup> Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).

tranne che per le questioni che possono essere gestite meglio attraverso norme direttamente applicabili stabilite mediante regolamenti. ~~☒ ad un unico quadro normativo. Tale quadro normativo è costituito dalla presente direttiva e da quattro direttive particolari: la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)<sup>26</sup>, la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate nonché all'interconnessione delle stessa (direttiva accesso)<sup>27</sup>, la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)<sup>28</sup>, la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni<sup>29</sup> (in prosieguo «le direttive particolari»).~~ È necessario separare ~~la disciplina dei mezzi di trasmissione~~ ⇒ la regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ⇐ ~~dalla disciplina dei contenuti~~ ☒ dalla regolamentazione dei contenuti ☒. Di conseguenza, il presente ~~quadro normativo~~ ☒ codice ☒ non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti delle emissioni radiotelevisive, i servizi finanziari e taluni servizi della società dell'informazione e lascia quindi impregiudicate le misure adottate a livello ~~comunitario~~ ☒ di Unione ☒ o nazionale riguardo a tali servizi in ottemperanza alla normativa ~~comunitaria~~ ☒ dell'Unione ☒, per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare la difesa del pluralismo dei mezzi di informazione. Il contenuto dei programmi televisivi è disciplinato dalla ~~direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive<sup>30</sup>~~ direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>31</sup>. ⇒ La regolamentazione della politica audiovisiva e dei contenuti persegue obiettivi di interesse generale, quali la libertà di espressione, il pluralismo dei mezzi di informazione, l'imparzialità, la diversità culturale e linguistica, l'inclusione sociale, la protezione dei consumatori e la tutela dei minori. ⇐ La separazione della ~~disciplina dei mezzi di trasmissione~~ ⇒ regolamentazione delle comunicazioni elettroniche ⇐ dalla ~~disciplina~~ ☒ regolamentazione ☒ dei contenuti non incide sul riconoscimento dei collegamenti fra i due aspetti, in particolare al fine di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione, la diversità culturale e la protezione dei consumatori.

<sup>26</sup> ~~Cfr. pag. 21 della Gazzetta ufficiale.~~

<sup>27</sup> ~~Cfr. pag. 7 della Gazzetta ufficiale.~~

<sup>28</sup> ~~Cfr. pag. 51 della Gazzetta ufficiale.~~

<sup>29</sup> ~~GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.~~

<sup>30</sup> ~~GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).~~

<sup>31</sup> ~~Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).~~

↓ 2002/21/CE cons. 8 (adattato)  
⇒ nuovo

- (8) ~~La presente direttiva non si applica alle apparecchiature contemplate dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento delle loro conformità<sup>32</sup>~~ ⇒ ~~incide sull'applicazione della direttiva 2014/53/UE alle apparecchiature radio~~ ← ~~Essa~~ ☒ ma ☒ si applica alle apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale.

↓ 2009/140/CE cons. 11 (adattato)  
⇒ nuovo

- (9) Per permettere alle autorità nazionali di regolamentazione di conseguire gli obiettivi fissati nella ~~direttiva quadro~~ ☒ presente direttiva ☒ ~~e nelle direttive particolari, soprattutto per quanto riguarda l'interoperabilità da punto a punto, è opportuno estendere~~ ☒ che ☒ l'ambito di applicazione della direttiva ~~quadro per coprire~~ ☒ copra ☒ alcuni aspetti delle apparecchiature radio ~~e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione definite nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità<sup>33</sup>~~ ☒ direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup> ☒ e le apparecchiature di consumo utilizzate per la televisione digitale, al fine di agevolare l'accesso degli utenti disabili. ⇒ È importante che le autorità di regolamentazione incoraggino gli operatori di rete e i produttori di apparecchiature a cooperare per rendere più agevole agli utenti con disabilità l'accesso ai servizi di comunicazione elettronica. La presente direttiva dovrebbe applicarsi anche all'uso non esclusivo dello spettro per l'uso personale di apparecchiature terminali radio, anche se non riconducibile a un'attività economica, al fine di garantire un approccio coordinato per quanto riguarda il relativo regime di autorizzazione. ←

↓ 2002/21/CE cons. 6 (adattato)

~~La politica audiovisiva e la regolamentazione dei contenuti perseguono obiettivi di interesse generale, quali la libertà di espressione, il pluralismo dei mezzi di informazione, l'imparzialità, la diversità culturale e linguistica, l'inclusione sociale, la protezione dei consumatori e la tutela dei minori. La comunicazione della Commissione dal titolo «Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale» e le conclusioni del Consiglio del 6 giugno 2000, che ha accolto con favore tale comunicazione, definiscono le azioni chiave che la Comunità dovrà adottare per attuare la sua politica audiovisiva.~~

<sup>32</sup> ~~[GUL 91 del 7.4.1999, pag. 10.](#)~~

<sup>33</sup> ~~[GUL 91 del 7.4.1999, pag. 10.](#)~~

<sup>34</sup> Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

↓ 2002/22/CE cons. 50 (adattato)

~~Le disposizioni della presente direttiva non impediscono ad uno Stato membro di adottare misure giustificate dai motivi di cui agli articoli 30 e 46 del trattato e in particolare da ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e di moralità pubblica.~~

↓ 2002/21/CE cons. 9 (adattato)

~~I servizi della società dell'informazione sono disciplinati dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)<sup>25</sup>.~~

↓ 2002/21/CE cons. 10 (adattato)

⇒ nuovo

(10) ~~La definizione di «servizio della società dell'informazione» di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche<sup>36</sup>, abbraccia una vasta gamma di attività economiche che si svolgono on-line. La maggior parte di tali attività non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva in quanto non consistono interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.~~ ⇒ Taluni servizi di comunicazione elettronica di cui alla presente direttiva potrebbero rientrare anche nella definizione di "servizio della società dell'informazione" di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Le disposizioni che disciplinano i servizi della società dell'informazione si applicano ai servizi di comunicazione elettronica nella misura in cui non esistono disposizioni più specifiche applicabili a questi ultimi nella presente direttiva o in altri atti dell'Unione. ⇐  
⊗ Tuttavia, i servizi di comunicazione elettronica come ⊗ la telefonia vocale, ⇒ i servizi di messaggistica ⇐ e i servizi di posta elettronica sono disciplinati dalla presente direttiva. La stessa impresa, ad esempio un fornitore di servizi Internet, può offrire sia un servizio di comunicazione elettronica, quale l'accesso ad Internet, sia servizi non contemplati dalla presente direttiva, quali ad esempio la fornitura di materiale in rete ⇒ e non relativo alle comunicazioni ⇐.

↓ 2002/20/CE cons. 20

(11) La stessa impresa, ad esempio un operatore via cavo, può offrire sia un servizio di comunicazione elettronica, quale la trasmissione di segnali televisivi, sia servizi non previsti dalla presente direttiva, quali la commercializzazione di un'offerta di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, e pertanto a tale impresa possono essere imposti obblighi supplementari in relazione alla sua attività di fornitore o distributore di

<sup>35</sup> ~~GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.~~

<sup>36</sup> ~~GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).~~

contenuti, conformemente a disposizioni che esulano dalla presente direttiva, fatto salvo l'elenco di condizioni di cui all'allegato I ~~alla~~ della presente direttiva.

---

↓ nuovo

(12) Il quadro normativo dovrebbe riguardare l'uso dello spettro radio da parte di tutte le reti di comunicazione elettronica, incluso l'emergente uso personale dello spettro radio da parte di nuovi tipi di reti costituite esclusivamente da sistemi autonomi di apparecchiature radio mobili collegate mediante connessioni senza fili e prive di una gestione centralizzata o di un operatore di rete centralizzato, non necessariamente correlato all'esercizio di una determinata attività economica. Nel contesto in evoluzione delle comunicazioni mobili di quinta generazione, tali reti dovrebbero diffondersi in particolare all'esterno degli edifici e nelle strade per i trasporti, l'energia, le attività di ricerca e sviluppo, la sanità elettronica, la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofe, l'Internet degli oggetti, i servizi da macchina a macchina (M2M) e le automobili connesse. Di conseguenza, l'applicazione da parte degli Stati membri, a norma dell'articolo 7 della direttiva 2014/53/UE, di requisiti nazionali supplementari per la messa in servizio o l'uso di apparecchiature radio, o per entrambi, per motivi legati all'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e alla prevenzione delle interferenze dannose dovrebbe riflettere i principi del mercato interno.

(13) I requisiti relativi alle capacità delle reti di comunicazione elettronica sono in costante aumento. Mentre in passato l'attenzione era incentrata soprattutto sull'aumento della larghezza di banda disponibile, complessivamente e per ogni singolo utente, oggi stanno diventando sempre più importanti altri parametri quali latenza, disponibilità e affidabilità. La soluzione attuale per soddisfare questa domanda consiste nell'avvicinare sempre di più la fibra ottica all'utente e le future "reti ad altissima capacità" richiederanno parametri di prestazione equivalenti a quelli che è in grado di offrire una rete basata su elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito. Tali prestazioni corrispondono, in caso di connessione fissa, a quelle che possono essere ottenute da un'installazione in fibra ottica fino a un edificio pluriresidenziale, considerato come luogo servito, e, in caso di connessione mobile, a prestazioni analoghe a quelle che possono essere ottenute da un'installazione in fibra ottica fino a una stazione di base, considerata come luogo servito. Le differenze nell'esperienza degli utenti finali riconducibili alle diverse caratteristiche del mezzo attraverso il quale la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete non dovrebbero essere prese in considerazione al fine di stabilire se una rete senza fili può essere considerata avere prestazioni di rete analoghe. Conformemente al principio della neutralità tecnologica, non si dovrebbero escludere altre tecnologie e altri mezzi di trasmissione laddove le loro capacità presentino una corrispondenza con lo scenario di base descritto. La graduale introduzione di queste "reti ad altissima capacità" potenzierà ulteriormente la capacità delle reti e aprirà la strada alla graduale introduzione delle future generazioni di reti mobili, basate su interfacce aeree e su un'architettura di rete più densa.

↓ 2009/136/CE cons. 13 (adattato)  
⇒ nuovo

(14) Occorre adeguare determinate definizioni per conformarle al principio della neutralità tecnologica e per tenere il passo del progresso tecnologico. ⇒ Il progresso tecnologico e l'evoluzione dei mercati hanno determinato il passaggio delle reti alla tecnologia IP

(Internet Protocol) e permesso agli utenti finali di scegliere tra vari fornitori di servizi vocali in concorrenza tra loro. Pertanto, il termine "servizio telefonico accessibile al pubblico", utilizzato esclusivamente nella direttiva 2002/22/CE e ampiamente percepito come facente riferimento ai servizi telefonici analogici tradizionali dovrebbe essere sostituito dal termine "comunicazioni vocali", più attuale e tecnologicamente neutro. ~~↳ In particolare, si~~ dovrebbero separare le condizioni per la fornitura di un servizio dagli effettivi elementi di definizione di un servizio ~~telefonico reso accessibile al pubblico~~ ☒ di comunicazione vocale ☒, vale a dire un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente chiamate nazionali o nazionali ed internazionali digitando uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, a prescindere dal fatto che detto servizio sia basato su una tecnologia a commutazione di circuito o di pacchetto. È la natura stessa di questo servizio a essere bidirezionale, consentendo a entrambi gli interlocutori di comunicare. Un servizio che non rispetta tali condizioni, come ad esempio un'applicazione «click-through» su un sito web del servizio utenti, non è un servizio ~~telefonico accessibile al pubblico~~ ☒ di questo tipo ☒. I servizi ~~telefonici accessibili al pubblico~~ ☒ di comunicazione vocale ☒ includono anche appositi mezzi di comunicazione per gli utenti finali disabili che utilizzano servizi di ritrasmissione testuale o di «conversazione globale».

↓ nuovo

- (15) I servizi utilizzati per le comunicazioni e i mezzi tecnici attraverso i quali vengono forniti hanno subito una notevole evoluzione. Sempre più spesso gli utenti finali sostituiscono la telefonia vocale tradizionale, i messaggi di testo (SMS) e i servizi di posta elettronica con servizi online equivalenti dal punto di vista funzionale, come il Voice over IP (VoIP), i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web. Al fine di garantire che gli utenti finali siano efficacemente e ugualmente tutelati quando utilizzano servizi equivalenti dal punto di vista funzionale, una definizione dei servizi di comunicazione elettronica che sia orientata al futuro dovrebbe basarsi su un approccio funzionale anziché esclusivamente sui parametri tecnici. La portata della normativa necessaria dovrebbe essere appropriata per il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico che si prefigge. Sebbene la "trasmissione di segnali" resti un parametro importante per stabilire quali servizi rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, la definizione dovrebbe coprire anche altri servizi che permettono la comunicazione. Dal punto di vista dell'utente finale non è rilevante che sia il fornitore a trasmettere i segnali o che la comunicazione avvenga tramite un servizio di accesso a Internet. La definizione modificata dei servizi di comunicazione elettronica dovrebbe pertanto riferirsi a tre tipi di servizi, che possono in parte sovrapporsi: i servizi di accesso a Internet definiti nell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2015/2120, i servizi di comunicazione interpersonale definiti nella presente direttiva e i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali. La definizione di servizio di comunicazione elettronica dovrebbe eliminare le ambiguità riscontrate nell'applicazione della precedente definizione e consentire l'applicazione calibrata, fornitura per fornitura, dei diritti e degli obblighi specifici previsti dal quadro normativo ai diversi tipi di servizi. Il trattamento dei dati personali da parte dei servizi di comunicazione elettronica, sia esso in forma di remunerazione o in altra forma,

deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE, che il 25 maggio 2018 sarà sostituita dal regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati)<sup>37</sup>.

(16) Per rientrare nella definizione di servizio di comunicazione elettronica, un servizio deve essere prestato normalmente dietro corresponsione di un pagamento. Nell'economia digitale i partecipanti al mercato sempre più spesso ritengono che le informazioni sugli utenti abbiano un valore monetario. I servizi di comunicazione elettronica sono spesso forniti in cambio di una controprestazione non pecuniaria, ad esempio l'accesso a dati personali o ad altri dati. Il concetto di remunerazione dovrebbe pertanto ricomprendere le situazioni in cui il fornitore di un servizio chiede all'utente finale dati personali, quali il nome o l'indirizzo di posta elettronica, o altri dati e questi glieli trasmette attivamente, per via diretta o indiretta. Esso dovrebbe ricomprendere inoltre le situazioni in cui il fornitore raccoglie le informazioni senza che l'utente finale le trasmetta attivamente, ad esempio i dati personali, incluso l'indirizzo IP, o altre informazioni generate automaticamente, ad esempio le informazioni raccolte e trasmesse da un cookie. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'articolo 57 del TFUE<sup>38</sup>, si è in presenza di remunerazione ai sensi del trattato anche se il fornitore del servizio è pagato da una terza parte e non dal destinatario del servizio. Il concetto di remunerazione dovrebbe pertanto ricomprendere anche le situazioni in cui l'utente finale è esposto a messaggi pubblicitari come condizione per l'accesso al servizio o le situazioni in cui il fornitore del servizio monetizza i dati personali raccolti.

(17) I servizi di comunicazione interpersonale sono servizi che consentono lo scambio interpersonale e interattivo di informazioni e comprendono servizi come le chiamate vocali tradizionali tra due persone ma anche tutti i tipi di messaggi di posta elettronica, i servizi di messaggistica o le chat di gruppo. I servizi di comunicazione interpersonale coprono unicamente le comunicazioni tra un numero finito - ossia non potenzialmente illimitato - di persone fisiche, determinato dal mittente o chiamante. Le comunicazioni che coinvolgono persone giuridiche dovrebbero rientrare nella definizione se persone fisiche agiscono per conto delle persone giuridiche o sono coinvolte almeno su un lato della comunicazione. La comunicazione interattiva implica che il servizio consenta al destinatario delle informazioni di rispondere. I servizi che non soddisfano tale requisito, come la trasmissione lineare, i servizi Video On Demand (VOD), i siti web, i social network, i blog o lo scambio di informazioni tra macchine, non dovrebbero essere considerati servizi di comunicazione interpersonale. In circostanze eccezionali, un servizio non dovrebbe essere considerato servizio di comunicazione interpersonale se la funzione di comunicazione interpersonale e interattiva è una funzione meramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni tecniche obiettive, non può essere utilizzata senza quel servizio principale e la sua integrazione non è un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme che disciplinano i servizi di comunicazione elettronica. Un esempio di eccezione di questo tipo potrebbe essere, in linea di principio, un canale di comunicazione per giochi online, a seconda delle caratteristiche della funzione di comunicazione del servizio.

<sup>37</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

<sup>38</sup> Causa C-352/85 Bond van Adverteerders e altri/Stato olandese, EU:C:1988:196.

(18) I servizi di comunicazione interpersonale che utilizzano numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale e internazionale si connettono alla rete telefonica pubblica commutata (a commutazione di pacchetto o di circuito). Tali servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero comprendono sia i servizi ai quali sono assegnati numeri degli utenti finali al fine di garantire la connettività da punto a punto (end-to-end) sia i servizi che consentono agli utenti finali di raggiungere le persone alle quali tali numeri sono stati assegnati. L'uso di un numero come identificativo non dovrebbe essere considerato equivalente all'uso di un numero per la connessione alla rete telefonica pubblica commutata e pertanto non dovrebbe essere ritenuto di per sé sufficiente per qualificare un servizio come servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero. I servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero dovrebbero essere soggetti ad obblighi solo laddove interessi pubblici richiedano l'applicazione di obblighi normativi specifici a tutti i tipi di servizi di comunicazione interpersonale, indipendentemente dal fatto che utilizzino numeri per la fornitura del servizio. È opportuno trattare in maniera diversa i servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, dato che essi fanno parte di un ecosistema interoperabile il cui funzionamento è garantito pubblicamente e ne beneficiano.

↓ 2002/22/CE cons. 6

⇒ nuovo

(19) Sotto il profilo regolamentare, il punto terminale di rete funge da discriminante tra il quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e la normativa sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione. La definizione dell'ubicazione dei punti terminali di rete incombe alle autorità nazionali di regolamentazione, ~~se del caso in base a una proposta delle imprese interessate.~~ ⇒ Tenuto conto della prassi delle autorità nazionali di regolamentazione e considerata la varietà delle topologie fisse e senza fili, l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ("BEREC") dovrebbe, in stretta collaborazione con la Commissione, adottare orientamenti su come identificare il punto terminale di rete, conformemente alla presente direttiva, in varie circostanze concrete. ⇐

↓ nuovo

(20) Gli sviluppi tecnici permettono agli utenti finali di accedere ai servizi di emergenza non soltanto tramite le chiamate vocali ma anche tramite altri servizi di comunicazione interpersonale. Il concetto di comunicazione di emergenza dovrebbe pertanto coprire tutti questi servizi di comunicazione interpersonale che consentono l'accesso ai servizi di emergenza. Esso si basa sugli elementi dei servizi di emergenza già contenuti nella legislazione dell'Unione, vale a dire il "centro di raccolta delle chiamate di emergenza" ("PSAP") e il "PSAP più idoneo"<sup>39</sup>, e sui "servizi di emergenza"<sup>40</sup>.

<sup>39</sup> Entrambi definiti nel regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77) e nel regolamento (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 1).

---

↓ 2002/21/CE cons. 16 (adattato)  
⇒ nuovo

- (21) Le autorità nazionali di regolamentazione ⇒ e le altre autorità competenti ⇐ ☒ nello svolgimento del proprio lavoro ☒ dovrebbero ispirarsi ad una serie armonizzata di principi e obiettivi e nell'assolvere i compiti ad esse assegnati dal presente quadro normativo dovrebbero, se necessario, coordinare la loro azione con quella delle autorità di regolamentazione di altri Stati membri ⇒ e con il BEREC ⇐.
- 

↓ 2002/21/CE cons. 17 (adattato)  
⇒ nuovo

- (22) Le attività delle autorità nazionali di regolamentazione ⇒ competenti ⇐ stabilite dalla presente direttiva e dalle direttive particolari contribuiscono all'attuazione di politiche più ampie nei settori culturale, occupazionale, ambientale, della coesione sociale, urbanistico e dell'assetto del territorio.
- 

↓ nuovo

- (23) Al fine di tradurre gli obiettivi politici della strategia per il mercato unico digitale in interventi normativi, il quadro - in aggiunta ai tre obiettivi principali già fissati che consistono nella promozione della concorrenza, del mercato interno e degli interessi degli utenti finali - dovrebbe perseguire un ulteriore obiettivo in materia di connettività, articolandolo in termini di risultati: l'accesso generalizzato alla connettività fissa e mobile ad altissima capacità e l'ampia diffusione della stessa per tutti i cittadini e le imprese dell'UE a prezzi ragionevoli e con possibilità di scelta adeguata, grazie a una concorrenza effettiva ed equa, ad investimenti efficienti e innovazione aperta, all'uso efficiente dello spettro, a norme comuni e alla prevedibilità degli approcci normativi nel mercato interno e alle necessarie norme settoriali per tutelare gli interessi dei cittadini. Per gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, le altre autorità competenti e le parti interessate, tale obiettivo in materia di connettività si traduce da un lato nel proposito di disporre di reti e servizi della massima capacità che siano economicamente sostenibili in una determinata area e dall'altro nel perseguimento della coesione territoriale, intesa come convergenza della capacità disponibile in aree differenti.
- 

↓ 2002/21/CE cons. 18 (adattato)  
⇒ nuovo

- (24) ~~L'obbligo per~~ ☒ Il principio secondo il quale ☒ gli Stati membri di ⇒ dovrebbero applicare la normativa dell'UE in modo tecnologicamente neutrale ⇐ ~~garantire che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nel massimo conto l'opportunità di una regolamentazione tecnologicamente neutrale,~~ ossia ☒ facendo in modo che un'autorità nazionale di regolamentazione ☒ ⇒ o un'altra autorità ⇐ ☒ competente ☒ ~~che~~ non imponga l'uso di un particolare tipo di tecnologia né ~~che~~ operi discriminazioni tra particolari tecnologie, non preclude l'adozione di
- 

<sup>40</sup> Quali definiti nel regolamento (UE) 2015/758.

provvedimenti ragionevoli volti a promuovere taluni servizi specifici, ove opportuno  
⇒ per conseguire gli obiettivi del quadro normativo ⇐, per esempio la televisione digitale come mezzo per aumentare l'efficienza dello spettro. ⇒ Inoltre, detto principio non impedisce di tener conto del fatto che determinati mezzi di trasmissione presentano caratteristiche fisiche ed elementi architettonici che possono essere superiori in termini di qualità del servizio, capacità, costi di manutenzione, efficienza energetica, flessibilità gestionale, affidabilità, solidità e scalabilità, e in ultima istanza in termini di prestazioni, il che può riflettersi nelle azioni intraprese al fine di perseguire i vari obiettivi normativi. ⇐

---

↓ 2009/140/CE cons. 53 (adattato)  
⇒ nuovo

- (25) È opportuno incoraggiare sia gli investimenti sia la concorrenza, in modo da ~~tutelare e non pregiudicare~~ ⇒ incrementare la crescita economica, l'innovazione e ⇐ la scelta dei consumatori.
- 

↓ 2009/140/CE cons. 54

- (26) La concorrenza può essere promossa al meglio grazie ad un livello economicamente efficiente di investimenti in infrastrutture nuove ed esistenti integrato da regolamentazione, ogniqualvolta sia necessario per conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio. Un efficiente livello di concorrenza basata sulle infrastrutture è il grado di duplicazione infrastrutturale in cui gli investitori possono ragionevolmente attendersi di ottenere un equo utile sulla base di ragionevoli aspettative circa l'evoluzione delle quote di mercato.
- 

↓ 2009/140/CE cons. 8 (adattato)  
⇒ nuovo

- (27) ~~Per conseguire gli obiettivi dell'agenda di Lisbona,~~ è necessario offrire incentivi adeguati agli investimenti in nuove reti ☒ ad altissima ☒ ~~ad alta~~ velocità ⇒ capacità ⇐, che sosterranno l'innovazione nel campo dei servizi Internet ricchi di contenuti e rafforzeranno la competitività internazionale dell'Unione europea. Tali reti presentano un enorme potenziale in termini di benefici per i consumatori e le imprese in tutta l'Unione europea. È pertanto essenziale promuovere investimenti sostenibili nello sviluppo di queste nuove reti, salvaguardando al contempo la concorrenza e ampliando la scelta per il consumatore grazie alla prevedibilità e alla coerenza regolamentari.
- 

↓ 2009/140/CE cons. 5 (adattato)

- (28) Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali *ex ante* specifiche via via che aumenta il grado di concorrenza sul mercato, per arrivare infine a un settore delle comunicazioni elettroniche disciplinato esclusivamente dal diritto della concorrenza. Tenuto conto del fatto che i mercati delle comunicazioni elettroniche hanno mostrato una forte dinamica competitiva negli ultimi anni, è essenziale che gli obblighi regolamentari *ex ante* siano imposti unicamente in assenza di una concorrenza effettiva e sostenibile ☒ sui mercati al dettaglio interessati ☒.

↓ nuovo

(29) Le comunicazioni elettroniche stanno diventando indispensabili per un numero crescente di settori. L'Internet degli oggetti è un esempio di come la trasmissione dei segnali radio su cui si basano le comunicazioni elettroniche continui a evolvere, plasmando la realtà sociale ed economica. Per trarre il massimo vantaggio da questi sviluppi, è essenziale introdurre e integrare le nuove tecnologie e applicazioni per le comunicazioni senza fili nella gestione dello spettro. Poiché aumenta sempre più anche la domanda di altre tecnologie e applicazioni che dipendono dallo spettro, le quali potrebbero essere migliorate con l'integrazione o la combinazione con le comunicazioni elettroniche, la gestione dello spettro dovrebbe adottare, ove opportuno, un approccio intersetoriale al fine di migliorare l'efficienza nell'uso dello spettro.

↓ 2009/140/CE cons. 28 (adattato)  
⇒ nuovo

(30) ~~Sebbene la gestione dello spettro resti di competenza degli Stati membri, Solo il~~ pianificazione strategica, il coordinamento e, se del caso, l'armonizzazione a livello ~~comunitario~~ ☒ di Unione ☒ possono garantire che gli utilizzatori dello spettro beneficino appieno del mercato interno e che gli interessi dell'Unione ~~europea~~ possano essere efficacemente difesi a livello globale. A tali fini, ~~dovrebbero~~ ☒ possono ☒ essere eventualmente ~~definiti~~ ☒ adottati ☒ programmi strategici legislativi pluriennali in materia di spettro radio ⇒, il primo dei quali stabilito dalla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>41</sup>, ⇐ ☒ che definiscano ☒ ~~per stabilire~~ gli orientamenti e gli obiettivi per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio ~~nella Comunità~~ ☒ nell'Unione ☒. Tali orientamenti e obiettivi strategici possono riferirsi alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio necessario per la creazione e il funzionamento del mercato interno ☒, in conformità della presente direttiva ☒ ~~e possono altresì riferirsi, in opportuni casi, all'armonizzazione delle procedure per la concessione delle autorizzazioni generali o di singoli diritti d'uso delle frequenze radio, se necessario per superare gli ostacoli al mercato interno. Tali orientamenti e obiettivi strategici dovrebbero essere conformi alla presente direttiva e alle direttive particolari.~~

↓ 2009/140/CE cons. 32 (adattato)  
⇒ nuovo

(31) ~~Il sistema attuale di gestione e distribuzione dello spettro si basa generalmente su decisioni amministrative che non sono sufficientemente flessibili per stare al passo con il progresso tecnologico e l'evoluzione dei mercati, in particolare il rapido sviluppo della tecnologia senza fili e la crescente domanda di banda larga. ☒ I confini nazionali rivestono un ruolo sempre più marginale per l'uso ottimale dello spettro radio. ☒ L'inutile frammentazione delle politiche nazionali ⇒ per quanto riguarda la gestione dello spettro radio, comprese condizioni differenti non giustificate per l'accesso allo spettro radio e il suo uso in base al tipo di operatore, può ⇐ comportare costi più elevati e una perdita di opportunità commerciali per gli utilizzatori dello~~

<sup>41</sup> GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7.

spettro, ~~inoltre~~  Essa può  rallentare l'innovazione,  limitare gli investimenti, ridurre le economie di scala per produttori e operatori, creare tensioni tra i titolari dei diritti e generare discrepanze in relazione al costo di accesso allo spettro. Tale frammentazione può determinare complessivamente una distorsione del funzionamento  a scapito del mercato interno,  e danneggiare  ~~dei consumatori e dell'economia~~ i consumatori e l'economia nel suo complesso. ~~Le condizioni di accesso e di utilizzo delle frequenze radio, poi, possono variare in base al tipo di operatore, mentre i servizi elettronici forniti da tali operatori si sovrappongono sempre più, creando così tensioni tra i titolari dei diritti, discrepanze nel costo dell'accesso allo spettro e potenziali distorsioni nel funzionamento del mercato interno.~~

---

↓ 2009/140/CE cons. 33 (adattato)

~~I confini nazionali rivestono un ruolo sempre più secondario per l'uso ottimale dello spettro radio. La frammentazione della gestione dell'accesso ai diritti sullo spettro radio limita gli investimenti e l'innovazione e non permette agli operatori e ai fabbricanti di apparecchiature di conseguire economie di scala, ostacolando così lo sviluppo di un mercato interno di reti e servizi di comunicazione elettronica basate sullo spettro radio.~~

---

↓ 2009/140/CE cons. 30 (adattato)

(32) Le disposizioni della presente direttiva in materia di gestione dello spettro dovrebbero essere coerenti con l'opera svolta dalle organizzazioni internazionali e regionali che si occupano di gestione dello spettro radio, ad esempio l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), per assicurare la gestione efficiente e l'armonizzazione dell'uso dello spettro in tutta la ~~Comunità~~  l'Unione  e tra gli Stati membri e altri membri dell'UIT.

---

↓ 2002/21/CE cons. 11

nuovo

(33) In conformità al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione  e delle altre autorità competenti  in modo da assicurare l'imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell'indipendenza lascia impregiudicata l'autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri, come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime di proprietà esistente negli Stati membri sancito nell'articolo 295 del trattato. Le autorità nazionali di regolamentazione  e le altre autorità competenti  dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l'assolvimento dei compiti loro assegnati.

---

↓ nuovo

(34) È necessario prevedere un elenco di compiti che gli Stati membri possono assegnare unicamente agli organismi da essi designati come autorità nazionali di regolamentazione la cui indipendenza politica e la cui capacità normativa siano garantite, al contrario di altri compiti di regolamentazione che gli Stati membri possono assegnare alle autorità nazionali di regolamentazione oppure ad altre autorità

competenti. Pertanto, nei casi in cui la presente direttiva stabilisce che uno Stato membro debba assegnare un compito o conferire una facoltà a un'autorità competente, lo Stato membro può assegnare il compito a un'autorità nazionale di regolamentazione oppure a un'altra autorità competente.

↓ 2009/140/CE cons. 13 (adattato)  
⇒ nuovo

- (35) ~~È opportuno rafforzare l'indipendenza~~ L'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione ☒ è stata rafforzata ☒ ☒ nella revisione del 2009 ☒ per garantire un'applicazione più efficace del quadro normativo, rafforzare la loro autorità e assicurare una maggiore prevedibilità delle loro decisioni. A tal fine è ~~opportuno~~ ☒ stato necessario ☒ prevedere, nella legislazione nazionale, una disposizione esplicita che garantisce che un'autorità nazionale di regolamentazione ~~responsabile della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione di controversie tra imprese~~ è al riparo, nell'esercizio delle sue funzioni, da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che potrebbe compromettere la sua imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamata a dirimere. Ai sensi del quadro normativo, tale influenza esterna impedisce a un organo legislativo nazionale di deliberare in quanto autorità nazionale di regolamentazione. A tal fine, è ~~opportuno~~ ☒ stato necessario ☒ stabilire preventivamente norme riguardanti i motivi di licenziamento del responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione in modo da dissipare ogni dubbio circa la neutralità di ~~tale~~ ente e la sua impermeabilità ai fattori esterni. ⇒ Al fine di evitare revoche arbitrarie, il membro sollevato dall'incarico dovrebbe avere il diritto di richiedere la verifica da parte dei giudici competenti dell'esistenza di un valido motivo, tra quelli previsti dalla presente direttiva, per la revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico dovrebbe essere correlata unicamente alle qualifiche personali o professionali del responsabile o del membro. ⇐ È importante che le autorità nazionali di regolamentazione ~~responsabili della regolamentazione ex ante del mercato~~ dispongano di un bilancio proprio che permetta loro di assumere sufficiente personale qualificato. Per garantire la trasparenza è opportuno che il bilancio sia pubblicato annualmente. ⇒ Entro i limiti della loro dotazione di bilancio, le autorità dovrebbe godere di autonomia nella gestione delle risorse umane e finanziarie. Al fine di garantire imparzialità, gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che contribuiscono al bilancio dell'autorità nazionale di regolamentazione o di altre autorità competenti tramite diritti amministrativi dovrebbero assicurare che le attività connesse all'esercizio della proprietà o del controllo siano effettivamente e strutturalmente separate dall'esercizio del controllo sul bilancio. ⇐

↓ nuovo

- (36) Occorre rafforzare ulteriormente l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione per garantire l'impermeabilità di responsabili e membri alle pressioni esterne, prevedendo qualifiche minime per le nomine e una durata minima del mandato. Inoltre, la limitazione della possibilità di rinnovare più di una volta il mandato di responsabili e membri e l'obbligo di prevedere un adeguato sistema di rotazione per il comitato e il personale direttivo superiore consentirebbe di fugare il rischio di "cattura della regolamentazione", di garantire la continuità e di rafforzare l'indipendenza.

(37) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere tenute a rendere conto del loro operato e a riferire in merito al modo in cui svolgono i loro compiti. A tal fine, si dovrebbe prevedere l'obbligo di presentazione di una relazione annuale anziché procedere con richieste di presentare relazioni ad hoc, le quali, se fossero sproporzionate, potrebbero limitare l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione o ostacolarle nello svolgimento dei loro compiti. In effetti, secondo la giurisprudenza recente<sup>42</sup>, obblighi di rendicontazione considerevoli o incondizionati possono influire indirettamente sull'indipendenza delle autorità.

(38) Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione l'identità delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità competenti. Per le autorità competenti della concessione dei diritti di passaggio, l'obbligo di notifica può essere soddisfatto mediante un riferimento allo sportello unico istituito a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>43</sup>.

↓ 2002/20/CE cons. 4

~~La presente direttiva riguarda l'autorizzazione di tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica, siano essi forniti al pubblico o meno. Questo è importante per garantire che entrambe le categorie di fornitori possano beneficiare di diritti, condizioni e procedure obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.~~

↓ 2002/20/CE cons. 5

~~La presente direttiva si applica alla concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio soltanto qualora tale uso implichi la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica, generalmente a pagamento. L'uso personale di apparecchiature terminali radio, basato sull'uso non esclusivo di frequenze radio specifiche da parte di un utente e non connesso con un'attività economica, come l'uso da parte di radioamatori di una Citizen Band Radio (CB), non comporta la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica e non è pertanto contemplato dalla presente direttiva. Siffatto uso è contemplato nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità<sup>44</sup>.~~

↓ 2002/20/CE cons. 6 (adattato)

~~Le disposizioni relative alla libera circolazione dei sistemi di accesso condizionato e alla libera prestazione dei servizi protetti basati su tali sistemi sono stabilite nella direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato<sup>45</sup>. Pertanto l'autorizzazione di siffatti sistemi e servizi non deve essere contemplata dalla presente direttiva.~~

<sup>42</sup> Causa C-614/10, Commissione europea/Repubblica d'Austria, EU:C:2012:631.

<sup>43</sup> Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014).

<sup>44</sup> GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

<sup>45</sup> GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54.

---

↓ 2002/20/CE cons. 7 (adattato)

- (39) È opportuno ricorrere al sistema di autorizzazione di servizi e reti di comunicazione elettronica meno oneroso possibile per promuovere lo sviluppo di nuovi servizi di comunicazione elettronica e di reti e servizi di comunicazione paneuropei e consentire ai prestatori di tali servizi e ai consumatori di trarre vantaggio dalle economie di scala del mercato unico europeo.
- 

↓ 2002/20/CE cons. 8  
⇒ nuovo

- (40) ~~Questi obiettivi~~ ⇒ I vantaggi del mercato unico per i fornitori di servizi e gli utenti finali ⇐ possono essere raggiunti nel modo migliore istituendo un regime di autorizzazione generale che contempli ⇒ le reti di comunicazione elettronica e i servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero ⇐ ~~tutte le reti e tutti i servizi di comunicazione elettronica~~ e non esiga una decisione esplicita, o un atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, bensì limiti le procedure obbligatorie alla sola notifica ⇒ dichiarativa ⇐. Se gli Stati membri richiedono una notifica ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica all'inizio delle loro attività, ⇒ tale notifica dovrebbe essere trasmessa al BEREC che funge da singolo punto di contatto. La notifica non dovrebbe comportare costi amministrativi per i fornitori e potrebbe essere resa disponibile tramite un punto di accesso sul sito web delle autorità nazionali di regolamentazione. Il BEREC dovrebbe trasmettere in tempo utile le notifiche alle autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri in cui i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica intendono fornire tali reti o servizi. Gli Stati membri possono inoltre esigere la prova dell'avvenuta notifica mediante un avviso di ricevimento postale o elettronico della notifica al BEREC che sia giuridicamente riconosciuto. Tale avviso di ricevimento non dovrebbe in ogni caso consistere in un atto amministrativo né richiedere un atto amministrativo dell'autorità nazionale di regolamentazione o di qualsiasi altra autorità ⇐ ~~essi possono richiedere inoltre la prova che la notifica è stata effettuata mediante qualsiasi dichiarazione di ricevuta della notifica postale od elettronica giuridicamente riconosciuta. Siffatta dichiarazione non deve in nessun caso comportare o richiedere un atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione alla quale deve essere presentata la notifica.~~
- 

↓ nuovo

- (41) La notifica al BEREC dovrebbe consistere in una semplice dichiarazione dell'intenzione del fornitore di iniziare a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica. Un fornitore può essere obbligato unicamente a corredare tale dichiarazione delle informazioni di cui all'articolo 12. Gli Stati membri non dovrebbero imporre obblighi di notifica aggiuntivi o distinti.
- (42) Contrariamente alle altre categorie di reti e servizi di comunicazione elettronica quali definite nella presente direttiva, i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero non beneficiano dell'uso delle risorse di numerazione pubbliche e non fanno parte di un ecosistema interoperabile il cui funzionamento è garantito

pubblicamente. Pertanto, non è opportuno assoggettare questi tipi di servizi al regime di autorizzazione generale.

---

↓ 2002/20/CE cons. 21 (adattato)

⇒ nuovo

- (43) Nel concedere i diritti d'uso per ~~le frequenze~~ ⇒ lo spettro ⇐ radio, i numeri o i diritti di installare strutture, le autorità competenti ~~possono~~ ⊗ dovrebbero ⊗ informare le imprese alle quali concedono tali diritti delle pertinenti condizioni ~~contenute nell'autorizzazione generale.~~
- 

↓ 2002/20/CE cons. 18 (adattato)

⇒ nuovo

- (44) È opportuno che ~~l'autorizzazione generale~~ le autorizzazioni generali ~~contenga~~ ⊗ contengano ⊗ esclusivamente condizioni attinenti specificamente al settore delle comunicazioni elettroniche e che non siano soggette a condizioni già applicabili in forza di altre norme nazionali non riguardanti specificamente ~~tale settore~~ il settore delle comunicazioni. ~~Tuttavia,~~ ⇒ Ad esempio, ⇐ le autorità nazionali di regolamentazione possono informare gli operatori di rete ~~e i prestatori di servizi~~ in merito ⇒ agli obblighi da rispettare con riferimento alla normativa ambientale e alla pianificazione urbana e rurale ⇐ ~~ad altre normative concernenti il loro settore di attività, per esempio mediante riferimenti sui loro siti web.~~
- 

↓ 2009/140/CE cons. 73

- (45) È opportuno che le condizioni che corredano le autorizzazioni riguardino le condizioni specifiche che disciplinano l'accessibilità per gli utenti disabili e l'esigenza delle autorità pubbliche e dei servizi di emergenza di comunicare tra loro e con il pubblico prima, durante e dopo gravi calamità. ~~Inoltre, tenuto conto dell'importanza dell'innovazione tecnica, è opportuno che gli Stati membri possano rilasciare autorizzazioni per l'uso dello spettro radio a fini sperimentali, soggette a limitazioni e condizioni specifiche strettamente giustificate dalla natura sperimentale di tali diritti.~~
- 

↓ 2002/20/CE cons. 9 (adattato)

- (46) In tali autorizzazioni generali devono essere indicati in modo esplicito i diritti e gli obblighi attribuiti alle imprese, allo scopo di garantire la parità di condizioni in tutta la ~~Comunità~~ ⊗ l'Unione ⊗ e facilitare le negoziazioni transfrontaliere dell'interconnessione tra reti pubbliche di comunicazione.
- 

↓ 2002/20/CE cons. 10 (adattato)

- (47) L'autorizzazione generale autorizza le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico a negoziare l'interconnessione alle condizioni previste dalla ⊗ presente ⊗ direttiva ~~2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e~~

~~delle risorse correlate nonché all'interconnessione delle stesse (direttiva accesso)<sup>46</sup>. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica a destinatari diversi dal pubblico possono negoziare l'interconnessione a condizioni commerciali.~~

↓ 2002/20/CE cons. 11 (adattato)

~~Può risultare ancora necessaria la concessione di diritti specifici per l'uso delle frequenze radio e dei numeri, compresi i codici brevi di (pre)selezione, nell'ambito del piano nazionale di numerazione. I diritti di numerazione possono essere concessi anche nell'ambito di un piano europeo di numerazione, ad esempio per il prefisso internazionale «3883» attribuito agli Stati membri della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Non è opportuno limitare tali diritti di uso, salvo quando ciò sia inevitabile a causa della penuria di frequenze radio o per motivi di efficienza d'uso delle stesse.~~

↓ 2002/20/CE cons. 16

(48) Nel caso di reti e di servizi di comunicazione elettronica non forniti al pubblico è opportuno imporre condizioni meno severe e meno numerose rispetto alle condizioni applicabili alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica forniti al pubblico.

↓ 2002/20/CE cons. 17 (adattato)

⇒ nuovo

(49) È opportuno che gli obblighi specifici che, nel rispetto della normativa comunitaria  dell'Unione , possono essere imposti ai fornitori di reti ~~e di servizi~~ di comunicazione elettronica  e di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero  aventi un ~~rilevante~~ significativo potere di mercato, come definito nella  presente  direttiva, ~~2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)<sup>47</sup>~~ siano tenuti distinti dai diritti e dagli obblighi generali derivanti dall'autorizzazione generale.

↓ 2002/20/CE cons. 25

⇒ nuovo

(50) I fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica possono avere bisogno di una dichiarazione di conferma dei diritti di cui godono in forza dell'autorizzazione generale in riferimento all'interconnessione e ai diritti di passaggio, soprattutto allo scopo di agevolare eventuali contrattazioni con altre autorità regionali o locali oppure con fornitori di servizi di altri Stati membri. ~~Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero~~  Il BEREC, che riceve la notifica della fornitura di reti o servizi di comunicazione pubblici o privati,  dovrebbe quindi fornire alle imprese le dichiarazioni necessarie, su richiesta degli interessati o in alternativa come risposta d'ufficio ad una notifica presentata conformemente al regime di autorizzazione

<sup>46</sup> Cfr. pag. 7 della Gazzetta ufficiale.

<sup>47</sup> Cfr. pag. 33 della Gazzetta ufficiale.

generale. Siffatte dichiarazioni non dovrebbero di per sé costituire un'autorizzazione ad acquisire diritti, né i diritti a norma dell'autorizzazione generale o i diritti d'uso o l'esercizio di tali diritti dovrebbero dipendere da una dichiarazione.

---

↓ 2002/20/CE cons. 30  
⇒ nuovo

- (51) Ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesto il pagamento di diritti amministrativi a copertura delle spese sostenute dall'autorità nazionale di regolamentazione ⇒ o da un'altra autorità competente ⇐ per la gestione del regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d'uso. È opportuno che la riscossione di tali diritti si limiti a coprire i costi amministrativi veri e propri di queste attività. Pertanto occorre garantire la trasparenza della contabilità gestita dall'autorità nazionale di regolamentazione ⇒ e dalle altre autorità competenti ⇐ mediante rendiconti annuali in cui figurino l'importo complessivo dei diritti riscossi e dei costi amministrativi sostenuti. In questo modo le imprese potranno verificare se vi sia equilibrio tra i costi e gli oneri ad esse imposti.
- 

↓ 2002/20/CE cons. 31  
⇒ nuovo

- (52) I sistemi di diritti amministrativi non dovrebbero distorcere la concorrenza o creare ostacoli per l'ingresso sul mercato. Con un sistema di autorizzazioni generali non sarà più possibile attribuire costi e quindi diritti amministrativi a singole imprese fuorché per concedere i diritti d'uso dei numeri, delle frequenze ⇒ dello spettro ⇐ radio e dei diritti di installare strutture. Qualsiasi diritto amministrativo applicabile dovrebbe essere in linea con i principi di un sistema di autorizzazione generale. Un esempio di alternativa leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato. Qualora i diritti amministrativi fossero molto bassi, potrebbero anche essere appropriati diritti forfettari, o diritti combinanti una base forfettaria con un elemento collegato al fatturato. ⇒ Nella misura in cui il sistema di autorizzazione generale si estende alle imprese con una quota di mercato molto ridotta, come ad esempio i fornitori di reti limitate a una data comunità, o ai fornitori di servizi il cui modello di business genera entrate esigue anche in presenza di una significativa penetrazione del mercato in termini di volumi, gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di fissare un'adeguata soglia *de minimis* per l'imposizione di diritti amministrativi. ⇐
- 

↓ 2002/20/CE cons. 33  
⇒ nuovo

- (53) In presenza di motivi obiettivamente giustificati per gli Stati membri può essere necessario modificare i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri o i contributi relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso. È necessario che tali modifiche siano debitamente e tempestivamente comunicate a tutte le parti interessate per dare loro modo di pronunciarsi al riguardo. ⇒ Tenendo conto della necessità di garantire la certezza giuridica e di promuovere la prevedibilità normativa, a qualsiasi limitazione o revoca degli esistenti diritti d'uso dello spettro radio o del diritto di installare strutture dovrebbero applicarsi procedure prevedibili e trasparenti; pertanto, potrebbero essere imposti requisiti più stringenti o un meccanismo di notifica in caso di assegnazione dei

diritti d'uso secondo procedure competitive o comparative. Le procedure non necessarie dovrebbero essere evitate in caso di modifiche minori ai diritti esistenti relativi all'installazione di strutture o all'uso dello spettro se tali modifiche non incidono sugli interessi di terzi. Le variazioni nell'uso dello spettro conseguenti all'applicazione dei principi della neutralità tecnologica e della neutralità dei servizi non dovrebbero essere ritenute una motivazione sufficiente per la revoca dei diritti, dato che non concedono un nuovo diritto. ←

↓ 2002/20/CE cons. 34

~~L'obiettivo della trasparenza implica che i prestatori di servizi, i consumatori e gli altri soggetti interessati abbiano facile accesso a tutte le informazioni riguardanti i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri, i contributi e le decisioni concernenti la prestazione dei servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri, i diritti di installare strutture, i piani nazionali di uso delle frequenze e i piani nazionali di numerazione. Le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a fornire e ad aggiornare tali informazioni. Quando i diritti di passaggio sono gestiti ad un altro livello amministrativo, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero cercare di creare strumenti di facile uso per l'accesso all'informazione concernente tali diritti.~~

↓ 2002/20/CE cons. 35

~~È necessario che la Commissione verifichi il buon funzionamento del mercato unico europeo sulla base dei regimi nazionali di autorizzazione previsti dalla presente direttiva.~~

↓ 2002/20/CE cons. 36

~~Per pervenire ad una data unica di applicazione di tutti gli elementi del nuovo quadro normativo per il settore delle comunicazioni elettroniche, è importante che il processo di recepimento nazionale della presente direttiva e di allineamento delle licenze preesistenti sulle nuove norme abbiano luogo parallelamente. Tuttavia, in casi specifici in cui la sostituzione delle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva mediante l'autorizzazione generale e i diritti d'uso individuali da essa previsti dia luogo a nuovi obblighi a carico dei prestatori di servizi che operano sulla base di un'autorizzazione preesistente o limiti i loro diritti, gli Stati membri possono beneficiare di altri 12 mesi dalla data di applicazione della presente direttiva per allineare tali licenze, a meno che ciò determini ripercussioni negative per i diritti e gli obblighi di altre imprese.~~

↓ 2002/20/CE cons. 37

~~Può accadere che la soppressione di una condizione di autorizzazione relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica crei gravi difficoltà per una o più imprese che hanno beneficiato di tale condizione. In tal caso la Commissione può accordare ulteriori disposizioni transitorie, su richiesta di uno Stato membro.~~

↓ 2002/20/CE cons. 38

~~Poiché gli scopi dell'azione proposta, cioè l'armonizzazione e la semplificazione delle norme relative alle comunicazioni elettroniche e delle condizioni per l'autorizzazione di reti e servizi, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a~~

~~causa delle dimensioni e dell'oggetto dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,~~

↓ 2009/140/CE cons. 70

- (54) Le modifiche minori ai diritti e agli obblighi sono le modifiche di natura principalmente amministrativa, che non cambiano la natura sostanziale delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali di uso e che quindi non possono determinare alcun vantaggio comparativo per le altre imprese.

↓ 2002/21/CE cons. 13 (adattato)

⇒ nuovo

- (55) Le autorità nazionali di regolamentazione ⇒ e le altre autorità competenti ⇐ devono poter raccogliere informazioni presso gli operatori in modo da adempiere efficacemente ai compiti loro assegnati. ☒ Può essere inoltre necessario raccogliere ☒ ~~Può essere opportuno che~~ tali informazioni ~~tali informazioni vengano raccolte anche~~ per conto della Commissione ⇒ o del BEREC ⇐, onde consentire ☒ consentire loro ☒ di adempiere agli obblighi che ad essa incombono in virtù del ☒ ai rispettivi obblighi previsti ☒ ~~diritto comunitario~~ ☒ dal diritto dell'Unione ☒. Le richieste di informazioni dovrebbero essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per le imprese. Le informazioni raccolte dalle autorità nazionali di regolamentazione ⇒ e dalle altre autorità competenti ⇐ dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico, ad esclusione di quelle di natura riservata, in conformità delle normative nazionali sull'accesso del pubblico all'informazione e fatti salvi il diritto ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒ e le legislazioni nazionali in materia di riservatezza degli affari.

↓ 2009/140/CE cons. 16

⇒ nuovo

- (56) Per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di svolgere efficacemente i propri compiti stabiliti dalla normativa, è opportuno che i dati che queste sono tenute a raccogliere comprendano dati contabili sui mercati al dettaglio collegati ai mercati all'ingrosso nei quali un operatore dispone di un notevole/significativo potere di mercato e che, come tali, sono disciplinati dall'autorità nazionale di regolamentazione. È opportuno inoltre che i dati consentano all'autorità nazionale di regolamentazione di valutare ⇒ l'osservanza delle condizioni connesse ai diritti d'uso e ⇐ l'impatto potenziale che i previsti aggiornamenti o cambiamenti alla topologia di rete avranno sull'evoluzione della concorrenza o sui prodotti all'ingrosso messi a disposizione delle altre parti. ⇒ Le informazioni relative alla conformità agli obblighi di copertura connessi ai diritti d'uso dello spettro radio sono fondamentali per garantire la completezza della mappatura geografica delle installazioni di rete effettuata dalle autorità nazionali di regolamentazione. A tale proposito, esse dovrebbero poter esigere che le informazioni fornite siano disaggregate a livello locale con la granularità necessaria per effettuare una mappatura geografica delle reti. ⇐

↓ 2002/20/CE cons. 28 (adattato)  
⇒ nuovo

- (57) ~~Gli obblighi prescritti agli operatori in materia di~~ ⇒ Per rendere meno onerosi gli ~~obblighi in materia di segnalazioni periodiche e notifiche~~ ⇒ per i fornitori di reti ~~☒~~ e servizi e ~~☒ possono risultare onerosi sia per le imprese che per l'autorità nazionale di regolamentazione~~ ⇒ competente ⇐ ~~☒~~ ~~È dunque~~ è opportuno che tali obblighi siano proporzionati, obiettivamente giustificati e limitati allo stretto necessario. ⇒ In particolare, dovrebbero essere evitate la duplicazione delle richieste di informazioni da parte dell'autorità competente e del BEREC ⇐ ~~Non occorre prescrivere~~ ~~☒~~ e ~~☒~~ la verifica regolare e sistematica dell'osservanza di tutte le condizioni previste ~~dall'~~ ~~☒~~ da un' ~~☒~~ autorizzazione generale o ~~connesse ai~~ ~~☒~~ un ~~☒~~ diritto d'uso. Le imprese ⇒ dovrebbero ⇐ ~~hanno il diritto di~~ conoscere l'uso ~~☒~~ previsto ~~☒~~ ~~che verrà fatto~~ delle informazioni ~~☒~~ richieste ~~☒~~ ~~che sono tenute a trasmettere~~. Occorre evitare che la notifica di tali informazioni pregiudichi la libertà di accesso al mercato. Ai fini statistici, ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesta una notifica quando cessano le attività.

↓ 2002/20/CE cons. 29 (adattato)  
⇒ nuovo

- (58) ~~La presente direttiva non fa venire meno~~ ~~☒~~ Non dovrebbero essere interessati ~~☒~~ gli obblighi degli Stati membri relativi alla comunicazione ~~di tutte delle~~ informazioni ~~necessarie~~ per la tutela degli interessi ~~comunitari~~ ~~☒~~ dell'Unione ~~☒~~ ~~nel quadro in virtù~~ di accordi internazionali. ~~Essa lascia inoltre impregiudicati~~ ~~☒~~ e ~~☒~~ gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa che non riguarda specificamente il settore della comunicazione elettronica come quella in materia di concorrenza.

↓ 2002/21/CE cons. 14 (adattato)  
⇒ nuovo

- (59) Le informazioni considerate riservate da un'autorità ~~nazionale di regolamentazione~~ ⇒ competente ⇐, in conformità con la normativa ~~comunitaria~~ ~~☒~~ dell'Unione ~~☒~~ e nazionale sulla riservatezza degli affari ⇒ e la protezione dei dati personali ⇐, possono essere scambiate con la Commissione, con altre autorità nazionali di regolamentazione ⇒ e con il BEREC ⇐ ~~solo~~ qualora tale scambio sia ~~strettamente~~ necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ~~e delle direttive particolari~~. Le informazioni scambiate si limitano alle informazioni pertinenti e proporzionate allo scopo dello scambio stesso.

↓ nuovo

- (60) Dal momento che le reti di comunicazione elettronica a banda larga sono sempre più diversificate in termini di tecnologia, topologia, mezzi utilizzati e proprietà, l'intervento normativo deve fondarsi su informazioni dettagliate e previsioni circa lo sviluppo delle reti per poter essere efficace e rivolgersi alle aree in cui è necessario. Tali informazioni dovrebbero comprendere piani relativi sia all'installazione di reti ad altissima capacità sia agli importanti aggiornamenti o estensioni delle reti in rame o di altro tipo esistenti le cui caratteristiche in termini di prestazioni potrebbero non

corrispondere a quelle delle reti ad altissima capacità sotto tutti gli aspetti, ad esempio l'introduzione graduale della tecnologia FTTC (fiber-to-the-cabinet) insieme a tecnologie attive come il vectoring. Il livello di dettaglio e di granularità territoriale delle informazioni che le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a raccogliere dovrebbe dipendere dall'obiettivo specifico dell'intervento normativo e dovrebbe essere adeguato ai fini normativi perseguiti. Pertanto, anche le dimensioni dell'unità territoriale saranno diverse da uno Stato membro all'altro, in base alle esigenze normative imposte dalle circostanze nazionali specifiche e alla disponibilità di dati locali. È improbabile che il livello 3 nella nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) sia un'unità territoriale sufficientemente piccola nella maggior parte dei casi. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero ispirarsi agli orientamenti del BEREC sulle migliori prassi per svolgere tale compito, e tali orientamenti potranno avvalersi dell'esperienza acquisita dalle autorità nazionali di regolamentazione nella mappatura geografica delle installazioni di rete. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero mettere a disposizione degli utenti finali strumenti relativi alla qualità del servizio per sensibilizzarli maggiormente sulla disponibilità di servizi di connettività.

- (61) Nel caso di aree di esclusione digitale specifiche e ben definite, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter organizzare un invito a manifestare interesse al fine di individuare le imprese disposte ad investire nelle reti ad altissima capacità. Al fine di garantire condizioni d'investimento prevedibili, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter comunicare alle imprese che manifestano interesse per l'installazione di reti ad altissima capacità se nell'area in questione sono effettuati o previsti altri tipi di aggiornamenti delle reti, compresi gli aggiornamenti che riguardano velocità di download inferiori a 100 Mbps.

↓ 2002/21/CE cons. 15 (adattato)  
⇒ nuovo

- (62) È importante che le autorità nazionali di regolamentazione ⇒ e le altre autorità competenti ⇐ acquisiscano il parere di tutte le parti interessate quando elaborano proposte di decisione, ⇒ concedano loro tempo sufficiente per trasmettere osservazioni in base alla complessità della questione ⇐, e ne tengano conto prima di adottare una decisione definitiva. Per garantire che le decisioni prese a livello nazionale non incidano negativamente sul mercato unico o su altri obiettivi del trattato, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a notificare taluni progetti di decisione alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione per dar loro la possibilità di esprimere le proprie valutazioni. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione consultino le parti interessate su tutti i progetti di misure che hanno un'influenza sul commercio fra Stati membri. I casi nei quali si applicano le procedure di cui agli articoli 6 ⇨ 24 ⇨ e 7 ⇨ 34 ⇨ sono definiti nella presente direttiva e nelle direttive particolari.

↓ 2009/136/CE cons. 49 (adattato)

- (63) Per superare le lacune esistenti in termini di consultazione dei consumatori e trattare in modo adeguato gli interessi dei cittadini, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un adeguato meccanismo di consultazione. Quest'ultimo potrebbe assumere la forma di un organismo che conduce, in modo indipendente dall'autorità nazionale di regolamentazione e dai fornitori di servizi, ricerche sulle questioni legate ai

consumatori, come i comportamenti dei consumatori e i meccanismi di cambiamento di fornitore, operando in modo trasparente e fornendo un contributo alle procedure esistenti di consultazione delle parti interessate. Inoltre, si potrebbe stabilire un meccanismo che renda possibile una cooperazione adeguata su questioni relative alla promozione di contenuto legale. Le procedure di cooperazione stabilite secondo tale meccanismo non dovrebbero tuttavia prevedere la sorveglianza sistematica dell'utilizzo di Internet.

↓ 2002/21/CE cons. 32 (adattato)

⇒ nuovo

- (64) Nell'eventualità che sorgano controversie fra imprese dello stesso Stato membro nel settore disciplinato dalla presente direttiva ~~o dalle direttive particolari~~, ad esempio per quanto riguarda gli obblighi relativi all'accesso o all'interconnessione ovvero le modalità di trasferimento di elenchi di ~~abbonati~~ ⇒ utenti finali ⇐, la parte lesa che abbia negoziato in buona fede un accordo senza riuscire a raggiungerlo, dovrebbe avere il diritto di rivolgersi a un'autorità di regolamentazione nazionale per risolvere la controversia. Le autorità nazionali di regolamentazione ~~devono~~ dovrebbero avere il potere di imporre una soluzione alle parti. L'intervento di un'autorità nazionale di regolamentazione nella composizione di una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro deve mirare a garantire l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva ~~o dalle direttive particolari~~.

↓ 2002/21/CE cons. 33 (adattato)

⇒ nuovo

- (65) Oltre ai mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e dal diritto ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒ è opportuno che sia esperibile una procedura semplice promossa ad istanza di una delle parti della controversia, per la risoluzione delle controversie transnazionali ~~che non rientrano nelle competenze di una singola autorità nazionale di regolamentazione~~ ⇒ tra le imprese che forniscono o che sono autorizzate a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica in diversi Stati membri ⇐.

↓ 2009/140/CE cons. 50

⇒ nuovo

- (66) Uno dei compiti importanti assegnati al BEREC consiste nell'elaborare pareri in relazione alle controversie transnazionali, ove appropriato. Occorre pertanto che, in questi casi, le autorità nazionali di regolamentazione ⇒ riflettano pienamente il parere del BEREC nelle misure che impongono ⇐ ~~tengano conto~~ ⇒ obblighi a un'impresa o che risolvono altrimenti la controversia ⇐ ~~degli eventuali pareri del BEREC~~.

↓ nuovo

- (67) La mancanza di coordinamento tra gli Stati membri nell'organizzare l'uso dello spettro radio sul loro territorio può creare problemi di interferenze su larga scala che incidono pesantemente sullo sviluppo del mercato unico digitale. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per evitare interferenze dannose transfrontaliere e cooperare tra di loro a tal fine. Su richiesta di uno o più Stati membri o della

Commissione il gruppo "Politica dello spettro radio" dovrebbe essere incaricato di sostenere il necessario coordinamento transfrontaliero. Sulla base della soluzione proposta da tale gruppo, in alcune circostanze potrebbe essere richiesta una misura di attuazione per risolvere in via definitiva il problema delle interferenze transfrontaliere o per applicare, a norma del diritto dell'Unione, una soluzione coordinata concordata tra due o più Stati membri in negoziati bilaterali.

- (68) Il gruppo "Politica dello spettro radio" è un gruppo consultivo ad alto livello della Commissione, istituito con la decisione 2002/622/CE della Commissione<sup>48</sup> al fine di contribuire allo sviluppo del mercato interno e sostenere lo sviluppo di una politica in materia di spettro radio a livello dell'Unione, tenendo conto di considerazioni di ordine economico, politico, culturale, strategico, sanitario e sociale nonché dei parametri tecnici. Esso dovrebbe essere composto dai responsabili degli organismi ai quali spetta la responsabilità politica generale per la politica in materia di spettro e dovrebbe fornire consulenza alla Commissione nell'elaborazione di obiettivi strategici, priorità e tabelle di marcia per la tale politica. Ciò dovrebbe accrescere ulteriormente la visibilità della politica in materia di spettro nei diversi settori di intervento dell'UE e concorrere a garantire la coerenza intersettoriale a livello nazionale e dell'Unione. Il gruppo inoltre dovrebbe fornire consulenza su richiesta al Parlamento europeo e al Consiglio ed essere la sede per il coordinamento dell'assolvimento degli obblighi in materia di spettro radio che incombono agli Stati membri in virtù della presente direttiva, oltre a rivestire un ruolo centrale in settori di importanza fondamentale per il mercato interno, come il coordinamento a livello transfrontaliero e la normazione. Potrebbero essere creati inoltre gruppi di lavoro costituiti da tecnici o esperti per coadiuvare i lavori nelle riunioni plenarie in cui sono elaborate le politiche strategiche con il coinvolgimento di alti esponenti degli Stati Membri e della Commissione.

↓ 2002/22/CE cons. 47 (adattato)  
⇒ nuovo

- (69) In un contesto concorrenziale, al momento di esaminare le questioni connesse con i diritti degli utenti finali, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tener conto della posizione di tutte le parti interessate, ivi compresi utenti e consumatori. ⇒ Le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie possono rappresentare un modo rapido ed economicamente vantaggioso per consentire agli utenti finali - in particolare ai consumatori, alle microimprese e alle piccole imprese - di far valere i loro diritti. ⇐ ☒ Per le controversie che riguardano i consumatori, ☒ ⇒ procedure non discriminatorie e poco onerose ⇐ ☒ per la risoluzione delle controversie insorte tra consumatori ☒ ~~Devono essere definite procedure efficaci di risoluzione delle controversie insorte tra consumatori, da un lato, e dall'altro, le imprese che forniscono~~ ☒ e fornitori di ☒ servizi di comunicazione ☒ elettronica ☒ accessibili al pubblico ⇒ sono già garantite dalla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>49</sup> per quanto riguarda le controversie contrattuali che coinvolgono consumatori residenti nell'Unione e imprese stabilite nell'Unione ⇐ . ⇒ Poiché molti Stati membri hanno istituito procedure di

<sup>48</sup> Decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio" (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).

<sup>49</sup> Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

risoluzione delle controversie anche per gli utenti finali diversi dai consumatori cui non si applica la direttiva 2013/11/UE, è ragionevole mantenere la procedura settoriale di risoluzione delle controversie per i consumatori e, laddove gli Stati membri la estendano, anche per altri utenti finali, in particolare le microimprese e le piccole imprese. ⇐ ~~Gli Stati membri dovrebbero tener pienamente conto della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili della risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo<sup>50</sup>.~~ ⇒ In considerazione della solida esperienza settoriale delle autorità nazionali di regolamentazione, gli Stati membri dovrebbero consentire loro di agire in qualità di organismi di risoluzione delle controversie attraverso un organismo separato al loro interno, che non dovrebbe ricevere istruzioni. Le procedure di risoluzione delle controversie previste dalla presente direttiva che coinvolgono i consumatori dovrebbero essere soggette ai requisiti di qualità di cui al capo II della direttiva 2013/11/UE ⇐

↓ 2009/140/CE cons. 72 (adattato)  
⇒ nuovo

- (70) È opportuno che le autorità ~~nazionali di regolamentazione~~ ⇐ competenti ⇐ possano ~~adottare misure efficaci per~~ monitorare e garantire il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale ☒ e ☒ dei diritti d'uso, in particolare ⇐ garantire l'uso effettivo ed efficiente dello spettro e il rispetto degli obblighi in materia di copertura e qualità del servizio, per mezzo di ⇐ ~~sanzioni pecuniarie o amministrative efficaci~~ ⇐, comprese ingiunzioni e revoche dei diritti d'uso ⇐ nel caso di violazioni di tali condizioni. ⇒ Le imprese dovrebbero fornire alle autorità competenti informazioni quanto più precise e complete possibili per consentire loro di assolvere ai loro compiti di vigilanza. Al fine di evitare la creazione di barriere all'ingresso nel mercato, in particolare attraverso l'accumulo anticoncorrenziale, è opportuno migliorare l'applicazione delle condizioni connesse ai diritti d'uso dello spettro da parte degli Stati membri e prevedere la partecipazione di tutte le autorità competenti, non soltanto delle autorità nazionali di regolamentazione. Tali condizioni dovrebbero includere l'applicazione di una soluzione che preveda la perdita dei diritti inutilizzati (in base al principio "use it or lose it"), al fine di controbilanciare la lunga durata dei diritti. A tal fine, lo scambio e l'affitto dello spettro dovrebbero essere considerati modalità in grado di garantire l'uso effettivo da parte del titolare dei diritti originario. Al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda la possibile esposizione a sanzioni per il mancato utilizzo dello spettro, dovrebbero essere definite in anticipo soglie relative all'utilizzo, tra l'altro in termini di tempo, quantità o identità dello spettro. ⇐

↓ 2002/20/CE cons. 15 (adattato)

- (71) È opportuno che le condizioni che possono essere apposte ~~all'autorizzazione generale~~ ☒ alle autorizzazioni generali ☒ ed ai diritti d'uso ~~specifici~~ ☒ individuali ☒ si limitino allo stretto necessario per garantire il rispetto delle disposizioni e degli obblighi fondamentali sanciti dal diritto ~~comunitario e dal diritto nazionale in~~ ~~conformità del diritto comunitario~~ ☒ e dell'Unione ☒.

<sup>50</sup> ~~GUL 115 del 17.4.1998, pag. 31.~~

---

↓ 2002/21/CE cons. 12 (adattato)  
⇒ nuovo

- (72) Chiunque dovrebbe avere il diritto di ricorrere contro una decisione delle autorità ~~nazionali di regolamentazione~~ ⇒ competenti ⇐ che lo riguardi dinanzi ad un organo che sia indipendente dalle parti in causa ⇒ e da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa comprometterne l'imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamato a dirimere ⇐. Tale organo può essere un tribunale. Inoltre, una impresa che ritenga che le sue domande per la concessione del diritto di installare strutture non siano state esaminate in linea con i principi di cui alla presente direttiva dovrebbe avere il diritto di proporre ricorso contro tali decisioni. ~~Questa~~ ⊗ Tale ⊗ procedura di ricorso ~~si applica~~ ⊗ dovrebbe applicarsi ⊗ fatti salvi la ripartizione delle competenze all'interno dei sistemi giudiziari nazionali o i diritti riconosciuti alle persone fisiche e giuridiche nel rispettivo ordinamento nazionale. ⇒ In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero garantire un sindacato giurisdizionale effettivo nei confronti di tali decisioni. ⇐

---

↓ 2009/140/CE cons. 14  
⇒ nuovo

- (73) Al fine di assicurare la certezza del diritto agli operatori del mercato, è opportuno che gli organi di ricorso assolvano efficacemente le loro funzioni; in particolare, le procedure di ricorso non dovrebbero subire indebiti ritardi. Le misure transitorie che sospendono la validità della decisione di un'autorità ~~nazionale di regolamentazione~~ ⇒ competente ⇐ dovrebbero essere concesse soltanto in casi urgenti al fine di impedire un pregiudizio grave e irreparabile alla parte che chiede tali misure e ove ciò sia necessario per l'equilibrio degli interessi.

---

↓ 2009/140/CE cons. 15 (adattato)  
⇒ nuovo

- (74) Si sono registrate notevoli divergenze nel modo in cui gli organi di ricorso hanno applicato le misure provvisorie per sospendere le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione. Per giungere ad un approccio più coerente è opportuno applicare norme comuni conformi alla giurisprudenza ~~comunitaria~~ ⊗ dell'Unione ⊗. Gli organi di ricorso dovrebbero essere altresì autorizzati a richiedere le informazioni disponibili pubblicate dal BEREC. Vista l'importanza dei ricorsi per il funzionamento complessivo del quadro normativo, è opportuno istituire un meccanismo per la raccolta di informazioni sui ricorsi e sulle decisioni di sospensione delle decisioni adottate dalle autorità ~~di regolamentazione~~ ⇒ competenti ⇐ in tutti gli Stati membri e per la trasmissione di tali informazioni alla Commissione ⇒ e al BEREC ⇐. ⇒ Tale meccanismo dovrebbe garantire che la Commissione o il BEREC possano recuperare dagli Stati membri il testo delle decisioni e delle sentenze al fine di sviluppare una banca dati. ⇐

---

↓ 2002/21/CE cons. 15 (adattato)  
⇒ nuovo

- (75) La Commissione dovrebbe essere in grado, ~~previa consultazione del Comitato per le comunicazioni~~ ⇒ dopo aver preso nella massima considerazione il parere del BEREC ⇄, di richiedere a un'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura ove questa concerna l'individuazione di mercati rilevanti o la designazione o meno di imprese che detengono un significativo potere di mercato e ove tali decisioni potrebbero creare una barriera al mercato unico o essere incompatibili con il diritto ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒, e in particolare con gli obiettivi politici che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero perseguire. Detta procedura si applica fatta salva la procedura di notificazione di cui alla direttiva ~~98/34/CE~~, (UE) 2015/1535 nonché le prerogative che il trattato conferisce alla Commissione in relazione alle violazioni del diritto ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒.
- 

↓ 2009/140/CE cons. 17 (adattato)

- (76) È opportuno svolgere la consultazione nazionale di cui all'articolo ☒ 24 ☒ ~~6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~ prima della consultazione ~~comunitaria~~ ☒ nel quadro del diritto dell'Unione ☒ prevista agli articoli 7 ☒ 34 ☒ e ~~7 bis~~ ☒ 35 ☒ ~~della stessa direttiva~~, al fine di tenere conto dei pareri delle parti interessate nella consultazione ~~comunitaria~~ ☒ nel quadro del diritto dell'Unione ☒. Ciò eviterebbe il ricorso ad una seconda consultazione ~~comunitaria~~ ☒ nel quadro del diritto dell'Unione ☒ nel caso di modifiche a una misura che si intende introdurre a seguito di una consultazione nazionale.
- 

↓ 2009/140/CE cons. 20 (adattato)

- (77) È importante che il quadro normativo sia attuato in tempi rapidi. Quando la Commissione ha preso una decisione che impone a un'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare una misura programmata, l'autorità dovrebbe presentare una misura rivista alla Commissione. È opportuno fissare un termine per la notifica della misura rivista alla Commissione ai sensi dell'articolo 7 ☒ 34 ☒ ~~della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~ per permettere agli operatori economici di conoscere la durata dell'analisi di mercato e per rafforzare la certezza del diritto.
- 

↓ 2009/140/CE cons. 19 (adattato)  
⇒ nuovo

- (78) Il meccanismo ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒, che permette alla Commissione di imporre alle autorità nazionali di regolamentazione il ritiro di misure programmate riguardanti la definizione di mercato e la designazione di operatori che dispongono di un ~~notevole~~ notevole/significativo potere di mercato, ha contribuito significativamente allo sviluppo di un approccio coerente per determinare le circostanze nelle quali è possibile applicare una regolamentazione *ex ante* e quelle nelle quali gli operatori sono assoggettati a tale regolamentazione. ~~Il monitoraggio del mercato da parte della Commissione e, in particolare, l'esperienza acquisita con la procedura~~ ☒ le procedure ☒ di cui all'articolo 7 ☒ e 7 bis ☒ della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ~~3~~ dimostrano che le incoerenze nell'applicazione delle misure correttive da

parte delle autorità nazionali di regolamentazione, ~~anche~~ in condizioni di mercato analoghe, ~~potrebbero~~ danneggiare ~~il~~ mercato interno delle comunicazioni elettroniche. La Commissione  $\Rightarrow$  e il BEREC  $\Leftarrow$  ~~può~~  $\Rightarrow$  dovrebbero  $\Leftarrow$  pertanto contribuire  $\Rightarrow$ , nell'ambito delle rispettive responsabilità,  $\Leftarrow$  a garantire un livello più elevato di coerenza nell'adozione delle misure correttive ~~adottando raccomandazioni sui~~  $\boxtimes$  concernenti i  $\boxtimes$  progetti di misure proposti dalle autorità nazionali di regolamentazione.  $\Rightarrow$  Inoltre, se il BEREC condivide le preoccupazioni della Commissione, quest'ultima dovrebbe poter richiedere a un'autorità nazionale di regolamentazione il ritiro di un progetto di misura.  $\Leftarrow$  Per trarre beneficio dalle competenze specialistiche sull'analisi di mercato delle autorità nazionali di regolamentazione la Commissione dovrebbe consultare il BEREC prima di adottare le sue decisioni e/o le sue raccomandazioni.

---

↓ 2009/140/CE cons. 21 (adattato)

- (79) Tenuto conto dei termini ridotti previsti dal meccanismo di consultazione ~~comunitario~~  $\boxtimes$  dell'Unione  $\boxtimes$ , è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di adottare raccomandazioni e/o orientamenti per semplificare le procedure di scambio d'informazioni tra la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione — ad esempio per i casi riguardanti ~~dei~~ mercati stabili oppure modifiche secondarie di misure notificate in precedenza. Dovrebbero inoltre essere conferiti poteri alla Commissione per permettere l'introduzione di un'esenzione dalla notifica così da semplificare le procedure in determinati casi.
- 

↓ 2002/21/CE cons. 37 (adattato)

$\Rightarrow$  nuovo

- ~~(80)~~ Alle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe essere richiesto di cooperare l'una con l'altra,  $\Rightarrow$  con il BEREC  $\Leftarrow$  e con la Commissione in modo trasparente, onde garantire un'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva ~~e delle direttive particolari. Tale cooperazione potrebbe avvenire, fra l'altro, in seno al comitato per le comunicazioni o in un gruppo che comprenda i regolatori europei. Gli Stati membri dovrebbero decidere quali organismi rappresentino le autorità nazionali di regolamentazione ai fini della presente direttiva e delle direttive particolari.~~
- 

↓ 2009/140/CE cons. 18

- (81) Occorre conciliare la libertà discrezionale delle autorità nazionali di regolamentazione con l'elaborazione di pratiche normative coerenti e l'applicazione coerente del quadro normativo per contribuire efficacemente allo sviluppo e al completamento del mercato interno. È opportuno pertanto che le autorità nazionali di regolamentazione sostengano le attività svolte dalla Commissione in materia di mercato interno e quelle del BEREC.
- 

↓ 2002/21/CE cons. 38

- (82) Le misure che potrebbero influenzare il commercio tra gli Stati membri sono misure atte ad avere un'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui modelli di commercio fra Stati membri in modo tale da creare una barriera al mercato unico. Vi sono comprese misure che abbiano un'influenza significativa su operatori o utenti in

altri Stati membri, fra le quali tra l'altro: misure che influenzano i prezzi agli utenti in altri Stati membri; misure che influenzano la capacità di un'impresa stabilita in un altro Stato membro di fornire un servizio di comunicazione elettronica, e in particolare misure che influenzano la capacità di offrire servizi su base transnazionale; infine, misure che influenzano le strutture o l'accesso al mercato, con ripercussioni per le imprese di altri Stati membri.

↓ 2009/140/CE cons. 6 (adattato)

- (83) ~~Nell'effettuare le sue verifiche sul~~ quadro e delle direttive particolari, ~~la Commissione valuta~~ valuta ~~il funzionamento della~~  presente  direttiva ~~di cui agli articoli da 8 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e all'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)~~ o se sia opportuno modificare o abrogare tali disposizioni.

↓ 2002/21/CE cons. 40

~~Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>51</sup>.~~

↓ nuovo

- (84) In considerazione delle loro competenze economiche complessive e della loro conoscenza del mercato, nonché del carattere oggettivo e tecnico delle loro valutazioni, e al fine di assicurare la coerenza con gli altri compiti che svolgono per quanto riguarda la regolamentazione del mercato, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero determinare gli elementi delle procedure di selezione e le condizioni connesse ai diritti d'uso dello spettro che incidono maggiormente sulle condizioni del mercato e sulla situazione concorrenziale, comprese le condizioni di ingresso e di espansione. Ciò comprende ad esempio i parametri per la valutazione economica dello spettro in conformità con la presente direttiva, l'indicazione delle misure normative e delle misure volte a plasmare il mercato quali ad esempio il ricorso a massimali e riserve di spettro o l'imposizione di obblighi per l'accesso all'ingrosso o i mezzi per definire le condizioni di copertura connesse ai diritti d'uso. Un uso e una definizione più convergenti di tali elementi sarebbero favoriti da un meccanismo di coordinamento per mezzo del quale il BEREC, la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione degli altri Stati membri esaminerebbero i progetti di misure prima della concessione dei diritti d'uso da parte di un determinato Stato membro parallelamente alla consultazione pubblica nazionale. La misura determinata dall'autorità nazionale di regolamentazione può corrispondere unicamente a un sottoinsieme di una misura nazionale più ampia, la quale più in generale può consistere nella concessione, nello scambio e nell'affitto, nella durata, nel rinnovo o nella modifica dei diritti d'uso dello spettro radio, nonché della procedura di selezione o delle condizioni connesse ai diritti d'uso. Pertanto, al momento della notifica di un

<sup>51</sup> GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

progetto di misura, le autorità nazionali di regolamentazione possono fornire informazioni su altri progetti di misure nazionali relativi alla procedura di selezione pertinente per limitare i diritti d'uso dello spettro radio che non sono coperti dal meccanismo di valutazione tra pari.

↓ 2002/20/CE cons. 24

- (85) Qualora a determinate imprese siano state assegnate frequenze radio in modo armonizzato e sulla base di accordi europei, è necessario che gli Stati membri rispettino rigorosamente tali accordi in sede di concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio nell'ambito del relativo piano nazionale.

↓ nuovo

- (86) Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a prendere in considerazione l'opzione delle autorizzazioni congiunte al momento di concedere i diritti d'uso quando l'uso previsto riguarda situazioni transfrontaliere.

↓ 2009/140/CE cons. 58

- (87) Eventuali decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo ~~1940~~, paragrafo 1~~3~~ della direttiva ~~2002/21/CE (direttiva quadro)~~ dovrebbero limitarsi ai principi, agli approcci e alle metodologie regolamentari. Per evitare dubbi, essa non dovrebbe prescrivere dettagli che in genere devono riflettere le circostanze nazionali, né dovrebbe vietare approcci alternativi che si possono ragionevolmente presumere avere effetto equivalente. Siffatta decisione dovrebbe essere proporzionata e non dovrebbe influire sulle decisioni adottate dalle autorità nazionali di regolamentazione che non creano un ostacolo al mercato interno.

↓ 2002/21/CE cons. 29 (adattato)

- (88) ~~La Comunità~~ ☒ L'Unione ☒ e gli Stati membri hanno assunto degli impegni di norme tecniche e in relazione al quadro normativo per le reti e i servizi di telecomunicazioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.

↓ 2002/21/CE cons. 30 (adattato)

- (89) È opportuno che la normalizzazione resti un processo essenzialmente guidato dal mercato. Possono tuttavia permanere situazioni in cui è opportuno esigere l'osservanza di norme comunitarie ☒ dell'Unione ☒ specifiche per garantire l'interoperabilità nel mercato unico. A livello nazionale gli Stati membri sono soggetti alle disposizioni della direttiva ~~98/34/CE(UE) 2015/1535~~. La direttiva ~~95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi<sup>52</sup>~~ non ha reso obbligatorio alcuno specifico sistema o servizio di trasmissione per la televisione digitale. Nell'ambito del Digital Video Broadcasting Group, gli operatori del mercato europeo hanno messo a punto una famiglia di sistemi di trasmissione televisiva che sono stati normalizzati dall'Istituto

<sup>52</sup> ~~GUL 281 del 23.11.1995, pag. 51~~

~~europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e sono diventate raccomandazioni dell'Unione internazionale per le telecomunicazioni (ITU). Qualsiasi decisione finalizzata a rendere obbligatoria l'attuazione delle suddette norme deve essere preceduta da un'esauriente consultazione pubblica. Le procedure di normalizzazione contemplate dalla presente direttiva lasciano impregiudicato il disposto della direttiva 1999/5/CE, della direttiva 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione<sup>53</sup> e della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica<sup>54</sup> 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, della direttiva 2014/35/UE sulla bassa tensione e della direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica.~~

↓ 2002/21/CE cons. 31

~~Al fine di garantire il libero flusso delle informazioni, il pluralismo dei mezzi d'informazione e la diversità culturale dovrebbe essere promossa l'interoperabilità dei servizi televisivi digitali interattivi e delle apparecchiature terminali avanzate per la televisione digitale, a livello del consumatore. È auspicabile che i consumatori possano ricevere, a prescindere dal modo di trasmissione, tutti i servizi della televisione digitale interattiva, tenuto conto della neutralità tecnologica, del futuro progresso tecnologico, dell'esigenza di promuovere il passaggio alla televisione digitale e dello stato della concorrenza nei mercati dei servizi della televisione digitale. I fornitori delle piattaforme di televisione digitale interattiva dovrebbero tendere ad applicare un'«application programming interface» (API) aperta, conforme agli standard o alle specifiche adottate da un organismo di normalizzazione europeo. Il passaggio dalle esistenti API alle nuove API aperte dovrebbe essere incoraggiato e organizzato, per esempio attraverso un memorandum d'intesa fra tutti gli operatori del mercato interessato. Le API aperte facilitano l'interoperabilità, vale a dire la trasportabilità di contenuti interattivi fra meccanismi di fornitura e la piena funzionalità di tali contenuti sulle apparecchiature terminali avanzate. Si dovrebbe tener tuttavia conto dell'esigenza di non impedire il funzionamento dell'apparecchiatura ricevente e di proteggerla da attacchi dolosi, per esempio da virus.~~

↓ nuovo

(90) I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, o di entrambi, dovrebbero essere tenuti ad adottare misure per tutelare la sicurezza delle loro reti e dei loro servizi. Tendendo conto dello stato dell'arte, dette misure dovrebbero assicurare un livello di sicurezza delle reti e dei servizi adeguato ai rischi. Le misure di sicurezza dovrebbero prendere in considerazione almeno tutti gli aspetti pertinenti dei seguenti elementi: relativamente alla sicurezza delle reti e delle strutture: sicurezza fisica e dell'ambiente, sicurezza delle forniture, controllo dell'accesso alle reti e integrità delle reti; relativamente alla gestione degli incidenti: procedure per la gestione degli incidenti, capacità di rilevazione degli incidenti, comunicazione e segnalazione degli incidenti; relativamente alla gestione della continuità operativa: strategia per la continuità del servizio e piani di emergenza, funzionalità di ripristino di emergenza; relativamente a

<sup>53</sup> [GUL 77 del 26.3.1973, pag. 29.](#)

<sup>54</sup> [GUL 139 del 23.5.1989, pag. 19.](#)

monitoraggio, audit e test: prassi in materia di monitoraggio e registrazione, esercitazioni dei piani di emergenza, test delle reti e dei servizi, valutazioni della sicurezza e controllo di conformità; e la conformità alle norme internazionali.

- (91) Vista la crescente importanza dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, è necessario assicurare che anch'essi siano soggetti ad adeguati requisiti di sicurezza conformemente alle loro specificità e alla loro rilevanza economica. I fornitori di tali servizi dovrebbero pertanto garantire un livello di sicurezza commisurato al grado di rischio per la sicurezza dei servizi di comunicazione elettronica che forniscono. Dato che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero solitamente non esercitano un controllo effettivo sulla trasmissione dei segnali sulle reti, il grado di rischio di tali servizi può essere considerato, per certi aspetti, inferiore a quello dei servizi di comunicazione elettronica tradizionali. Pertanto, ogniqualvolta ciò sia giustificato dalla valutazione effettiva dei rischi per la sicurezza, per i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero gli obblighi di sicurezza dovrebbero essere meno stringenti. In tale contesto, i fornitori dovrebbero essere in grado di decidere in merito alle misure che ritengono adeguate alla gestione dei rischi ai quali è esposta la sicurezza dei loro servizi. Lo stesso approccio dovrebbe applicarsi, *mutatis mutandis*, ai servizi di comunicazione interpersonale che utilizzano numeri e che non esercitano un controllo effettivo sulla trasmissione dei segnali.
- (92) È opportuno che le autorità competenti garantiscano il mantenimento dell'integrità e della disponibilità delle reti di comunicazione pubbliche. È opportuno che l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) contribuisca ad innalzare il livello di sicurezza delle comunicazioni elettroniche, anche fornendo consulenze e pareri e promuovendo lo scambio di migliori prassi. Le autorità competenti dovrebbero disporre dei mezzi necessari all'adempimento dei loro compiti, inclusa la facoltà di richiedere le informazioni necessarie a valutare il livello di sicurezza delle reti o dei servizi. Esse dovrebbero inoltre avere la facoltà di richiedere dati completi e attendibili sugli incidenti di sicurezza realmente verificatisi che hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento delle reti o dei servizi. Esse dovrebbero, ove necessario, essere assistite dai gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente ("CSIRT"), istituiti a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/1148<sup>55</sup>. In particolare, i CSIRT possono essere tenuti a fornire alle autorità competenti informazioni sui rischi e gli incidenti cui sono esposti le reti di comunicazione pubbliche e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché a fornire raccomandazioni su come affrontarli.
- (93) Se la fornitura di comunicazioni elettroniche si basa su risorse pubbliche il cui uso è subordinato a un'autorizzazione specifica, gli Stati membri possono accordare all'autorità competente per il rilascio della stessa il diritto di riscuotere contributi per garantire l'uso ottimale di tali risorse, in conformità con le procedure previste dalla presente direttiva. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri non possono riscuotere commissioni o contributi per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli previsti dalla presente direttiva. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio coerente nel fissare tali commissioni o contributi per evitare che alla procedura di autorizzazione generale

<sup>55</sup> Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016).

o ai diritti d'uso sia associato un onere finanziario eccessivo per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica.

↓ 2002/20/CE cons. 32

⇒ nuovo

(94) ⇒ Per garantire un uso ottimale delle risorse, i contributi riscossi dovrebbero riflettere la situazione economica e tecnica del mercato interessato, nonché qualsiasi altro fattore significativo che ne determini il valore. Al tempo stesso, i contributi dovrebbero essere fissati in modo tale da consentire l'innovazione nella fornitura di reti e servizi e la concorrenza sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che i contributi per i diritti d'uso siano stabiliti sulla base di un meccanismo che fornisca adeguate garanzie contro esiti in grado di distorcere il valore dei contributi a seguito di politiche di massimizzazione degli introiti, procedure di gara anticoncorrenziali o comportamenti analoghi. ~~⇐ Oltre ai diritti amministrativi possono essere riscossi anche contributi per i diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri quale strumento per garantire l'impiego ottimale di tali risorse. È opportuno evitare che tali contributi ostacolino lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato.~~ La presente direttiva lascia impregiudicato il fine per cui sono impiegati i contributi per i diritti d'uso ⇒ e i diritti di installare strutture ⇐. Detti contributi possono ad esempio essere usati per finanziare le attività delle autorità nazionali di regolamentazione ⇒ e delle autorità competenti ⇐ che non possono essere coperte dai diritti amministrativi. Laddove, in caso di procedure di selezione competitiva o comparativa, i contributi per i diritti di uso ~~delle frequenze~~ ⇒ dello spettro ⇐ radio consistono, interamente o parzialmente, in un importo in soluzione unica, le modalità di pagamento dovrebbero garantire che tali contributi non portino in pratica a una selezione sulla base di criteri estranei all'obiettivo di garantire l'uso ottimale ~~delle frequenze~~ ⇒ dello spettro ⇐ radio. La Commissione può pubblicare, su base regolare, studi comparativi ⇒ e altri opportuni orientamenti ⇐ concernenti le migliori prassi in materia di attribuzione di ~~frequenze~~ ⇒ spettro ⇐ radio, assegnazione di numeri o diritti di passaggio.

↓ nuovo

(95) Tenuto conto del ruolo che rivestono nel garantire un uso ottimale dello spettro radio, i contributi connessi ai diritti d'uso dello spettro radio possono influenzare le decisioni circa l'opportunità di chiedere tali diritti e utilizzare le risorse dello spettro radio. Nel fissare i prezzi di riserva come mezzo per determinare la valutazione minima in grado di garantire un uso ottimale, gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che tali prezzi, indipendentemente dal tipo di procedura di selezione utilizzato, rispecchino anche i costi supplementari connessi al soddisfacimento delle condizioni di autorizzazione imposte per perseguire obiettivi politici che non potrebbero ragionevolmente essere conseguiti alle normali condizioni commerciali, ad esempio le condizioni di copertura territoriale. In tale contesto, è altresì opportuno tener conto della situazione concorrenziale del mercato in questione.

(96) L'uso ottimale delle risorse dello spettro radio dipende dalla disponibilità di reti e risorse correlate adeguate. A tale riguardo, i contributi per i diritti d'uso dello spettro radio e per i diritti di installazione di strutture dovrebbero prendere in considerazione la necessità di facilitare il continuo sviluppo delle infrastrutture al fine di conseguire la massima efficienza nell'utilizzo delle risorse. Gli Stati membri dovrebbero pertanto

prevedere le modalità di pagamento dei contributi per i diritti d'uso dello spettro radio in connessione con l'effettiva disponibilità delle risorse in modo tale da facilitare gli investimenti necessari a promuovere tale sviluppo. Le modalità di pagamento dovrebbero essere specificate in modo obiettivo, trasparente, proporzionato e non discriminatorio prima di avviare le procedure per la concessione dei diritti d'uso dello spettro.

↓ 2002/21/CE cons. 22

- (97) Va garantito che le procedure previste per la concessione del diritto di installare strutture siano tempestive, non discriminatorie e trasparenti, onde assicurare che vengano le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed effettiva. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali vigenti in materia di espropriazione o uso di una proprietà, normale esercizio dei diritti di proprietà, normale uso dei beni pubblici né il principio di neutralità in relazione al regime di proprietà esistente negli Stati membri.

↓ 2009/140/CE cons. 42

- (98) Le autorizzazioni rilasciate alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica che permettono loro di avere accesso a proprietà pubbliche o private sono fattori essenziali per l'istituzione di reti di comunicazione elettronica o di nuovi elementi di rete. Le complicazioni e i ritardi inutili nelle procedure per la concessione dei diritti di passaggio possono pertanto costituire considerevoli ostacoli allo sviluppo della concorrenza. È opportuno pertanto semplificare l'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di coordinare l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sui loro siti internet.

↓ 2009/140/CE cons. 43 (adattato)

⇒ nuovo

- (99) È necessario rafforzare i poteri degli Stati membri nei confronti dei titolari di diritti di passaggio per assicurare l'ingresso o l'istituzione di una nuova rete in modo equo, efficiente e responsabile dal punto di vista ambientale e, indipendentemente dagli eventuali obblighi che gravano su un operatore che dispone di un significativo potere di mercato, concedere l'accesso alla sua rete di comunicazione elettronica. Una migliore condivisione delle strutture può ~~migliorare significativamente la concorrenza~~ e ridurre i costi ~~finanziari e ambientali che le imprese sono chiamate a sostenere per lo~~ per lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, ~~in particolare di nuove reti di accesso~~ ⇒ , nonché promuovere la salute pubblica e la pubblica sicurezza e favorire il raggiungimento degli obiettivi di pianificazione urbana e rurale ⇐ . Le autorità ~~nazionali di regolamentazione~~ ⇒ competenti ⇐ dovrebbero essere autorizzate ad imporre ~~ai titolari~~ ⊗ alle imprese che hanno beneficiato ⊗ di diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, di condividere tali strutture o proprietà (compresa la cospicua) ~~in modo da incoraggiare investimenti efficienti nell'infrastruttura e promuovere l'innovazione,~~ dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate dovrebbe essere data la possibilità di esprimere il proprio parere ⇒ , nelle aree specifiche in cui tali motivi di interesse generale rendono necessaria detta

condivisione. Ciò può verificarsi, ad esempio, in caso di elevata congestione del sottosuolo o di necessità di varcare una barriera naturale. ~~↳ Tali disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà e dovrebbero garantire che vi sia un'adeguata ricompensa dei rischi tra le imprese interessate. Le autorità nazionali di regolamentazione~~ ~~↳ competenti~~ ~~↳ dovrebbero in particolare essere autorizzate ad imporre la condivisione di elementi della rete e risorse correlate come condotti, guaine, piloni, pozzetti, armadi di distribuzione, antenne, torri e altre strutture di supporto, edifici o accesso a edifici, nonché un migliore coordinamento delle opere di ingegneria civile~~ ~~↳ per motivi ambientali o altri motivi programmatici. Al contrario, è opportuno che incomba alle autorità nazionali di regolamentazione la definizione delle regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, per garantire che i rischi assunti dalle imprese interessate siano adeguatamente ricompensati~~ ~~↳.~~ ~~⊗~~ Alla luce degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/61/UE, ~~⊗~~ ↳ le autorità competenti, in particolare le autorità locali, dovrebbero parimenti stabilire procedure di coordinamento appropriate, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, per quanto riguarda i lavori pubblici e altre strutture o proprietà pubbliche appropriate. Tali procedure possono includere procedure atte a garantire che le parti interessate dispongano di informazioni concernenti strutture o proprietà pubbliche appropriate e lavori pubblici in corso e pianificati, che ricevano una notifica tempestiva di tali lavori e che la condivisione sia facilitata quanto più possibile.

↓ 2002/21/CE cons. 23  
↳ nuovo

~~La condivisione delle strutture può presentare vantaggi sotto il profilo urbanistico, della salute pubblica o per motivi ambientali e dovrebbe essere incentivata dalle autorità nazionali di regolamentazione sulla base di accordi con le imprese su base volontaria. Nei casi in cui le imprese non dispongano di alternative economicamente valide può essere opportuna la condivisione obbligatoria delle strutture o della proprietà. Essa comprende, tra l'altro, la ubicazione fisica e la condivisione di condotti, piloni, antenne e sistemi di antenne. La condivisione obbligatoria delle strutture o delle proprietà può essere imposta alle imprese soltanto previa esauriente consultazione pubblica.~~

↓ 2002/21/CE cons. 24  
↳ nuovo

- (100) Se si impone ad operatori mobili di condividere torri o piloni per ragioni ambientali, dette condivisioni obbligatorie possono comportare una riduzione dei livelli massimi di potenza trasmessa consentiti a ciascun operatore per ragioni di sanità pubblica, con la conseguente necessità per gli operatori di installare un maggior numero di siti di trasmissione al fine di garantire la copertura nazionale. ~~↳ È opportuno che le autorità competenti si adoperino per conciliare le pertinenti considerazioni ambientali e sanitarie, tenendo in debito conto il principio di precauzione di cui alla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio.~~ ~~↳~~

↓ 2002/20/CE cons. 29

~~La presente direttiva non fa venire meno gli obblighi degli Stati membri relativi alla comunicazione di tutte le informazioni necessarie per la tutela degli interessi comunitari nel quadro di accordi internazionali. Essa lascia inoltre impregiudicati gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa che non riguarda specificamente il settore della comunicazione elettronica come quella in materia di concorrenza.~~

↓ 2002/21/CE cons. 19 (adattato)  
⇒ nuovo

(101) ~~Le frequenze radio sono~~ ⇒ Lo spettro radio è una risorsa pubblica limitata, che ha un importante valore pubblico e di mercato. ⇐ ☒ È ☒ una risorsa essenziale per ☒ le reti e ☒ i servizi di comunicazione elettronica via radio e, nella misura in cui ☒ è utilizzato ☒ ~~sono utilizzate~~ per tali ☒ reti e ☒ servizi, ~~esse~~ ~~dovrebbe~~ essere ripartito~~e~~ ed assegnato~~e~~ ⇒ in modo efficiente ⇐ dalle autorità nazionali di regolamentazione in funzione di una serie di obiettivi e principi armonizzati che ne disciplinino l'azione, nonché secondo criteri trasparenti, non discriminatori ed obiettivi che tengano conto degli interessi democratici, sociali, linguistici e culturali connessi con l'uso della frequenza ☒ delle frequenze ☒ . È importante che la ripartizione e l'assegnazione delle radiofrequenze siano gestite nel modo più efficiente possibile. ~~Il trasferimento delle radiofrequenze può costituire un mezzo efficace per conseguire un'utilizzazione più efficiente dello spettro radio, sempreché siano previste adeguate garanzie a tutela del pubblico interesse, e particolarmente la trasparenza di tali trasferimenti e la vigilanza da parte dell'autorità di regolamentazione.~~ La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa a un quadro normativo per la politica dello spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio)<sup>56</sup> istituisce un quadro di riferimento per l'armonizzazione ~~delle radiofrequenze~~ ⇒ dello spettro radio ⇐ ~~e le iniziative a norma della presente direttiva devono cercare di agevolare l'applicazione di detta decisione.~~

↓ 2009/140/CE cons. 25 (adattato)  
⇒ nuovo

(102) Le attività in materia di politica dello spettro radio ~~nella Comunità~~ ☒ nell'Unione ☒ dovrebbero lasciare impregiudicate le misure adottate a livello ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒ o nazionale, a norma del diritto ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒, per perseguire obiettivi d'interesse generale relativi in particolare alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e dei media, e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa. ⇒ Poiché l'uso dello spettro a fini militari e per altri fini di sicurezza pubblica nazionale ha un impatto sulla disponibilità dello spettro nel mercato interno, è opportuno che la politica dello spettro radio tenga conto di tutti i settori e aspetti delle politiche dell'Unione e ne bilanci i rispettivi bisogni, nel rispetto dei diritti degli Stati membri. ⇐

<sup>56</sup> Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002).

- (103) Garantire la connettività universale in ciascuno Stato membro è essenziale per lo sviluppo economico e sociale, per la partecipazione alla vita pubblica e sociale e per la coesione territoriale. Nella misura in cui la connettività diventa un elemento fondamentale per la società e il benessere in Europa, è opportuno realizzare una copertura generalizzata a tutta l'UE mediante l'imposizione, da parte degli Stati membri, di adeguati requisiti di copertura, che dovrebbero essere adattati a ciascuna area servita e limitati a oneri proporzionati al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi. La copertura del territorio e la connettività tra gli Stati membri dovrebbero avere il massimo sviluppo ed essere affidabili, al fine di promuovere servizi e applicazioni a livello nazionale e transfrontaliero, come le automobili connesse e la sanità elettronica. Pertanto, al fine di accrescere la certezza del diritto e la prevedibilità degli investimenti necessari e di garantire una connettività proporzionata ed equa per tutti i cittadini, è opportuno coordinare a livello dell'Unione l'applicazione degli obblighi di copertura da parte delle autorità competenti. Tenuto conto delle specificità nazionali, tale coordinamento dovrebbe limitarsi ai criteri generali da prendere in considerazione per definire e misurare gli obblighi di copertura, quali la densità di popolazione o le caratteristiche topografiche e topologiche.
- (104) Al fine di assicurare la coerenza delle condizioni di diffusione, l'esigenza di garantire che i cittadini non siano esposti a campi elettromagnetici a un livello dannoso per la salute pubblica dovrebbe essere affrontata in modo coerente in tutta l'Unione, tenendo conto in particolare del principio di precauzione invocato nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio<sup>57</sup>.
- (105) L'armonizzazione e il coordinamento dello spettro radio e la regolamentazione delle apparecchiature, agevolati dalla normazione, sono un'esigenza complementare e devono essere strettamente coordinati per raggiungere efficacemente gli obiettivi comuni, con il sostegno del gruppo "Politica dello spettro radio". Il coordinamento tra il contenuto e i tempi dei mandati conferiti alla CEPT in applicazione della decisione spettro radio e le richieste di normazione agli organismi preposti, quale l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione, anche per quanto riguarda i parametri dei ricevitori radio, dovrebbe agevolare l'introduzione di sistemi futuri, sostenere le opportunità di condivisione dello spettro e garantire una gestione efficiente dello spettro radio.
- (106) La domanda di spettro radio armonizzato non è uniforme in tutta l'Unione. Nei casi di scarsità di domanda di banda armonizzata a livello regionale o nazionale, gli Stati membri potrebbero, in via eccezionale, avere la facoltà di consentire un uso alternativo della banda durante il permanere di tale scarsità di domanda e a condizione che l'uso alternativo non pregiudichi l'uso di detta banda armonizzata da parte di altri Stati membri e cessi nel momento in cui si concretizzi la domanda per l'uso armonizzato.

<sup>57</sup> Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.199, pag. 59).

---

↓ 2009/140/CE cons. 34 (adattato)

- (107) ~~È opportuno aumentare~~ La flessibilità dell'accesso allo spettro radio e della sua gestione  è stata ottenuta  mediante autorizzazioni neutrali dal punto di vista tecnologico e dei servizi per permettere agli utilizzatori dello spettro di scegliere le tecnologie e i servizi migliori per le bande di frequenze dichiarate a disposizione dei servizi di comunicazione elettronica nei pertinenti piani di assegnazione delle frequenze nazionali conformemente al diritto  dell'Unione  ~~comunitario~~ («principi della neutralità tecnologica e dei servizi»). È opportuno che si ricorra alla determinazione per via amministrativa delle tecnologie e dei servizi  soltanto  quando sono in gioco obiettivi d'interesse generale e essa sia chiaramente giustificata e soggetta a un riesame periodico.
- 

↓ 2009/140/CE cons. 35 (adattato)

- (108) È opportuno che le limitazioni al principio della neutralità tecnologica siano appropriate e giustificate dalla necessità di evitare interferenze dannose, ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici, di garantire la tutela della salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici, di garantire il buon funzionamento dei servizi mediante un adeguato livello di qualità tecnica dei servizi stessi senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di frequenza, di garantire la corretta condivisione dello spettro, in particolare laddove il suo uso è soggetto esclusivamente ad autorizzazioni generali, di salvaguardare l'uso efficiente dello spettro oppure di realizzare un obiettivo di interesse generale in conformità al diritto ~~comunitario~~  dell'Unione .
- 

↓ 2009/140/CE cons. 36 e 37  
(adattato)

- (109) È opportuno inoltre che gli utilizzatori dello spettro radio possano scegliere liberamente i servizi che desiderano offrire attraverso lo spettro ~~nel rispetto delle misure transitorie necessarie per tenere conto dei diritti acquisiti in precedenza~~. D'altra parte, dovrebbero essere previste misure che richiedano la fornitura di un servizio specifico, ove siano necessarie e proporzionate, per conseguire obiettivi di interesse generale chiaramente definiti, come la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale e territoriale o l'uso ottimale dello spettro radio. È opportuno che tali obiettivi comprendano la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, in base alla definizione adottata dagli Stati membri conformemente al diritto ~~comunitario~~  dell'Unione . Salvo ove siano necessarie per tutelare la sicurezza della vita o, a titolo eccezionale, per conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente al diritto ~~comunitario~~  dell'Unione , le misure non dovrebbero risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma dovrebbero piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda. Spetta agli Stati membri definire la portata e la natura delle eccezioni relative alla promozione della diversità culturale e linguistica e al pluralismo dei media.

---

↓ 2009/140/CE cons. 38

(110) Visto che l'attribuzione di spettro radio a tecnologie o servizi specifici costituisce un'eccezione ai principi della neutralità tecnologica e dei servizi e riduce la libertà di scelta del servizio fornito o della tecnologia utilizzata, è opportuno che ogni proposta di attribuzione sia trasparente e soggetta a consultazione pubblica.

---

↓ nuovo

(111) In casi eccezionali gli Stati membri, se decidono di limitare la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica, dovrebbero spiegare le ragioni di tale limitazione.

---

↓ 2009/140/CE cons. 31

⇒ nuovo

(112) È opportuno gestire ~~le frequenze radio~~ ⇒ lo spettro radio ⇐ in modo da evitare le interferenze dannose. È pertanto opportuno definire correttamente il concetto basilare di interferenze dannose per assicurare che l'intervento normativo sia limitato a quanto necessario per evitare tali interferenze, ⇒ tenuto conto anche dell'esigenza che le apparecchiature di rete e i dispositivi degli utenti finali incorporino la tecnologia di resilienza dei ricevitori. Il settore dei trasporti comporta un importante elemento transfrontaliero e la sua digitalizzazione presenta delle sfide. I veicoli (metropolitana, autobus, automobili, autocarri, treni, ecc.) stanno diventando sempre più autonomi e collegati in rete. In un mercato unico dell'UE, i veicoli attraversano più facilmente le frontiere nazionali. Comunicazioni affidabili e la capacità di evitare interferenze dannose sono fattori essenziali per la sicurezza e il buon funzionamento dei veicoli e dei sistemi di comunicazione a bordo. ⇐

---

↓ nuovo

(113) Con l'aumento della domanda di spettro e nuove applicazioni e tecnologie variabili che richiedono un accesso e un uso più flessibili dello spettro, gli Stati membri dovrebbero promuovere l'uso condiviso dello spettro radio determinando i regimi di autorizzazione più appropriati per ciascun scenario e definendo norme e condizioni adeguate e trasparenti. Sempre più la condivisione rappresenta una soluzione propizia a un uso effettivo ed efficiente dello spettro, in quanto consente a più utenti o dispositivi indipendenti l'accesso alla stessa banda di frequenza in funzione di diversi tipi di regimi giuridici, rendendo disponibili ulteriori risorse di spettro, aumentando l'efficienza d'uso e facilitando l'accesso per i nuovi utenti. L'uso condiviso può basarsi su autorizzazioni generali o essere autorizzato in deroga, consentendo a diversi utenti, a determinate condizioni di condivisione, di accedere al medesimo spettro e utilizzarlo in aree geografiche diverse o in momenti diversi. Può anche basarsi su diritti d'uso individuali in funzione di accordi, ad esempio in materia di accesso condiviso su licenza in cui tutti gli utenti (un utente esistente e nuovi utenti) concordano le condizioni dell'accesso condiviso, sotto il controllo delle autorità competenti, in modo da garantire una qualità minima della trasmissione radio. Quando autorizzano l'uso condiviso nell'ambito di diversi regimi di autorizzazione, gli Stati membri non

dovrebbero fissare durate molto diverse per tale uso nell'ambito di diversi regimi di autorizzazione.

- (114) Al fine di garantire la prevedibilità e di preservare la certezza del diritto e la stabilità degli investimenti, gli Stati membri dovrebbero definire in anticipo opportuni criteri per determinare la conformità all'obiettivo di un uso efficiente dello spettro da parte dei titolari dei diritti, in sede di attuazione delle condizioni collegate ai diritti d'uso individuali e alle autorizzazioni generali. È opportuno che le parti interessate partecipino alla definizione di tali condizioni e siano informate in modo trasparente sul modo in cui l'adempimento dei loro obblighi sarà oggetto di valutazione.
- (115) Tenuto conto dell'importanza dell'innovazione tecnica, è opportuno che gli Stati membri possano prevedere diritti d'uso dello spettro radio a fini sperimentali, soggetti a limitazioni e condizioni specifiche strettamente giustificate dal carattere sperimentale dei medesimi diritti.
- (116) La condivisione delle infrastrutture di rete e, in alcuni casi, dello spettro radio può permettere un uso effettivo e più efficiente dello spettro radio e garantire la rapida espansione delle reti, in particolare nelle zone meno densamente popolate. Nel definire le condizioni cui subordinare i diritti d'uso dello spettro radio, è opportuno che le autorità competenti prendano anche in considerazione la possibilità di autorizzare forme di condivisione o di coordinamento tra imprese volte ad assicurare un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o la conformità agli obblighi di copertura, nel rispetto dei principi del diritto della concorrenza.
- (117) Le condizioni di mercato, come pure la pertinenza e il numero degli operatori, possono variare da uno Stato membro all'altro. Mentre la necessità e l'opportunità di imporre condizioni ai diritti d'uso dello spettro radio possono essere soggette a specificità nazionali, che dovrebbero essere opportunamente conciliate, le modalità di applicazione di tali obblighi dovrebbero essere coordinate a livello dell'Unione europea mediante misure di attuazione della Commissione, onde garantire un approccio coerente nell'affrontare problematiche simili in tutta l'UE.

↓ 2002/20/CE cons. 12 e 13  
(adattato)  
⇒ nuovo

- (118) ⇒ I requisiti di neutralità delle tecnologie e dei servizi nella concessione dei diritti d'uso, unitamente alla possibilità di trasferire diritti tra imprese, sono il fondamento della libertà e il mezzo per fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica, agevolando in tal modo il conseguimento degli obiettivi di interesse generale. ⇐ La presente direttiva lascia impregiudicata l'assegnazione diretta delle frequenze ⇐ dello spettro ⇐ radio ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, o ad imprese che utilizzano dette reti o servizi. Siffatte imprese possono essere fornitori di contenuti radiofonici o televisivi. ~~Fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, la procedura di assegnazione di frequenze radio dovrebbe comunque essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia le eventuali restrizioni nazionali dei diritti garantiti dall'articolo 49 del trattato dovrebbero essere oggettivamente giustificate, proporzionate e non superare quanto necessario per conseguire gli interessi generali definiti dagli Stati membri in conformità della~~

~~normativa comunitaria.~~ La responsabilità della conformità alle condizioni connesse al diritto di utilizzare una frequenza radio ed alle condizioni pertinenti connesse all'autorizzazione generale dovrebbe comunque essere dell'impresa alla quale è stato concesso il diritto d'uso ~~della frequenza~~ ⇒ dello spettro ⇐ radio. ⇒ Taluni obblighi imposti alle emittenti per la fornitura di servizi di media audiovisivi possono richiedere il ricorso a criteri e procedure specifici per la concessione dei diritti d'uso dello spettro per conseguire uno specifico obiettivo di interesse generale stabilito dagli Stati membri conformemente alla normativa dell'Unione. ⇐ ☒ Tuttavia, la procedura di concessione di tali diritti dovrebbe comunque essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia eventuali restrizioni nazionali ai diritti garantiti dall'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbero essere oggettivamente giustificate, proporzionate e non eccedere quanto necessario per conseguire tali obiettivi. ☒ ⇒ Inoltre, è opportuno che lo spettro concesso in deroga a una procedura aperta non sia utilizzato per fini diversi dall'obiettivo di interesse generale per il quale è stato concesso. In tal caso, è opportuno dare alle parti interessate l'opportunità di trasmettere osservazioni in un periodo di tempo ragionevole. ⇐ Come parte della procedura di domanda per la concessione dei diritti ~~d'uso di una frequenza radio~~, gli Stati membri ~~possono~~ ☒ dovrebbero ☒ verificare se il richiedente sarà in grado di rispettare le condizioni ☒ che saranno ☒ connesse con tali diritti. ⇒ Dette condizioni dovrebbero essere ripeschiate in criteri di ammissibilità precisati in termini obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori prima dell'inizio di una procedura di selezione competitiva. ⇐ ~~Al fine~~ ☒ Al fine di ☒ ☒ applicare detti criteri ☒, il richiedente può essere tenuto a presentare le necessarie informazioni per provare la sua capacità di rispettare tali condizioni. Qualora siffatte informazioni non siano fornite, può essere respinta la domanda per la concessione del diritto d'uso di una frequenza radio.

↓ nuovo

- (119) Gli Stati membri dovrebbero limitarsi a imporre, prima della concessione del diritto, la verifica degli elementi che un candidato normalmente diligente può ragionevolmente dimostrare, tenendo in debito conto l'importante valore pubblico e di mercato dello spettro radio quale risorsa pubblica limitata. Ciò lascia impregiudicata la possibilità di successiva verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, per esempio in funzione della realizzazione di tappe fondamentali, per i casi in cui i criteri non possono ragionevolmente essere soddisfatti in fase iniziale. Per preservare un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio, gli Stati membri non dovrebbero concedere diritti qualora dalla verifica risulti l'incapacità dei candidati di rispettare le condizioni, fatta salva la possibilità di facilitare l'uso sperimentale a durata limitata. Una durata sufficientemente estesa delle autorizzazioni d'uso dello spettro radio dovrebbe migliorare la prevedibilità degli investimenti e contribuire così a un più rapido sviluppo delle reti e a servizi di migliore qualità, nonché aumentare la stabilità a sostegno dello scambio e dell'affitto dello spettro. Salvo se l'uso dello spettro sia autorizzato per un periodo di tempo illimitato, la durata dovrebbe tenere conto degli obiettivi perseguiti ed essere sufficiente a consentire il recupero degli investimenti effettuati. Mentre una maggiore durata può assicurare la prevedibilità per gli investimenti, misure per garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio, come il potere dell'autorità competente di modificare o revocare il diritto in caso di inosservanza delle condizioni relative ai diritti d'uso o la facilitazione dello scambio e

dell'affitto dello spettro radio, potranno prevenire un inopportuno accumulo di spettro radio e sostenere una maggiore flessibilità nella distribuzione delle risorse dello spettro. Anche un maggiore ricorso a contributi su base annua è un mezzo per garantire una valutazione continua dell'uso dello spettro da parte del titolare del diritto.

(120) Nel decidere se rinnovare diritti d'uso dello spettro radio già concessi, le autorità competenti dovrebbero tener conto della misura in cui il rinnovo contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi del quadro normativo e di altri obiettivi ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione. Ogni decisione di questo tipo dovrebbe essere oggetto di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, basata su un riesame del modo in cui sono state soddisfatte le condizioni relative ai diritti in questione. Nel valutare la necessità di rinnovare i diritti gli Stati membri dovrebbero ponderare l'impatto concorrenziale della proroga di diritti già assegnati con la promozione di uno sfruttamento più efficiente o dei nuovi usi innovativi che potrebbero risultare dall'apertura della banda a nuovi utenti. Le autorità competenti possono decidere, a tale riguardo, di autorizzare solo una proroga limitata al fine di impedire gravi perturbazioni dell'uso consolidato nella pratica. Sebbene le decisioni sull'opportunità di prorogare o meno i diritti concessi prima dell'applicabilità della presente direttiva debbano rispettare le norme già applicabili, gli Stati membri dovrebbero altresì assicurare che esse non pregiudichino gli obiettivi della presente direttiva.

(121) Nel rinnovare diritti d'uso esistenti, gli Stati membri dovrebbero, insieme con la valutazione della necessità del rinnovo, riesaminare i contributi connessi con l'obiettivo di garantire che continuino a promuovere un uso ottimale, tenendo conto, fra l'altro, della fase di mercato e dell'evoluzione tecnologica. Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno che l'adeguamento dei contributi preesistenti si basi sugli stessi principi applicabili alla concessione di nuovi diritti d'uso.

(122) Una gestione efficace dello spettro radio può essere ottenuta agevolando l'uso continuato ed efficiente dello spettro già assegnato. Per garantire la certezza giuridica per i titolari dei diritti, la possibilità di rinnovo dei diritti d'uso dovrebbe essere presa in considerazione in un periodo di tempo adeguato prima della scadenza. Nell'interesse della continuità nella gestione delle risorse, è opportuno che le autorità competenti possano procedere in tal senso di propria iniziativa oltre che in risposta a una richiesta da parte del cessionario. Il rinnovo di un diritto d'uso non può essere rilasciato in contrasto con la volontà del cessionario.

↓ 2009/140/CE cons. 39  
⇒ nuovo

(123) ⇒ Il trasferimento dei diritti d'uso dello spettro può costituire un mezzo efficace per conseguire un uso più efficiente dello spettro. ⇐ Ai fini della flessibilità e dell'efficienza ⇒ e per consentire la valutazione del valore dello spettro da parte del mercato, ⇐ ~~le autorità nazionali di regolamentazione, nelle bande che saranno individuate in modo armonizzato, possono~~ ⇒ gli Stati membri dovrebbero, in via ordinaria, ⇐ permettere agli utilizzatori dello spettro di trasferire o cedere liberamente i loro diritti d'uso ⇒ dello spettro ⇐ a terzi ⇒ secondo una procedura semplice e subordinatamente alle condizioni connesse con detti diritti e alle norme della concorrenza, sotto la supervisione delle autorità nazionali di regolamentazione competenti ⇐ . ~~Ciò permetterebbe al mercato di assegnare un valore allo spettro radio. Tenuto conto del potere che hanno di garantire un uso efficace dello spettro radio~~ ⇒ Per facilitare tali trasferimenti o locazioni, purché siano rispettate le misure di

armonizzazione adottate a norma della decisione spettro radio ~~↔~~, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione ~~⇒~~ gli Stati membri ~~↔~~ agiscano per garantire che lo scambio non dia luogo a una distorsione della concorrenza laddove si verifichi un mancato utilizzo di una parte dello spettro radio ~~⇒~~ prendano anche in considerazione le richieste di ripartizione o disaggregazione dei diritti relativi allo spettro e di riesame delle condizioni d'uso ~~↔~~.

↓ nuovo

(124) Le misure adottate specificamente per promuovere la concorrenza nel concedere o nel rinnovare diritti d'uso dello spettro radio dovrebbero essere prese dalle autorità nazionali di regolamentazione, che dispongono delle necessarie conoscenze economiche, tecniche e di mercato. Le condizioni di assegnazione dello spettro possono influenzare lo stato della concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche e le condizioni d'ingresso. Un accesso limitato allo spettro radio, in particolare quando questo è una risorsa scarsa, rischia di creare una barriera all'ingresso od ostacolare gli investimenti, lo sviluppo della rete, la fornitura di nuovi servizi o applicazioni, l'innovazione e la concorrenza. Nuovi diritti d'uso, compresi quelli acquisiti mediante trasferimento o locazione, nonché l'introduzione di nuovi criteri flessibili per l'uso dello spettro radio, possono anch'essi influenzare lo stato della concorrenza. Se indebitamente applicate, determinate condizioni usate per promuovere la concorrenza possono avere altri effetti: ad esempio, massimali e riserve di spettro possono creare una penuria artificiale, obblighi di accesso all'ingrosso possono limitare indebitamente i modelli di business in assenza di potere di mercato, limiti ai trasferimenti possono ostacolare lo sviluppo dei mercati secondari. Relativamente all'imposizione di tali condizioni è pertanto necessaria e dovrebbe essere applicata sistematicamente una verifica degli effetti sulla concorrenza coerente e oggettiva. L'impiego di tali misure dovrebbe pertanto basarsi su una valutazione attenta e oggettiva, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, del mercato e delle condizioni di concorrenza ivi esistenti.

(125) Sulla base dei pareri del Gruppo "Politica dello spettro radio", l'adozione di una scadenza comune per consentire l'uso di una banda armonizzata a norma della decisione spettro radio può essere necessaria per evitare interferenze transfrontaliere e vantaggiosa per garantire la realizzazione di tutti i benefici delle relative misure tecniche di armonizzazione per i mercati delle apparecchiature e per lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica ad altissima capacità. Al fine di contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi del presente quadro di riferimento e facilitare il coordinamento, la fissazione di tali scadenze comuni dovrebbe essere oggetto di atti di esecuzione della Commissione.

↓ 2002/20/CE cons. 21 e 22

(adattato)

⇒ nuovo

(126) Qualora la richiesta di ~~⊗~~ una banda ~~⊗~~ frequenze radio ~~⊗~~ di spettro radio ~~⊗~~ in una determinata gamma superi l'offerta ~~⇒~~ e, di conseguenza, uno Stato membro ritenga necessario limitare i diritti d'uso dello spettro radio ~~↔~~, è necessario applicare procedure adeguate e trasparenti per l'assegnazione ~~⊗~~ la concessione ~~⊗~~ di tali frequenze ~~⊗~~ diritti ~~⊗~~ al fine di ~~⊗~~ per ~~⊗~~ evitare ogni discriminazione e ottimizzare l'uso di ~~queste~~ ~~⊗~~ una ~~⊗~~ risorsa limitata. ~~⇒~~ Tale limitazione deve essere

giustificata, proporzionata e fondata su una valutazione approfondita delle condizioni di mercato, attribuendo il giusto peso all'insieme dei vantaggi per gli utenti e agli obiettivi del mercato nazionale e interno. È opportuno definire chiaramente in anticipo gli obiettivi su cui si basa ogni procedura di limitazione. Nel valutare la procedura di selezione più appropriata e nel rispetto delle misure di coordinamento adottate a livello dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero consultare, in tempo utile e in modo trasparente, tutte le parti interessate in merito alla motivazione, agli obiettivi e alle condizioni della procedura. ⇐ Gli Stati membri possono utilizzare, tra l'altro, sistemi di offerte concorrenti oppure di selezione comparativa per l'assegnazione ~~delle radiofrequenze~~ ⇒ dello spettro radio ⇐ ~~nonché~~ ☒ o ☒ di numeri aventi eccezionale valore economico. Nel gestire tali sistemi, le autorità nazionali di regolamentazione ~~devono~~ ~~ovrebbero~~ tener conto ~~delle disposizioni dell'articolo 8~~ ⇒ degli obiettivi della presente direttiva ⇐ . ⇒ Se uno Stato membro determina che in una banda possono essere resi disponibili ulteriori diritti, è opportuno che dia inizio al relativo processo. ⇐

↓ 2002/20/CE cons. 23

~~Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero assicurare, nello stabilire i criteri per le procedure di gara o di selezione comparativa, che si ottemperi agli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Non sarebbe pertanto in contrasto con la presente direttiva se l'applicazione di criteri di selezione obiettivi, non discriminatori e proporzionati per promuovere lo sviluppo della concorrenza avesse l'effetto di escludere alcune imprese da una procedura di selezione competitiva o comparativa per una particolare frequenza radio. Uno Stato membro potrebbe giungere alla conclusione che è possibile rendere disponibili ulteriori diritti in una banda. In tal caso, è opportuno che avvii il procedimento per renderli disponibili.~~

↓ nuovo

(127) La crescita considerevole della domanda di spettro radio e della domanda di capacità a banda larga senza fili da parte degli utenti finali richiede soluzioni di accesso che consentano l'uso alternativo, complementare ed efficiente sotto il profilo dello spettro, fra cui sistemi di accesso senza fili a bassa potenza di portata limitata quali le reti locali in radiofrequenza (RLAN) e le reti dei punti di accesso cellulare di piccole dimensioni a bassa potenza. Tali sistemi complementari di accesso senza fili, in particolare i punti di accesso RLAN accessibili al pubblico, migliorano l'accesso a Internet per gli utenti finali e l'offload del traffico mobile per gli operatori di telefonia mobile. Le RLAN utilizzano spettro radio armonizzato senza necessità di un'autorizzazione individuale o di diritti d'uso dello spettro. La maggior parte dei punti di accesso RLAN è attualmente utilizzata da utenti privati come estensione senza fili locale della propria connessione fissa a banda larga. Non è opportuno impedire agli utenti finali, entro i limiti dell'abbonamento a Internet sottoscritto, di condividere l'accesso alla propria RLAN con altri utenti, in modo da aumentare la disponibilità di punti di accesso (soprattutto nelle aree densamente popolate), massimizzare la capacità di trasmissione senza fili dei dati tramite il riutilizzo dello spettro radio e creare un'infrastruttura complementare a banda larga senza fili, accessibile ad altri utenti finali ed efficiente sotto il profilo dei costi. È quindi auspicabile eliminare inutili restrizioni all'installazione e all'interconnessione dei punti di accesso RLAN. Le

autorità pubbliche o i fornitori di servizi pubblici che utilizzano le RLAN nei loro locali per il personale, i visitatori o i clienti, ad esempio per agevolare l'accesso ai servizi di e-government e di informazioni sui trasporti pubblici o sulla gestione del traffico su strada, potrebbero anche rendere disponibili ai cittadini tali punti di accesso RLAN, per uso generale, come servizio accessorio dei servizi offerti al pubblico in tali locali, nella misura consentita dalle norme in materia di concorrenza e appalti pubblici. Inoltre, il fornitore di un siffatto accesso locale a reti di comunicazione elettronica all'interno o in prossimità di una proprietà privata o di un'area pubblica limitata su base non commerciale o come servizio accessorio di un'altra attività che non dipende da tale accesso (come ad esempio gli hotspot RLAN resi disponibili ai clienti di altre attività commerciali o al pubblico in generale in tale area) può essere tenuto al rispetto di autorizzazioni generali per i diritti d'uso dello spettro radio, ma non dovrebbe essere soggetto a condizioni o prescrizioni relative alle autorizzazioni generali applicabili ai fornitori di reti o servizi di comunicazione pubblici o a obblighi in materia di utenti finali o di interconnessione. Tuttavia, il fornitore dovrebbe rimanere soggetto alle norme in materia di responsabilità di cui all'articolo 12 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico<sup>58</sup>. Ulteriori tecnologie emergenti quale il LiFi integreranno le attuali capacità di spettro radio delle RLAN e dei punti di accesso senza fili ampliandole a punti di accesso ottici senza fili basati sulla luce visibile e porteranno a reti locali ibride adatte alla comunicazione ottica senza fili.

- (128) Poiché i punti di accesso senza fili a bassa potenza di portata limitata sono molto piccoli e utilizzano apparecchiature non intrusive simili ai router RLAN per uso domestico e considerando il loro impatto positivo sull'uso dello spettro radio e per lo sviluppo delle comunicazioni senza fili, è opportuno che le loro caratteristiche tecniche – come la potenza di uscita – siano specificate a livello dell'Unione in modo proporzionato ai fini della diffusione a livello locale; il loro uso dovrebbe inoltre essere soggetto soltanto ad autorizzazioni generali – ad eccezione della RLAN, che non dovrebbe essere soggetta ad alcuna autorizzazione al di là di quanto è necessario per l'uso dello spettro radio – e le ulteriori restrizioni attinenti a permessi urbanistici individuali o altre licenze dovrebbero essere il più possibile limitate.

↓ 2002/19/CE cons. 1 (adattato)

- (129) ~~La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)<sup>59</sup> fissa gli obiettivi di un quadro di riferimento che contempli le reti e i servizi di comunicazione elettronica nella Comunità e in particolare le reti di telecomunicazioni fisse e mobili, le reti televisive via cavo, le reti di radiodiffusione e telediffusione terrestri, le reti satellitari e le reti Internet, utilizzate per veicolare fonia, fax, dati o immagini. Tali reti possono essere state autorizzate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)<sup>60</sup> o di atti normativi precedenti. Le disposizioni della presente direttiva ☒ riguardanti l'accesso e l'interconnessione ☒ si~~

<sup>58</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).

<sup>59</sup> Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>60</sup> Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

applicano alle reti utilizzate per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. ~~La presente direttiva disciplina gli accordi in materia di accesso e di interconnessione conclusi tra i prestatori di servizi.~~ Alle reti non pubbliche non incombono obblighi  di accesso o di interconnessione  ai sensi della presente direttiva tranne nel caso in cui, beneficiando dell'accesso alle reti pubbliche, esse possano essere sottoposte alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

↓ 2002/19/CE cons. 2

~~I servizi di fornitori di contenuti quali l'offerta di vendita di un pacchetto di servizi radiofonici o televisivi non sono disciplinati dal quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.~~

↓ 2002/19/CE cons. 3 (adattato)

(130) Il termine «accesso» ha molte accezioni ed è pertanto necessario definire con esattezza in che senso esso è impiegato nell'ambito della presente direttiva, ferme restando accezioni diverse del termine in altri atti ~~comunitari~~  dell'Unione . Un operatore di rete può possedere la rete o le infrastrutture di base, oppure ancora affittare parte o la totalità delle stesse.

↓ 2002/19/CE cons. 5

⇒ nuovo

(131) In un mercato aperto e concorrenziale non dovrebbero esistere restrizioni che impediscano alle imprese di negoziare tra loro accordi in materia di accesso e di interconnessione, e in particolare accordi transfrontalieri, nel rispetto delle regole di concorrenza previste dal trattato. Per realizzare un autentico mercato paneuropeo caratterizzato da una maggiore efficienza, da una concorrenza effettiva, da più ampie possibilità di scelta e da servizi concorrenziali per ~~i consumatori~~  gli utenti finali , è necessario che le imprese che ricevono richieste di accesso o di interconnessione  da altre imprese soggette ad autorizzazione generale per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica al pubblico  concludano in linea di principio tali accordi su base commerciale e negozino in buona fede.

↓ 2002/19/CE cons. 6

⇒ nuovo

(132) In un mercato caratterizzato dal persistere di grandi differenze nel potere negoziale delle imprese e dal fatto che alcune di esse offrono i propri servizi avvalendosi dell'infrastruttura messa a disposizione da altre imprese, è opportuno stabilire un quadro di regole che garantisca il corretto funzionamento del mercato stesso. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter garantire che, in caso di fallimento del negoziato commerciale, gli utenti finali possano comunque disporre di un adeguato livello di accesso e di un'interconnessione e di interoperabilità dei servizi. In particolare possono garantire l'interconnettibilità la connettività da punto a punto imponendo obblighi proporzionati alle imprese  soggette ad autorizzazione generale  che controllano l'accesso agli utenti finali. Il controllo ai mezzi di accesso può comportare il possesso o il controllo del collegamento materiale all'utente finale (sia esso fisso o mobile) e/o la possibilità di cambiare o ritirare il numero o i numeri

nazionali necessari per accedere al punto terminale di rete di un utente finale. Tale principio si applica, ad esempio, qualora gli operatori di rete limitino in modo irragionevole la scelta a disposizione degli utenti finali per quanto riguarda l'accesso ai portali e i servizi Internet.

---

↓ nuovo

(133) Alla luce del principio di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che tutti gli operatori, indipendentemente dalle dimensioni e dal modello di business, siano essi verticalmente integrati o separati, possano interconnettersi a condizioni ragionevoli per fornire la connettività da punto a punto e l'accesso a Internet a livello globale.

---

↓ 2002/19/CE cons. 7

(134) Le disposizioni di legge o amministrative nazionali che fanno dipendere i termini e le condizioni dell'accesso e dell'interconnessione dalle attività della parte che sollecita tale interconnessione, e in particolare dal livello dei suoi investimenti nell'infrastruttura di rete e non dai servizi di interconnessione o di accesso forniti, potrebbero provocare distorsioni nel funzionamento del mercato e risultare pertanto incompatibili con il diritto della concorrenza.

---

↓ 2002/19/CE cons. 8  
⇒ nuovo

(135) Gli operatori di reti controllano l'accesso ai propri clienti in base a un'identificazione univoca dei numeri o degli indirizzi di un elenco pubblicato. Gli altri operatori di rete devono essere in grado di convogliare il traffico verso questi consumatori e a tal fine devono potersi reciprocamente interconnettere, in modo diretto o indiretto. ⇒ È pertanto opportuno stabilire i ⇐ diritti e gli obblighi in vigore per quanto riguarda la negoziazione dell'interconnessione ~~devono pertanto essere mantenuti. Occorre altresì mantenere gli obblighi previsti dalla direttiva 95/47/CE, ai sensi della quale le reti di comunicazione elettronica completamente numeriche utilizzate per la distribuzione di servizi di televisione ed accessibili al pubblico devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico, in modo che gli utenti possano ricevere tali programmi nel formato nel quale sono stati trasmessi.~~

---

↓ 2002/19/CE cons. 9

(136) L'interoperabilità va a beneficio degli utenti finali ed è un importante obiettivo di questo contesto regolamentare. Incoraggiare l'interoperabilità è uno degli obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione previsti in questo contesto, il quale prevede anche che la Commissione pubblichi un elenco di standard e/o specifiche che si riferiscano alla fornitura di servizi, alle interfacce tecniche e/o alle funzioni di rete, quale base per incoraggiare l'armonizzazione delle comunicazioni elettroniche. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'utilizzazione di standard e/o di specifiche pubblicate, nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per assicurare l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.

- (137) Attualmente sia la connettività da punto a punto sia l'accesso ai servizi di emergenza richiedono che gli utenti finali aderiscano a servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero. I futuri sviluppi tecnologici o un maggiore uso dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero potrebbero comportare un'interoperabilità insufficiente tra servizi di comunicazione. Potrebbero derivarne notevoli ostacoli all'ingresso nel mercato così come potrebbero emergere ostacoli alla spinta verso l'innovazione, minando significativamente sia l'efficace connettività da punto a punto tra utenti finali sia l'effettivo accesso ai servizi di emergenza.
- (138) In caso di siffatti problemi di interoperabilità, la Commissione può richiedere una relazione al BEREC, che dovrebbe fornire una valutazione fattuale della situazione del mercato a livello dell'Unione e degli Stati membri. Sulla base della relazione del BEREC e di altri elementi disponibili e tenendo conto degli effetti sul mercato interno, la Commissione dovrebbe decidere se sia necessario un intervento normativo delle autorità nazionali di regolamentazione. Se ritiene che le autorità nazionali di regolamentazione debbano prendere in considerazione un siffatto intervento, la Commissione può adottare misure di attuazione che specifichino la natura e la portata dei possibili interventi normativi da parte delle suddette autorità, fra cui in particolare misure volte a imporre l'uso obbligatorio di norme o specifiche a tutti i fornitori o ad alcuni di essi. I termini «norma europea» e «norma internazionale» sono definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1025/2012<sup>61</sup>. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare, alla luce delle specifiche circostanze nazionali, se un intervento sia necessario e giustificato per garantire la connettività da punto a punto o l'accesso ai servizi di emergenza e, in tal caso, imporre obblighi proporzionati in conformità delle misure di attuazione della Commissione.
- (139) Nei casi in cui le imprese non abbiano accesso a valide alternative alle strutture non replicabili fino al primo punto di distribuzione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la facoltà di imporre obblighi di accesso a tutti gli operatori, senza pregiudicarne il rispettivo potere di mercato. A tale riguardo, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prendere in considerazione tutte le barriere tecniche ed economiche alla futura replicazione delle reti. Il semplice fatto che più di una infrastruttura siffatta sia già esistente non dovrebbe essere necessariamente interpretato come dimostrazione di replicabilità dei suoi elementi. Il primo punto di distribuzione dovrebbe essere individuato in base a criteri oggettivi.
- (140) Potrebbe essere giustificato estendere gli obblighi di accesso al cablaggio oltre il primo punto di concentrazione in aree a bassa densità di popolazione, limitando nel contempo tale obbligo ai punti che si trovano il più vicino possibile agli utenti finali, ove sia dimostrato che la replicazione sarebbe impossibile anche oltre tale primo punto di concentrazione

<sup>61</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 364 del 14.11.2012, pag. 12).

(141) In tali casi, per rispettare il principio di proporzionalità può essere appropriato che le autorità nazionali di regolamentazione escludano alcune categorie di proprietari o imprese, o entrambi, da obblighi che vanno oltre il primo punto di distribuzione, per il fatto che un obbligo di accesso non basato su un significativo potere di mercato rischierebbe di compromettere la redditività commerciale per elementi di rete di recente realizzazione. Le imprese a struttura separata non dovrebbero essere soggette a tali obblighi di accesso se offrono su base commerciale un valido accesso alternativo a una rete ad altissima capacità.

(142) La condivisione di infrastrutture passive o attive utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica senza fili o l'installazione congiunta di tali infrastrutture, nel rispetto dei principi del diritto della concorrenza, può essere particolarmente utile per massimizzare la connettività ad altissima capacità in tutta l'Unione, in particolare in aree a minore densità in cui la replicazione è impraticabile e gli utenti finali rischiano di essere privati di tali collegamenti. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero, in via eccezionale, essere autorizzate a imporre tale condivisione o installazione congiunta, o l'accesso localizzato al roaming, conformemente al diritto dell'Unione, se dimostrano i vantaggi di tale condivisione o accesso in termini di superamento di ostacoli significativi alla replicazione e di risposta a restrizioni altrimenti severe alla scelta dell'utente finale o alla qualità del servizio, o a entrambi, oppure alla copertura territoriale, tenendo conto di diversi elementi tra cui, in particolare, la necessità di mantenere gli incentivi allo sviluppo delle infrastrutture.

---

↓ 2009/140/CE cons. 65 (adattato)

(143) Sebbene in alcune circostanze sia opportuno che un'autorità nazionale di regolamentazione imponga obblighi a operatori che non dispongono di un potere significativo di mercato per conseguire obiettivi quali la connettività da utente a utente o l'interoperabilità dei servizi, è tuttavia necessario assicurare che tali obblighi siano imposti conformemente al quadro normativo dell'Unione europea e, in particolare, alle procedure di notifica che esso prescrive.

---

↓ 2002/19/CE cons. 10 (adattato)  
⇒ nuovo

(144) Le regole di concorrenza da sole possono non essere sufficienti per garantire la diversità culturale e il pluralismo dei media nel settore della televisione digitale. ~~La direttiva 95/47/CE ha fissato un primo quadro normativo per il settore emergente della televisione digitale che è opportuno mantenere, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di fornire un accesso condizionato a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, al fine di garantire la disponibilità di una vasta gamma di programmi e servizi.~~ Gli sviluppi tecnologici e l'evoluzione del mercato rendono necessario un periodico riesame ~~di tali obblighi~~ ⇒ degli obblighi di fornitura di un accesso condizionato a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie ⇐, da parte di uno Stato membro per quanto riguarda il proprio mercato nazionale o da parte della Commissione per quanto riguarda ~~la Comunità~~ ☒ l'Unione ☒, in particolare per determinare se sia giustificato estendere tali obblighi ~~ai nuovi gateway quali~~ alle guide elettroniche ai programmi (EPG) e alle interfacce per programmi applicativi (API), nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali specificati. Gli Stati membri possono specificare con

tutti i mezzi legislativi, regolamentari o amministrativi che ritengono opportuni i servizi televisivi digitali ai quali gli utenti finali devono poter accedere.

↓ 2002/19/CE cons. 11

(145) Gli Stati membri possono altresì permettere all'autorità nazionale di regolamentazione di riesaminare gli obblighi correlati all'accesso condizionato ai servizi radiofonici e televisivi al fine di valutare attraverso un'analisi di mercato se revocare o modificare le condizioni per gli operatori che non dispongono di un notevole significativo potere di mercato sul mercato pertinente. Tale revoca o modifica non deve compromettere l'accessibilità per gli utenti finali a tali servizi o le prospettive di un'effettiva concorrenza.

↓ 2002/19/CE cons. 12 (adattato)

~~Per garantire la continuità delle disposizioni vigenti ed evitare che venga a crearsi un vuoto giuridico, è necessario provvedere affinché gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione stabiliti ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)<sup>62</sup>, quale modificata dalla direttiva 98/61/CE, gli obblighi in materia di accesso speciale stabiliti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale<sup>63</sup> e gli obblighi in materia di fornitura di linee affittate stabiliti ai sensi della direttiva 92/44/CE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate<sup>64</sup> modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione, siano in un primo tempo ripresi anche nel nuovo quadro normativo, ma possano essere immediatamente riesaminati alla luce della situazione che prevale sul mercato. Il riesame deve vertere anche sugli organismi contemplati nel regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale<sup>65</sup>.~~

↓ 2002/19/CE cons. 13 (adattato)

~~Tale riesame dovrebbe fondarsi su un'analisi del mercato basata su una metodologia ispirata al diritto della concorrenza. Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche man mano che aumenta il grado di concorrenza sul mercato. Tuttavia, la procedura contempla anche i problemi transitori del mercato come quelli relativi al roaming internazionale e la possibilità che, a seguito degli sviluppi tecnologici, si manifestino nuove strozzature che potrebbero richiedere una regolamentazione ex ante, ad esempio nel settore delle reti di accesso a larga banda. È possibile che la concorrenza si sviluppi a cadenze diverse~~

<sup>62</sup> ~~GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).~~

<sup>63</sup> ~~GU L 101 del 1.4.1998, pag. 24.~~

<sup>64</sup> ~~GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27).~~

<sup>65</sup> ~~GU L 366 del 30.12.2000, pag. 4.~~

~~a seconda dei segmenti di mercato e degli Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione devono pertanto rendere progressivamente meno rigida la regolamentazione nei mercati in cui la concorrenza producea man mano i risultati attesi. Per garantire che i soggetti del mercato che si trovano in situazioni simili godano di un trattamento analogo in tutti gli Stati membri, la Commissione deve essere in grado di garantire un'applicazione armonizzata delle disposizioni della presente direttiva. Le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali incaricate dell'attuazione della legislazione sulla concorrenza dovrebbero, ove opportuno, coordinare la loro azione per garantire che venga adottato il rimedio più appropriato. La Comunità e i suoi Stati membri hanno assunto impegni cogenti in materia di interconnessione delle reti di telecomunicazioni nell'ambito dell'accordo sulle telecomunicazioni di base dell'Organizzazione mondiale del commercio.~~

↓ 2002/19/CE cons. 14 (adattato)

~~La direttiva 97/33/CE ha fissato una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di notevole potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi. Tali obblighi devono permanere ma è necessario inoltre stabilire che essi costituiscono il livello massimo degli obblighi che possono essere imposti alle imprese onde evitare un'eccessiva regolamentazione. In via eccezionale, in ottemperanza ad impegni internazionali o al diritto comunitario, può essere opportuno imporre obblighi in materia di accesso e di interconnessione a tutti gli attori presenti sul mercato come avviene attualmente per i sistemi di accesso condizionato ai servizi di televisione digitale.~~

↓ 2002/21/CE cons. 25 (adattato)

⇒ nuovo

(146) In alcuni casi sussiste l'esigenza di dettare obblighi ex ante allo scopo di garantire lo sviluppo di un mercato concorrenziale, ⇒ le cui condizioni sono tali da favorire l'introduzione e la diffusione della connettività ad altissima capacità e la massimizzazione dei vantaggi per gli utenti finali ⇐. ~~La definizione di quotasignificativo potere di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)<sup>66</sup> si è dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per tener conto di realtà di mercato più complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cui alla presente direttiva è equivalente alla nozione di posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.~~

↓ 2002/21/CE cons. 26

(147) Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante non soltanto allorché esistono interconnessioni strutturali o di altro tipo tra

<sup>66</sup> ~~GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 98/61/CE (GU L 268 del 2.10.1998, pag. 37).~~

di loro ma anche allorché la struttura del pertinente mercato è tale da comportare effetti coordinati, vale a dire tale da incoraggiare comportamenti anticoncorrenziali di parallelismo o allineamento sul mercato.

↓ 2002/21/CE cons. 27 (adattato)  
⇒ nuovo

- (148) È essenziale che gli obblighi ex ante vengano imposti esclusivamente ⇒ su un mercato all'ingrosso ⇐ ~~quando non esista una concorrenza effettiva, vale a dire sui mercati~~ in cui una o più imprese detengono un significativo potere di mercato, ⇒ al fine di assicurare una concorrenza sostenibile su un mercato al dettaglio collegato ⇐, e quando i mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e ~~comunitario~~ ☒ unionale ☒ della concorrenza non siano sufficienti a risolvere il problema. ~~È pertanto necessario che~~ La Commissione ☒ ha definito ☒ ~~definisce~~ a livello ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒, in ottemperanza ai principi del diritto della concorrenza, gli orientamenti che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno seguire nel valutare se in un determinato mercato esista una concorrenza effettiva e nel valutare se certe imprese ~~esercitano un'influenza significativa~~ godono di un significativo potere di mercato. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero analizzare se un determinato mercato di prodotti o servizi sia effettivamente concorrenziale in una determinata area geografica, che può essere costituita dalla totalità o da una parte del territorio dello Stato membro interessato ovvero da parti limitrofe dei territori di Stati membri considerate nel loro complesso. Nel determinare se esista un'effettiva concorrenza si dovrebbe valutare se il mercato sia concorrenziale in prospettiva e quindi se l'assenza di concorrenza effettiva sia duratura. Questi orientamenti ~~affronteranno anche~~ ☒ dovrebbero anche affrontare ☒ la questione dei nuovi mercati emergenti nei quali l'impresa leader verosimilmente detiene un significativo potere di mercato ma non per questo dovrà essere assoggettata ad obblighi ingiustificati. La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente gli orientamenti, ⇒ in particolare in occasione di un riesame della normativa vigente, tenendo conto dell'evoluzione della giurisprudenza, del pensiero economico e dell'effettiva esperienza di mercato, al fine di ⇐ ~~in modo da~~ assicurare che continuino ad essere appropriati in un mercato in rapida evoluzione. Le autorità nazionali di regolamentazione dovranno cooperare tra di loro qualora sia accertato che il mercato in questione è paneuropeo.

↓ 2002/21/CE cons. 28 (adattato)

- (149) Nel valutare se un'impresa ~~esercita un'influenza significativa~~ detiene un significativo potere di mercato in un determinato mercato le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agire conformemente alla normativa ~~comunitaria~~ ☒ dell'Unione ☒ e tenere nella massima considerazione gli orientamenti della Commissione ☒ sull'analisi di mercato e sulla valutazione del significativo potere di mercato ☒.

↓ nuovo

- (150) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione definiscano i mercati geografici rilevanti nel loro territorio tenendo nella massima considerazione la raccomandazione della Commissione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi adottata in conformità della presente direttiva e tenendo conto delle circostanze

nazionali e locali. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero pertanto analizzare almeno i mercati inclusi nella raccomandazione, ivi compresi i mercati elencati ma non più regolamentati nello specifico contesto nazionale o locale. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero analizzare anche i mercati non inclusi nella raccomandazione ma regolamentati nel territorio di loro giurisdizione sulla base di precedenti analisi di mercato, o altri mercati se vi sono motivi sufficienti per ritenere che possa essere soddisfatta la prova dei tre criteri di cui alla presente direttiva.

(151) Si possono definire mercati transnazionali quando ciò sia giustificato dalla definizione del mercato geografico, tenendo conto di tutti i fattori dal lato della domanda e dell'offerta, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Il BEREC è l'organismo più adatto a svolgere tali analisi, perché si alimenta della vasta esperienza collettiva delle autorità nazionali di regolamentazione nella definizione dei mercati a livello nazionale. Se sono definiti mercati transnazionali che meritano un intervento normativo, le autorità nazionali di regolamentazione interessate dovrebbero cooperare per individuare la risposta normativa adeguata, anche in sede di notifica alla Commissione. Esse possono inoltre cooperare nella stessa maniera se i mercati transnazionali non sono individuati ma le condizioni di mercato nel loro territorio sono sufficientemente omogenee da trarre beneficio da un approccio coordinato in materia di regolamentazione, per esempio in termini di somiglianza dei costi, strutture di mercato o operatori, oppure nel caso di domanda degli utenti finali a livello transnazionale o equivalente.

(152) In alcuni casi i mercati geografici sono definiti nazionali o subnazionali, per esempio per la natura nazionale o locale dello sviluppo delle reti che determina i limiti del potenziale potere di mercato delle imprese nei confronti dei fornitori all'ingrosso, pur essendovi una domanda transnazionale significativa di una o più categorie di utenti finali. Tale situazione può verificarsi in particolare nel caso di domanda da parte di utenti finali commerciali aventi attività strutturali in sedi molteplici in diversi Stati membri. Se tale domanda transnazionale non è sufficientemente soddisfatta dai fornitori, ad esempio se questi sono frammentati lungo le frontiere nazionali o a livello locale, ne deriva un potenziale ostacolo al mercato interno. Pertanto, il BEREC dovrebbe avere la facoltà di fornire orientamenti alle autorità nazionali di regolamentazione su approcci normativi comuni per garantire che la domanda transnazionale possa essere soddisfatta in modo sufficiente, consentendo incrementi di efficienza ed economie di scala, nonostante la frammentazione dell'offerta. Gli orientamenti del BEREC dovrebbero influenzare le scelte delle autorità nazionali di regolamentazione nel perseguire l'obiettivo del mercato interno allorché impongono obblighi di regolamentazione agli operatori con significativo potere di mercato a livello nazionale.

(153) Qualora le autorità nazionali di regolamentazione non abbiano seguito l'approccio comune raccomandato dal BEREC per soddisfare la domanda transnazionale individuata, con conseguenza che la domanda transnazionale degli utenti finali non è soddisfatta in maniera efficiente e che ne derivano ostacoli al mercato interno altrimenti evitabili, potrebbe essere necessario armonizzare le specifiche tecniche dei prodotti di accesso all'ingrosso in grado di soddisfare una determinata domanda transnazionale, tenendo conto degli orientamenti del BEREC.

(154) L'obiettivo ultimo di ogni intervento regolamentare ex ante è recare vantaggi agli utenti finali in termini di prezzo, qualità e scelta rendendo i mercati al dettaglio effettivamente concorrenziali in modo sostenibile. È probabile che le autorità nazionali

di regolamentazione arriveranno gradualmente a trovare competitivi molti mercati al dettaglio anche in assenza di regolamentazione del mercato all'ingrosso, soprattutto se si tiene conto dei miglioramenti previsti in materia di innovazione e concorrenza.

(155) Per le autorità nazionali di regolamentazione il punto di partenza per l'individuazione dei mercati all'ingrosso che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante è l'analisi dei corrispondenti mercati al dettaglio. L'analisi dell'esistenza di un'effettiva concorrenza nel mercato al dettaglio e all'ingrosso si svolge in una prospettiva futura lungo un dato arco di tempo e muove dal diritto della concorrenza, compresa la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia, se del caso. Se si giunge alla conclusione che un mercato al dettaglio sarebbe effettivamente concorrenziale in assenza di una regolamentazione ex ante sui corrispondenti mercati rilevanti, tale fattore dovrebbe indurre l'autorità nazionale di regolamentazione a non ritenere più necessaria la regolamentazione per il mercato all'ingrosso interessato.

(156) Nella transizione progressiva verso mercati deregolamentati gli accordi commerciali tra operatori diventeranno sempre più frequenti e, se sostenibili e tali da migliorare le dinamiche della concorrenza, possono contribuire a far ritenere che un determinato mercato all'ingrosso non necessiti di una regolamentazione ex ante. Una logica analoga si applicherebbe in senso opposto, in caso di risoluzione imprevedibile di accordi commerciali in un mercato deregolamentato. L'analisi di tali accordi dovrebbe tenere conto del fatto che la prospettiva di una regolamentazione può incentivare i proprietari di reti ad avviare trattative commerciali. Al fine di garantire un'adeguata considerazione degli effetti della regolamentazione imposta sui mercati collegati nel determinare se un dato mercato necessiti di una regolamentazione ex ante, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che i mercati siano analizzati in modo coerente e, ove possibile, contemporaneamente o per quanto possibile in periodi di tempo vicini.

(157) Nel valutare l'ipotesi di una regolamentazione del mercato all'ingrosso per risolvere problemi a livello di commercio al dettaglio, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tener conto del fatto che diversi mercati all'ingrosso possono fornire input all'ingrosso a monte a un singolo mercato al dettaglio e, viceversa, un unico mercato all'ingrosso può fornire input all'ingrosso a monte a svariati mercati al dettaglio. Inoltre, le dinamiche della concorrenza in un particolare mercato possono essere influenzate da mercati che sono contigui senza però stare in un rapporto verticale rispetto al primo mercato, come può avvenire nel caso di mercati delle comunicazioni fisse e mobili. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione effettuino una valutazione per ciascun singolo mercato all'ingrosso preso in considerazione per una regolamentazione, iniziando dalle misure correttive per l'accesso all'infrastruttura civile, in quanto tali misure tendono solitamente a migliorare la sostenibilità della concorrenza anche in rapporto alle infrastrutture stesse, e successivamente analizzando i mercati all'ingrosso ritenuti adatti a ricevere una regolamentazione ex ante data la loro probabile idoneità a rimediare ai problemi di concorrenza individuati a livello di mercato al dettaglio. Nel decidere in merito alle specifiche misure correttive da imporre, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutarne la fattibilità tecnica ed effettuare un'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto del loro grado di idoneità a risolvere i problemi di concorrenza individuati a livello di mercato al dettaglio. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero considerare le conseguenze dell'imposizione di misure correttive specifiche che, se applicabili solo a determinate topologie di rete, potrebbero costituire un disincentivo allo sviluppo di reti ad altissima capacità nell'interesse degli utenti finali. In ogni fase della procedura di

valutazione l'autorità nazionale di regolamentazione, prima di determinare se una nuova misura correttiva debba essere imposta all'operatore che detiene un significativo potere di mercato, dovrebbe adoperarsi per stabilire se il mercato al dettaglio interessato sarebbe effettivamente concorrenziale alla luce di eventuali pertinenti accordi commerciali o altre circostanze del mercato all'ingrosso, compresi altri tipi di regolamentazione già in vigore quali ad esempio obblighi generali di accesso a elementi non replicabili o obblighi imposti ai sensi della direttiva 2014/61/UE, nonché alla luce di qualsiasi regolamentazione già ritenuta appropriata dall'autorità nazionale di regolamentazione per l'operatore che detiene un significativo potere di mercato. Anche se non comportano la definizione di mercati geografici distinti, queste differenze possono giustificare differenziazioni delle opportune misure correttive imposte alla luce della diversa intensità dei vincoli concorrenziali esistenti.

(158) L'imposizione di una regolamentazione ex ante a livello di mercato all'ingrosso, che in linea di principio è meno intrusiva della regolamentazione del mercato al dettaglio, è considerata sufficiente a far fronte a potenziali problemi di concorrenza sul mercato o sui mercati al dettaglio collegati a valle. I progressi nel funzionamento della concorrenza registrati da quando è in vigore il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche sono corroborati dalla progressiva deregolamentazione dei mercati al dettaglio in tutta l'Unione. Inoltre, le norme relative all'imposizione di misure correttive ex ante alle imprese che detengono un significativo potere di mercato dovrebbero essere semplificate e rese più prevedibili ove possibile. Pertanto, è opportuno abrogare la facoltà di imporre controlli di regolamentazione ex ante sulla base di un significativo potere di mercato nei mercati al dettaglio.

(159) Allorché revoca la regolamentazione all'ingrosso l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe definire un idoneo periodo di preavviso per assicurare una transizione sostenibile verso un mercato deregolamentato. Nel definire tale periodo l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe tener conto degli accordi esistenti tra fornitori di accesso e richiedenti l'accesso, conclusi in base agli obblighi regolamentari imposti. In particolare, tali accordi possono, per un determinato periodo di tempo, fornire una protezione giuridica contrattuale ai richiedenti l'accesso. L'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe inoltre tenere conto dell'effettiva possibilità per i partecipanti al mercato di accedere a offerte di investimento commerciale o di accesso all'ingrosso che possono essere presenti sul mercato e dell'esigenza di evitare un lungo periodo di eventuale arbitraggio regolamentare. Le disposizioni transitorie stabilite dall'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbero prendere in considerazione l'entità e i tempi del controllo della regolamentazione relativo ad accordi preesistenti una volta iniziato il periodo di preavviso.

↓ 2009/140/CE cons. 48

(160) Per offrire agli operatori del mercato certezze circa le condizioni normative è necessario stabilire un termine per le analisi di mercato. È importante condurre un'analisi di mercato a scadenze periodiche ed entro un periodo di tempo ragionevole e adeguato. ~~Nello stabilire il calendario è opportuno considerare se il mercato in questione sia stato in precedenza oggetto di un'analisi di mercato e sia stato debitamente notificato.~~ Il mancato svolgimento di un'analisi di mercato da parte di un'autorità nazionale di regolamentazione può compromettere il mercato interno ed è possibile che i normali procedimenti d'infrazione non producano l'effetto desiderato per tempo. In alternativa l'autorità nazionale di regolamentazione in questione

dovrebbe poter chiedere l'assistenza del BEREC per completare l'analisi del mercato. Ad esempio tale assistenza potrebbe prendere la forma di una task force specifica composta di rappresentanti della altre autorità nazionali di regolamentazione.

↓ 2009/140/CE cons. 49 (adattato)

(161) Dato l'elevato livello dell'innovazione tecnologica e la presenza di mercati estremamente dinamici nel settore delle comunicazioni elettroniche, occorre adattare rapidamente la normativa in modo coordinato e armonizzato a livello ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒, in quanto l'esperienza ha mostrato che le divergenze tra le autorità nazionali di regolamentazione nell'attuazione del quadro normativo ~~dell'Unione europea~~ possono creare ostacoli allo sviluppo del mercato interno.

↓ nuovo

(162) Tuttavia, ai fini di una maggiore stabilità e prevedibilità delle misure di regolamentazione, il periodo massimo consentito tra le analisi di mercato dovrebbe essere prorogato da tre a cinque anni, a condizione che l'evoluzione del mercato nel periodo intermedio non richieda una nuova analisi. Nel determinare se un'autorità nazionale di regolamentazione abbia rispettato l'obbligo di analizzare i mercati e comunicato il corrispondente progetto di misura almeno ogni cinque anni, solo una notifica che contenga una nuova valutazione della definizione del mercato e del significativo potere di mercato sarà considerata l'avvio di un nuovo ciclo quinquennale di mercato. La semplice notifica di misure correttive di regolamentazione nuove o modificate, imposte sulla base di una precedente analisi di mercato non riveduta, non sarà considerata sufficiente a soddisfare tale obbligo.

↓ 2002/19/CE cons. 15

⇒ nuovo

(163) L'imposizione di un obbligo preciso ad un'impresa che disponga di un ~~notevole~~ significativo potere di mercato non richiede un'ulteriore analisi di mercato bensì la prova che l'obbligo in questione è appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato ⇒ nel mercato di cui trattasi e nel relativo mercato al dettaglio ⇐ .

↓ 2009/140/CE cons. 56

⇒ nuovo

(164) Nel valutare la proporzionalità degli obblighi e delle condizioni da imporre, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tener conto della diversità delle condizioni di concorrenza esistenti nelle diverse zone all'interno dei rispettivi Stati membri ⇒ prendendo in considerazione, in particolare, i risultati della mappatura geografica svolta in conformità della presente direttiva ⇐ .

↓ 2009/140/CE cons. 57 (adattato)

(165) Quando ☒ valutano se ☒ ~~impongono~~ impongono misure correttive per il controllo dei prezzi, ☒ ed eventualmente in quale forma ☒ , le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero cercare di consentire un equo utile per l'investitore in un nuovo progetto di

investimento specifico. In particolare, possono insorgere rischi connessi a progetti d'investimento specifici a nuove reti di accesso che sostengono prodotti per i quali la domanda è incerta nel momento in cui è effettuato l'investimento.

---

↓ nuovo

(166) Il riesame degli obblighi imposti agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato durante l'esecuzione dell'analisi del mercato dovrebbe consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di tener conto dell'impatto esercitato sulle condizioni di concorrenza dai nuovi sviluppi, ad esempio gli accordi volontari recenti fra operatori, anche in materia di accesso e di coinvestimento, garantendo così una flessibilità particolarmente necessaria nel contesto di cicli di regolamentazione più lunghi. Una logica analoga dovrebbe applicarsi in caso di risoluzione imprevedibile di accordi commerciali. Se tale risoluzione interviene in un mercato deregolamentato, può essere necessario svolgere una nuova analisi di mercato.

---

↓ 2002/19/CE cons. 16 (adattato)

(167) La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non è fornito a condizioni discriminatorie. Delle interfacce tecniche aperte e trasparenti possono rivestire particolare importanza al fine di garantire l'interoperabilità. Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione imponga l'obbligo di rendere pubbliche le informazioni, essa può anche specificare le modalità di pubblicazione di tali informazioni, ~~incluso ad esempio il tipo di pubblicazione (su supporto cartaceo e/o elettronico)~~, e se sono gratuite o meno, tenuto conto della natura e dello scopo delle informazioni in questione.

---

↓ nuovo

(168) Alla luce della varietà di topologie di rete, di prodotti di accesso e di situazioni di mercato emersa dopo il 2002, gli obiettivi dell'allegato II della direttiva 2002/19/CE, concernenti la disaggregazione della rete locale e i prodotti di accesso per i fornitori di servizi televisivi e radiofonici digitali, possono essere conseguiti meglio e in modo più flessibile fornendo orientamenti sui criteri minimi di offerta di riferimento che il BEREC si occuperà di sviluppare e periodicamente aggiornare. È pertanto opportuno sopprimere l'allegato II della direttiva 2002/19/CE.

---

↓ 2002/19/CE cons. 17

(169) Il principio di non discriminazione garantisce che le imprese aventi potere di mercato non distorcano la concorrenza, soprattutto nei casi di imprese ad integrazione verticale che prestano servizi ai propri concorrenti nei mercati a valle.

---

↓ nuovo

(170) Al fine di affrontare e prevenire i comportamenti discriminatori basati su elementi diversi dai prezzi, in linea di principio il sistema più sicuro per ottenere una protezione

efficace dalla discriminazione è l'equivalenza degli input (EoI). D'altro canto, la fornitura di input all'ingrosso regolamentati in base al principio dell'EoI determinerebbe probabilmente costi di conformità più elevati rispetto ad altre forme di obblighi di non discriminazione. Detti costi di conformità più elevati dovrebbero essere valutati a fronte dei benefici derivanti da una concorrenza più vigorosa a valle e della pertinenza delle garanzie di non discriminazione in circostanze in cui l'operatore con significativo potere di mercato non è soggetto a controlli dei prezzi diretti. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione potrebbero considerare che la fornitura, secondo il principio dell'EoI, di input all'ingrosso su sistemi nuovi creerebbe probabilmente benefici netti sufficienti e risulterebbe quindi proporzionata, dati i costi incrementali di conformità relativamente inferiori da sostenere per garantire l'adattamento dei sistemi di nuova costruzione al principio dell'EoI. D'altro canto, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero anche ponderare i possibili disincentivi alla realizzazione di nuovi sistemi, rispetto all'introduzione di potenziamenti progressivi, nel caso in cui i primi fossero soggetti a obblighi di regolamentazione più restrittivi. Negli Stati membri con un elevato numero di operatori con significativo potere di mercato di dimensioni ridotte, l'imposizione del principio dell'EoI a ciascuno di essi può rivelarsi sproporzionato.

↓ 2002/19/CE cons. 18

- (171) La separazione contabile garantisce la visibilità dei trasferimenti interni di prezzi e consente alle autorità nazionali di regolamentazione di verificare, se del caso, l'osservanza degli obblighi di non discriminazione. A tal riguardo, la Commissione ha pubblicato la raccomandazione ~~98/322/CE dell'8 aprile 1998 sull'interconnessione in un mercato liberalizzato (parte 2 — separazione contabile e contabilità dei costi)~~<sup>67</sup> 2005/698/CE, del 19 settembre 2005, sulla separazione contabile e la contabilità dei costi.

↓ nuovo

- (172) Le infrastrutture civili in grado di ospitare una rete di comunicazione elettronica sono essenziali per il successo dello sviluppo di nuove reti ad altissima capacità, per via del loro costo elevato di replicazione e dei risparmi considerevoli ottenibili con la loro riutilizzazione. Pertanto, oltre alle norme in materia di infrastrutture fisiche di cui alla direttiva 2014/61/UE, è necessario avvalersi di misure correttive specifiche laddove le infrastrutture civili appartengano a un operatore designato come detentore di significativo potere di mercato. Dove le infrastrutture civili esistono e sono riutilizzabili, un accesso effettivo ad esse permette di ottenere un effetto molto positivo in termini di realizzazione di infrastrutture di rete concorrenti ed è pertanto necessario garantire che l'accesso alle infrastrutture civili possa fungere da misura correttiva autonoma per il miglioramento delle dinamiche concorrenziali e di espansione nei mercati a valle, che occorre prendere in considerazione prima di valutare la necessità di imporre altre possibili misure correttive, e non solo come misura accessoria di altri prodotti o servizi all'ingrosso o come correttivo limitato alle imprese che si avvalgono di tali altri prodotti o servizi all'ingrosso. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare le infrastrutture civili preesistenti

<sup>67</sup> GUL 141 del 13.5.1998, pag. 6.

riutilizzabili in base al valore contabile regolamentare, al netto degli ammortamenti maturati alla data del calcolo, indicizzandolo in base a un indice dei prezzi adeguato, quale l'indice dei prezzi al dettaglio, ed escludendo le attività già completamente ammortizzate, in un periodo non inferiore a 40 anni, ma ancora in uso.

↓ 2009/140/CE cons. 55 (adattato)  
⇒ nuovo

- (173) Le autorità nazionali di regolamentazione, al momento di imporre obblighi in materia di accesso ad infrastrutture nuove e migliorate, dovrebbero garantire che le condizioni di accesso riflettano le circostanze alla base della decisione di investimento, anche tenendo conto dei costi di sviluppo, del tasso di assorbimento previsto per i nuovi prodotti e servizi e dei livelli previsti in materia di prezzi al dettaglio. Inoltre, al fine di garantire la certezza di pianificazione per gli investitori, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di fissare, se del caso, termini e condizioni di accesso che siano coerenti nell'arco di opportuni periodi di revisione. ⇒ Qualora siano ritenuti appropriati controlli dei prezzi, tali termini e condizioni possono comprendere modalità tariffarie che dipendano dai volumi o dalla durata del contratto, in conformità al diritto comunitario dell'Unione e purché non abbiano effetti discriminatori. L'imposizione di eventuali condizioni di accesso dovrebbe rispettare la necessità di salvaguardare l'effettiva concorrenza nel settore dei servizi ai consumatori e alle imprese.

↓ 2002/19/CE cons. 19

- (174) L'obbligo di consentire l'accesso all'infrastruttura di rete può essere giustificato in quanto mezzo per accrescere la concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione devono tuttavia garantire un equilibrio tra i diritti del proprietario di un'infrastruttura a sfruttarla a proprio beneficio, e i diritti di altri prestatori di servizi ad accedere a risorse essenziali per la fornitura di servizi concorrenti.

↓ nuovo

- (175) Nelle aree geografiche in cui si prevedono in prospettiva due reti di accesso, è più probabile che gli utenti traggano vantaggio da interventi di miglioramento della qualità della rete, in virtù della concorrenza basata sulle infrastrutture, rispetto alle aree che continuano ad avere una sola rete. È probabile che l'adeguatezza della concorrenza su altri parametri, quali il prezzo e la scelta, dipenda dalla situazione concorrenziale a livello nazionale e locale. Dove almeno un operatore di rete offre l'accesso all'ingrosso a ogni impresa interessata a condizioni commerciali ragionevoli che consentano una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio, è probabile che le autorità nazionali di regolamentazione non abbiano bisogno di imporre o mantenere obblighi di accesso all'ingrosso in funzione del significativo potere di mercato al di là dell'accesso alle infrastrutture civili; in tali casi è quindi possibile affidarsi all'applicazione delle norme generali sulla concorrenza. Ciò vale a maggior ragione qualora entrambi gli operatori di rete offrano accesso all'ingrosso a condizioni commerciali ragionevoli. In entrambi i casi può essere più opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione si affidino a specifici controlli a posteriori. Se in prospettiva sono presenti o si prevede che saranno presenti tre operatori di reti di accesso in concorrenza sostenibile tra loro sugli stessi mercati al dettaglio e all'ingrosso (come può avvenire, ad esempio, per le reti di

comunicazioni mobili e in alcune aree geografiche per quelle di comunicazioni fisse, specialmente quando esiste un accesso effettivo alle infrastrutture civili e/o una situazione di coinvestimento, in modo tale che tre o più operatori detengano il controllo effettivo delle strutture di rete di accesso necessarie per soddisfare la domanda al dettaglio), sarà meno probabile che le autorità nazionali di regolamentazione individuino un operatore avente un significativo potere di mercato, salvo in caso di accertamento di una posizione dominante collettiva o se ciascuna delle imprese in questione ha un significativo potere di mercato in mercati all'ingrosso distinti, come nel caso dei mercati di terminazione delle chiamate vocali. In tali mercati caratterizzati da una concorrenza basata sulle infrastrutture effettiva e sostenibile dovrebbe essere sufficiente applicare le norme generali di concorrenza.

↓ 2002/19/CE cons. 19 (adattato)

⇒ nuovo

(176) ~~L'obbligo di consentire l'accesso all'infrastruttura di rete può essere giustificato in quanto mezzo per accrescere la concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione devono tuttavia garantire un equilibrio tra i diritti del proprietario di un'infrastruttura a sfruttarla a proprio beneficio, e i diritti di altri prestatori di servizi ad accedere a risorse essenziali per la fornitura di servizi concorrenti. Qualora siano imposti agli operatori obblighi in base ai quali essi siano tenuti a soddisfare richieste fondate di accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate e di uso dei medesimi, tali richieste possono essere respinte soltanto in base a criteri obiettivi quali la fattibilità tecnica o la necessità di preservare l'integrità della rete. Qualora venga rifiutato l'accesso, la parte lesa può sottoporre il caso alla procedura per la risoluzione di controversie di cui agli articoli 20 27 e 21 28 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Un operatore cui sia stato imposto l'obbligo di concedere l'accesso non può essere tenuto a fornire tipi di accesso che non è in grado di fornire. L'obbligo di concedere l'accesso imposto dalle autorità nazionali che, a breve termine, accresce il livello di concorrenza, non deve disincentivare i concorrenti dall'effettuare investimenti in risorse alternative che, a lungo termine, garantirebbero un livello di concorrenza più ⇒ sostenibile ⇐ elevato ☒ e/o un rendimento più elevato e maggiori vantaggi per gli utenti finali ☒. La Commissione ha pubblicato in materia una comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni<sup>68</sup> che tratta di questi argomenti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di un accesso reso obbligatorio ai sensi della normativa comunitaria ☒ dell'Unione ☒. In particolare, l'imposizione di norme tecniche dovrebbe essere conforme alla direttiva (UE) 2015/1535<sup>69</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione<sup>69</sup>.~~

<sup>68</sup> GU C 265 del 22.8.1998, pag. 2.

<sup>69</sup> GU L 241 del 17.9.2015, pag. 15.

↓ 2002/19/CE cons. 20 (adattato)  
⇒ nuovo

- (177) Il controllo dei prezzi può essere necessario qualora l'analisi di un particolare mercato indichi un insufficiente livello di concorrenza. ~~L'intervento regolamentare può essere relativamente «leggero», come nel caso dell'obbligo di prezzi ragionevoli per la selezione del vettore ai sensi della direttiva 97/33/CE, o molto più marcato, come nel caso dell'obbligo di prezzi orientati ai costi perché risultino pienamente giustificati sui mercati in cui la concorrenza non è sufficientemente efficace da impedire prezzi eccessivi.~~ In particolare, gli operatori con significativo potere di mercato devono evitare di applicare una compressione dei prezzi tale che la differenza tra i prezzi al dettaglio e i prezzi di interconnessione ☒ e/o accesso ☒ fatturati ai concorrenti che forniscono servizi al dettaglio simili non sia tale da garantire una concorrenza sostenibile. Allorché un'autorità nazionale di regolamentazione calcola i costi sostenuti nell'istituire un servizio previsto in forza della presente direttiva, è opportuno consentire un ragionevole profitto sul capitale investito, tenendo conto dei costi di costruzione e del lavoro, con all'occorrenza un adeguamento del valore del capitale in funzione della stima, effettuata in quel momento, delle attività e dell'efficienza della gestione. Il meccanismo di recupero dei costi dovrà essere adeguato alle circostanze in considerazione della necessità di promuovere l'efficienza, e la concorrenza sostenibile ⇒ e la realizzazione di reti ad altissima capacità ⇐ e ☒ in tal modo ☒ di ottimizzare i vantaggi per i consumatori ⇒ gli utenti finali ⇐ ⇒ e dovrebbe tenere conto della necessità di avere prezzi all'ingrosso prevedibili e stabili a vantaggio di tutti gli operatori che intendono realizzare nuove reti o migliorare quelle esistenti, conformemente agli orientamenti della Commissione<sup>70</sup>. ⇐

↓ nuovo

- (178) In considerazione dell'incertezza circa il tasso di materializzazione della domanda di fornitura di servizi a banda larga di prossima generazione, al fine di promuovere l'efficienza degli investimenti e dell'innovazione è importante consentire un certo grado di flessibilità nella fissazione dei prezzi agli operatori che investono in nuove reti o nel miglioramento di quelle esistenti. Per evitare prezzi eccessivi nei mercati in cui sono presenti operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato, la flessibilità nella fissazione dei prezzi dovrebbe essere accompagnata da misure di salvaguardia aggiuntive per tutelare la concorrenza e gli interessi degli utenti finali, quali obblighi rigorosi di non discriminazione, misure volte a garantire la replicabilità tecnica ed economica dei prodotti a valle e un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio risultante dalla concorrenza a livello di infrastrutture o un prezzo-ancora derivante da altri prodotti di accesso regolamentati, o entrambi. Tali misure di salvaguardia della concorrenza non pregiudicano l'individuazione, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, di altre circostanze in cui non sarebbe opportuno imporre prezzi di accesso regolamentati per determinati input all'ingrosso, come nei casi in cui un'elevata elasticità dei prezzi relativa alla domanda degli utenti

<sup>70</sup> Raccomandazione 2013/466/UE della Commissione, dell'11 settembre 2013, relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga (GU L 251 del 21.9.2013, pag. 13).

finali rende non redditizio per l'operatore con significativo potere di mercato praticare prezzi sensibilmente al di sopra del livello concorrenziale.

---

↓ 2002/19/CE cons. 21

- (179) Qualora imponga l'obbligo di istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, un'autorità nazionale di regolamentazione può procedere essa stessa ad un audit annuale inteso ad accertare la conformità con detto sistema, purché disponga del necessario personale qualificato, ovvero può imporre che l'audit sia realizzato da un altro organo qualificato, indipendente dall'operatore interessato.
- 

↓ nuovo

- (180) Nell'Unione il sistema di tariffazione per la terminazione delle chiamate vocali si fonda sul principio CPNP (Calling Party Network Pays). Un'analisi della sostituibilità della domanda e dell'offerta dimostra che attualmente e nel prossimo futuro non vi sono ancora alternative a livello all'ingrosso tali da poter condizionare la fissazione dei contributi per la terminazione in una data rete. Dato il tipo di accesso bidirezionale dei mercati della terminazione, tra gli ulteriori potenziali problemi di concorrenza figura anche quello delle sovvenzioni incrociate tra operatori. Questi potenziali problemi di concorrenza interessano il mercato della terminazione delle chiamate vocali per la telefonia sia fissa che mobile. Pertanto, considerando che gli operatori di terminazione sono in grado di innalzare i prezzi ben al di sopra dei costi, e hanno interesse a farlo, l'orientamento dei prezzi ai costi è ritenuto il miglior mezzo per risolvere questo problema a medio termine.
- (181) Al fine di ridurre l'onere normativo atto ad affrontare in modo coerente in tutta l'Unione i problemi di concorrenza per la terminazione delle chiamate vocali all'ingrosso, la presente direttiva dovrebbe stabilire un approccio comune come base per la fissazione degli obblighi di controllo dei prezzi, che dovrebbe essere completato da una metodologia comune vincolante da elaborare a cura della Commissione e da orientamenti tecnici da elaborare a cura del BEREC.
- (182) Al fine di semplificarne la fissazione e facilitarne l'imposizione, se del caso, le tariffe di terminazione di chiamata vocale all'ingrosso nei mercati della telefonia fissa e mobile nell'Unione sono fissate mediante atto delegato. È opportuno che la presente direttiva stabilisca i criteri e i parametri dettagliati in base ai quali fissare i valori delle tariffe di terminazione delle chiamate vocali. Nell'applicare tali criteri e parametri la Commissione dovrebbe considerare, tra l'altro, che è opportuno coprire solo i costi incrementali rispetto alla fornitura del servizio di terminazione di chiamata all'ingrosso; che i contributi connessi all'uso dello spettro sono funzione del numero di abbonati e non del traffico e dovrebbero pertanto essere esclusi e che le frequenze supplementari sono assegnate principalmente per i dati e quindi non sono pertinenti per l'incremento della terminazione di chiamata; che è riconosciuto che, sebbene per le reti mobili la dimensione minima efficiente sia stimata a un livello pari ad almeno il 20% della quota di mercato, nel settore delle reti fisse operatori più piccoli possono ottenere gli stessi vantaggi in termini di efficienza e produrre agli stessi costi unitari dell'operatore efficiente indipendentemente dalle loro dimensioni. Nel fissare la tariffa massima esatta la Commissione dovrebbe includere un'adeguata ponderazione per tenere conto del numero totale di utenti finali in ciascuno Stato membro, nei casi in cui

ciò sia necessario in considerazione delle divergenze di costo residue. Allorché stabilisce tale tariffa, la Commissione dovrebbe tenere conto dell'esperienza preziosa del BEREC e delle autorità nazionali di regolamentazione nell'elaborazione di adeguati modelli di costo.

(183) La presente direttiva fissa le tariffe massime di terminazione di chiamata vocale all'ingrosso per le reti fisse e mobili, al di sotto delle quali il primo atto delegato stabilirà la tariffa esatta che le autorità nazionali di regolamentazione saranno tenute ad applicare. La tariffa iniziale sarà successivamente aggiornata. Sulla base dei modelli basati sul puro costo incrementale di lungo periodo e strutturati da un approccio dal basso verso l'alto ("bottom-up pure LRIC") applicati finora dalle autorità nazionali di regolamentazione e utilizzando i criteri suddetti, le attuali tariffe di terminazione di chiamata vocale si situano fra 0,004045 EUR al minuto e 0,01226 EUR al minuto per le reti mobili e fra 0,000430 EUR al minuto e 0,001400 EUR al minuto per le reti fisse al livello più locale di interconnessione (calcolati come media ponderata tra le tariffe negli orari di punta e di morbida). La variazione delle tariffe è dovuta alle condizioni locali e alle relative strutture dei prezzi attualmente esistenti, nonché ai diversi tempi dei calcoli modellizzati negli Stati membri. Inoltre, nelle reti di telefonia fissa il livello delle tariffe di terminazione efficienti in termini di costi dipende anche dal livello di rete in cui è fornito il servizio di terminazione.

(184) In considerazione dell'attuale incertezza circa il tasso di materializzazione della domanda di servizi a banda larga ad altissima capacità nonché, in generale, per le economie di scala e di densità, gli accordi di coinvestimento offrono vantaggi significativi in termini di condivisione di costi e rischi e consentono così agli operatori di dimensioni minori di investire a condizioni economicamente razionali, promuovendo una concorrenza sostenibile a lungo termine anche in aree in cui la concorrenza basata sulle infrastrutture potrebbe non essere efficiente. Nel caso in cui un operatore con significativo potere di mercato rivolge un invito aperto al coinvestimento a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie in nuovi elementi di rete che contribuiscono in modo significativo alla realizzazione di reti ad altissima capacità, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe in generale astenersi dall'imporre obblighi a norma della presente direttiva sui nuovi elementi di rete, salvo l'emergere di ulteriori fattori in esito a successive analisi di mercato. A condizione di tenere conto dei potenziali effetti favorevoli alla concorrenza dei coinvestimenti a livello del mercato all'ingrosso e al dettaglio, le autorità nazionali di regolamentazione possono comunque ritenere appropriato, alla luce della struttura del mercato e dell'evoluzione delle dinamiche nel quadro delle condizioni dell'accesso all'ingrosso regolamentato, e in mancanza di un'offerta commerciale in tal senso, salvaguardare i diritti dei richiedenti l'accesso che non partecipano a un dato coinvestimento, tramite il mantenimento dei prodotti di accesso esistenti o – dove elementi di rete preesistenti sono destinati a termine ad essere smantellati – mediante l'imposizione di prodotti di accesso aventi funzionalità analoghe a quelli precedentemente disponibili nelle infrastrutture preesistenti.

↓ 2009/140/CE cons. 61

(185) La separazione funzionale, in base alla quale l'operatore verticalmente integrato è tenuto a creare entità commerciali separate dal punto di vista operativo, è finalizzata a garantire la fornitura di prodotti di accesso pienamente equivalenti a tutti gli operatori a valle, comprese le divisioni a valle dello stesso operatore verticalmente integrato. La

separazione funzionale permette di migliorare la concorrenza in numerosi mercati rilevanti riducendo significativamente gli incentivi alla discriminazione e agevolando la verifica e l'applicazione del rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione. In casi eccezionali la separazione funzionale può essere giustificata come misura correttiva ove non si sia riusciti a conseguire un'effettiva non discriminazione in alcuni dei mercati interessati e ove siano scarse o assenti le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture in un lasso di tempo ragionevole, anche dopo aver fatto ricorso ad una o più misure correttive precedentemente ritenute appropriate. È tuttavia molto importante assicurare che la sua imposizione non dissuada l'impresa interessata dall'investire nella sua rete e non comporti effetti potenzialmente negativi sui vantaggi per i consumatori. La sua imposizione richiede un'analisi coordinata dei vari mercati rilevanti collegati alla rete d'accesso, secondo la procedura per l'analisi del mercato di cui all'articolo ~~67~~ della ~~direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~. Nell'esecuzione dell'analisi del mercato e nell'elaborazione dettagliata della misura correttiva, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prestare particolare attenzione ai prodotti che dovranno essere gestiti dalle entità commerciali separate, tenendo in considerazione il livello di sviluppo della rete e il grado del progresso tecnologico, fattori che potrebbero influenzare la possibilità di sostituzione dei servizi fissi e senza fili. Per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno è opportuno che la Commissione approvi prima le proposte di separazione funzionale.

↓ 2009/140/CE cons. 62

- (186) È opportuno che l'attuazione della separazione funzionale non escluda il ricorso a meccanismi di coordinamento adeguati tra le varie entità commerciali separate per assicurare la tutela dei diritti economici e di controllo gestionale della società madre.

↓ 2009/140/CE cons. 64 (adattato)  
⇒ nuovo

- (187) Qualora un'impresa verticalmente integrata scelga di trasferire tutte le sue attività di rete di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata sotto controllo di terzi oppure istituisca un'entità commerciale separata per i prodotti di accesso, è opportuno che l'autorità nazionale di regolamentazione valuti l'effetto che la transazione prevista, ⇒ compresi gli impegni riguardanti l'accesso offerti dalla medesima impresa ⇐, avrà su tutti gli obblighi normativi esistenti imposti all'operatore verticalmente integrato per garantire la conformità delle nuove disposizioni alla ☒ presente ☒ direttiva ~~2002/19/CE (direttiva accesso) e alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)~~. L'autorità nazionale di regolamentazione interessata dovrebbe avviare una nuova analisi dei mercati in cui opera l'entità separata ed imporre, mantenere, modificare o abrogare gli obblighi di conseguenza. A tal fine è opportuno che l'autorità nazionale di regolamentazione possa chiedere informazioni all'impresa.

↓ nuovo

- (188) Gli impegni vincolanti possono aggiungere prevedibilità e trasparenza al processo di separazione volontaria svolto da un'impresa integrata verticalmente e designata come detentrica di un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti,

esplicitando il processo di attuazione della separazione prevista, ad esempio fornendo una tabella di marcia attuativa con chiare tappe e conseguenze prevedibili in caso di mancato raggiungimento di specifiche tappe. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prendere in considerazione gli impegni assunti in una prospettiva di sostenibilità, in particolare ai fini della scelta del periodo per il quale sono resi vincolanti, e dovrebbero tenere conto dell'importanza che nella consultazione pubblica le parti interessate hanno attribuito a condizioni di mercato stabili e prevedibili.

(189) Gli impegni possono comprendere la nomina di un fiduciario di controllo, la cui identità e il cui mandato dovrebbero essere approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione, e l'obbligo per l'operatore che li assume di trasmettere relazioni periodiche di attuazione.

(190) I proprietari di rete che non sono attivi sul mercato al dettaglio e il cui modello di business pertanto si limita alla fornitura di servizi all'ingrosso ad altri soggetti possono avere un ruolo positivo nella creazione di un mercato all'ingrosso dinamico, con effetti positivi per la concorrenza nel mercato al dettaglio a valle. Inoltre, il loro modello di business può risultare attraente per potenziali investitori finanziari interessati a infrastrutture meno volatili e con prospettive a più lungo termine di sviluppo delle reti ad altissima capacità. Ciò nonostante, la presenza di un operatore attivo esclusivamente sul mercato all'ingrosso non conduce necessariamente ad una concorrenza effettiva nei mercati al dettaglio e tali operatori possono essere designati come aventi significativo potere di mercato relativamente a specifici prodotti e mercati geografici. I rischi per la concorrenza derivanti dal comportamento di operatori attivi esclusivamente sul mercato all'ingrosso potrebbero essere minori di quelli associati agli operatori integrati verticalmente, purché l'attività svolta si limiti effettivamente al mercato all'ingrosso e non vi siano incentivi a praticare discriminazioni tra i fornitori a valle. Conseguentemente, la risposta in termini di regolamentazione dovrebbe essere proporzionalmente meno intrusiva. D'altro canto, le autorità nazionali di regolamentazione devono poter intervenire se sorgono problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali.

(191) Per facilitare la migrazione dalle reti in rame preesistenti alle reti di prossima generazione, nell'interesse degli utenti finali, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter controllare le iniziative adottate autonomamente dagli operatori di rete al riguardo e tracciare, se necessario, un adeguato percorso di migrazione, ad esempio mediante preavviso, trasparenza e prodotti di accesso analoghi accettabili, una volta chiaramente dimostrate l'intenzione e la disponibilità del proprietario della rete di abbandonare la rete in rame. Al fine di evitare che tale migrazione subisca inutili ritardi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la facoltà di revocare gli obblighi di accesso relativi alla rete in rame in seguito alla definizione di un adeguato percorso di migrazione.

↓ 2002/22/CE cons. 1 (adattato)

(192) La liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, l'intensificazione della concorrenza e la più ampia scelta di servizi di comunicazione implicano un'azione parallela volta a istituire un quadro normativo armonizzato che garantisca la prestazione di un servizio universale. Il concetto di servizio universale dovrebbe evolvere ai fini di rispecchiare il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti. ~~Il quadro normativo stabilito nel 1998 per la completa~~

~~liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni nella Comunità definiva la portata minima degli obblighi di servizio universale e stabiliva le norme per il calcolo del costo e del finanziamento del medesimo.~~

---

↓ 2002/22/CE cons. 2 (adattato)

(193) Ai sensi dell'articolo ~~153~~ 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea , ~~la Commissione~~ l'Unione contribuisce alla protezione dei consumatori.

---

↓ 2002/22/CE cons. 3 (adattato)

~~La Comunità e i suoi Stati membri hanno assunto impegni in materia di regolamentazione delle reti e dei servizi di telecomunicazione nell'ambito dell'accordo sulle telecomunicazioni di base dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Ogni Stato membro dell'OMC ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che desidera mantenere. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dallo Stato membro in questione.~~

---

↓ 2002/22/CE cons. 51 (adattato)

~~Poiché gli scopi dell'azione proposta, cioè fissare un livello comune di servizio universale di telecomunicazioni per tutti gli utenti europei, armonizzare le condizioni di accesso e di uso delle reti telefoniche pubbliche in postazione fissa e dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico ed elaborare un quadro armonizzato per la regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, non possono essere sufficientemente realizzati dai singoli Stati membri e possono pertanto essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.~~

---

↓ 2002/22/CE cons. 5

~~In un mercato concorrenziale, taluni obblighi dovrebbero essere imposti a tutte le imprese che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico da postazioni fisse, mentre altri obblighi dovrebbero essere imposti unicamente alle imprese dotate di significativo potere di mercato o che sono state designate quali operatori di servizio universale.~~

---

↓ nuovo

(194) Il servizio universale è una rete di sicurezza per garantire la disponibilità di un insieme minimo di servizi per tutti gli utenti finali a prezzo abbordabile, dove il rischio di esclusione sociale derivante dalla mancanza di tale accesso impedisce ai cittadini di partecipare pienamente alla vita sociale ed economica.

(195) L'accesso di base a Internet a banda larga è quasi universalmente disponibile in tutta l'Unione e ampiamente utilizzato per una vasta gamma di attività. Tuttavia, il tasso di

utilizzo complessivo è inferiore rispetto alla disponibilità perché alcune persone non sono ancora connesse, per motivi di scarsa sensibilizzazione, costo, competenze e scelta. Un accesso funzionale a Internet a prezzi accessibili è ormai di fondamentale importanza per la società e per l'economia in generale. È la base della partecipazione all'economia e alla società digitali attraverso i servizi essenziali forniti online da Internet.

↓ 2002/22/CE cons. 8 (adattato)  
⇒ nuovo

~~(196)~~ Una delle esigenze fondamentali del servizio universale consiste nel garantire  che tutti gli utenti finali abbiano accesso a un prezzo abbordabile ai servizi di accesso funzionale a Internet e di comunicazione vocale disponibili, almeno  ~~agli utenti che ne fanno richiesta un allacciamento alla rete telefonica pubblica~~ in una postazione fissa, ~~ad un prezzo abbordabile.~~ ⇒ È opportuno che gli Stati membri abbiano anche la possibilità di assicurare prezzi abbordabili per servizi non disponibili in postazione fissa bensì forniti a cittadini in movimento, qualora lo ritengano necessario per garantire la piena partecipazione di detti cittadini alla vita sociale ed economica. ⇐ ~~L'obbligo concerne un'unica connessione in banda stretta alla rete la cui fornitura può essere limitata dagli Stati membri alla prima postazione/residenza dell'utente finale e non riguarda la rete digitale dei servizi integrati (ISDN) che fornisce due o più connessioni in grado di funzionare simultaneamente.~~ Non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda i mezzi tecnici utilizzati ai fini di tale allacciamento, affinché possano essere utilizzate tecnologie con filo o senza filo, né per quanto riguarda  la categoria degli  ~~gli~~ operatori designati ad assumersi la totalità o parte degli obblighi di servizio universale. ~~Il collegamento alla rete telefonica pubblica in posizione fissa dovrebbe essere in grado di garantire la trasmissione voce e dati ad una velocità tale da permettere l'accesso a servizi elettronici on-line quali quelli forniti sulla rete Internet pubblica. La rapidità con la quale un determinato utente accede a Internet può dipendere da un certo numero di fattori, ad esempio dal o dai fornitori dell'allacciamento ad Internet o dall'applicazione per la quale è stabilita una connessione. La velocità di trasmissione dati di una singola connessione in banda stretta alla rete telefonica pubblica dipende dalla capacità del terminale dell'abbonato e dal tipo di connessione. Per tali motivi non è opportuno rendere obbligatoria su scala comunitaria una determinata velocità di trasmissione dati o di flusso di bit. Gli attuali modem in banda vocale presentano di norma una velocità di trasmissione dati di 56 kbit/s ma, essendo dotati di dispositivi di adattamento automatico del flusso in funzione delle variazioni di qualità della linea, possono in effetti presentare velocità di trasmissione inferiori ai 56 kbit/s. Una certa flessibilità è necessaria, da un lato, per permettere agli Stati membri di prendere, se del caso, le misure necessarie affinché le connessioni possano sopportare una siffatta velocità di trasmissione e, dall'altro, per permettere agli Stati membri, se del caso, di autorizzare velocità di trasmissione inferiori al suddetto limite di 56 kbit/s al fine, ad esempio, di sfruttare le capacità delle tecnologie senza fili (comprese le reti senza fili cellulari) per fornire un servizio universale ad una parte più ampia di popolazione. Questo può essere particolarmente rilevante in taluni paesi in via di adesione in cui il numero di nuclei familiari collegato alla rete telefonica tradizionale è relativamente basso. In casi specifici in cui la connessione alla rete telefonica pubblica in postazione fissa è manifestamente insufficiente a consentire un accesso ad Internet di qualità soddisfacente, gli Stati membri dovrebbero poter esigere che la connessione sia portata al livello di cui fruisce~~

~~la maggior parte degli abbonati, affinché la velocità di trasmissione sia sufficiente per l'accesso ad Internet. Se tali misure specifiche comportano un costo netto per i consumatori interessati, l'incidenza netta può rientrare nel calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale.~~

↓ 2009/136/CE cons. 5

⇒ nuovo

(197) ~~I collegamenti dati alla rete pubblica di comunicazione in posizione fissa dovrebbero essere in grado di supportare la trasmissione dati ad una velocità tale da permettere l'accesso a servizi elettronici on-line quali quelli forniti sulla rete Internet pubblica. La rapidità con la quale un determinato utente accede a Internet può dipendere da un certo numero di fattori, ad esempio dal fornitore o dai fornitori dell'allacciamento ad Internet o dall'applicazione per la quale è stabilita una connessione. La velocità di trasmissione dati che può essere supportata da una connessione alla rete pubblica di comunicazione dipende dalla capacità dell'apparecchiatura terminale dell'abbonato e dalla connessione stessa. Per tali motivi non è opportuno rendere obbligatoria su scala comunitaria una determinata velocità di trasmissione dati o di flusso di bit. ⇒ Il servizio funzionale di accesso a Internet a un prezzo abbordabile dovrebbe essere sufficiente per supportare l'accesso a, e l'utilizzo di, un insieme minimo di servizi di base che rispecchino i servizi utilizzati dalla maggioranza degli utenti finali. L'elenco minimo di servizi dovrebbe essere ulteriormente precisato dagli Stati membri per consentire un livello adeguato di inclusione sociale e di partecipazione alla società e all'economia digitali nel loro territorio. ⇐ Una certa flessibilità è necessaria per permettere agli Stati membri di adottare, se del caso, le misure necessarie affinché una connessione dati possa supportare velocità di trasmissione soddisfacenti e sufficienti ai fini di un accesso funzionale a Internet, così come definito dagli Stati membri, tenendo debitamente conto di circostanze specifiche nei mercati nazionali, come ad esempio la larghezza di banda utilizzata dalla maggioranza degli abbonati in un dato Stato membro e la fattibilità tecnologica, sempre che tali misure mirino a ridurre al minimo le distorsioni del mercato. Qualora tali misure comportino un onere indebito per un'impresa designata, tenuto conto dei costi e dei benefici economici nonché dei vantaggi immateriali derivanti dalla fornitura dei servizi in questione, questo può essere incluso nel calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale. Si può anche ricorrere alternativamente al finanziamento dell'infrastruttura di rete con fondi comunitari o con interventi nazionali conformi al diritto comunitario.~~

↓ nuovo

(198) Gli utenti finali non dovrebbero essere obbligati ad avere accesso a servizi che non vogliono e dovrebbero pertanto avere la possibilità di limitare, a richiesta, i servizi universali a prezzi accessibili al solo servizio di comunicazione vocale.

↓ 2009/136/CE cons. 17

(199) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di sorvegliare l'andamento e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che rientrano negli obblighi di servizio universale, ~~anche qualora uno Stato membro non abbia ancora designato un'impresa come fornitore di servizio universale. In tal caso, H~~La sorveglianza dovrebbe essere esercitata in modo tale da non rappresentare un eccessivo onere

amministrativo né per le autorità nazionali di regolamentazione né per le imprese che forniscono tali servizi.

---

↓ 2002/22/CE cons. 10 (adattato)  
⇒ nuovo

- (200) Per prezzo abbordabile si intende un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere ~~la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o~~ formule ⇒ o opzioni ⇐ tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito ☒ o degli utenti con esigenze sociali particolari, come gli anziani, i disabili e gli utenti finali che vivono in zone rurali o geograficamente isolate. Tali offerte dovrebbero essere fornite con caratteristiche di base per evitare distorsioni nel funzionamento del mercato. ☒ Dal punto di vista ~~del consumatore~~ ⇒ dell'utente finale, ⇐ l'abbordabilità dei prezzi ⇐ ⇒ dovrebbe essere ⇐ legata ⇒ al diritto di stipulare un contratto con un'impresa, alla disponibilità di un numero, alla continuità di connessione e ⇐ alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese.
- 

↓ nuovo

- (201) Non dovrebbe più essere possibile rifiutare agli utenti finali l'accesso all'insieme minimo di servizi di connettività. Il diritto di stipulare un contratto con un'impresa dovrebbe comportare per gli utenti finali che potrebbero essere rifiutati, in particolare quelli a basso reddito o con esigenze sociali particolari, la possibilità di stipulare un contratto per la fornitura a prezzi abbordabili di servizi di accesso funzionale a Internet e di comunicazione vocale almeno in postazione fissa con un'impresa che fornisca detti servizi in tale postazione. Per ridurre al minimo i rischi finanziari come il mancato pagamento delle bollette, le imprese dovrebbero avere la possibilità di fornire il contratto secondo condizioni di prepagamento, sulla base di singole unità prepagate a prezzi accessibili.
- (202) Per far sì che i cittadini siano raggiungibili mediante servizi di comunicazione vocale gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di un numero telefonico per un periodo ragionevole anche nei periodi in cui il servizio di comunicazione vocale non è utilizzato. Le imprese dovrebbero porre in essere meccanismi atti a verificare che l'utente finale sia sempre interessato a mantenere la disponibilità del numero.
- 

↓ 2002/22/CE cons. 4 (adattato)

- (203) ~~Il fatto di assicurare un servizio universale (ossia la fornitura di un insieme minimo definito di servizi a tutti gli utenti finali a prezzo abbordabile) può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un~~ compenso alle imprese ~~designate per che forniscono~~ tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza.

↓ nuovo

(204) Per valutare la necessità di misure di accessibilità economica le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di monitorare l'evoluzione e i dettagli delle offerte di opzioni o formule tariffarie destinate agli utenti finali a basso reddito o con esigenze sociali particolari.

(205) Se misure aggiuntive rispetto alle opzioni o formule tariffarie di base fornite dalle imprese non sono sufficienti ad assicurare l'accessibilità economica per gli utenti finali a basso reddito o con esigenze sociali particolari, un'alternativa appropriata può essere rappresentata dal sostegno diretto, ad esempio tramite buoni destinati a tali utenti finali, tenendo conto dell'esigenza di limitare al minimo le distorsioni del mercato.

↓ 2009/136/CE cons. 9 (adattato)

⇒ nuovo

(206) Gli Stati membri dovrebbero introdurre misure per sostenere la creazione di un mercato di prodotti e servizi  a prezzi accessibili  ~~di grande diffusione~~ che integrino le funzionalità previste per gli utenti finali disabili , comprese apparecchiature dotate di tecnologie assistite . A tale scopo si potrà, tra l'altro, fare riferimento a norme europee  o introdurre  ~~, introducendo criteri in materia di accessibilità elettronica (eAccessibility)~~  in conformità della direttiva xxx/AAAA/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi<sup>71</sup>.  ~~nelle procedure per gli appalti pubblici e nei bandi di gara legati alla prestazione di servizi e dando attuazione alla legislazione a tutela dei diritti degli utenti finali disabili.~~ ⇒ Gli Stati membri dovrebbero definire misure adeguate, alla luce delle circostanze nazionali, che offrano loro la flessibilità di adottare provvedimenti specifici, ad esempio se il mercato non fornisce a condizioni economiche normali prodotti e servizi a prezzi accessibili che integrino le funzionalità previste per gli utenti finali disabili. ⇐

↓ nuovo

(207) Per le comunicazioni di dati a una velocità di trasmissione sufficiente a permettere un accesso funzionale a Internet sono quasi universalmente disponibili connessioni con linea fissa, utilizzate dalla maggioranza dei cittadini in tutta l'Unione. Nel 2015 la copertura e la disponibilità della banda larga fissa standard nell'Unione erano pari al 97% delle famiglie, con un tasso medio di utilizzazione del 72%, mentre i servizi basati sulle tecnologie senza filo sono ancora più diffusi. Esistono tuttavia differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la disponibilità e l'accessibilità economica della banda larga fissa nelle zone urbane e rurali.

(208) Il mercato svolge un ruolo fondamentale nel garantire la disponibilità dell'accesso a Internet a banda larga con una capacità in crescita costante. Nelle zone in cui il mercato non è in grado svolgere tale ruolo, altri strumenti delle politiche pubbliche appaiono, in linea di principio, più efficaci sotto il profilo dei costi e meno distorsivi della concorrenza rispetto agli obblighi di servizio universale nel favorire la

<sup>71</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

disponibilità di connessioni di accesso funzionale a Internet; si può ad esempio fruire degli strumenti finanziari disponibili nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici e del meccanismo per collegare l'Europa, ricorrere ai finanziamenti pubblici erogati dai Fondi strutturali e d'investimento europei, associare gli obblighi di copertura ai diritti d'uso dello spettro radio per sostenere la diffusione delle reti a banda larga nelle zone meno densamente popolate e gli investimenti pubblici in conformità delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

↓ 2009/136/CE cons. 4

⇒ nuovo

(209) ~~Una delle esigenze fondamentali del servizio universale consiste nel fornire agli utenti che ne fanno richiesta un allacciamento alla rete pubblica di comunicazione in postazione fissa e ad un prezzo abbordabile.~~ ⇒ Se, dopo aver svolto una valutazione adeguata e tenendo conto dei risultati della mappatura geografica sulla diffusione delle reti condotta dall'autorità nazionale di regolamentazione, emerge che in determinate zone né il mercato né i meccanismi di intervento pubblico possono fornire agli utenti finali una connessione capace di garantire un servizio di accesso funzionale a Internet quale definito dagli Stati membri a norma dell'articolo 79, paragrafo 2, e servizi di comunicazione vocale in postazione fissa, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di designare eccezionalmente imprese diverse o gruppi di imprese diversi per fornire tali servizi nelle varie parti interessate del territorio nazionale. ⇐ ~~L'esigenza riguarda la fornitura di servizi telefonici, telefax e di trasmissione dati a livello locale, nazionale e internazionale.~~ ⇒ Gli obblighi di servizio universale a sostegno della disponibilità del servizio di accesso funzionale a Internet possono essere limitati ⇐ ~~che gli~~ ⇒ dagli ⇐ Stati membri ~~possono limitarsi a fornire per~~ alla postazione o residenza principale dell'utente finale. Non dovrebbero esistere limitazioni quanto ai mezzi tecnici utilizzati, tecnologie con filo o senza filo, per rendere disponibili ~~detti servizi~~ ⇒ i servizi di accesso funzionale a Internet e di comunicazione vocale in postazione fissa, ⇐ né disposizioni vincolanti che stabiliscano quali operatori debbano assumersi la totalità o parte degli obblighi di servizio universale.

↓ 2009/136/CE cons. 16

(210) Conformemente al principio di sussidiarietà spetta agli Stati membri decidere, sulla base di criteri obiettivi, quali imprese sono designate come fornitori di servizio universale, tenendo conto, se del caso, della capacità e della disponibilità di tali imprese a fornire la totalità o parte del servizio. Ciò non impedisce agli Stati membri di includere, nel processo di designazione, condizioni specifiche motivate da esigenze di efficienza, compresi, tra l'altro, il raggruppamento di zone geografiche o elementi o la fissazione di un periodo minimo per la designazione.

↓ nuovo

(211) È opportuno stimare i costi derivanti dal garantire la disponibilità di una connessione atta a fornire un servizio di accesso funzionale a Internet, quale definito ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 2, e un servizio di comunicazione vocale in postazione fissa a un prezzo abbordabile nell'ambito degli obblighi di servizio universale, valutando in particolare l'onere finanziario previsto per le imprese e gli utenti nel settore della comunicazione elettronica.

(212) A priori, gli obblighi di assicurare una copertura territoriale nazionale imposti dalla procedura di designazione possono avere l'effetto di escludere talune imprese o di dissuaderle dal presentare domanda per essere designate fornitori del servizio universale. Anche il fatto di designare fornitori con obblighi di servizio universale per un periodo di tempo eccessivo o indeterminato può comportare l'esclusione a priori di determinate imprese.

↓ 2002/22/CE cons. 9

~~Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri designino imprese diverse per la fornitura di elementi della rete e del servizio nell'ambito del servizio universale. Alle imprese designate che forniscono elementi della rete può essere imposto di assicurare tale installazione e la relativa manutenzione nella misura necessaria e proporzionata per rispondere a tutte le richieste ragionevoli di collegamento in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e per l'accesso in postazione fissa ai servizi telefonici accessibili al pubblico.~~

↓ 2002/22/CE cons. 11 (adattato)

~~I servizi di repertoriamento e di consultazione di elenchi sono strumenti essenziali per fruire dei servizi telefonici accessibili al pubblico e rientrano negli obblighi di servizio universale. Gli utenti e i consumatori desiderano disporre di elenchi completi e di servizi di consultazione che comprendano tutti gli abbonati repertoriati e i rispettivi numeri (compresi i numeri di telefono fisso e mobile), e desiderano che tali informazioni siano presentate in modo imparziale. La direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni<sup>72</sup> tutela il diritto degli abbonati alla vita privata con riferimento all'inclusione di dati personali negli elenchi pubblici.~~

↓ 2002/22/CE cons. 12 (adattato)

~~È importante che i cittadini dispongano di un adeguato numero di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, e che gli utenti siano in grado di chiamare gratuitamente i numeri d'emergenza e in particolare il numero d'emergenza unico europeo («112») a partire da qualsiasi apparecchio telefonico, compresi i telefoni pubblici a pagamento, senza dover utilizzare mezzi di pagamento. La carenza di informazioni in merito all'esistenza del numero di emergenza «112» priva i cittadini della sicurezza supplementare che tale numero rappresenta a livello europeo, soprattutto in occasione di viaggi in altri Stati membri.~~

↓ 2002/22/CE cons. 13

~~Gli Stati membri dovrebbero adottare misure atte a garantire che gli utenti disabili e gli utenti con esigenze sociali particolari possano accedere a tutti i servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa e fruire dei medesimi ad un prezzo abbordabile. Le misure specifiche destinate agli utenti disabili possono consistere, a seconda dei casi, nella messa a disposizione di telefoni pubblici accessibili, di telefoni pubblici con tecnologia testuale o in misure equivalenti per non udenti e portatori di disabilità della dizione; nella fornitura di~~

<sup>72</sup>

[GUL 24 del 30.1.1998, pag. 1.](#)

~~servizi di informazione telefonica o di servizi equivalenti gratuiti per non vedenti o ipovedenti o nella presentazione di fatture dettagliate in formato diverso destinate a non vedenti o ipovedenti. Devono inoltre essere adottate misure specifiche atte a consentire agli utenti disabili e agli utenti con esigenze sociali particolari di accedere ai servizi di emergenza («112») e di avere le medesime opportunità degli altri consumatori per quanto riguarda la scelta tra diversi operatori o fornitori di servizi. Sono state messe a punto norme di qualità del servizio in relazione ad una serie di parametri al fine di valutare la qualità dei servizi ricevuti dagli abbonati e l'efficienza con cui le imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale si conformano a tali norme. Non esistono ancora norme di qualità del servizio relative agli utenti disabili. Norme di efficienza e relativi parametri per gli utenti disabili dovrebbero essere messi a punto e sono previsti all'articolo 11 della presente direttiva; inoltre, se e quando tali norme e parametri saranno stati messi a punto, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la possibilità di esigere la pubblicazione dei dati relativi all'efficienza con cui viene assicurata la qualità del servizio. Il fornitore del servizio universale non dovrebbe adottare misure che impediscano agli utenti di trarre il massimo profitto dai servizi che altri operatori o fornitori del servizio offrono in combinazione con i servizi che egli fornisce quale parte del servizio universale.~~

↓ 2002/22/CE cons. 14

~~L'importanza dell'accesso e dell'uso della rete telefonica pubblica in postazione fissa è tale che i servizi corrispondenti dovrebbero essere messi a disposizione di chiunque ne faccia ragionevole richiesta. Conformemente al principio di sussidiarietà spetta agli Stati membri decidere, sulla base di criteri obiettivi, a quali imprese incombe la responsabilità di fornire il servizio universale ai fini della presente direttiva, tenendo conto, se del caso, della capacità e della disponibilità di tali imprese a fornire la totalità o parte del servizio. Occorre che gli obblighi di servizio universale siano soddisfatti nel modo più efficace possibile, in modo tale che gli utenti paghino di norma prezzi corrispondenti a prestazioni efficaci rispetto ai costi. Analogamente, è importante che gli operatori del servizio universale mantengano l'integrità della rete, come pure la continuità e la qualità del servizio. L'intensificazione della concorrenza e la maggiore scelta fanno sì che vi siano maggiori possibilità che la totalità o parte degli obblighi di servizio universale siano assunti da imprese diverse da quelle aventi notevole potere di mercato. Di conseguenza, gli obblighi di servizio universale possono, in talune circostanze, essere assegnati ad operatori che dimostrano di fornire accesso e servizi nel modo più efficace rispetto ai costi, anche tramite sistemi di offerte concorrenti oppure di selezione comparativa. Tali obblighi potrebbero figurare tra le condizioni che gli organismi devono soddisfare per poter essere autorizzati a fornire servizi accessibili al pubblico.~~

↓ 2009/136/CE cons. 10 (adattato)

(213) ~~Quando un'impresa designata a fornire un servizio universale~~ ☒ per garantire la disponibilità in postazione fissa di servizi di accesso funzionale a Internet o di comunicazione vocale ☒, come indicato all'articolo 814 della ☒ presente ☒ direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale sul territorio nazionale, o una parte significativa di queste, in relazione al suo obbligo di servizio universale, a un'entità giuridica separata la cui proprietà effettiva sia distinta, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe valutare gli effetti della transazione per garantire la continuità dell'obbligo di servizio universale in tutto il territorio nazionale o parti di esso. A tal fine, l'impresa dovrebbe informare preventivamente della cessione l'autorità nazionale di regolamentazione che

ha imposto gli obblighi di servizio universale. La valutazione dell'autorità nazionale di regolamentazione non dovrebbe pregiudicare il perfezionamento della transazione.

↓ nuovo

(214) Al fine di garantire stabilità e sostenere una transizione graduale, all'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero essere in grado di continuare ad assicurare la fornitura nel loro territorio dei servizi universali che rientrano nei loro obblighi di servizio universale sulla base della direttiva 2002/22/CE, diversi dai servizi di accesso funzionale a Internet e di comunicazione vocale in postazione fissa, a condizione che i servizi o servizi comparabili non siano disponibili a condizioni commerciali normali. Permettere il mantenimento dei telefoni pubblici a pagamento, degli elenchi telefonici e dei servizi di consultazione degli elenchi nell'ambito del regime del servizio universale, purché la necessità sia ancora dimostrata, offrirebbe agli Stati membri la flessibilità necessaria per tenere nel debito conto le varie circostanze nazionali. Tali servizi dovrebbero tuttavia essere finanziati con fondi pubblici al pari degli altri obblighi di servizio universale.

↓ 2002/22/CE cons. 15

⇒ nuovo

~~(215)~~ Gli Stati membri dovrebbero effettuare un monitoraggio della situazione ~~dei consumatori~~ ⇒ degli utenti finali ⇐ dal punto di vista dell'utilizzo ⇒ dei servizi di accesso funzionale a Internet e di comunicazione vocale ⇐ ~~dei servizi telefonici accessibili al pubblico~~ e, in particolare, dell'accessibilità dei prezzi. L'accessibilità dei prezzi ⇒ dei servizi di accesso funzionale a Internet e di comunicazione vocale ⇐ ~~del servizio telefonico~~ è legata all'informazione che gli utenti ricevono in merito alle spese telefoniche nonché al costo relativo dei servizi ~~telefonici~~ rispetto ad altri servizi e alla capacità degli utenti di controllare le spese. L'abbordabilità dei prezzi implica pertanto il conferimento ai consumatori di talune potestà imponendo corrispondenti obblighi ~~di servizio universale~~ nei confronti delle imprese ~~designate a tal fine~~. Tali obblighi comprendono in particolare un livello ben preciso di dettaglio nella fatturazione, la possibilità per i consumatori di attivare uno sbarramento selettivo delle chiamate (ad esempio le chiamate verso servizi a tariffa maggiorata), la possibilità per i consumatori di controllare le proprie spese grazie a mezzi di pagamento anticipato e la possibilità per i consumatori di far valere come acconto il contributo iniziale di allacciamento. Tali misure dovranno probabilmente essere riesaminate o modificate in funzione dell'evoluzione del mercato. ~~Le condizioni vigenti non prevedono che gli operatori soggetti ad obblighi di servizio universale siano tenuti ad avvertire gli abbonati se viene superato un determinato limite di spesa o se la configurazione delle chiamate effettuate si discosta sensibilmente da quella usuale. Nell'ambito del futuro riesame delle pertinenti disposizioni legislative si dovrebbe valutare l'eventuale necessità di avvertire gli abbonati in suddette circostanze.~~

↓ 2002/22/CE cons. 16 (adattato)

⇒ nuovo

(216) Salvo il caso di ripetuti ritardi o di persistenti mancati pagamenti delle fatture, il consumatore ⇒ che ha diritto a tariffe accessibili ⇐ dovrebbe essere tutelato contro i rischi di disconnessione immediata dalla rete per mancato pagamento di una fattura e

conservare, in particolare in caso di contestazione di una fattura di importo elevato per servizi a tariffa maggiorata, un accesso ai servizi ~~telefonici~~ ☒ di comunicazione vocale ☒ di base fintantoché la controversia non sia risolta. Gli Stati membri possono decidere che tale accesso può essere mantenuto solo se l'abbonato continua a pagare il canone.

↓ 2002/22/CE cons. 17

~~La qualità e il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Per quanto riguarda il livello di qualità dei servizi di tali imprese, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter adottare le misure ritenute necessarie. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre poter effettuare un monitoraggio della qualità del servizio delle altre imprese che forniscono reti telefoniche pubbliche e/o servizi telefonici accessibili al pubblico da postazioni fisse.~~

↓ nuovo

(217) Ove la fornitura di servizi di accesso funzionale a Internet e di comunicazione vocale o la fornitura di altri servizi universali a norma dell'articolo 85 comporti un onere indebito per un'impresa, tenuto conto dei costi e dei benefici economici nonché dei vantaggi immateriali derivanti dalla fornitura dei servizi in questione, tale onere indebito può essere incluso nel calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale.

↓ 2002/22/CE cons. 18 (adattato)  
(adattato)

(218) Gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali. Occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato, che l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli ~~87~~ ☒ 107 ☒ e ~~88~~ ☒ 108 ☒ del trattato ☒ sul funzionamento dell'Unione europea ☒.

↓ 2002/22/CE cons. 19

(219) Il calcolo del costo netto del servizio universale dovrebbe tenere in debita considerazione i costi e i ricavi nonché i vantaggi immateriali derivanti dalla fornitura del servizio universale, senza tuttavia compromettere l'obiettivo generale che consiste nel garantire che le strutture dei prezzi rispecchino i costi. I costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale dovrebbero essere calcolati in base a procedure trasparenti.

---

↓ 2002/22/CE cons. 20

(220) Tener conto dei vantaggi intangibili significa che i vantaggi indiretti, valutati in termini monetari, che un'impresa ricava in virtù della sua posizione di fornitore del servizio universale dovrebbero essere detratti dal costo netto diretto degli obblighi di servizio universale al fine di determinare i costi che rappresentano l'onere globale.

---

↓ 2002/22/CE cons. 21

⇒ nuovo

~~(221)~~ Qualora un obbligo di servizio universale rappresenti un onere eccessivo per un'impresa, gli Stati membri sono autorizzati ad istituire meccanismi efficaci di recupero dei costi netti. ⇒ I costi netti degli obblighi di servizio universale dovrebbero essere recuperati attingendo ai fondi pubblici. L'accesso funzionale a Internet apporta benefici non solo al settore delle comunicazioni elettroniche, ma anche al più ampio settore dell'economia online e alla società nel suo complesso. La fornitura di una connessione che supporti la velocità della banda larga a un numero crescente di utenti finali consente loro di fruire dei servizi online e di partecipare così attivamente alla società digitale. Garantire tali connessioni sulla base degli obblighi di servizio universale è sia nell'interesse pubblico sia nell'interesse dei fornitori di comunicazioni elettroniche. Gli Stati membri dovrebbero pertanto compensare i costi netti di tali connessioni che supportano la velocità della banda larga nell'ambito del servizio pubblico attingendo a fondi pubblici, in cui si intendono compresi i finanziamenti attinti ai bilanci delle amministrazioni pubbliche. ⇐ ~~Uno dei metodi atti a consentire un recupero dei costi netti attinenti agli obblighi di servizio universale consiste in un'imputazione ai fondi pubblici. È inoltre ragionevole consentire il recupero dei costi netti facendo contribuire in modo trasparente tutti gli utenti mediante prelievi applicati alle imprese. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di finanziare i costi netti dei diversi elementi del servizio universale attraverso vari meccanismi e/o di finanziare i costi netti di alcuni o di tutti gli elementi dell'uno o dell'altro meccanismo o di una combinazione di entrambi. In questo caso, gli Stati membri dovrebbero vigilare affinché il metodo di ripartizione dei prelievi tra le imprese si basi su criteri oggettivi e non discriminatori e rispetti il principio di proporzionalità. Tale principio non impedisce agli Stati membri di esonerare dai contributi i nuovi operatori che non hanno ancora una presenza significativa sul mercato. I dispositivi di finanziamento dovrebbero garantire che i soggetti del mercato contribuiscano unicamente al finanziamento degli obblighi di servizio universale e non ad attività che non sono direttamente legate alla fornitura di tale servizio. I dispositivi che consentono il recupero dei costi dovrebbero in ogni caso rispettare i principi del diritto comunitario e, in particolare, nel caso dei dispositivi di condivisione del finanziamento, i principi di non discriminazione e di proporzionalità. I dispositivi di finanziamento dovrebbero garantire che gli utenti di uno Stato membro non contribuiscano ai costi del servizio universale in un altro Stato membro, ad esempio nel caso di chiamate da uno Stato membro all'altro.~~

---

↓ 2002/22/CE cons. 22

~~Qualora gli Stati membri decidano di finanziare il costo netto degli obblighi di servizio universale attingendo a fondi pubblici, vi si intendono compresi i finanziamenti dai bilanci generali dello Stato e da altre fonti di finanziamento pubblico quali le lotterie.~~

---

↓ 2002/22/CE cons. 23

~~Il costo netto degli obblighi di servizio universale può essere ripartito fra tutte le imprese o tra alcune categorie specifiche delle stesse. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il meccanismo di ripartizione rispetti i principi della trasparenza, della minima distorsione del mercato, della non discriminazione e della proporzionalità. Per «minima distorsione del mercato» si intende che i contributi dovrebbero essere riscossi in modo da ridurre al minimo l'impatto dell'onere finanziario che grava sugli utenti finali, per esempio ripartendo i contributi nel modo più ampio possibile.~~

---

↓ 2002/22/CE cons. 24 (adattato)  
⇒ nuovo

(222) ~~Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero accertare che~~ Le imprese che beneficiano di un finanziamento per il servizio universale ☒ dovrebbero fornire alle autorità nazionali di regolamentazione ☒ ~~forniscano~~, a corredo della loro richiesta, informazioni sufficientemente dettagliate sugli elementi specifici da finanziare. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i rispettivi sistemi di contabilità dei costi e di finanziamento degli obblighi del servizio universale ai fini di una verifica della compatibilità dei medesimi con il trattato. ~~Gli operatori designati potrebbero essere indotti a sopravvalutare il costo netto degli obblighi di servizio universale.~~ Gli Stati membri dovrebbero ~~peraltro~~ garantire una trasparenza ed un controllo effettivi degli importi imputati al finanziamento degli obblighi di servizio universale. ⇒ Il calcolo dei costi netti della fornitura del servizio universale dovrebbe essere basato su un metodo obiettivo e trasparente, in modo da assicurare la fornitura del servizio universale più efficiente sotto il profilo dei costi e da promuovere condizioni di parità per gli operatori del mercato. Rendendo noto in anticipo, prima di effettuare il calcolo, il metodo da utilizzare per calcolare i costi netti dei singoli elementi del servizio universale si potrebbe contribuire ad accrescere la trasparenza. ⇐

---

↓ 2002/22/CE cons. 25

~~I mercati delle comunicazioni sono in costante evoluzione in termini di servizi utilizzati e di mezzi tecnici impiegati per erogare tali servizi agli utenti. Gli obblighi di servizio universale che sono definiti a livello comunitario dovrebbero essere periodicamente riesaminati al fine di modificarne o ridefinirne la portata. Tale riesame dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle condizioni sociali, commerciali e tecnologiche e del fatto che ogni modifica della portata degli obblighi deve essere sottoposta ad un test parallelo, per verificare se i servizi che diventano accessibili alla grande maggioranza della popolazione non comportino il rischio dell'esclusione sociale di coloro che non possono permettersi di fruire di tali servizi. Occorre garantire che l'eventuale modifica della portata degli obblighi di servizio universale non favorisca artificialmente talune scelte tecnologiche a scapito di altre, non comporti un onere finanziario sproporzionato per le imprese del settore (mettendo in tal modo a repentaglio~~

l'evoluzione del mercato e l'innovazione) e non trasferisca ingiustamente l'onere del finanziamento sui consumatori a più basso reddito. Ogni eventuale modifica della portata degli obblighi di servizio universale implica necessariamente che i corrispondenti costi netti possano essere finanziati grazie ai dispositivi autorizzati a norma della presente direttiva. Gli Stati membri non sono autorizzati ad imporre agli attori presenti sul mercato contributi finanziari derivanti da misure che non rientrano negli obblighi di servizio universale. Ogni Stato membro è libero di imporre misure speciali non riconducibili ad obblighi di servizio universale e di finanziarle conformemente al diritto comunitario, ma non tramite contributi prelevati dagli attori presenti sul mercato.

↓ 2002/22/CE cons. 26

Una concorrenza più efficace sui mercati dell'accesso e dei servizi amplierà la scelta per gli utenti. Il livello di concorrenza e di scelta effettive varia all'interno della Comunità e tra gli Stati membri, tra le regioni geografiche, nonché tra i diversi mercati dell'accesso e dei servizi. Alcuni utenti possono dipendere interamente dall'accesso e dai servizi forniti da un'impresa con notevole potere di mercato. Di norma, per ragioni di efficacia e per favorire un'effettiva concorrenza, è importante che i servizi forniti da un'impresa con significativo potere di mercato rispecchino i costi. Per ragioni di efficacia e per ragioni di carattere sociale, le tariffe praticate agli utenti finali dovrebbero rispecchiare le condizioni della domanda e dei costi, sempreché ciò non comporti distorsioni della concorrenza. Vi è il rischio che un'impresa con significativo potere di mercato tenti in diversi modi di impedire l'accesso al mercato o di distorcere la concorrenza, ad esempio applicando prezzi eccessivi o prezzi predatori, accorpando obbligatoriamente taluni servizi al dettaglio o manifestando un'indebita preferenza per taluni consumatori. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero pertanto essere autorizzate a imporre, come ultima soluzione e dopo debito esame, una regolamentazione della fornitura al dettaglio nei confronti delle imprese con notevole potere di mercato. Per conseguire il duplice scopo di promuovere una concorrenza effettiva sui mercati e di perseguire obiettivi di interesse pubblico quali, ad esempio, l'accessibilità dei prezzi dei servizi telefonici per determinate categorie di consumatori, si può ricorrere a strumenti regolamentari, quali i massimali tariffari, una perequazione geografica o altri strumenti analoghi, come pure a strumenti non regolamentari, quali raffronti di tariffe al dettaglio messi a disposizione del pubblico. L'accesso ad informazioni appropriate sui sistemi di contabilità dei costi è necessario per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di assolvere ai rispettivi compiti regolamentari nel settore, ivi comprese le misure di controllo delle tariffe. Tuttavia, i controlli regolamentari sui servizi al dettaglio dovrebbero essere imposti solo se le autorità nazionali di regolamentazione ritengono che le pertinenti misure relative alla vendita all'ingrosso, alla selezione o alla preselezione del vettore non consentano di realizzare l'obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e l'interesse pubblico.

↓ 2002/22/CE cons. 27

L'autorità nazionale di regolamentazione che impone l'obbligo di attuare un sistema di contabilità dei costi per sostenere il controllo dei prezzi può procedere ad una verifica annuale per assicurarsi della conformità a tale sistema di contabilità dei costi, purché disponga del necessario personale qualificato, o può chiedere che tale verifica sia effettuata da un altro organismo qualificato indipendente dall'operatore interessato.

↓ 2002/22/CE cons. 29

~~Le autorità nazionali di regolamentazione possono anche, in base ad un'analisi del mercato rilevante, prescrivere agli operatori di telefonia mobile che detengono un significativo potere di mercato di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico per ogni singola chiamata oppure applicando un sistema di preselezione.~~

↓ nuovo

(223) Per sostenere concretamente la libera circolazione di merci, servizi e persone all'interno dell'Unione dovrebbe essere possibile utilizzare talune risorse nazionali di numerazione, in particolare determinati numeri non geografici, in modo extraterritoriale, ossia al di fuori del territorio dello Stato membro che li assegna e in tutto il territorio dell'Unione. In considerazione dell'ingente rischio di frode con riguardo alle comunicazioni interpersonali, tale uso extraterritoriale dovrebbe essere consentito per i servizi di comunicazione elettronica ad eccezione dei servizi di comunicazione interpersonale. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché le pertinenti normative nazionali, in particolare le norme di tutela dei consumatori e le altre norme inerenti all'uso dei numeri, siano applicate indipendentemente dallo Stato membro in cui sono stati concessi i diritti d'uso dei numeri. Ne consegue che le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti degli Stati membri in cui un numero è utilizzato dovrebbero essere competenti per l'applicazione delle normative nazionali all'impresa cui il numero è stato assegnato. Inoltre le autorità nazionali di regolamentazione di tali Stati membri dovrebbero avere la facoltà di chiedere il sostegno dell'autorità nazionale di regolamentazione responsabile dell'assegnazione del numero perché le aiuti a far rispettare le norme applicabili negli Stati membri in cui il numero è utilizzato. Le misure di sostegno dovrebbero comprendere sanzioni dissuasive, in particolare, nel caso di una violazione grave, la revoca del diritto di uso extraterritoriale dei numeri assegnati all'impresa interessata. Gli obblighi di uso extraterritoriale non dovrebbero pregiudicare i poteri degli Stati membri di bloccare, caso per caso, l'accesso a numeri o servizi ove ciò sia giustificato da motivi di frode o abuso. L'uso extraterritoriale dei numeri non dovrebbe pregiudicare le norme dell'Unione relative alla fornitura dei servizi di roaming, comprese quelle inerenti alla prevenzione di un uso anomalo o abusivo dei servizi di roaming che sono oggetto di una regolamentazione dei prezzi al dettaglio e beneficiano di tariffe di roaming all'ingrosso regolamentate. È opportuno che gli Stati membri possano continuare a concludere con i paesi terzi accordi specifici sull'uso extraterritoriale delle risorse di numerazione.

(224) Gli Stati membri dovrebbero promuovere la fornitura via etere delle risorse di numerazione per facilitare il cambiamento di fornitore di servizi di comunicazione elettronica. La fornitura via etere delle risorse di numerazione consente di riprogrammare gli identificatori delle apparecchiature di telecomunicazione senza bisogno di accesso fisico agli apparecchi in questione. Questa caratteristica è particolarmente importante per i servizi da macchina a macchina, ossia i servizi che comportano un trasferimento automatico di dati e informazioni tra apparecchi o applicazioni di software con intervento umano limitato o inesistente. I fornitori di tali servizi da macchina a macchina potrebbero non avere accesso fisico ai loro apparecchi a causa dell'uso in remoto o del gran numero di apparecchi utilizzati o delle relative

modalità d'uso. In considerazione del mercato emergente dei servizi da macchina a macchina e delle nuove tecnologie gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di assicurare la neutralità tecnologica nel promuovere la fornitura via etere.

↓ 2002/21/CE cons. 20 (adattato)  
⇒ nuovo

~~(225)~~ L'accesso alle risorse di numerazione in base a criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori è di importanza capitale per le imprese che desiderano competere nel settore delle comunicazioni elettroniche. ⇒ In considerazione della crescente importanza dei numeri per vari servizi di Internet degli oggetti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di concedere diritti d'uso dei numeri alle imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica. ⇐ È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione gestiscano tutti gli elementi dei piani nazionali di numerazione, compresi i codici di punto d'origine per l'indirizzamento di rete. Laddove vi sia la necessità di armonizzare le risorse di numerazione ~~nella Comunità~~ ⊗ nell'Unione ⊗ per favorire lo sviluppo di servizi paneuropei ⇒ o di servizi transfrontalieri, in particolare di nuovi servizi da macchina a macchina, come le automobili connesse, e ove la domanda non possa essere soddisfatta dalle risorse di numerazione esistenti ⇐, la Commissione può adottare misure ~~tecniche~~ di attuazione ~~avvalendosi delle sue competenze di esecuzione~~ ⇒ con l'assistenza del BEREC ⇐. ~~Ove ciò sia opportuno per assicurare la piena interoperabilità dei servizi, gli Stati membri dovrebbero coordinare le rispettive posizioni nazionali in conformità del trattato in seno alle istanze ed alle organizzazioni internazionali in cui vengono assunte decisioni in materia di numerazione. Le disposizioni della presente direttiva non definiscono nuovi settori di competenza per le autorità nazionali di regolamentazione nel settore dell'assegnazione dei nomi di dominio e dell'indirizzamento in Internet.~~

↓ 2002/20/CE cons. 19

(226) Il requisito di pubblicare le decisioni sulla concessione dei diritti d'uso di ~~frequenze e~~ numeri può essere soddisfatto rendendo tali decisioni accessibili al pubblico per mezzo di un sito web.

↓ 2009/136/CE cons. 43 (adattato)  
⇒ nuovo

(227) Visti gli aspetti particolari relativi alla denuncia dei minori scomparsi ~~e la disponibilità attualmente limitata di tale servizio~~, gli Stati membri dovrebbero ⊗ mantenere l'impegno ⊗ ~~non soltanto riservarvi un numero ma anche fare quanto in loro potere~~ di assicurare che un servizio ⇒ efficiente ⇐ per denunciare la scomparsa dei minori sia messo effettivamente a disposizione ~~senza indugio~~ sui loro territori con il numero telefonico «116000». ~~A tal fine, e ove opportuno, gli Stati membri dovrebbero, tra l'altro, organizzare bandi di gara per invitare le parti interessate a fornire detto servizio.~~

↓ 2009/136/CE cons. 46 (adattato)  
⇒ nuovo

- (228) L'esistenza di un mercato unico implica che gli utenti finali possano accedere a tutti i numeri presenti nei piani nazionali di numerazione degli altri Stati membri, nonché ai servizi, per mezzo di numeri non geografici ☒, compresi i numeri verdi e i numeri a tariffa maggiorata, ☒ nella Comunità ☒ nell'Unione ☒, compresi i numeri verdi e i numeri a tariffa maggiorata ⇒ tranne se l'utente finale chiamato ha scelto, per motivi commerciali, di limitare l'accesso da talune zone geografiche ⇐. È opportuno inoltre che gli utenti finali possano accedere ai numeri dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS) e ai numeri verdi internazionali universali (UIFN). È opportuno non impedire l'accesso transfrontaliero alle risorse di numerazione e ai servizi correlati, salvo nei casi oggettivamente giustificati in particolare per lottare contro le frodi e gli abusi (ad esempio, in relazione ad alcuni servizi a tariffazione maggiorata), se il numero è riservato a una portata esclusivamente nazionale (ad esempio, un numero abbreviato nazionale) oppure se non è tecnicamente o economicamente fattibile. ⇒ Le tariffe a carico dei chiamanti dall'esterno dello Stato membro interessato non devono essere necessariamente le stesse di quelle per i chiamanti dall'interno di tale Stato membro. ⇐ Gli utenti dovrebbero essere informati in anticipo e in maniera chiara di ogni costo applicabile ai numeri verdi, come il costo delle chiamate internazionali verso numeri accessibili attraverso i normali prefissi internazionali.

↓ 2002/22/CE cons. 38  
⇒ nuovo

~~L'accesso degli utenti finali a tutte le risorse di numerazione nella Comunità è una condizione preliminare vitale per un mercato unico. Esso dovrebbe includere numeri a chiamata gratuita, numeri a tariffa maggiorata e altri numeri non geografici, tranne se l'abbonato chiamato ha scelto, per motivi commerciali, di limitare l'accesso da talune zone geografiche. Le tariffe a carico dei chiamanti dall'esterno dello Stato membro interessato non sono necessariamente le stesse di quelle per i chiamanti dall'interno di tale Stato membro.~~

↓ nuovo

- (229) Il completamento del mercato unico delle comunicazioni elettroniche rende necessaria l'eliminazione delle barriere affinché gli utenti finali abbiano accesso transfrontaliero ai servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico non dovrebbero rifiutare o limitare l'accesso degli utenti finali né discriminarli sulla base della cittadinanza o dello Stato membro di residenza. Dovrebbe tuttavia essere possibile differenziare sulla base di considerazioni di costo e di rischio giustificabili obiettivamente, che possono andare oltre le misure di cui al regolamento (UE) n. 531/2012 con riguardo all'utilizzo anomalo o abusivo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati.

- (230) Le divergenze nell'attuazione delle norme sulla tutela degli utenti finali hanno creato barriere significative nel mercato interno, di cui risentono sia i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sia gli utenti finali. È opportuno ridurre tali barriere applicando le stesse norme che garantiscono un elevato livello di tutela in tutta l'Unione. Un'armonizzazione piena e calibrata dei diritti degli utenti finali contemplati dalla presente direttiva dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza del diritto

per gli utenti finali e per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica e dovrebbe ridurre in modo significativo le barriere all'ingresso e gli oneri di conformità superflui derivanti dalla frammentazione normativa. La piena armonizzazione aiuta a superare le barriere che ostacolano il completamento del mercato unico risultanti dalle disposizioni nazionali relative agli utenti finali, disposizioni che al tempo stesso proteggono i fornitori nazionali dalla concorrenza di altri Stati membri. Per conseguire un livello comune elevato di tutela è opportuno rafforzare ragionevolmente nella presente direttiva alcune disposizioni relative agli utenti finali alla luce delle migliori pratiche degli Stati membri. La piena armonizzazione dei diritti accresce la fiducia degli utenti finali nel mercato interno in quanto essi beneficiano di un livello di tutela ugualmente elevato quando utilizzano servizi di comunicazione elettronica non solo nel loro Stato membro, ma anche mentre vivono, lavorano o viaggiano in altri Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di applicare un livello più elevato di tutela degli utenti finali qualora una deroga sia esplicitamente prevista dalla presente direttiva e di agire nei settori non contemplati dalla presente direttiva.

↓ 2002/22/CE cons. 30 (adattato)

- (231) Il contratto è uno strumento importante per garantire agli utenti  finali  e ai consumatori un livello minimo di trasparenza dell'informazione e di certezza del diritto. La maggior parte dei fornitori di servizi in un contesto concorrenziale stipula contratti con i clienti per motivi di opportunità commerciale. Oltre alle disposizioni della presente direttiva, le transazioni commerciali dei consumatori in materia di reti e di servizi  di comunicazione elettronica  elettronici sono disciplinate dalla legislazione comunitaria  dell'Unione  sulla tutela contrattuale dei consumatori e in particolare dalla ~~direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori<sup>73</sup> e dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza<sup>74</sup>~~ direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori<sup>75</sup> e dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. ~~I consumatori dovrebbero beneficiare di un livello minimo di certezza del diritto nelle loro relazioni contrattuali con il proprio fornitore diretto di servizi telefonici, garantita dal fatto che i termini del contratto, le condizioni, la qualità del servizio, le modalità di rescissione del contratto e di cessazione del servizio, le misure di indennizzo e le modalità di risoluzione delle controversie sono precisate nel contratto stesso. Le medesime informazioni dovrebbero figurare nei contratti conclusi tra i consumatori e i fornitori di servizi che non siano fornitori diretti di servizi telefonici. Le misure in materia di trasparenza dei prezzi, delle tariffe e delle condizioni aiuteranno i consumatori ad operare scelte ottimali ed a trarre pieno vantaggio dalla concorrenza.~~

<sup>73</sup> GUL 95 del 21.4.1993, pag. 29.

<sup>74</sup> GUL 144 del 4.6.1997, pag. 19.

<sup>75</sup> Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

---

↓ 2009/136/CE cons. 21 (adattato)  
⇒ nuovo

- (232) Le disposizioni contrattuali ☒ della presente direttiva ☒ ⇒ dovrebbero applicarsi a prescindere dall'importo del pagamento che deve essere effettuato dal cliente. ☐  
☒ Esse ☒ dovrebbero applicarsi non soltanto ai consumatori ma anche ~~ad altri utenti finali, in primo luogo~~ alle microimprese e alle piccole e ~~medie~~ imprese (PMI) ☒ quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, ☒ ~~che possono preferire un contratto studiato per le esigenze del consumatore~~ ⇒ la cui posizione contrattuale è comparabile a quella dei consumatori e che dovrebbero pertanto godere dello stesso livello di tutela ☐. ~~Per non imporre inutili oneri amministrativi ai fornitori di servizi e per evitare la complessità legata alla definizione di PMI, le~~ disposizioni contrattuali ☒, comprese quelle contemplate dalla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, ☒ ~~non~~ dovrebbero applicarsi ~~agli altri utenti finali~~ automaticamente ☒ a tali imprese ☒, ~~ma solo su richiesta~~ ⇒ a meno che esse preferiscano negoziare termini contrattuali personalizzati con i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ☐. ⇒ Diversamente dalle microimprese e dalle piccole imprese, le imprese più grandi dispongono generalmente di un maggior potere contrattuale e pertanto non dipendono dagli stessi obblighi di informazione contrattuale validi per i consumatori. Altre disposizioni, come la portabilità del numero, importanti anche per le imprese più grandi dovrebbero continuare ad essere applicate a tutti gli utenti finali. ☐ ~~Gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate per informare le PMI di questa possibilità.~~

---

↓ nuovo

- (233) Le specificità del settore della comunicazione elettronica richiedono, oltre a norme contrattuali orizzontali, un numero limitato di disposizioni aggiuntive in materia di tutela degli utenti finali. Gli utenti finali dovrebbero fra l'altro essere informati dei livelli di qualità del servizio offerti, delle condizioni di promozione e risoluzione dei contratti e delle tariffe e dei piani tariffari applicabili ai servizi soggetti a condizioni di prezzo particolari. Tali informazioni sono pertinenti per la maggior parte dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, ma non per i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero. Per consentire agli utenti finali di scegliere con piena cognizione di causa è essenziale che le informazioni pertinenti richieste siano fornite prima della stipula del contratto e in un linguaggio chiaro e comprensibile. Per lo stesso motivo i fornitori dovrebbero presentare una sintesi dei termini contrattuali essenziali. Per facilitare il confronto e ridurre i costi di conformità è opportuno che il BEREC elabori un modello di tali sintesi contrattuali.
- (234) A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2015/2120, le disposizioni della presente direttiva riguardanti le informazioni sulle condizioni che limitano l'accesso e/o l'utilizzo dei servizi e delle applicazioni e riguardanti il controllo (*shaping*) del traffico e della banda sono ormai obsolete e dovrebbero essere abrogate.

---

↓ 2009/136/CE cons. 24  
⇒ nuovo

- (235) Riguardo alle apparecchiature terminali, il contratto con il consumatore dovrebbe specificare le eventuali restrizioni d'uso imposte dal fornitore di servizi, come il blocco

della carta SIM dei dispositivi mobili, se tali restrizioni non sono vietate dalla legislazione nazionale, e le eventuali commissioni dovute in caso di cessazione del contratto, anticipata o per scadenza naturale, compresi gli eventuali costi addebitati agli utenti che intendono conservare l'apparecchiatura. ⇒ Eventuali commissioni dovute in caso di risoluzione anticipata del contratto in relazione all'apparecchiatura terminale e altri vantaggi promozionali dovrebbero essere calcolate, rispettivamente, sulla base di consueti metodi di ammortamento e pro rata temporis. ⇐

↓ 2009/136/CE cons. 25 (adattato)

⇒ nuovo

- (236) ~~Senza imporre al fornitore di servizi~~ ⊗ Fatto salvo ⊗ l'obbligo ⊗ sostanziale ⊗ del fornitore ⇒ in materia di sicurezza imposto dalla presente direttiva ⇐ ~~di intervenire al di là di quanto previsto dal diritto comunitario~~, il contratto con il consumatore dovrebbe anche specificare il tipo di azione che il fornitore può eventualmente adottare in caso di incidenti o minacce alla sicurezza ~~o all'integrità~~ e di vulnerabilità.

↓ 2009/136/CE cons. 32 (adattato)

⇒ nuovo

- (237) La disponibilità di informazioni trasparenti, aggiornate e comparabili su offerte e servizi costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali nei quali numerosi fornitori offrano servizi. È opportuno che gli utenti finali ~~e i consumatori di servizi di comunicazione elettronica~~ siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi ⇒ e i servizi ⇐, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di esigere dalle imprese che forniscono reti ~~e/o servizi~~ di comunicazione elettronica ⇒ e/o ⇐ servizi ⇒ di comunicazione elettronica ⇐ ⇒ diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero ⇐ una maggiore trasparenza in materia di informazione (inclusi tariffe, ⇒ qualità del servizio, restrizioni applicabili alle apparecchiature terminali fornite ⇐ ~~modelli di consumo~~ e altre statistiche pertinenti). ⇒ Tali obblighi dovrebbero tenere conto delle caratteristiche di tali reti o servizi. ⇐ ⊗ Esse dovrebbero inoltre ⊗ ~~e di~~ garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le informazioni accessibili al pubblico pubblicate da tali imprese ⇒ al fine di fornire strumenti di confronto ⇐. ~~Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre essere in grado di rendere disponibili guide tariffarie, e in particolare nel caso in cui non siano reperibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole. Le imprese non dovrebbero percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti finali e i consumatori siano correttamente informati del prezzo e del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter disporre che tali informazioni siano rese di dominio pubblico e, per le categorie di servizi da esse determinate, immediatamente prima della connessione al numero chiamato, salvo disposizione contraria della legislazione nazionale. Nel determinare i tipi di chiamata soggetti ad informazione tariffaria prima della connessione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero considerare la tipologia del servizio, le condizioni~~

~~tariffarie allo stesso applicabili e se esso è offerto da un fornitore diverso da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica. Fatta salva la direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico), le imprese dovrebbero inoltre, ove richiesto dagli Stati membri, fornire agli abbonati informazioni di pubblico interesse prodotte dalle competenti autorità pubbliche riguardanti, tra l'altro, le violazioni più comuni e le relative conseguenze giuridiche.~~

---

↓ nuovo

- (238) Gli utenti finali spesso non sono consapevoli del loro comportamento di consumo o hanno difficoltà a stimare il consumo in termini di tempo o di dati quando utilizzano servizi di comunicazione elettronica. Per accrescere la trasparenza e consentire agli utenti finali un migliore controllo del bilancio destinato alla comunicazione è importante fornire funzionalità che consentano loro di verificare il consumo in modo tempestivo.
- (239) Gli strumenti di confronto indipendenti, come i siti web, rappresentano un mezzo efficace con cui gli utenti finali possono valutare i meriti dei diversi fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e ottenere informazioni imparziali, grazie in particolare al fatto che le informazioni su prezzi, tariffe e parametri di qualità sono radunate in un unico luogo. Tali strumenti dovrebbero mirare a fornire informazioni al tempo stesso chiare e concise e complete ed esaustive. Dovrebbero inoltre puntare a fornire la gamma più ampia possibile di offerte in modo da delineare un quadro rappresentativo e coprire una parte significativa del mercato. Le informazioni riportate su tali strumenti dovrebbero essere attendibili, imparziali e trasparenti. È opportuno che gli utenti finali siano informati della disponibilità di tali strumenti. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli utenti finali abbiano libero accesso ad almeno uno di tali strumenti nel loro territorio.
- (240) Gli strumenti di confronto indipendenti dovrebbero essere indipendenti sul piano operativo dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Essi possono essere gestiti da imprese private oppure dalle autorità competenti o per loro conto; dovrebbero tuttavia essere gestiti in conformità a determinati criteri di qualità, tra cui l'obbligo di indicare i proprietari, fornire informazioni precise e aggiornate, precisare la data dell'ultimo aggiornamento, fissare criteri chiari e obiettivi su cui sarà basato il confronto e comprendere un'ampia gamma di offerte di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, che coprano una parte significativa del mercato. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di decidere la frequenza con cui gli strumenti di confronto devono rivedere e aggiornare le informazioni che forniscono agli utenti finali, tenendo conto della frequenza con cui generalmente i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero aggiornano le informazioni su tariffe e qualità. Qualora in uno Stato membro esista un unico strumento di confronto e detto strumento cessi di funzionare o non risponda più ai criteri di qualità, lo Stato membro dovrebbe provvedere affinché gli utenti finali abbiano accesso, entro un termine ragionevole, a un altro strumento di confronto a livello nazionale.

↓ 2009/136/CE cons. 26 (adattato)  
⇒ nuovo

(241) Allo scopo di affrontare gli aspetti di interesse pubblico per quanto riguarda l'utilizzazione dei servizi di comunicazione ⇒ elettronica accessibili al pubblico ⇐ e allo scopo di incoraggiare la protezione dei diritti e le libertà dei terzi, le autorità nazionali competenti dovrebbero essere in grado di elaborare e diffondere, con l'aiuto dei fornitori, informazioni di interesse pubblico relative all'utilizzazione di tali servizi. Potrebbero esservi incluse informazioni di interesse pubblico concernenti ⇒ le violazioni più comuni e le relative conseguenze giuridiche, ad esempio ⇐ le violazioni del diritto d'autore, altri usi illegali e la diffusione di contenuti dannosi e consigli e mezzi di protezione contro i rischi alla sicurezza personale, che possono ad esempio sorgere in seguito alla divulgazione di informazioni personali in alcuni casi, e i rischi alla vita privata e ai dati personali, nonché la disponibilità di software configurabili di facile uso o di opzioni di software che consentano la tutela dei bambini o delle persone vulnerabili. Tali informazioni potrebbero essere coordinate tramite la procedura di cooperazione di cui ~~all'articolo 33, paragrafo 3, della~~  alla presente  direttiva ~~2002/22/CE (direttiva servizio universale)~~. Tali informazioni di pubblico interesse dovrebbero essere aggiornate ogniqualvolta sia necessario e dovrebbero essere presentate in formato ~~cartaceo o elettronico~~ facilmente comprensibile, come prescritto da ogni Stato membro, e sui siti web delle autorità pubbliche nazionali. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di obbligare i fornitori a diffondere tali informazioni standardizzate a tutti i loro clienti in modo ritenuto idoneo dalle autorità nazionali di regolamentazione. ~~Ove richiesto dagli Stati membri, le informazioni in questione dovrebbero figurare anche nei contratti.~~ La diffusione di tali informazioni non dovrebbe tuttavia comportare un onere eccessivo per le imprese. Gli Stati membri dovrebbero esigere che detta diffusione abbia luogo con i mezzi utilizzati dalle imprese per comunicare con gli abbonati ⇒ utenti finali ⇐ nel quadro della loro ordinaria attività.

↓ 2009/136/CE cons. 31 (adattato)

(242) In mancanza di norme applicabili di diritto comunitario  dell'Unione , i contenuti, le applicazioni e i servizi sono ritenuti legali o dannosi ai sensi del diritto nazionale sostanziale e procedurale. Spetta agli Stati membri, e non ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, decidere, seguendo le normali procedure, se i contenuti, le applicazioni e i servizi siano legali o dannosi. La  presente  direttiva ~~quadro~~ e  la direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata  ~~le direttive particolari~~ lasciano impregiudicata la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)<sup>76</sup> la quale, tra l'altro, contiene una norma detta «semplice trasporto» («mere conduit») per i fornitori intermedi di servizi, quali descritti nella stessa.

<sup>76</sup> GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

↓ 2002/22/CE cons. 31 (adattato)  
(adattato)  
⇒ nuovo

(243) ~~Gli utenti finali dovrebbero avere accesso alle informazioni disponibili al pubblico relative ai servizi di comunicazione. Gli Stati membri dovrebbero poter effettuare un monitoraggio della qualità dei servizi di comunicazione prestati sul rispettivo territorio.~~ Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere ~~sistematicamente in grado di~~ ☒ avere la facoltà di monitorare la qualità dei servizi ☒ ☒ e di ☒ raccogliere ☒ sistematicamente ☒ informazioni sulla qualità dei servizi ☒ , compresa la qualità dei servizi prestati agli utenti finali disabili. ☒ ☒ Queste informazioni dovrebbero essere raccolte ☒ in base a criteri che consentano il raffronto tra i vari fornitori di servizi e tra i vari Stati membri. ☒ Le imprese ☒ ~~Gli organismi~~ che forniscono servizi di comunicazione ☒ elettronica ☒ in un ambiente concorrenziale dovrebbero mettere a disposizione del pubblico informazioni adeguate e aggiornate sui propri servizi per ragioni di opportunità commerciale. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter comunque esigere la pubblicazione di tali informazioni qualora si dimostri che esse non sono effettivamente accessibili al pubblico. ⇒ Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre stabilire i metodi di misura che i fornitori di servizi devono applicare per migliorare la comparabilità dei dati forniti. Per facilitare il confronto in tutta l'Unione e ridurre i costi di conformità è opportuno che il BEREC adotti degli orientamenti sulla qualità dei parametri di servizio, che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere nella massima considerazione. ⇐

↓ 2009/136/CE cons. 47 (adattato)  
⇒ nuovo

(244) Per trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se è nel loro interesse. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizioni contrattuali, procedure, costi ecc. Ciò non esclude la possibilità ~~di imporre~~ ☒ che le imprese stabiliscano ☒ periodi contrattuali minimi ragionevoli ⇒ di un massimo di 24 mesi ⇐ nei contratti proposti ai consumatori. ⇒ Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere la possibilità di fissare un periodo di durata massima inferiore in considerazione delle circostanze nazionali, quali i livelli di concorrenza e la stabilità degli investimenti nelle reti. A prescindere dal contratto per il servizio di comunicazione elettronica, i consumatori potrebbero preferire il beneficio di un periodo di rimborso più lungo per le connessioni fisiche. Tali impegni dei consumatori possono rappresentare un fattore importante nell'agevolare la diffusione di reti di connettività ad elevatissima capacità fino ai locali degli utenti finali, o in prossimità, anche tramite sistemi di aggregazione della domanda che consentono agli investitori nelle reti di ridurre i rischi di introduzione iniziale. Tuttavia i diritti dei consumatori di passare da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica a un altro stabiliti dalla presente direttiva non dovrebbero essere limitati dai periodi di rimborso previsti nei contratti di connessione fisica. ⇐

~~La portabilità del numero dovrebbe essere attuata al più presto perché è un elemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e della effettiva concorrenza nell'ambito dei mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche, in modo tale che il numero sia~~

~~funzionalmente attivato entro un giorno lavorativo e che la perdita del servizio a cui incorre l'utente non abbia una durata superiore a un giorno lavorativo. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prescrivere il processo globale della portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti e del progresso tecnologico. Le esperienze di alcuni Stati membri hanno evidenziato il rischio potenziale che il passaggio a un altro operatore avvenga senza il consenso dell'utente. Benché tale materia rientri principalmente fra le competenze delle autorità giudiziarie e di polizia, gli Stati membri dovrebbero poter imporre le misure minime necessarie a ridurre il più possibile tali rischi e a garantire la tutela dei consumatori durante l'operazione di trasferimento, anche con l'imposizione di idonee sanzioni, senza compromettere l'attrattiva di tale operazione per i consumatori.~~

↓ nuovo

(245) I consumatori dovrebbero avere il diritto di risolvere il contratto senza sostenere nessun costo, anche in caso di proroga automatica dopo la scadenza del periodo contrattuale iniziale.

(246) Qualsiasi cambiamento a scapito dell'utente finale delle condizioni contrattuali imposte dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, ad esempio in relazione a oneri, tariffe, limitazioni del volume di dati, velocità dei dati, copertura o trattamento dei dati personali, dovrebbe essere considerato tale da conferire all'utente finale il diritto di risolvere il contratto senza dover sostenere alcun costo, anche se tale cambiamento è associato ad alcuni benefici.

(247) La possibilità di passare da un fornitore a un altro è un fattore fondamentale per una concorrenza effettiva in un contesto competitivo. La disponibilità di informazioni trasparenti, precise e tempestive sul cambiamento di fornitore dovrebbe accrescere la fiducia degli utenti finali in tale processo e renderli più partecipi del processo competitivo. I prestatori di servizi dovrebbero garantire la continuità del servizio in modo che gli utenti finali possano cambiare fornitore senza essere ostacolati dal rischio dell'interruzione del servizio.

↓ 2002/22/CE cons. 40 (adattato)  
(adattato)  
⇒ nuovo

(248) La portabilità del numero è un elemento chiave per agevolare la scelta dei consumatori e la concorrenza effettiva ~~nell'ambiente concorrenziale delle telecomunicazioni~~ ⇒ sui mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche ⇐. ~~Per tale motivo «~~Gli utenti finali che ne fanno richiesta ~~» dovrebbero «~~ ~~devono~~ poter conservare il proprio numero (o i propri numeri) sulla rete telefonica pubblica a prescindere dall'~~organismo~~ ~~»~~ impresa ~~»~~ che fornisce il servizio. La presente direttiva non riguarda la fornitura di questa possibilità tra connessioni alla rete telefonica pubblica da postazioni fisse e non fisse. Gli Stati membri possono tuttavia applicare disposizioni in materia di portabilità dei numeri tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti di telefonia mobile.

---

↓ 2002/22/CE cons. 41

- (249) L'impatto della portabilità del numero è notevolmente rafforzato in presenza di un'informazione trasparente sulle tariffe, tanto per gli utenti finali che trasferiscono i loro numeri quanto per gli utenti finali che effettuano chiamate a persone che hanno operato tale trasferimento. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero facilitare, laddove possibile, un'adeguata trasparenza tariffaria come elemento dell'attuazione della portabilità del numero.

---

↓ 2002/22/CE cons. 42

- (250) Nel provvedere affinché i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi, le autorità nazionali di regolamentazione possono tener conto anche dei prezzi disponibili su mercati comparabili.

---

↓ 2009/136/CE cons. 47 (adattato)  
⇒ nuovo

- (251) ~~Per trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se è nel loro interesse. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizioni contrattuali, procedure, costi ecc. Ciò non esclude la possibilità di imporre periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti proposti ai consumatori.~~ La portabilità del numero dovrebbe essere attuata al più presto perché è un elemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e della effettiva concorrenza nell'ambito dei mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche, in modo tale che il numero sia funzionalmente attivato entro un giorno lavorativo e che la perdita del servizio a cui incorre l'utente non abbia una durata superiore a un giorno lavorativo. ☒ Per facilitare uno sportello unico che consenta agli utenti finali di cambiare fornitore in modo agevole, il processo di passaggio dovrebbe essere condotto dal fornitore ricevente delle comunicazioni elettroniche al pubblico. ☒ Le autorità nazionali di regolamentazione possono prescrivere il processo globale della portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti e del progresso tecnologico. Le esperienze di alcuni Stati membri hanno evidenziato il rischio potenziale che il passaggio a un altro operatore avvenga senza il consenso dell'utente. Benché tale materia rientri principalmente fra le competenze delle autorità giudiziarie e di polizia, gli Stati membri dovrebbero poter imporre le misure minime necessarie a ridurre il più possibile tali rischi e a garantire la tutela dei consumatori durante l'operazione di trasferimento, anche con l'imposizione di idonee sanzioni, senza compromettere l'attrattiva di tale operazione per i consumatori.

---

↓ nuovo

- (252) I pacchetti comprendenti servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e altri servizi, come la trasmissione lineare, o beni come i dispositivi sono sempre più diffusi e rappresentano un elemento importante della concorrenza. Se, da un lato, spesso apportano benefici agli utenti finali, dall'altro essi possono rendere il passaggio di

fornitore più difficile o costoso e aumentare i rischi di immobilizzazione contrattuale. Ove norme contrattuali divergenti sulla risoluzione del contratto e sul cambio di fornitore si applichino ai diversi servizi e a qualsiasi altro impegno contrattuale riguardante l'acquisizione di prodotti che fanno parte di un pacchetto, i consumatori sono effettivamente ostacolati nell'esercizio dei diritti a norma della presente direttiva che consentono loro di passare a offerte della concorrenza per l'intero pacchetto o per parti di esso. Le disposizioni della presente direttiva in materia di contratti, trasparenza, durata e risoluzione dei contratti e cambio di fornitore dovrebbero pertanto applicarsi a tutti gli elementi di un pacchetto, tranne ove altre norme applicabili agli elementi di comunicazione non elettronica del pacchetto siano più favorevoli al consumatore. Altre questioni contrattuali, come ad esempio i mezzi di ricorso in caso di inadempienza del contratto, dovrebbero essere disciplinate dalle norme applicabili al rispettivo elemento del pacchetto, come ad esempio le norme contrattuali per la vendita di beni o per la fornitura di contenuto digitale. Per gli stessi motivi i consumatori non dovrebbero essere vincolati a un fornitore da una proroga *de facto* del periodo contrattuale iniziale.

↓ 2009/136/CE cons. 23 (adattato)  
⇒ nuovo

- (253) I fornitori di servizi di comunicazione ~~elettronica~~ ⇒ interpersonale basati sul numero ~~che permettono le chiamate~~ ⇒ hanno l'obbligo di fornire accesso ai servizi di emergenza tramite le comunicazioni di emergenza. ~~⇒~~ ⇒ In circostanze eccezionali, ossia per mancanza di fattibilità tecnica, potrebbero non essere in grado di fornire accesso ai servizi di emergenza o alla localizzazione del chiamante o a entrambi. Se esiste questa possibilità dovrebbero informarne adeguatamente i clienti nel contratto. ~~⇒ dovrebbero provvedere a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o meno dell'accesso ai servizi di emergenza e di qualsiasi limitazione sul servizio (quali una limitazione dell'informazione relativa all'ubicazione del chiamante o dell'instradamento delle chiamate di emergenza).~~ Tali fornitori dovrebbero ~~altresì~~ fornire ai loro clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e ⇒ aggiornarle ~~⇒~~ in caso di modifica nella fornitura dell'accesso ⇒ ai servizi di emergenza ~~⇒~~, ad esempio nelle  fatture  ~~informazioni sulla fatturazione.~~ Tali informazioni dovrebbero includere gli eventuali limiti di copertura del territorio, sulla base dei parametri tecnico-operativi programmati per il servizio ⇒ di comunicazione ~~⇒~~ e dell'infrastruttura disponibile. Se il servizio non è fornito ~~su una rete di telefonia a commutazione di circuito~~ ⇒ tramite una connessione gestita in modo da fornire una determinata qualità di servizio ~~⇒~~, le informazioni dovrebbero includere il livello di affidabilità dell'accesso e delle informazioni sulla localizzazione del chiamante rispetto al servizio fornito ~~su una rete a commutazione di circuito~~ ⇒ tramite tale connessione ~~⇒~~, tenendo conto degli attuali standard tecnologici e qualitativi e di ogni parametro di qualità del servizio indicato nella  presente  direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

↓ 2009/140/CE cons. 22 (adattato)

- (254) Conformemente agli obiettivi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, è opportuno che il quadro normativo assicuri che tutti gli utilizzatori, comprese le persone disabili, anziane e quelle con esigenze sociali particolari, possano accedere facilmente a servizi

di alta qualità a prezzi contenuti. La dichiarazione 22 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che, nell'elaborazione di misure a norma dell'articolo ~~95 del trattato~~ ~~114 del TFUE~~ ~~della Comunità~~ dell'Unione tengano conto delle esigenze dei portatori di handicap.

---

↓ nuovo

(255) Gli utenti finali dovrebbero essere in grado di accedere ai servizi di emergenza tramite le comunicazioni di emergenza, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, da qualsiasi apparecchiatura che consenta servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, anche quando utilizzano servizi di roaming in uno Stato membro. Le comunicazioni di emergenza sono un mezzo di comunicazione che comprende non solo le comunicazioni vocali, ma anche SMS, messaggi, video o altri tipi di comunicazione che in uno Stato membro possono accedere ai servizi di emergenza. Le comunicazioni di emergenza possono essere attivate per conto di una persona dal sistema eCall di bordo definito nel regolamento 2015/758/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>77</sup>.

(256) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le imprese che forniscono ad utenti finali servizi di comunicazione elettronica interpersonale basati sul numero garantiscano un accesso affidabile e preciso ai servizi di emergenza tenendo conto delle specifiche e dei criteri nazionali. Se il servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero non è fornito tramite una connessione gestita in modo da fornire una determinata qualità di servizio, il fornitore del servizio potrebbe non essere in grado di garantire che le chiamate di emergenza effettuate tramite il proprio servizio siano instradate al PSAP più idoneo con la stessa affidabilità. Per tali fornitori di servizi indipendenti dalla rete, ossia imprese che non sono integrate con un fornitore di una rete pubblica di comunicazione, può non essere sempre tecnicamente fattibile fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano attuate il prima possibile norme volte ad assicurare l'inoltro e la connessione accurati e affidabili ai servizi di emergenza, al fine di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero indipendenti dalla rete di soddisfare gli obblighi inerenti all'accesso ai servizi di emergenza e alla fornitura di informazioni sulla localizzazione del chiamante a un livello comparabile a quello richiesto agli altri fornitori di tali servizi di comunicazione.

---

↓ 2002/22/CE cons. 36 (adattato)

~~Occorre che gli utenti possano chiamare gratuitamente il numero d'emergenza unico europeo «112» o qualsiasi numero d'emergenza nazionale a partire da qualsiasi apparecchio telefonico, compresi i telefoni pubblici a pagamento, senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento. Gli Stati membri avrebbero già dovuto prendere le disposizioni necessarie e più conformi all'organizzazione dei servizi di soccorso nazionali per garantire che le chiamate inoltrate verso tale numero ottengano una risposta e un trattamento adeguato. Le informazioni relative alla localizzazione del chiamante che devono essere messe a disposizione dei servizi di soccorso nella misura in cui sia tecnicamente fattibile miglioreranno il livello di protezione e~~

---

<sup>77</sup> Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).

~~la sicurezza degli utenti dei servizi «112» e aiuteranno tali servizi nell'espletamento dei loro compiti, a condizione che sia garantito il trasferimento delle chiamate e dei dati pertinenti verso i servizi di soccorso competenti. La ricezione e l'utilizzazione di tali informazioni dovrebbero avvenire nel rispetto del pertinente diritto comunitario in materia di protezione dati. I costanti progressi delle tecnologie dell'informazione renderanno man mano possibile il trattamento simultaneo sulle reti di chiamate in lingue diverse a costi ragionevoli. Tali progressi costituiranno una garanzia supplementare per i cittadini europei che chiamano il numero di emergenza «112».~~

↓ 2002/22/CE cons. 37 (adattato)

~~È indispensabile che i cittadini e le imprese europei possano agevolmente avere accesso ai servizi telefonici internazionali. Lo «00» è già stato designato quale prefisso comune per l'accesso alla rete telefonica internazionale su scala comunitaria. Possono essere adottate o prorogate disposizioni specifiche che consentano di effettuare chiamate tra località contigue sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Conformemente alla raccomandazione UIT E.164, l'UIT ha assegnato il prefisso «3883» allo spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS). Per garantire il collegamento delle chiamate all'ETNS le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche dovrebbero assicurare che le chiamate contraddistinte dal «3883» siano interconnesse, direttamente o indirettamente, alle reti di servizio dell'ETNS indicate nelle pertinenti norme dell'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Le modalità di tale interconnessione dovrebbero essere disciplinate dalle disposizioni della direttiva (2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)<sup>78</sup>.~~

↓ 2009/136/CE cons. 41

(257) È opportuno che gli Stati membri adottino misure specifiche per fare in modo che i servizi di emergenza, compreso il numero unico «112», siano accessibili anche agli utenti finali disabili, in particolare i non udenti, gli ipoudenti, le persone con disturbi del linguaggio e le persone sorde e cieche. Una delle misure possibili consiste nella fornitura di speciali dispositivi terminali agli ipoudenti, di servizi di conversione del parlato in testo o di altre apparecchiature specifiche.

↓ 2009/136/CE cons. 39 (adattato)  
⇒ nuovo

(258) ~~È opportuno che gli utenti finali possano chiamare ed avere accesso ai servizi di emergenza utilizzando un qualsiasi servizio telefonico che permetta di effettuare chiamate vocali attraverso uno o più numeri che figurano nel piano di numerazione telefonica nazionale. Gli Stati membri che usano numeri di emergenza nazionali in aggiunta al «112» possono imporre alle imprese obblighi analoghi per quanto riguarda l'accesso a tali numeri di emergenza nazionali. I servizi di emergenza dovrebbero essere in grado di trattare e rispondere alle chiamate al numero «112» almeno in modo rapido ed efficace quanto le chiamate ai numeri di emergenza nazionali. È importante informare un numero sempre maggiore di cittadini dell'esistenza del numero di~~

<sup>78</sup>

Cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

emergenza «112», in modo da migliorare la protezione e la sicurezza dei cittadini che viaggiano nell'Unione europea. A tal fine, è opportuno che i cittadini siano perfettamente informati, quando viaggiano in uno Stato membro, in particolare attraverso l'affissione delle informazioni nelle stazioni stradali e ferroviarie, nei porti o negli aeroporti internazionali, negli elenchi telefonici, ~~nelle cabine telefoniche~~, nella documentazione e nelle fatture inviate agli ~~abbonati~~ ⇨ utenti finali ⇩, del fatto che il numero «112» può essere utilizzato come numero di emergenza unico in tutta ~~la~~ Comunità ☒ l'Unione ☒. Tale compito spetta in primo luogo agli Stati membri, ma la Commissione dovrebbe continuare a sostenere ed integrare le iniziative intraprese dagli Stati membri volte a innalzare e valutare periodicamente il livello di informazione del pubblico sull'esistenza del «112». ~~È opportuno rafforzare l'obbligo di fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante in modo da migliorare la protezione dei cittadini. In particolare, le imprese dovrebbero mettere a disposizione dei servizi di emergenza le informazioni relative all'ubicazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tali servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. Per tener conto dei progressi tecnologici, inclusi quelli che conducono ad una maggiore accuratezza delle informazioni relative all'ubicazione del chiamante, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure tecniche di attuazione per garantire l'effettivo accesso ai servizi «112» nella Comunità, nell'interesse dei cittadini. Dette misure dovrebbero lasciare impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di organizzare i servizi di emergenza.~~

↓ nuovo

- (259) Le informazioni sulla localizzazione del chiamante migliorano il livello di tutela e la sicurezza degli utenti finali e aiutano i servizi di emergenza a svolgere le loro funzioni, a condizione che il sistema nazionale dei PSAP garantisca il trasferimento della comunicazione di emergenza e dei dati associati ai servizi di emergenza interessati. La ricezione e l'utilizzazione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante dovrebbero avvenire nel rispetto del pertinente diritto dell'Unione in materia di protezione dati. Le imprese che forniscono una localizzazione basata sulla rete dovrebbero mettere a disposizione dei servizi di emergenza le informazioni relative alla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge il servizio, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. Le tecnologie di localizzazione basate su dispositivo mobile si sono tuttavia rivelate notevolmente più precise ed efficaci rispetto ai costi grazie alla disponibilità dei dati forniti dai sistemi satellitari EGNOS e Galileo e da altri sistemi globali di navigazione satellitare nonché dai dati wi-fi. Pertanto le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivate da dispositivi mobili dovrebbero integrare le analoghe informazioni basate sulla rete anche se la localizzazione ottenuta tramite dispositivo mobile può risultare disponibile solo dopo che è stata effettuata la comunicazione di emergenza. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i PSAP siano in grado di recuperare e gestire le informazioni disponibili sulla localizzazione del chiamante. La generazione e la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante dovrebbero essere gratuite per l'utente finale e per l'autorità che tratta la comunicazione di emergenza, a prescindere dal mezzo con cui le informazioni sono generate, ad esempio tramite dispositivo mobile o rete, o dal mezzo di trasmissione, ad esempio canale di comunicazione vocale, SMS o protocollo Internet.
- (260) Al fine di rispondere agli sviluppi tecnologici riguardanti la precisione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, l'accesso equivalente per gli utenti

finali disabili e l'instradamento delle chiamate al PSAP più idoneo, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare le misure necessarie a garantire la compatibilità, l'interoperabilità, la qualità e la continuità delle comunicazioni di emergenza nell'Unione. Tali misure possono consistere in disposizioni funzionali volte a determinare il ruolo delle diverse parti nella catena della comunicazione, ad esempio i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale, gli operatori di reti di comunicazione elettronica e i PSAP, e in disposizioni tecniche volte a stabilire i mezzi tecnici per attuare le disposizioni funzionali. Dette misure dovrebbero lasciare impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di organizzare i servizi di emergenza.

↓ 2009/136/CE cons. 36 (adattato)  
⇒ nuovo

- (261) Al fine di assicurare che gli utenti finali disabili beneficino della concorrenza e della scelta di fornitori di servizi di cui dispongono la maggioranza degli utenti finali, le competenti autorità nazionali dovrebbero specificare, ove opportuno e in funzione delle circostanze nazionali, le prescrizioni in materia di tutela dei consumatori ⇒ per gli utenti finali disabili ⇐ che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare. Tali prescrizioni possono includere, in particolare, che le imprese assicurino che gli utenti finali disabili possano utilizzare i loro servizi alle stesse condizioni, inclusi prezzi, e tariffe ⇒ e qualità ⇐, offerte agli altri utenti finali, e di applicare prezzi equivalenti per i loro servizi a prescindere dai costi supplementari ~~da esse~~ sostenuti ⊗ da tali imprese ⊗. Altre prescrizioni possono riguardare accordi all'ingrosso tra imprese. ⇒ Per evitare di gravare di un onere eccessivo i fornitori dei servizi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero verificare se gli obiettivi dell'accesso e della scelta equivalenti possano effettivamente essere conseguiti in assenza di tali misure. ⇐

↓ nuovo

- (262) Oltre alle misure di accessibilità economica per i disabili contemplate dalla presente direttiva, la direttiva xxx/AAAA/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi stabilisce alcuni requisiti obbligatori per l'armonizzazione di una serie di funzioni di accessibilità per gli utenti disabili dei servizi di comunicazione elettronica e delle relative apparecchiature terminali per consumatori. Pertanto l'obbligo corrispondente contenuto nella presente direttiva che imponeva agli Stati membri di incoraggiare la disponibilità di apparecchiature terminali per utenti disabili è ormai obsoleto e dovrebbe essere abrogato.

↓ 2002/22/CE cons. 35 (adattato)

- (263) ⊗ Una concorrenza effettiva si è sviluppata nella ⊗ ~~La~~ fornitura degli elenchi abbonati e dei servizi di consultazione ⊗ a norma, fra l'altro, dell'articolo 5 della direttiva 2002/77/CE della Commissione<sup>79</sup> ⊗. ~~è già aperta alla concorrenza. Le~~

<sup>79</sup> Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21).

~~disposizioni della presente direttiva integrano quelle della direttiva 97/66/CE, conferendo il diritto, per gli abbonati, a veder figurare i propri dati in elenchi su supporto cartaceo od elettronico.~~  Per mantenere tale concorrenza effettiva,  ~~tutti~~  tutti i fornitori di servizi che attribuiscono numeri di telefono ai rispettivi abbonati ~~sono~~  utenti finali dovrebbero continuare ad essere  tenuti a mettere a disposizione le informazioni pertinenti con modalità eque, orientate ai costi e non discriminatorie.

---

↓ nuovo

(264) È opportuno informare gli utenti finali del loro diritto di decidere se vogliono figurare in un elenco telefonico. I fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero dovrebbero rispettare la decisione degli utenti finali quando mettono i dati a disposizione dei prestatori di servizi di elenco. L'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE garantisce il diritto degli utenti finali alla tutela della vita privata con riguardo all'inserimento dei loro dati personali negli elenchi pubblici.

---

↓ 2002/22/CE cons. 32 (adattato)

(265) Gli utenti finali dovrebbero poter fruire di una garanzia di interoperabilità di tutte le apparecchiature commercializzate ~~nella Comunità~~  nell'Unione  per la ricezione di programmi di televisione digitale. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere norme minime armonizzate per quanto riguarda tali apparecchiature. Le suddette norme possono essere periodicamente aggiornate alla luce del progresso tecnologico e dell'evoluzione del mercato.

---

↓ 2002/22/CE cons. 33 (adattato)

⇒ nuovo

(266) È auspicabile che i consumatori possano effettuare la connessione più completa possibile agli apparecchi televisivi digitali. L'interoperabilità è un concetto che si sta sviluppando nei mercati dinamici. Gli organismi di normalizzazione dovrebbero adoperarsi per assicurare che norme appropriate si evolvano parallelamente alle tecnologie interessate. È ugualmente importante assicurare che sugli apparecchi televisivi  digitali  siano disponibili connettori in grado di trasmettere tutti i componenti di un segnale televisivo digitale, inclusi i flussi di dati video e audio, informazioni sull'accesso condizionato, sul servizio, sull'interfaccia per programmi applicativi (API) e sui dispositivi anti-duplicazione. La presente direttiva  dovrebbe quindi assicurare  ~~assicura quindi~~ che le funzioni  associate a e/o attuate nei connettori  ~~dell'interfaccia aperta per gli apparecchi televisivi digitali~~ non siano limitate dagli operatori di reti, dai fornitori di servizi o dai fabbricanti delle apparecchiature e continuino a svilupparsi di pari passo con i progressi tecnologici. Per la visualizzazione e la presentazione dei servizi televisivi ~~digitali interattivi~~  ~~connessi~~ , la realizzazione di una norma comune attraverso un meccanismo di mercato è riconosciuta come un beneficio per il consumatore. Gli Stati membri e la Commissione possono assumere iniziative d'indirizzo, coerenti con il trattato, al fine d'incoraggiare sviluppi in tal senso.

↓ 2009/136/CE cons. 38 (adattato)

(267) ~~I servizi di consultazione di elenchi dovrebbero essere, e spesso sono, forniti in condizioni di mercato concorrenziali, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica<sup>80</sup>.~~ Le misure applicate al mercato all'ingrosso che assicurano l'inserimento dei dati degli utenti finali (sia dei fissi sia dei mobili) nelle banche dati dovrebbero rispettare le garanzie per la protezione dei dati a carattere personale  in conformità della direttiva 95/46/CE, che sarà sostituita dal regolamento (UE) 2016/697<sup>81</sup> il 25 maggio 2018, e  compreso l'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). È opportuno prevedere la fornitura di tali dati orientata ai costi ai fornitori di servizi, dando la possibilità agli Stati membri di istituire un meccanismo centralizzato per fornire informazioni aggregate e complete ai fornitori di servizi di elenco, nonché la fornitura dell'accesso alla rete in condizioni ragionevoli e trasparenti, al fine di garantire agli utenti finali di beneficiare appieno della concorrenza, ~~allo scopo ultimo di~~  che ha ampiamente consentito di  creare le condizioni per sottrarre questi servizi alla regolamentazione del mercato al dettaglio e di proporre offerte di servizi di elenco a condizioni ragionevoli e trasparenti.

↓ nuovo

(268) A seguito dell'abolizione dell'obbligo di servizio universale per i servizi di elenchi e vista l'esistenza di un mercato funzionante per tali servizi, il diritto di accesso ai servizi di consultazione di elenchi non è più necessario. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tuttavia essere ancora in grado di imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali al fine di mantenere l'accesso e la concorrenza in tale mercato.

↓ 2002/22/CE cons. 43 (adattato)

⇒ nuovo

~~(269) Attualmente, gli Stati membri impongono taluni obblighi in materia di ridiffusione (must carry) alle reti destinate alla diffusione al pubblico di emissioni radiofoniche e televisive. Gli Stati membri dovrebbero poter imporre, sulla base di legittime considerazioni di interesse pubblico, obblighi proporzionali nei confronti delle imprese che rientrano sotto la loro giurisdizione; comunque, tali obblighi dovrebbero essere imposti solo qualora risultino necessari a soddisfare obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria  dell'Unione  e  dovrebbero  ~~devono~~ essere proporzionati  e  trasparenti e ~~soggetti a revisione periodica~~.  È possibile applicare  obblighi di trasmissione  per determinati servizi di diffusione radiofonica e televisiva e per determinati servizi complementari forniti da uno specifico fornitore di servizi di~~

<sup>80</sup> ~~GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21~~

<sup>81</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

media. ~~☒~~ ~~☒~~ Gli obblighi imposti dagli Stati membri dovrebbero essere ragionevoli, vale a dire proporzionati e trasparenti, in base a obiettivi di interesse generale chiaramente definiti. ~~⇒~~ Gli Stati membri dovrebbero giustificare obiettivamente l'imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, in modo da garantire la trasparenza, la proporzionalità e la chiara definizione di tali obblighi. Gli obblighi dovrebbero essere concepiti in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. È opportuno riesaminare tali obblighi almeno ogni cinque anni per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionati agli obiettivi da conseguire. ~~⇐~~ e ~~☒~~ Gli obblighi ~~☒~~ possono eventualmente comportare la corresponsione di una remunerazione proporzionata. ~~Detti obblighi possono comprendere la trasmissione di servizi specificamente destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti disabili.~~

---

↓ 2002/22/CE cons. 44 (adattato)  
⇒ nuovo

- (270) Le reti utilizzate per la distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico includono reti di trasmissione via cavo, ~~☒~~ IPTV, ~~☒~~ via satellite e terrestre; esse potrebbero inoltre includere altre reti purché un numero significativo di utenti finali le utilizzi come mezzo principale di ricezione di tali servizi di diffusione. ~~⇒~~ Gli obblighi di trasmissione possono comprendere la trasmissione di servizi specificamente destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti disabili. Di conseguenza i servizi complementari comprendono, ma non esclusivamente, i servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti finali disabili, come il televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene e la lingua dei segni. A causa della crescente fornitura e ricezione di servizi televisivi connessi e della continua importanza delle guide elettroniche ai programmi per la scelta degli utenti, la trasmissione di dati relativi ai programmi a supporto di tali funzionalità può essere inclusa negli obblighi di trasmissione. ~~⇐~~
- 

↓ 2002/22/CE cons. 39

- (271) Servizi quali ~~la selezione da tastiera e~~ l'identificazione della linea chiamante sono di norma disponibili sulle centrali telefoniche moderne e pertanto possono essere progressivamente diffusi a costi minimi o nulli. ~~La funzione di selezione da tastiera è sempre più utilizzata per consentire agli utenti di interagire con servizi e risorse speciali, come i servizi a valore aggiunto, e l'assenza di tale opzione può impedire agli utenti di utilizzare tali servizi.~~ Gli Stati membri possono astenersi dall'imporre obblighi se tali servizi e risorse sono già disponibili. La direttiva ~~97/66/CE~~ 2002/58/CE garantisce la tutela della vita privata degli utenti per quanto concerne la fatturazione dettagliata e consente loro mezzi atti a tutelare la loro vita privata quando è attivato il servizio di identificazione della linea chiamante. Lo sviluppo di tali servizi su base paneuropea, che la presente direttiva promuove, apporterà benefici ai consumatori.
- 

↓ 2002/19/CE cons. 22

- (272) La pubblicazione delle informazioni da parte degli Stati membri garantirà che gli operatori del mercato e i nuovi operatori potenziali comprendano i propri diritti ed

obblighi e sappiano dove rintracciare informazioni pertinenti e dettagliate. La pubblicazione nelle Gazzette ufficiali nazionali consente alle parti interessate di altri Stati membri di ottenere le informazioni pertinenti.

↓ 2002/19/CE cons. 23

(273) Per garantire l'efficienza e l'efficacia del mercato transnazionale nel campo delle comunicazioni elettroniche, è opportuno che la Commissione effettui un monitoraggio sugli oneri che concorrono alla determinazione del prezzo per il consumatore finale e pubblici informazioni in merito.

↓ 2002/19/CE cons. 24

~~Lo sviluppo del mercato delle comunicazioni elettroniche e le infrastrutture ad esso correlate potrebbero avere un impatto negativo sull'ambiente e sul paesaggio. È dunque opportuno che gli Stati membri tengano sotto osservazione tale processo e intervengano, se del caso, per minimizzare l'eventuale impatto, concordando opportuni accordi e soluzioni con le autorità competenti.~~

↓ 2002/19/CE cons. 25 (adattato)

(274) Al fine di garantire una corretta applicazione del diritto ~~comunitario~~ dell'Unione, la Commissione deve essere informata di quali organismi siano stati designati come aventi ~~notevole~~ notevole ~~significativo~~ significativo potere di mercato e quali obblighi le autorità nazionali di regolamentazione abbiano imposto agli attori presenti sul mercato. Oltre alla pubblicazione a livello nazionale, è pertanto necessario che gli Stati membri comunichino tali informazioni alla Commissione. Allorché gli Stati membri devono trasmettere le informazioni alla Commissione, ciò può aver luogo in forma elettronica, fatta salva un'intesa su opportune procedure di autenticazione.

↓ nuovo

(275) Al fine di tenere conto dell'evoluzione tecnologica, sociale e del mercato, gestire i rischi posti alla sicurezza delle reti e dei servizi e garantire un accesso effettivo ai servizi di emergenza tramite comunicazioni di emergenza, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la precisazione delle misure volte a far fronte ai rischi di sicurezza, l'adeguamento delle condizioni di accesso ai servizi radiotelevisivi digitali, la fissazione di una tariffa all'ingrosso unica di terminazione delle chiamate vocali nei mercati della telefonia fissa e mobile, l'adozione di misure relative alle comunicazioni di emergenza nell'Unione e l'adeguamento degli allegati II, IV, V, VI, VIII, IX e X della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che dette consultazioni siano condotte in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(276) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare decisioni volte a risolvere dannose interferenze transfrontaliere tra gli Stati membri; rendere obbligatoria l'attuazione di norme o stralciare norme e/o specifiche dalla parte obbligatoria dell'elenco delle norme; adottare decisioni per stabilire se i diritti in una banda armonizzata sono soggetti a un'autorizzazione generale o a diritti d'uso individuali; specificare le modalità di applicazione dei criteri, norme e condizioni con riguardo allo spettro radio armonizzato; specificare le modalità di applicazione delle condizioni che gli Stati membri possono associare alle autorizzazioni per l'uso dello spettro radio armonizzato; individuare le bande per le quali i diritti d'uso delle radiofrequenze possono essere trasferiti o affittati tra imprese; stabilire date limite comuni entro le quali è autorizzato l'uso di bande specifiche dello spettro radio armonizzato; adottare misure transitorie con riguardo alla durata dei diritti d'uso dello spettro radio; stabilire criteri per coordinare l'attuazione di determinati obblighi; specificare le caratteristiche tecniche per la progettazione, l'installazione e il funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata; rispondere alla domanda di numeri, transfrontaliera o paneuropea, non soddisfatta e specificare la natura e l'ambito di applicazione degli obblighi che assicurano un accesso effettivo ai servizi di emergenza o alla connettività da punto a punto tra utenti finali in uno o in più Stati membri o in tutta l'Unione europea. Tali poteri dovrebbero essere esercitati in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(277) ⇒ Infine la Commissione, tenuto nella massima considerazione il parere del BEREC, dovrebbe avere il potere di adottare, ove necessario, raccomandazioni riguardanti l'individuazione dei mercati rilevanti di prodotti e servizi, le notifiche nell'ambito della procedura di consolidamento del mercato interno e l'applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo. ⇐

---

↓ 2002/21/CE cons. 39

(278) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva vengano riesaminate a scadenze regolari, in particolare per valutare la necessità di modificarle in funzione dell'evoluzione delle tecnologie o della situazione dei mercati.

---

↓ 2002/21/CE cons. 42

(279) Talune direttive e decisioni in tale settore dovrebbero essere abrogate.

---

↓ 2002/21/CE cons. 43 (adattato)

(280) La Commissione dovrebbe monitorare la transizione dal quadro vigente al nuovo quadro ~~e può in particolare, in qualsiasi momento, presentare una proposta che abroga il regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 sull'accesso disaggregato alla rete locale<sup>82</sup>.~~

---

<sup>82</sup> [G.U.L. 336 del 30.12.2000, pag. 4](#)

↓ 2002/21/CE cons. 34

~~È opportuno che un unico comitato sostituisca il comitato ONP istituito dall'articolo 9 della direttiva 90/387/CEE ed il comitato «Licenze» istituito dall'articolo 14 della direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione<sup>82</sup>.~~

↓ 2002/21/CE cons. 35

~~È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali garanti della concorrenza al fine di attuare una piena cooperazione si forniscano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, l'autorità che le riceve dovrebbe essere tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata l'autorità che le trasmette.~~

↓ 2002/21/CE cons. 36

~~La Commissione ha manifestato l'intenzione di creare un gruppo di regolatori europei per reti e servizi di comunicazione elettronica, che costituirebbe un meccanismo atto ad incoraggiare la cooperazione e il coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione, nell'intento di promuovere lo sviluppo del mercato interno per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e di cercare di raggiungere una coerente applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari, soprattutto in quei settori in cui la legislazione nazionale che dà attuazione a quella comunitaria concede alle autorità nazionali di regolamentazione un considerevole potere discrezionale nell'applicazione delle relative norme.~~

↓ 2002/21/CE cons. 41 (adattato)

⇒ nuovo

(281) Poiché lo scopo dell'azione proposta e cioè il raggiungimento di un quadro armonizzato ⇒ e semplificato ⇐ per la regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati, ⇒ delle condizioni per l'autorizzazione di reti e servizi, dell'uso dello spettro e dei numeri, della regolamentazione dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica e della relativa interconnessione e delle risorse correlate e della tutela degli utenti finali ⇐ non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio realizzato a livello comunitario ☒ dell'Unione ☒, ~~la Comunità~~ ☒ l'Unione ☒ può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

<sup>83</sup> GUL 117 del 7.5.1997, pag. 15.

---

↓ 2002/20/CE cons. 1 (adattato)

~~L'esito della consultazione pubblica sull'esame del 1999 del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche, riferito nella comunicazione della Commissione del 26 aprile 2000, e le constatazioni della Commissione di cui alle sue comunicazioni sulla quinta e sesta relazione concernenti l'attuazione del pacchetto normativo «telecomunicazioni» hanno confermato la necessità di una normativa comunitaria più armonizzata e meno onerosa sull'accesso al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.~~

---

↓ 2002/20/CE cons. 2

~~L'equipollenza delle varie reti e dei vari servizi di comunicazione elettronica nonché delle relative tecnologie rende necessario un regime di autorizzazione che disciplini in modo analogo tutti i servizi comparabili, indipendentemente dalle tecnologie impiegate.~~

---

↓ 2002/20/CE cons. 14

~~Gli Stati membri non sono obbligati a concedere o impedire di concedere il diritto di usare numeri del piano di numerazione nazionale o il diritto di installare strutture alle imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.~~

---

↓ 2002/20/CE cons. 26

~~Laddove le imprese ritengono che le loro domande per i diritti di installare strutture non siano state trattate in conformità con i principi di cui alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) o laddove tali decisioni siano indebitamente ritardate, esse dovrebbero avere il diritto di ricorrere contro le decisioni o contro il ritardo nell'adottare tali decisioni in conformità con tale direttiva.~~

---

↓ 2002/20/CE cons. 27

~~In caso di inosservanza delle condizioni previste dall'autorizzazione generale è opportuno che le sanzioni siano proporzionate alle infrazioni. Tranne casi eccezionali, appare eccessivo sospendere o revocare ad un'impresa il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di utilizzare determinate frequenze radio o determinati numeri qualora essa non si sia conformata ad una o più condizioni previste dall'autorizzazione generale. Resta inteso che sono fatti salvi i provvedimenti urgenti che le competenti autorità degli Stati membri potrebbero essere costrette ad adottare in caso di seria minaccia alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica o alla salute pubblica o agli interessi economici ed operativi di altre imprese. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare eventuali richieste tra imprese di risarcimento danni ai sensi della normativa nazionale.~~

---

↓ 2002/19/CE cons. 4 (adattato)

~~La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi<sup>84</sup> non prevede obblighi in materia di~~

---

<sup>84</sup> GUL 281 del 23.11.1995, pag. 51.

~~sistemi o servizi specifici di trasmissione di televisione digitale e ciò ha consentito ai soggetti del mercato di prendere l'iniziativa e di sviluppare sistemi adeguati. Attraverso il Digital Video Broadcasting Group gli operatori europei hanno sviluppato una serie di sistemi di trasmissione televisiva adottati dai telediffusori di tutto il mondo. Tali sistemi di trasmissione sono stati normalizzati dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e sono stati oggetto di raccomandazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). Per quanto riguarda i «servizi televisivi in formato panoramico», il rapporto di immagine 16:9 è il formato di riferimento per tali servizi e programmi, adottato negli Stati membri a seguito della decisione 93/424/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa ad un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati<sup>85</sup>.~~

---

↓ 2002/19/CE cons. 26 (adattato)

~~Considerato il ritmo degli sviluppi tecnologici e dell'evoluzione del mercato, l'attuazione della presente direttiva sarà riesaminata entro tre anni dalla data di applicazione, per verificare se sono stati conseguiti gli obiettivi previsti.~~

---

↓ 2002/19/CE cons. 27 (adattato)

~~Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>86</sup>.~~

---

↓ 2002/19/CE cons. 28 (adattato)

~~Poiché lo scopo dell'azione proposta, e cioè la creazione di un quadro per la regolamentazione dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse collegate e dell'interconnessione delle medesime, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo;~~

---

↓ 2002/22/CE cons. 7 (adattato)

~~Gli Stati membri dovrebbero continuare a provvedere affinché nel loro territorio i servizi elencati nel Capo II siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile. Gli Stati membri possono, nel quadro degli obblighi di servizio universale e tenuto conto delle circostanze nazionali, adottare misure specifiche a favore dei consumatori che vivono in zone rurali o geograficamente isolate per assicurare il loro accesso ai servizi previsti nel Capo II nonché l'accessibilità economica di tali servizi e garantire le stesse condizioni di accesso, in particolare alle persone anziane, ai disabili e alle persone che hanno esigenze sociali particolari. Tali misure possono altresì includere quelle che sono direttamente mirate verso i~~

---

<sup>85</sup> [G.U.L. 196 del 5.8.1993, pag. 48.](#)

<sup>86</sup> [G.U.L. 184 del 17.7.1999, pag. 23.](#)

~~consumatori che hanno esigenze sociali particolari, apportando un aiuto ai consumatori identificati, ad esempio tramite misure specifiche prese previo esame delle domande individuali, quali l'estinzione dei debiti.~~

---

↓ 2002/22/CE cons. 45 (adattato)

~~I servizi che forniscono un contenuto come l'offerta di vendita di un pacchetto sonoro o un contenuto televisivo non rientrano nel quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I fornitori di tali servizi non dovrebbero essere soggetti agli obblighi di servizio universale per dette attività. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure adottate a livello nazionale, conformemente al diritto comunitario, per quanto riguarda tali servizi.~~

---

↓ 2002/22/CE cons. 46 (adattato)

~~Quando uno Stato membro intende garantire la prestazione di altri servizi specifici in tutto il territorio nazionale, gli obblighi corrispondenti dovrebbero essere soddisfatti in base al criterio dell'efficacia rispetto ai costi e non rientrare tra gli obblighi di servizio universale. Di conseguenza, gli Stati membri possono adottare misure supplementari (ad esempio agevolare lo sviluppo di infrastrutture o di servizi nel caso in cui il mercato non venisse incontro in modo soddisfacente alle esigenze degli utenti finali e dei consumatori) conformemente al diritto comunitario. In risposta all'iniziativa eEurope della Commissione, il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha invitato gli Stati membri a garantire che tutti gli istituti scolastici abbiano accesso a Internet e a risorse multimediali.~~

---

↓ 2002/22/CE cons. 52 (adattato)

~~Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>87</sup>.~~

---

↓ nuovo

(282) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi<sup>88</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

---

↓

(283) L'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.

---

<sup>87</sup> ~~GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.~~

<sup>88</sup> GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(284) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione di cui all'allegato XI, parte B,

↓ 2009/140/CE (adattato)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## PARTE I. QUADRO (NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE)

### TITOLO II: CAMPO DI APPLICAZIONE, OBIETTIVI E DEFINIZIONI

#### CAPO I

#### OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI

##### Articolo 1

~~Scope~~  **Oggetto**  e finalità

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 1, lett. a)  
(adattato)  
⇒ nuovo

1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali ~~onde facilitare l'accesso agli utenti disabili~~. Definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione  e delle altre autorità competenti  ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo ~~nella Comunità~~  nell'Unione .

↓ 2002/20/CE

##### ~~Articolo 1~~

~~Finalità e ambito di applicazione~~

~~12.~~ Obiettivo della presente direttiva è  da un lato  la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ~~mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolare la fornitura in tutta la Comunità~~

~~2.~~ La presente direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica.

↓ 2002/19/CE (adattato)  
⇒ nuovo

#### *Articolo 1*

### **Campo di applicazione e obiettivi**

~~1. Nel quadro istituito dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la presente direttiva armonizza le modalità secondo le quali gli Stati membri disciplinano l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e l'interconnessione delle medesime. L'obiettivo è quello di istituire un quadro normativo compatibile con i principi del mercato interno, atto a disciplinare le relazioni tra i fornitori di reti e di servizi che si traduca in~~ ⇒ realizzazione e diffusione delle reti ad altissima capacità, ⇐ concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica e vantaggi per gli ~~consumer~~ ⇒ utenti finali ⇐.

~~2. La presente direttiva stabilisce diritti ed obblighi per gli operatori e per le imprese che intendono interconnettersi e/o avere accesso alle loro reti o a risorse correlate. Fissa inoltre gli obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione e definisce le modalità per garantire che gli obblighi imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione siano riesaminati e, ove opportuno, revocati una volta conseguiti gli obiettivi desiderati. Ai sensi della presente direttiva, per accesso non si intende l'accesso da parte degli utenti finali.~~

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 1,  
(adattato)  
⇒ nuovo

#### *Articolo 1*

### **Oggetto e ambito di applicazione**

~~1. La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell'ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva~~ ⊗ Dall'altro lato, lo scopo della presente direttiva ⊗ è garantire la ~~disponibilità~~ ⇒ fornitura ⇐ in tutta ~~la Comunità~~ ⊗ l'Unione ⊗ di servizi di buona qualità accessibili al pubblico ⇒ e a prezzi abbordabili ⇐, attraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta, ~~and~~ nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali ⇒, compresi gli utenti con disabilità, ⇐ non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato ⇒ e stabilire i necessari diritti degli utenti finali ⇐. ~~La direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti taluni aspetti delle apparecchiature terminali, comprese quelle volte a facilitare l'accesso per gli utenti finali disabili.~~

~~2. La presente direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Per quanto riguarda la fornitura di un servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali, la presente direttiva definisce l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni della concorrenza. La presente direttiva stabilisce inoltre obblighi in relazione alla fornitura di alcuni servizi obbligatori.~~

---

↓ 2002/21/CE (adattato)

~~23.~~ La presente direttiva ~~e le direttive particolari si applicano~~  si applica  fatti salvi:

~~–~~ gli obblighi imposti dal diritto ~~comunitario~~  dell'Unione  o dalle disposizioni nazionali conformi al diritto ~~comunitario~~  dell'Unione , in relazione ai servizi forniti mediante reti e servizi di comunicazione elettronica;

~~3.~~ La presente direttiva ~~e le direttive particolari si applicano fatte salve~~  le misure adottate a livello ~~comunitario~~  di Unione  o nazionale, in conformità del diritto ~~comunitario~~  dell'Unione , per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva;

~~4.~~ La presente direttiva ~~e le direttive particolari si applicano altresì fatte salve~~  le disposizioni della direttiva 2014/53/UE~~1999/5/CE~~;

---

↓ 544/2009 art. 2 (adattato)

~~5.~~ La presente direttiva ~~e le direttive particolari si applicano fatte salve eventuali misure specifiche adottate per la regolamentazione delle tariffe di roaming internazionale sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno della Comunità~~  - il regolamento (UE) n. 531/2012 e il regolamento (UE) 2015/2120 .

---

↓ 2009/136/CE (adattato)

~~3.~~ La presente direttiva, pur non prescrivendo né vietando condizioni, imposte dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione, atte a limitare l'accesso e/o l'utilizzo di servizi e applicazioni da parte degli utenti finali, ove consentito dalla legislazione nazionale e in conformità del diritto comunitario, prevede tuttavia un obbligo di fornire informazioni in ordine a tali condizioni. Le misure nazionali in materia di accesso o di uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo, come definiti all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

4. Le disposizioni della presente direttiva relative ai diritti degli utenti finali si applicano fatte salve le norme ~~comunitarie~~  dell'Unione  in materia di tutela dei consumatori, in particolare le direttive 93/13/CEE~~, 97/7/CE~~ e  2011/83/UE , e le norme nazionali conformi al diritto ~~comunitario~~  dell'Unione .

---

↓ 2002/21/CE

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 2, lett. a)  
⇒ nuovo

1a) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, ⇒ basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata ⇐ e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

---

↓ nuovo

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 2, lett. b) (adattato)

3b) "mercati transnazionali", mercati individuati conformemente all'articolo ~~1563~~, ~~paragrafo 4~~, che coprono ~~la Comunità~~ ☒ l'Unione ☒, o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro;

---

↓ 2002/21/CE (adattato)  
⇒ nuovo

e4) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi forniti di norma a pagamento ☒ su reti di comunicazioni elettroniche, ☒ ~~consistenti~~ ⇒ che comprendono il "servizio di accesso a Internet" quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 e/o il "servizio di comunicazione interpersonale" e/o i servizi consistenti ⇐ esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali ~~su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e~~ ☒ come ☒ i servizi di trasmissione ~~nelle reti utilizzate~~ per ⇒ la fornitura di servizi da macchina a macchina (M2M) e per ⇐ la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ~~ad esclusione~~ ☒ esclusi ☒ i servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; ~~sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;~~

---

↓ nuovo

5) "servizio di comunicazione interpersonale", un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il o i destinatari; non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;

6) "servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero", un servizio di comunicazione interpersonale che si connette alla rete telefonica pubblica commutata, mediante risorse di numerazione assegnate - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale - o consentendo la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale;

7) "servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero", un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette alla rete telefonica pubblica commutata, mediante risorse di numerazione assegnate - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale - o consentendo la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale;

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 2, lett. c)

8) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 2, lett. d) (adattato)  
⇒ nuovo

9) "punto terminale di rete (NTP)", il punto fisico a partire dal quale ~~l'abbonato~~ ⇒ l'utente finale ⇐ ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero ~~di abbonato~~ ⇒ di utente finale ⇐ o ad un nome di ~~abbonato~~ ⊗ utente finale ⊗.

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 2, lett. e)

10) "risorse correlate", servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le

torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 2, lett. f)  
⇒ nuovo

~~ea~~11) "servizi correlati", i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi, ⇒ l'autofornitura o la fornitura automatizzata ⇐ attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, ⇒ il comando vocale, la traduzione in una o più lingue ⇐, nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza;

↓ 2002/21/CE (adattato)  
⇒ nuovo

¶12) "sistema di accesso condizionato", qualsiasi misura ⊗ tecnica ⊗ ⇐ sistema di autenticazione ⇐ e/o intesa tecnica secondo la quale i quali l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;

~~g) "autorità nazionale di regolamentazione", l'organismo o gli organismi incaricati da uno Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione fissate dalla presente direttiva e dalle direttive particolari;~~

¶13) "utente", la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

¶14) "utente finale", un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

¶15) "consumatore", la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale, ⇒ artigianale ⇐ o professionale svolta;

~~j) «servizio universale», un insieme minimo di servizi di una qualità determinata definiti nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, ad un prezzo ragionevole;~~

~~k) «abbonato», la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi;~~

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 2, lett.  
g)

~~l) "direttive particolari", la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata~~

~~nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)<sup>89</sup>;~~

↓ 2002/21/CE

~~16)~~ "fornitura di una rete di comunicazione elettronica", la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;

~~17)~~ "apparecchiature digitali televisive avanzate", i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;

18) "Application Program Interface", interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o da fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 2, lett.  
h) (adattato)  
⇒ nuovo

~~19)~~ "attribuzione di spettro radio", la designazione di una determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;

~~20)~~ "interferenza dannosa", un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, ~~comunitarie~~ ☒ dell'Unione ☒ o nazionali applicabili;

~~21)~~ "chiamata", la connessione ~~istituita~~ ☒ stabilita ☒ da un servizio di comunicazione ~~elettronica~~ ⇒ interpersonale ⇐ accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale;~~;~~

↓ nuovo

22) "sicurezza" delle reti e dei servizi, la capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi.

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 1  
(adattato)

~~2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:~~

~~23) per "autorizzazione generale" si intende,~~ il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi

<sup>89</sup> ~~GUL 201 del 31.7.2002, pag. 37.~~

specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva;

---

↓ nuovo

24) "punto di accesso senza fili di portata limitata", un'apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni e a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che può far parte o meno di una rete pubblica terrestre di comunicazioni mobili ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante che può essere mobile o fissa;

25) "rete locale in radiofrequenza" (RLAN), un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva lo spettro radio le cui condizioni di disponibilità e di uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello dell'Unione;

26) "uso condiviso dello spettro radio", l'accesso da parte di due o più utenti per l'utilizzo delle stesse frequenze nell'ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato da un'autorità nazionale di regolamentazione sulla base di un'autorizzazione generale, di diritti d'uso individuali o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come l'accesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare l'uso condiviso di una banda di frequenza, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d'uso in modo da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza;

27) "spettro radio armonizzato", spettro radio armonizzato per la cui disponibilità e per il cui uso efficiente sono state definite condizioni armonizzate mediante una misura tecnica di attuazione conformemente all'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE (Decisione spettro radio);

---

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 1, lett. a)  
(adattato)  
⇒ nuovo

~~28) per "accesso si intende~~, il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. Il concetto comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, ⇒ comprese le reti emulate via software, ⇐ in particolare per il roaming; l'accesso ai

sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale;

↓ 2002/19/CE (adattato)

~~e29) con "interconnessione" si intende~~, il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa, o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica;

~~e30) con "operatore" si intende~~, un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;

~~d) con «servizio televisivo in formato panoramico» si intende un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;~~

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 1, lett. b) (adattato)

~~e31) per "rete locale" si intende~~, il  percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica  ~~ciruito fisico~~ che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;

↓ 2002/22/CE art. 2

~~a) «telefono pubblico a pagamento» qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete e/o carte di credito/addebito e/o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;~~

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 2, lett. b) (adattato)  
⇒ nuovo

~~e32) "servizio telefonico accessibile al pubblico"~~ ⇒ "comunicazione vocale" ⇐, un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

~~e33) "numero geografico"~~, qualsiasi numero di un piano di numerazione telefonica nazionale nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete (NTP);

---

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 2, lett. d) (adattato)  
⇒ nuovo

~~34~~) "numero non geografico"~~3~~, qualsiasi numero di un piano di numerazione telefonica nazionale che non sia un numero geografico~~, include tra l'altro,~~ ☒ ad esempio ☒ i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi "~~premium-rate~~" ☒ a tariffa maggiorata ☒~~3~~.

---

↓ nuovo

35) "centro di raccolta delle chiamate di emergenza" (PSAP), un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza;

36) "PSAP più idoneo", un PSAP stabilito previamente dalle autorità competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo;

37) "comunicazione di emergenza": comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e il PSAP con l'obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza;

38) "servizio di emergenza", un servizio, riconosciuto come tale dallo Stato membro, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l'incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l'ambiente, in conformità della legislazione nazionale.

---

↓ 2002/21/CE (adattato)  
⇒ nuovo

## CAPO II

### OBIETTIVI

#### Articolo ~~8~~<sup>3</sup>

##### Obiettivi generali e ~~principi dell'attività di regolamentazione~~

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva ~~e nelle direttive particolari,~~ le autorità nazionali di regolamentazione ⇒ e le altre autorità competenti ⇐ adottino tutte le ragionevoli misure ~~intese a~~ ☒ necessarie e proporzionate per ☒ conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2,~~3~~ ~~e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi.~~ ⇒ Anche gli Stati membri e il BEREC contribuiscono al conseguimento di questi obiettivi ⇐.

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 8, lett. a)

~~Salvo diversa disposizione dell'articolo 9 relativo alle radiofrequenze, gli Stati membri tengono nella massima considerazione l'opportunità di adottare regolamentazioni~~

~~tecnologicamente neutrali e provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, facciano altrettanto.~~

---

↓ 2002/21/CE  
⇒ nuovo

Le autorità nazionali di regolamentazione ⇒ e le altre autorità competenti ⇐ possono contribuire nell'ambito delle loro competenze a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

~~2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l'altro:~~

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 8, lett. b)

~~a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzi e qualità;~~

~~b) garantendo che non vi siano distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;~~

---

↓ 2002/21/CE

~~d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.~~

---

↓ nuovo

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, le altre autorità competenti e il BEREC:

a) promuovono l'accesso alla connettività dei dati ad altissima capacità - sia fissa che mobile - e il suo utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell'Unione;

b) promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;

c) contribuiscono allo sviluppo del mercato interno rimuovendo i rimanenti ostacoli e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti in e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, risorse e servizi correlati e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione, sviluppando norme comuni e approcci normativi prevedibili e favorendo l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro, l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la disponibilità e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto (end-to-end);

d) promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione, anche a lungo termine, garantendo l'ampia disponibilità e diffusione della connettività ad altissima capacità - sia fissa che mobile - e dei servizi di comunicazione interpersonale, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze - ad esempio in termini di prezzi accessibili - di gruppi sociali specifici, in particolare utenti con disabilità, utenti anziani e utenti con esigenze sociali particolari.

↓ 2002/21/CE

~~3. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno, tra l'altro:~~

~~a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo;~~

~~b) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da utente a utente (end-to-end);~~

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 8, lett. e)

~~«d) collaborando tra loro, con la Commissione e con il BEREC per garantire lo sviluppo di pratiche normative coerenti e l'applicazione coerente della presente direttiva e delle direttive particolari.»;~~

↓ 2002/21/CE

~~4. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione europea, tra l'altro:~~

~~a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale quale specificato nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);~~

~~b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di composizione delle controversie esplesate da un organismo indipendente dalle parti in causa;~~

~~c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;~~

~~d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare imponendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;~~

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 8, lett. f)

~~«e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili, degli utenti anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari;»~~

---

↓ 2002/21/CE

~~f) garantendo il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione pubbliche;~~

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 8, lett.  
g)

~~«g) promuovendo la capacità degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta;»~~

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 8, lett.  
h) (adattato)  
⇒ nuovo

~~35.~~ Nel perseguire le finalità programmatiche di cui ai paragrafi ~~⊗~~ al paragrafo ~~⊗~~ 2~~s~~<sup>34</sup> ~~⊗~~ e specificate nel presente paragrafo ~~⊗~~ le autorità nazionali di regolamentazione ~~⇒~~ e le altre autorità competenti ~~⇐~~ applicano principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, tra l'altro:

a) promuovendo la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatore coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione ~~⇒~~ e attraverso la cooperazione reciproca, con il BEREC e con la Commissione ~~⇐~~;

b) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

~~c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;~~

---

↓ nuovo

c) applicando il diritto dell'UE secondo il principio della neutralità tecnologica, nella misura in cui ciò sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1;

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 8, lett.  
h) (adattato)  
⇒ nuovo

d) promuovendo investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese di investimento e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;

e) tenendo debito conto della varietà delle condizioni attinenti ~~⇒~~ all'infrastruttura, ~~⇐~~ alla concorrenza e al consumo nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio di uno Stato membro;

f) imponendo obblighi regolamentari *ex ante* unicamente ~~dove non opera~~ ⇒ nella misura necessaria a garantire ⇐ una concorrenza effettiva e sostenibile ☒ sul mercato al dettaglio interessato ☒, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 9  
(adattato)  
⇒ nuovo

#### Articolo ~~8~~ *bis*4

### Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio

1. Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio ~~nella Comunità europea~~ ☒ nell'Unione ☒ . A tal fine essi prendono in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, ⇒ alla pubblica sicurezza e alla difesa ⇐ , alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.

2. Cooperando tra loro e con la Commissione, gli Stati membri promuovono il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio ~~nella Comunità~~ ☒ nell'Unione ☒ ~~europea~~ e, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

3. Gli Stati membri cooperano nell'ambito del gruppo "Politica dello spettro radio", istituito dalla decisione 2002/622/CE della Commissione, tra di loro e con la Commissione, e su loro richiesta con il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione.

~~34.~~ La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio" ~~istituito con decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo "Politica dello spettro radio"~~<sup>90</sup>, può presentare proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio volte a porre in essere programmi strategici pluriennali in materia di spettro radio. Tali programmi definiscono gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, in conformità con le disposizioni della presente direttiva ~~e delle direttive particolari~~.

~~4. Ove necessario per assicurare l'efficace coordinamento degli interessi della Comunità europea in seno alle organizzazioni internazionali competenti per le questioni relative allo spettro radio, la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell'RSPG, può proporre obiettivi politici comuni al Parlamento europeo e al Consiglio.~~

<sup>90</sup> [GUL 198 del 27.7.2002, pag. 49.](#)

↓ 2002/21/CE (adattato)  
⇒ nuovo

## ⊗ TITOLO II: QUADRO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE ⊗

### CAPO III

#### AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE ⊗ E ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI ⊗

##### Articolo 35

##### Autorità nazionali di regolamentazione ⊗ e altre autorità competenti ⊗

1. Gli Stati membri provvedono affinché le singole funzioni ~~attribuite alle autorità nazionali di regolamentazione~~ ⇒ stabilite ⇐ dalla presente direttiva ~~e dalle direttive particolari~~ vengano esercitate da ~~un organismo~~ ⊗ un'autorità ⊗ competente.

↓ nuovo

L'autorità nazionale di regolamentazione è responsabile almeno dei seguenti compiti:

- attuare la regolamentazione *ex ante* del mercato, compresa l'imposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione;
- condurre la mappatura geografica di cui all'articolo 22;
- provvedere alla risoluzione delle controversie tra le imprese e tra queste e i consumatori;
- decidere in merito a come plasmare il mercato, alla concorrenza e agli elementi normativi delle procedure nazionali per la concessione, la modifica o il rinnovo dei diritti d'uso per lo spettro radio, secondo la presente direttiva;
- rilasciare l'autorizzazione generale;
- garantire la tutela dei consumatori e dei diritti degli utenti finali nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- determinare i meccanismi per il sistema di finanziamento, valutare l'onere indebito e calcolare il costo netto della fornitura del servizio universale;
- affrontare le questioni relative all'accesso a una rete internet aperta;
- concedere risorse di numerazione e gestire piani di numerazione;
- garantire la portabilità del numero;
- svolgere qualsiasi altro compito che la presente direttiva riserva alle autorità nazionali di regolamentazione.

Gli Stati membri possono assegnare alle autorità nazionali di regolamentazione altri compiti previsti dalla presente direttiva.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti dello stesso Stato membro o di Stati membri diversi hanno il diritto di stipulare accordi di cooperazione reciproca al fine di promuovere la cooperazione in ambito normativo.

---

↓ 2002/21/CE (adattato)  
⇒ nuovo

43. Gli Stati membri rendono pubbliche, in forma facilmente accessibile, le funzioni esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione ⇒ e dalle altre autorità competenti ⇐, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Gli Stati membri assicurano inoltre, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e tra queste e le autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché le autorità nazionali incaricate di attuare la normativa sui consumatori, nelle materie di interesse comune. Quando tali questioni sono di competenza di più di un'autorità, gli Stati membri assicurano che le rispettive funzioni siano rese pubbliche in forma facilmente accessibile.

64. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità nazionali di regolamentazione ⇒ e le altre autorità competenti ⇐ cui sono state attribuite funzioni previste dalla presente direttiva ~~e dalle direttive particolari~~ e le loro competenze rispettive, ⊗ nonché eventuali modifiche delle stesse ⊗.

#### Articolo 6

#### ⊗ **Indipendenza delle** ⊗ ~~A~~ **autorità nazionali di regolamentazione** ⊗ **e delle altre autorità competenti** ⊗

21. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione ⇒ e delle altre autorità competenti ⇐ provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 3, lett. a)  
(adattato)  
⇒ nuovo

32. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione ⇒ e le altre autorità competenti ⇐ esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che ~~le autorità nazionali di regolamentazione~~ ⊗ dette autorità ⊗ dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.

---

↓ nuovo

#### Articolo 7

#### **Nomina e revoca dei membri delle autorità nazionali di regolamentazione**

1. Il responsabile di un'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un'autorità nazionale di

regolamentazione o i loro sostituti sono nominati per un mandato di almeno quattro anni e scelti tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, sulla base del merito, delle competenze, delle conoscenze e dell'esperienza e a seguito di una procedura di selezione aperta. Essi non sono autorizzati a restare in carica per più di due mandati, siano essi consecutivi oppure no. Gli Stati membri assicurano la continuità del processo decisionale prevedendo un adeguato sistema di rotazione per i membri dell'organo collegiale o i massimi dirigenti, ad esempio nominando i primi membri dell'organo collegiale per periodi differenti per evitare che i rispettivi mandati e quelli dei loro successori scadano contemporaneamente.

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 3, lett.  
b) (adattato)  
⇒ nuovo

~~23-bis.~~ Gli Stati membri garantiscono che il responsabile di un'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un'autorità nazionale di regolamentazione ~~di cui al primo comma~~ o i loro sostituti possano essere sollevati dall'incarico ☒ nel corso del mandato ☒ solo se non rispettano più le condizioni ~~prescritte per l'esercizio delle loro funzioni fissate preventivamente nell'ordinamento nazionale~~ ⇒ di cui al presente articolo. ⇐

3. La decisione di allontanare il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione in questione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, è resa pubblica al momento dell'esonero. Il responsabile dell'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione, sollevati dall'incarico, ricevono una motivazione e hanno il diritto di chiederne la pubblicazione, qualora questa non sia altrimenti prevista; nel qual caso, la motivazione è pubblicata. ⇒ Gli Stati membri garantiscono che detta decisione sia soggetta a sindacato giurisdizionale sugli elementi di fatto e di diritto. ⇐

### Articolo 8

#### ☒ **Indipendenza politica e rendicontabilità delle autorità nazionali di regolamentazione** ☒

~~3-bis1.~~ Fatto salvo il disposto ~~dei paragrafi 4 e 5~~ ☒ dell'articolo 10 ☒, le autorità nazionali di regolamentazione ~~responsabili della regolamentazione ex ante del mercato o della risoluzione delle controversie tra imprese conformemente agli articoli 20 o 21 della presente direttiva~~ operano in indipendenza ⇒ e in modo obiettivo ⇐, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella ~~comunitaria~~ ☒ dell'Unione ☒. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo ~~431~~ hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione.

↓ nuovo

2. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente, tra l'altro, sullo stato del mercato delle comunicazioni elettroniche, sulle decisioni adottate, sulle loro risorse umane e finanziarie e sull'attribuzione delle stesse, nonché sui piani futuri. Le loro relazioni sono rese pubbliche.

---

↓ 2009/140/CE (adattato)  
⇒ nuovo

### Articolo 9

#### ⊗ Capacità normativa delle autorità nazionali di regolamentazione ⊗

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione ~~di cui al primo comma~~ dispongano di bilanci annuali separati ⇒ nonché dell'autonomia di esecuzione della dotazione finanziaria assegnata ⇐. I bilanci sono pubblicati.

---

↓ nuovo

2. Fatto salvo l'obbligo di garantire che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro affidati, l'autonomia finanziaria non osta alla supervisione o al controllo a norma del diritto costituzionale nazionale. Il controllo sul bilancio delle autorità nazionali di regolamentazione è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.

---

↓ 2009/140/CE (adattato)

3. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possano partecipare e contribuire attivamente all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)<sup>91</sup>.

### Articolo 10

#### ⊗ Partecipazione delle autorità nazionali di regolamentazione al BEREC ⊗

~~3-ter~~1. Gli Stati membri provvedono a che gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori siano attivamente sostenuti dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione.

~~3-quater~~2. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottati dal BEREC allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali.

---

↓ 2002/21/CE (adattato)  
⇒ nuovo

### Articolo 11

#### ⊗ Cooperazione con le autorità nazionali ⊗

~~5~~1. Le autorità nazionali di regolamentazione ⇒, le altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva ⇐ e le autorità nazionali garanti della concorrenza si forniscono

---

<sup>91</sup> Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio.

reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ~~e delle direttive particolari~~. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, l'autorità che le riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata l'autorità che le trasmette.

↓ 2002/20/CE

#### ~~Articolo 1~~

#### **Finalità e ambito di applicazione**

~~1. Obiettivo della presente direttiva è la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolare la fornitura in tutta la Comunità.~~

~~2. La presente direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica.~~

↓ 2002/20/CE (adattato)

⇒ nuovo

## CAPO II

### AUTORIZZAZIONE GENERALE

#### SEZIONE 1 PARTE GENERALE

#### *Articolo ~~1~~2*

#### **Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica**

1. Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all'articolo ~~46~~ 52, paragrafo 1 del trattato. ⇒ L'eventuale limitazione della libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica è debitamente motivata ed è comunicata alla Commissione. ⇐

2. La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica ⇒ diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero ⇐ può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo ~~6~~13, paragrafo 2, o i diritti di uso di cui ~~all'articolo 5~~ agli articoli 46 e 88, essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale.

3. ⇒ Qualora ritenga che l'obbligo di notifica sia giustificato, lo Stato membro può solo imporre alle imprese ⇐ ~~All'impresa interessata può essere imposto~~ l'obbligo di notifica ⇒ al BEREC ⇐, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione ⇒ o di qualsiasi altra autorità ⇐ prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione. Dopo la notifica ⇒ al BEREC ⇐, se necessario, l'impresa può iniziare la propria attività, se del caso, nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite ⇐ a norma della presente direttiva ⇐ ~~negli articoli 5, 6 e 7.~~ ⇒ Il BEREC inoltra ciascuna notifica, per via elettronica e senza indugio,

all'autorità nazionale di regolamentazione in tutti gli Stati membri interessati dalla fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica. ⇐

⇒ Le informazioni di cui al presente paragrafo sulle notifiche già inviate all'autorità nazionale di regolamentazione alla data di recepimento della presente direttiva sono fornite al BEREC entro il [data di recepimento]. ⇐

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 2

~~Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato.~~

↓ 2002/20/CE (adattato)  
⇒ nuovo

~~3.4. La notifica di cui al paragrafo 2 ☒ 3 ☒ deve limitarsi alla dichiarazione, resa all'autorità nazionale di regolamentazione ⇒ al BEREC ⇐ da una persona fisica o giuridica, dell'intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire ⇒ al BEREC e ⇐ all'autorità in questione di tenere un registro o elenco dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica. Tali informazioni devono limitarsi ☒ a quanto segue ☒ ai dati necessari per identificare il prestatore del servizio, come ad esempio i numeri di registrazione della società, e i suoi referenti, al relativo indirizzo e ad una breve descrizione della rete o del servizio, nonché alla probabile data di inizio dell'attività.:~~

↓ nuovo

- (1) il nome del fornitore;
- (2) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico analogo nell'UE;
- (3) l'indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell'UE e dell'eventuale sede secondaria in uno Stato membro;
- (4) una persona di contatto e suoi recapiti completi;
- (5) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire;
- (6) gli Stati membri interessati;
- (7) la data presunta di inizio dell'attività.

Gli Stati membri non possono imporre obblighi di notifica aggiuntivi o distinti.

↓ 2002/20/CE (adattato)  
⇒ nuovo

### Articolo ~~6~~13

**Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso ~~delle frequenze~~ ☒ dello spettro ☒ radio e dei numeri e obblighi specifici**

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 4, lett. a)  
(adattato)  
⇒ nuovo

1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso ⇒ dello spettro radio ⇐ ~~delle radiofrequenze~~ e i diritti d'uso dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato  I . Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritto d'uso ⇒ dello spettro radio ⇐ ~~delle radiofrequenze~~, sono conformi ~~all'articolo~~ agli articoli ~~945~~ e 51 ~~della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~. ⇒ Nel caso dei diritti d'uso dei numeri, esse sono conformi all'articolo 88 ⇐ .

↓ 2002/20/CE (adattato)  
→<sub>1</sub> 2009/140/CE art. 3, pt. 4, lett. b)

2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli ~~13 e 36, dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 48, paragrafo 2 e degli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), → 1 dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) ←~~ o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi ~~di tale~~  della presente  direttiva sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.

3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e indicate ~~nella parte~~ nelle parti A, B e C dell'allegato I e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre normative nazionali.

4. Nel concedere i diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri gli Stati membri non riproducono le condizioni dell'autorizzazione generale.

↓ 2002/20/CE  
⇒ nuovo

#### Articolo ~~914~~

### Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio dei diritti di installare strutture e dei diritti di interconnessione

Su richiesta di un'impresa, ~~le autorità nazionali di regolamentazione~~ ⇒ il BEREC ⇐ rilasciano nel termine di una settimana dichiarazioni standardizzate che confermano, ove applicabile, che l'impresa ha presentato una notifica ai sensi dell'articolo ~~312~~, paragrafo 2 e che definiscono le condizioni alle quali qualsiasi impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza dell'autorizzazione generale è legittimata a richiedere i diritti di installare strutture, a negoziare l'interconnessione, e/o ad ottenere l'accesso e l'interconnessione allo scopo di agevolare l'esercizio di tali diritti, ad esempio nei confronti di altre autorità o di altre imprese. Tali dichiarazioni possono eventualmente essere rilasciate automaticamente su ricevimento di una notifica ai sensi dell'articolo ~~312~~, paragrafo 2.

## SEZIONE 2 DIRITTI E OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE

---

↓ 2002/20/CE (adattato)

### Articolo ~~41~~ 415

#### Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale

1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo ~~3~~ 12 hanno il diritto di:

- a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica;
- b) far sì che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell'articolo ~~11~~ 43 della  presente  direttiva ~~2002/21/CE (direttiva quadro)~~;

↓ nuovo

- c) utilizzare lo spettro radio in relazione ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica fatti salvi gli articoli 13, 46 e 54;
- d) far sì che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d'uso dei numeri conformemente all'articolo 88.

↓ 2002/20/CE (adattato)

2. Allorché tali imprese forniscono al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:

- a) negoziare le interconnessioni con altri prestatori di reti e di servizi pubblici di comunicazione contemplati da un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo ~~della Comunità~~  dell'Unione  alle condizioni della  presente  direttiva ~~2002/19/CE (direttiva accesso)~~ e conformemente alla stessa;
- b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente ~~alla direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)~~<sup>92</sup>  agli articoli 81 o 82.

↓ 2002/20/CE  
⇒ nuovo

### Articolo ~~42~~ 416

#### Diritti amministrativi

---

<sup>92</sup> Cfr. pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale.

1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell'autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d'uso:

a) coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo ~~6~~13, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione; e

b) sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. ⇒ Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare i diritti amministrativi alle imprese il cui fatturato è inferiore a una determinata soglia o le cui attività non raggiungono una quota minima di mercato o hanno una portata territoriale molto limitata. ⇐

2. Le autorità nazionali di regolamentazione ⇐ o le altre autorità competenti ⇐ che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell'importo complessivo dei diritti riscossi. Alla luce delle differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche.

↓ 2002/21/CE (adattato)  
⇒ nuovo

#### Articolo ~~13~~17

### Separazione contabile e rendiconti finanziari

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, e che godono di diritti speciali od esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:

a) di tenere una contabilità separata per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attività fossero svolte da società aventi personalità giuridica distinta, in modo da individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi alle loro attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali, oppure

b) di provvedere ad una separazione strutturale per le attività attinenti la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.

Ciascuno Stato membro ha facoltà di non applicare le prescrizioni di cui al primo comma alle imprese il cui fatturato annuo nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro sia inferiore a 50 milioni di euro.

2. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti nelle norme contabili del diritto comunitario ⊗ dell'Unione ⊗, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e

presentati ad una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità delle pertinenti norme comunitarie  dell'Unione  e nazionali.

Questo obbligo si applica anche alla separazione contabile di cui al paragrafo 1, lettera a).

### SEZIONE 3 MODIFICA E REVOCA

---

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 8  
⇒ nuovo

#### Articolo ~~14~~18

##### **Modifica dei diritti e degli obblighi**

1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso  dello spettro radio o dei numeri  o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso ~~delle frequenze radio~~  dello spettro radio e dei numeri .

2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale,  e fatto salvo l'articolo 35,  l'intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.

---

↓ nuovo

Le modifiche sono pubblicate precisandone i motivi.

---

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 8  
(adattato)  
⇒ nuovo

#### Articolo 19

##### **Limitazione o revoca dei diritti**

21. Gli Stati membri non limitano, né revocano i diritti d'uso ~~delle radiofrequenze~~  dello spettro radio   o dei numeri  o i diritti di installare strutture prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati  a norma del paragrafo 2  ed eventualmente a norma dell'allegato  I  e delle pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.

---

↓ nuovo

2. In linea con la necessità di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o l'attuazione delle condizioni armonizzate adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE, gli

Stati membri possono consentire la revoca dei diritti, anche di quelli con durata minima di 25 anni, sulla base di procedure previamente disposte, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.

3. Una modifica nell'uso dello spettro radio conseguente all'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 4 o 5, non giustifica di per sé la revoca di un diritto di uso dello spettro radio.

4. L'intenzione di limitare o revocare le autorizzazioni o i diritti d'uso individuali dello spettro radio o dei numeri è oggetto di una consultazione pubblica in conformità dell'articolo 23.

↓ 2002/21/CE art. 5 (adattato)

### CAPO III

#### COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI, INDAGINI E MECCANISMO DI CONSULTAZIONE

##### Articolo ~~520~~

##### ~~Comunicazione di informazioni~~ ☒ **Richiesta di informazioni alle imprese** ☒

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 5  
(adattato)  
⇒ nuovo

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ⇒, risorse correlate o servizi correlati ⇐ forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione, ⇒ alle altre autorità competenti e al BEREC ⇐ onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva ~~e delle direttive particolari~~ o con le decisioni adottate ai sensi ~~di tali direttive~~ ☒ della presente direttiva ☒. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. ⇒ Esse possono inoltre chiedere informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire loro di realizzare la mappatura geografica e di designare le aree di esclusione digitale di cui all'articolo 22. Conformemente all'articolo 29, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre sanzioni alle imprese che forniscono deliberatamente informazioni fuorvianti, errate o incomplete. ⇐

Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso.

↓ nuovo

Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti possono chiedere agli sportelli unici istituiti a norma della direttiva 2014/61/UE informazioni sulle misure per ridurre il costo delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 5  
⇒ nuovo

Su richiesta, le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti ~~dall'autorità nazionale di regolamentazione~~. Le informazioni richieste ~~dall'autorità nazionale di regolamentazione~~ sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità ~~nazionale di regolamentazione~~ ⇒ competente ⇐ motiva adeguatamente la richiesta di informazioni e tratta le informazioni conformemente al paragrafo 3.

↓ 2002/21/CE (adattato)  
⇒ nuovo

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione ☒ e le altre autorità competenti ☒ forniscano alla Commissione, su richiesta motivata, le informazioni che le sono necessarie per assolvere i compiti che il trattato le conferisce. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Se tali informazioni sono state precedentemente fornite dalle imprese su richiesta dell'autorità ~~nazionale di regolamentazione~~, tali imprese ne sono informate. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell'autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di un'altra autorità analoga di un altro Stato membro.

Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che, su richiesta motivata, le informazioni fornite ad un'autorità ~~nazionale di regolamentazione~~ possano essere messe a disposizione di un'altra analoga autorità dello stesso Stato membro o di uno Stato membro diverso ⇒ e del BEREC ⇐, ove ciò sia necessario per consentire a tali autorità ⇒ o al BEREC ⇐ di assolvere alle responsabilità che loro incombono in base al diritto ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒.

3. Qualora le informazioni siano considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione ☒ o da un'altra autorità competente ☒, in conformità con la normativa ~~comunitaria~~ ☒ dell'Unione ☒ e nazionale sulla riservatezza degli affari ⇒ o la protezione dei dati personali ⇐, la Commissione ⇒, il BEREC ⇐ e le autorità ~~nazionali di regolamentazione~~ interessate ne garantiscono la riservatezza. ⇒ In virtù del principio di leale cooperazione, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti non si rifiutano di fornire le informazioni richieste alla Commissione, al BEREC o a un'altra autorità per ragioni di riservatezza o a causa della necessità di consultare le parti che le hanno fornite. Quando la Commissione, il BEREC o un'autorità competente si impegnano a rispettare la riservatezza delle informazioni identificate come riservate dall'autorità che le detiene, quest'ultima condivide, su richiesta, le informazioni per lo scopo specifico indicato senza dover consultare ulteriormente le parti che le hanno fornite. ⇐

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione ⇒ e le altre autorità competenti ⇐ pubblichino le suddette informazioni nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza delle norme nazionali che disciplinano l'accesso del pubblico all'informazione e nel rispetto della normativa ~~comunitaria~~ ☒ dell'Unione ☒ e nazionale in materia di riservatezza degli affari ⇒ e protezione dei dati personali ⇐.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione  $\Rightarrow$  e le altre autorità competenti  $\Leftarrow$  pubblicano le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al paragrafo 4, comprese le procedure dettagliate per ottenere tale accesso.

---

↓ 2002/20/CE  
 $\Rightarrow$  nuovo

Articolo ~~11~~21

**Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici**

1. Fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti da altre normative nazionali, le autorità nazionali di regolamentazione  $\Rightarrow$  e le altre autorità competenti  $\Leftarrow$  non impongono alle imprese di fornire, ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo ~~6~~13, paragrafo 2, alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate:

---

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 7, lett. a)  
(adattato)

a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza ~~delle condizioni~~  $\boxtimes$  della condizione  $\boxtimes$  1 ~~e 2~~ della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte ~~B~~  $\boxtimes$  D  $\boxtimes$  e delle condizioni 2 e 7 della parte  $\boxtimes$  E  $\boxtimes$  dell'allegato  $\boxtimes$  I  $\boxtimes$  e l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo ~~13~~6, paragrafo 2;

---

↓ 2002/20/CE (adattato)  
 $\Rightarrow$  nuovo

b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni specificate nell'allegato I a seguito di denuncia o quando l'autorità ~~nazionale di regolamentazione~~  $\Rightarrow$  competente  $\Leftarrow$  abbia comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata, o in caso di un'indagine dell'autorità ~~nazionale di regolamentazione~~  $\Rightarrow$  competente  $\Leftarrow$  di sua iniziativa;

c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d'uso;

d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;

e) per fini statistici specifici;

f) per effettuare un'analisi del mercato ai sensi della  $\boxtimes$  presente  $\boxtimes$  direttiva ~~2002/19/CE (direttiva accesso) o della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)~~;

---

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 7, lett.  
b)  
 $\Rightarrow$  nuovo

g) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace ~~delle frequenze~~  $\Rightarrow$  dello spettro  $\Leftarrow$  radio  $\Rightarrow$  e delle risorse di numerazione  $\Leftarrow$ ;

h) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti ⇒, sulla connettività disponibile per gli utenti finali o sulla designazione di aree di esclusione digitale ⇐ .

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 7, lett. c)

Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) del primo comma può essere richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione necessaria per l'accesso al mercato.

↓ nuovo

2. Per quanto riguarda i diritti d'uso dello spettro radio, dette informazioni si riferiscono in particolare all'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e al rispetto degli obblighi in materia di copertura e qualità del servizio connessi ai diritti d'uso dello spettro radio e alla loro verifica.

↓ 2002/20/CE  
⇒ nuovo

23. Quando richiedono informazioni alle imprese ai sensi del paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione ⇒ o le altre autorità competenti ⇐ sono tenute ad ~~informare queste ultime~~ informarle circa l'uso che intendono farne.

↓ nuovo

4. Le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti non possono ripetere le richieste di informazioni già presentate dal BEREC a norma dell'articolo 30 del regolamento [xxxx/xxxx/CE (regolamento BEREC)]<sup>93</sup>.

## Articolo 22

### Mappatura geografica delle installazioni di rete

1. Entro tre anni dal [termine per il recepimento della direttiva] le autorità nazionali di regolamentazione realizzano una mappatura geografica della portata delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga ("reti a banda larga") e provvedono ad aggiornare i dati ogni tre anni.

Detta mappatura geografica consta di:

- a) una mappatura della portata geografica corrente delle reti a banda larga nel territorio, in particolare per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 62, 65 e 81, nonché per l'imposizione degli obblighi di cui all'articolo 66 e per le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato;

<sup>93</sup> Regolamento (CE) n. xxxx/xxxx del Parlamento europeo e del Consiglio, del [], che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) (GU L []).

- b) una previsione triennale della portata delle reti a banda larga nel territorio, basata sulle informazioni raccolte conformemente alla lettera a), laddove siano disponibili e pertinenti.

Detta previsione rispecchia le prospettive economiche del settore delle reti di comunicazione elettronica e le intenzioni di investimento degli operatori al momento della raccolta dei dati, al fine di consentire l'identificazione della connettività disponibile nelle diverse aree. La previsione comprende le informazioni sulle installazioni pianificate dalle imprese o dalle autorità pubbliche, in particolare per includere reti ad altissima capacità e importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a banda larga preesistenti che garantiscano prestazioni almeno equivalenti a quelle delle reti di accesso di prossima generazione. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione chiedono alle imprese di fornire le informazioni pertinenti sulla prevista installazione di tali reti.

Le informazioni raccolte nell'indagine presentano un livello di dettaglio locale appropriato e comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e dei parametri.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono designare un'«area di esclusione digitale» corrispondente a un'area con confini territoriali netti in cui, sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, è accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o ha realizzato o intende realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono note le aree di esclusione digitale designate.

3. Nell'ambito dell'area di esclusione digitale designata le autorità nazionali di regolamentazione possono rivolgere a tutte le imprese un invito a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità per la durata del periodo di riferimento delle previsioni. L'autorità nazionale di regolamentazione specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione nella previsione di cui al paragrafo 1, lettera b). Essa inoltre fa sapere alle imprese che manifestano interesse se l'area di esclusione digitale designata è coperta o sarà presumibilmente coperta da una rete NGA con velocità di download inferiore a 100 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, lettera b).

4. Quando adottano misure a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori. La mancata comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), o la mancata risposta all'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 3 possono essere considerate informazioni fuorvianti ai sensi dell'articolo 20 o 21.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità locali, regionali e nazionali competenti per l'assegnazione dei fondi pubblici per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, per l'elaborazione di piani nazionali per la banda larga, per la definizione degli obblighi di copertura connessi ai diritti d'uso dello spettro radio e per la verifica della disponibilità di servizi rientranti nell'obbligo di servizio universale nel loro territorio tengano conto dei risultati delle indagini e della designazione delle aree di esclusione digitale, effettuate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, e provvedono inoltre affinché le autorità nazionali di regolamentazione forniscano tali risultati all'autorità ricevente, a condizione che questa assicuri lo stesso livello di riservatezza e di protezione dei segreti aziendali garantito dall'autorità da cui provengono le informazioni. Tali risultati sono resi disponibili anche al BEREC e alla Commissione, su loro richiesta e alle stesse condizioni.

6. Le autorità nazionali di regolamentazione possono mettere a disposizione degli utenti finali strumenti di informazione che li aiutino a determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta in termini di servizi di connettività, in linea con gli obblighi dell'autorità nazionale di regolamentazione per quanto riguarda la protezione delle informazioni riservate e dei segreti aziendali.

7. Al fine di contribuire all'applicazione uniforme della mappatura geografica e delle previsioni, il BEREC, consultate le parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, formula entro il [data] orientamenti per assistere le autorità nazionali di regolamentazione nell'assolvimento uniforme degli obblighi loro imposti dal presente articolo.

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 6  
(adattato)  
⇒ nuovo

### Articolo ~~6~~23

#### Meccanismo di consultazione e di trasparenza

Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo ~~7~~32, paragrafo 9, e degli articoli ~~20~~26 o ~~21~~27, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione ☒ o le altre autorità competenti ☒, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva ~~e delle direttive particolari~~, o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo ~~9(3)~~45, paragrafi ~~4~~ ~~paragrafi 3~~ e 5, che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole ⇒ tenendo conto della complessità della questione, e in ogni caso non inferiore a 30 giorni salvo circostanze eccezionali ⇐.

Le autorità nazionali di regolamentazione ☒ e le altre autorità competenti ☒ rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione.

Gli Stati membri garantiscono la creazione di un unico punto d'informazione attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.

Il risultato della procedura di consultazione deve essere reso pubblicamente disponibile ~~attraverso l'autorità di regolamentazione nazionale~~, salvo nel caso di un'informazione riservata, nel rispetto della legislazione ~~comunitaria~~ ☒ dell'Unione ☒ e nazionale sulla riservatezza in campo commerciale.

↓ 2002/22/CE

### Articolo ~~3~~24

#### Consultazione dei soggetti interessati

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 23, lett. a)

1. Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto del parere degli utenti finali, dei consumatori (inclusi, in particolare, i consumatori disabili), dei fabbricanti e delle imprese che forniscono reti e/o

servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato.

In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano un meccanismo di consultazione che garantisca che nell'ambito delle loro decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.

↓ 2002/22/CE

2. Se del caso, le parti interessate possono mettere a punto, sotto la direzione delle autorità nazionali di regolamentazione, meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, fra l'altro elaborando codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone l'applicazione.

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 23, lett. b) (adattato)

3. Fatte salve le disposizioni nazionali conformi al diritto ~~comunitario~~  dell'Unione  finalizzate alla promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti possono promuovere la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell'articolo 96, paragrafo 3, e dell'articolo 95, paragrafo 1.

↓ 2002/22/CE

#### Articolo ~~34~~25

### Risoluzione extragiudiziale delle controversie

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 24  
(adattato)  
⇒ nuovo

1. Gli Stati membri provvedono affinché ~~esistano procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose~~  i consumatori abbiano accesso  a procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici,  rapide, eque  e poco costose per ~~l'esame delle~~  le loro  controversie irrisolte ~~tra i consumatori e le imprese~~  con  le imprese che forniscono ~~reti e/o servizi di comunicazione elettronica~~  servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico   diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero , derivanti dalla presente direttiva e relative alle condizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti  e/  o servizi. Gli Stati membri ~~provvedono affinché~~  consentono all'autorità nazionale di regolamentazione di agire in qualità di organismo di risoluzione delle controversie.  Tali procedure  soddisfano i requisiti di qualità di cui al capo II della direttiva

2013/11/UE. ~~☒ consentano un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi giustificati, possono adottare un sistema di rimborso o di indennizzo. Tali procedure permettono una composizione imparziale delle controversie e non privano i consumatori della tutela legale loro garantita dal diritto nazionale. Gli Stati membri possono estendere~~ ⇒ dare accesso a tali procedure ⇐ ~~gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono~~ ☒ ad ☒ altri utenti finali ⇒, in particolare le microimprese e le piccole imprese. ⇐

---

↓ 2002/22/CE (adattato)

⇒ nuovo

2. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive legislazioni nazionali non ostacolino la creazione, a un adeguato livello territoriale, di uffici e servizi on line per l'accettazione di reclami, incaricati di facilitare l'accesso dei consumatori e ~~degli~~ ☒ di altri ☒ utenti finali alle strutture di composizione delle controversie. ⇒ Per le controversie che coinvolgono i consumatori e che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 524/2013 si applicano le disposizioni di tale regolamento, a condizione che l'organismo di risoluzione delle controversie interessato sia stato notificato alla Commissione a norma dell'articolo 20 della direttiva 2013/11/UE. ⇐

3. ☒ Fatte salve le disposizioni della direttiva 2013/11/UE, ☒ Se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, gli Stati membri coordinano i loro sforzi per pervenire ad una risoluzione della controversia.

4. Il presente articolo non pregiudica le procedure giudiziarie nazionali.

---

↓ 2002/21/CE

#### Articolo ~~2026~~

### Risoluzione delle controversie tra imprese

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 22  
(adattato)

⇒ nuovo

1. Qualora insorga una controversia in merito agli obblighi esistenti derivanti dalla presente direttiva ~~e dalle direttive particolari~~, tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro, o tra tali imprese e altre imprese nello Stato membro che beneficiano di obblighi in materia di accesso e/o di interconnessione ⇒ o tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro e fornitori di risorse correlate ⇐ ~~derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari~~, a richiesta di una delle parti e ~~fatte salve le disposizioni del~~ ☒ fatto salvo il ☒ paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata emette quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione.

2. Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di regolamentazione rinuncino a risolvere una controversia con decisione vincolante laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia, conformemente ~~alle disposizioni dell'articolo 38~~ all'articolo ~~38~~ 38. Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, e se la parte che chiede il risarcimento non ha adito un organo giurisdizionale, l'autorità nazionale di regolamentazione emette, a richiesta di una delle parti, una decisione vincolante volta a dirimere il più presto possibile la vertenza e in ogni caso entro quattro mesi.
3. Nella risoluzione delle controversie l'autorità nazionale di regolamentazione adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 38. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'autorità nazionale di regolamentazione nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni della presente direttiva ~~e delle direttive particolari~~.
4. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza degli affari. Alle parti interessate viene fornita una motivazione esauriente.
5. La procedura di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

#### Articolo ~~27~~ 27

##### **Risoluzione delle controversie transnazionali**

1. Qualora tra ~~parti~~ ~~transnazionale~~ ~~nell'ambito di applicazione della presente direttiva e delle direttive particolari per la quale risultino competenti le autorità nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri,~~ si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. ⇒ Tali disposizioni non si applicano alle controversie relative al coordinamento dello spettro radio di cui all'articolo 28.  
←
2. Le parti possono investire della controversia ~~la o~~ ~~le~~ le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime ~~coordinano i loro sforzi e hanno la facoltà di consultare il~~ ⇒ notificano la controversia al ~~il~~ BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo ~~83~~.
- ~~Ogni autorità nazionale di regolamentazione che ha competenza in controversie di questo tipo può chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all'azione da adottare conformemente alle disposizioni della direttiva quadro e/o delle direttive particolari per comporre la controversia.~~

---

↓ nuovo

3. Il BEREC emette un parere indicando alla o alle autorità nazionali di regolamentazione interessate la necessità di adottare provvedimenti specifici al fine di risolvere la controversia o di astenersi dall'agire, nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro mesi salvo in circostanze eccezionali.

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 23

~~Quando al BEREC è presentata una tale richiesta, ogni autorità nazionale di regolamentazione competente per un qualsiasi aspetto della controversia attende il parere del BEREC, prima di adottare azioni per risolvere la controversia. Ciò non preclude alle autorità nazionali di regolamentazione di adottare misure urgenti ove necessario.~~

---

↓ nuovo

4. La o le autorità nazionali di regolamentazione interessate attendono il parere del BEREC prima di adottare provvedimenti per risolvere la controversia. In circostanze eccezionali, ove vi sia la necessità urgente di agire per salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli utenti finali, le competenti autorità nazionali di regolamentazione possono, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, adottare provvedimenti provvisori.

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 23  
(adattato)  
⇒ nuovo

~~Gli eventuali obblighi imposti alle imprese dalle autorità nazionali di regolamentazione nell'ambito della composizione di una controversia sono conformi alla presente direttiva e alle direttive particolari.~~

5. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'autorità nazionale di regolamentazione ☒ nell'ambito della composizione della ☒ ~~nella risoluzione di una controversia~~ rispetta le ☒ è conforme alla ☒ ~~disposizioni della presente direttiva, e delle direttive particolari~~ e tiene nella massima considerazione il parere emesso dal BEREC ⇒ ed è adottato entro un mese da tale parere ⇐.

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 23  
modificato da rettifica, GU L 241  
del 10.9.2013, pag. 8

~~3. Gli Stati membri possono disporre che le competenti autorità nazionali di regolamentazione rinuncino congiuntamente a risolvere una controversia laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia conformemente all'articolo 8.~~

~~Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, se non è stato adito un organo giurisdizionale e a richiesta di una delle parti, le competenti autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi per risolvere la controversia, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8 e tenendo nella massima considerazione ogni parere emesso dal BEREC.~~

46. La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

### Articolo 28

#### **Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri**

1. Gli Stati membri e le loro autorità competenti si accertano che l'uso dello spettro radio sia organizzato sul loro territorio in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito, in particolare a causa di interferenze dannose transfrontaliere fra Stati membri, di autorizzare sul proprio territorio l'uso di spettro radio armonizzato in conformità della normativa dell'Unione.

Essi adottano tutte le misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli obblighi che sono tenuti a rispettare in virtù del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.

2. Gli Stati membri cooperano nell'ambito del gruppo "Politica dello spettro radio" ai fini del coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per:

- (a) garantire l'osservanza del paragrafo 1;
- (b) risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere.

3. Gli Stati membri interessati e la Commissione possono chiedere al gruppo "Politica dello spettro radio" di mettere a disposizione i suoi buoni uffici e, ove opportuno, di proporre una soluzione coordinata in un parere, al fine di aiutare gli Stati membri a conformarsi ai paragrafi 1 e 2.

4. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio", adottare misure di esecuzione per risolvere il problema delle interferenze dannose fra due o più Stati membri che impediscono loro di utilizzare lo spettro radio armonizzato nel rispettivo territorio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4.

### TITOLO III: ATTUAZIONE

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 24  
(adattato)  
⇒ nuovo

#### Articolo ~~21 bis~~29

##### Sanzioni

Gli Stati membri adottano le disposizioni sulle sanzioni ⇒, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni periodiche, ove necessarie, ⇐ applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva ⇒ o delle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'autorità nazionale di regolamentazione o di un'altra autorità competente ⇐ e ~~delle direttive particolari~~ e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. ⇒ Entro i limiti del diritto costituzionale nazionale, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti hanno il potere di imporre dette sanzioni. ⇐ Le sanzioni previste devono essere appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il ~~25 maggio 2011~~ ☒ [data di recepimento] ☒ e notificano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.

---

↓ 2002/20/CE art. 10

#### Articolo ~~19~~30

##### Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l'autorizzazione generale e i diritti d'uso e obblighi specifici

---

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 6, lett. a)  
(adattato)  
⇒ nuovo

1. ⇒ Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti ⇐ ~~Le autorità nazionali di regolamentazione~~ sorvegliano e controllino il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso ⇒ dello spettro radio e dei numeri ⇐, e degli obblighi specifici di cui all'articolo ~~6~~13, paragrafo 2, ~~conformemente all'articolo 11~~ ⇒ e dell'obbligo di utilizzare lo spettro in modo effettivo ed efficiente, in conformità degli articoli 4 e 45 e dell'articolo 47, paragrafi 1 e 2. ⇐

Le autorità nazionali di regolamentazione ⇒ e le altre autorità competenti ⇐ hanno la facoltà di chiedere alle imprese ~~forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati~~ dall'autorizzazione generale o ~~sono~~ titolari dei diritti d'uso ⇒ dello spettro radio ⇐ ~~delle radiofrequenze~~ o di numeri di comunicare, a norma dell'articolo ~~11~~21, tutte le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo ~~6~~13, paragrafo 2 ☒ o all'articolo 47, paragrafi 1 e 2 ☒.

2. L'autorità nazionale ~~di regolamentazione~~ ⇒ competente ⇐ che accerti l'inosservanza da parte di un'impresa di una o più condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o

degli obblighi specifici di cui all'articolo ~~613~~, paragrafo 2, notifica all'impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro un termine ragionevole.

3. L'autorità competente ha facoltà di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 2 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta tutte le misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza.

A tale riguardo, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a imporre:

a) se del caso sanzioni pecuniarie dissuasive, che possono includere sanzioni periodiche con effetto retroattivo; e

b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un'analisi di mercato effettuata ai sensi dell'articolo ~~16 65 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~.

Tali misure e le relative motivazioni sono comunicate tempestivamente all'impresa interessata e stabiliscono un periodo ragionevole di tempo entro il quale l'impresa deve rispettare la misura.

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 6, lett. b)  
⇒ nuovo

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri autorizzano l'autorità competente a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell'articolo ~~1121~~, paragrafo 1, lettere a) o b), ~~della presente direttiva~~ o dell'articolo ~~967 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)~~ entro una scadenza ragionevole stabilita dall'autorità nazionale ~~di regolamentazione~~ ⇒ competente ⇐.

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 6, lett. c)  
(adattato)

5. Qualora si verificano  una violazione grave o  violazioni ~~gravi o~~ ripetute delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo ~~613~~, paragrafo 2  o all'articolo 47, paragrafi 1 o 2 , e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci,  gli Stati membri provvedono affinché  le autorità nazionali di regolamentazione  e le altre autorità competenti  possano impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare i diritti d'uso. ~~Al periodo per cui si è protratta la violazione possono essere applicate~~  Gli Stati membri possono autorizzare l'autorità competente a imporre  sanzioni, anche pecuniarie, ~~efficaci~~ efficaci, proporzionate e dissuasive.  Dette sanzioni possono essere applicate  anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa.

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 6, lett. d) (adattato)

6. Indipendentemente dalle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, qualora l'autorità nazionale di regolamentazione abbia prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo ~~613~~, paragrafo 2  o

all'articolo 47, paragrafi 1 e 2 ~~☒~~, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, essa può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva. All'impresa interessata viene quindi offerta un'adeguata possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Se del caso, l'autorità pertinente può confermare le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi.

---

↓ 2002/20/CE (adattato)

7. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo ~~431 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~.

---

↓ 2002/21/CE

### *Articolo ~~431~~*

### **Diritto di ricorso**

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 4, lett. a)  
⇒ nuovo

1. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità ~~nazionale di regolamentazione~~ ⇒ competente ⇐, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, ⇒ completamente ⇐ indipendente dalle parti coinvolte ⇒ e da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che possa comprometterne l'imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamato a dirimere ⇐. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso.

In attesa dell'esito del ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità ⇒ competente ⇐ ~~nazionale di regolamentazione~~, a meno che non siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto nazionale.

---

↓ 2002/21/CE

2. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, di cui al paragrafo 1, che non siano organi giurisdizionali sono comunque sempre motivate per iscritto. In tal caso, inoltre, le decisioni sono impugnabili dinanzi a una giurisdizione ai sensi dell'articolo 267 del trattato.

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 4, lett.  
b)  
⇒ nuovo

3. Gli Stati membri raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Gli Stati membri forniscono tali informazioni ⇒ e comunicano le decisioni o le sentenze ⇐ alla Commissione e al BEREC su richiesta motivata di uno di essi.

## TITOLO IV: PROCEDURE RELATIVE AL MERCATO INTERNO

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 6  
(adattato)

### Articolo ~~7~~32

#### Consolidamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche

1. Le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva ~~e nelle direttive particolari~~, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo ~~8~~ 3, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno lavorando insieme e con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva ~~e delle direttive particolari~~. A tale scopo lavorano in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3. Salvo ove diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati a norma dell'articolo ~~7~~ ~~ter~~34 al termine della consultazione di cui all'articolo ~~6~~23, qualora un'autorità di regolamentazione nazionale intenda adottare una misura che:

a) rientri nell'ambito di applicazione degli articoli ~~5~~ 59, 62, 65 o 66 ~~o 15~~ ~~o 16 della presente direttiva o degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso); e~~

b) influenzi gli scambi tra Stati membri,

essa rende contemporaneamente accessibile il progetto di misura alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo ~~5~~20, paragrafo 3, e ne informa la Commissione, il BEREC e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

4. Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a:

a) identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione ai sensi dell'articolo ~~15~~ 62, paragrafo 1; oppure

b) decidere sulla designazione o meno di imprese che detengono, individualmente o congiuntamente ad altre, un significativo potere di mercato ~~significativo~~, ai sensi dell'articolo ~~1665~~, paragrafi ~~3, 4 o 5~~ o 4;

e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha indicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto ~~comunitario~~  dell'Unione  e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo ~~83~~, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. La Commissione informa in tal caso le altre autorità nazionali di regolamentazione delle sue riserve.

5. Entro i due mesi di cui al paragrafo 4 la Commissione può:

- a) adottare una decisione con cui si richieda ad un'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura; e/o
- b) decidere di sciogliere le sue riserve in relazione ad un progetto di misura di cui al paragrafo 4.

Prima di adottare una decisione, la Commissione considera con la massima attenzione il parere del BEREC. La decisione è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificare il progetto di misura.

6. Se la Commissione che ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 5 impone all'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Se il progetto di misura è modificato, l'autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo ~~623~~ e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente al paragrafo 3.

7. L'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nella massima considerazione le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, del BEREC e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 5, lettera a), adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione.

8. L'autorità nazionale di regolamentazione comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano ~~nell'articolo 7~~,  nel  paragrafo 3, lettere a) e b).

9. In circostanze straordinarie l'autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione, all'altra autorità nazionale di regolamentazione e al BEREC. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estendere il periodo di tempo in cui siano applicabili è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4.

Articolo ~~7 bis~~ 33

**Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive**

1. Quando la misura prevista di cui all'articolo ~~732~~, paragrafo 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo ~~16 65~~, in combinato disposto con gli articoli ~~5 59~~ e da ~~967~~ a ~~13 74~~ della direttiva ~~2002/19/CE (direttiva accesso)~~ e con l'articolo ~~17~~ della direttiva ~~2002/22/CE (direttiva servizio universale)~~, la Commissione, entro il termine di un mese di cui all'articolo ~~732~~, paragrafo ~~3~~ della presente direttiva, può notificare all'autorità nazionale di regolamentazione interessata e al BEREC i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato unico o che dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto ~~comunitario~~  dell'Unione . In tal caso, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione.

In assenza di una notifica in tal senso, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione, dal BEREC o da altra autorità nazionale di regolamentazione.

2. Nel periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, la Commissione, il BEREC e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo ~~83~~, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.

3. Entro sei settimane dall'inizio del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, il BEREC, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, esprime un parere sulla notifica della Commissione di cui al paragrafo 1, indicando se ritiene che il progetto di misura debba essere modificato o ritirato e, se del caso, avanza a tal fine proposte specifiche. Il parere è motivato e reso pubblico.

4. Se nel proprio parere condivide i seri dubbi della Commissione il BEREC coopera strettamente con l'autorità nazionale di regolamentazione interessata allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace. Prima della fine del trimestre di cui al paragrafo 1, l'autorità nazionale di regolamentazione può:

a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione di cui al paragrafo 1 nonché il parere e la consulenza del BEREC;

b) mantenere il suo progetto di misura.

~~5. Qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione o non esprima un parere o qualora l'autorità nazionale di regolamentazione modifichi o mantenga il suo progetto di misura a norma del paragrafo 4,~~ La Commissione, entro un mese dalla fine del trimestre di cui al paragrafo 1 e tenendo nella massima considerazione l'eventuale parere del BEREC, può:

a) formulare una raccomandazione in cui si invita l'autorità nazionale di regolamentazione interessata a modificare o ritirare il progetto di misura, includendo proposte specifiche a tal fine, e a fornire le ragioni che giustificano la sua

raccomandazione, in particolare qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione, e proposte specifiche a tal fine;

b) decidere di sciogliere le sue riserve indicate conformemente al paragrafo 1;

↓ nuovo

c) adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura, qualora il BEREC condivida i seri dubbi della Commissione. La decisione è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificare il progetto di misura. In tal caso, la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 6, si applica *mutatis mutandis*.

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 7  
(adattato)

6. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione ai sensi del paragrafo 5, lettera a), o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), l'autorità nazionale di regolamentazione interessata comunica alla Commissione e al BEREC la misura finale adottata.

Tale periodo può essere prorogato per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo ~~6~~23.

7. L'autorità nazionale di regolamentazione che decide di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 5, lettera a), fornisce una giustificazione motivata.

8. L'autorità nazionale di regolamentazione può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.

#### Articolo ~~7~~ter~~34~~

#### **Disposizioni di attuazione**

~~1~~1. Previa consultazione pubblica e consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione ~~del~~ parere del BEREC, la Commissione può adottare raccomandazioni e/o orientamenti in relazione all'articolo ~~7~~32 che definiscano la forma, il contenuto e il livello di dettaglio delle notifiche richieste a norma dell'articolo ~~7~~32, paragrafo 3, le circostanze in cui le notifiche non sono richieste e il calcolo dei termini.

~~2~~. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo ~~22~~, paragrafo ~~2~~.

## CAPO II

### ASSEGNAZIONE COERENTE DELLO SPETTRO

#### Articolo 35

#### Procedura di valutazione tra pari

1. Per quanto riguarda la gestione dello spettro radio, alle autorità nazionali di regolamentazione è conferito almeno il potere di adottare le seguenti misure:

- (c) nel caso dei diritti d'uso individuali dello spettro radio, il processo di selezione in relazione all'articolo 54;
- (d) i criteri relativi all'ammissibilità dell'offerente, se del caso, in relazione all'articolo 48, paragrafo 4;
- (e) i parametri delle misure di valutazione economica dello spettro radio, come il prezzo di riserva, in relazione all'articolo 42;
- (f) la durata dei diritti d'uso e le condizioni per il rinnovo in linea con gli articoli 49 e 50;
- (g) le misure volte a promuovere la concorrenza a norma dell'articolo 52, se del caso;
- (h) le condizioni relative all'assegnazione, al trasferimento - inclusi lo scambio e l'affitto dei diritti d'uso dello spettro radio in relazione all'articolo 51 -, alla condivisione dello spettro o dell'infrastruttura senza fili in relazione all'articolo 59, paragrafo 3, o all'accumulo dei diritti d'uso in relazione all'articolo 52, paragrafo 2, lettere c) ed e);
- (i) i parametri delle condizioni di copertura in conformità con gli obiettivi complessivi degli Stati membri in tale ambito, in relazione all'articolo 47.

Quando adotta dette misure, l'autorità nazionale di regolamentazione tiene conto dei pertinenti obiettivi di politica nazionale stabiliti dallo Stato membro nonché delle altre misure nazionali pertinenti in relazione alla gestione dello spettro radio in conformità con il diritto dell'Unione e basa la sua misura su una valutazione attenta e oggettiva della situazione del mercato per quanto riguarda la concorrenza e gli aspetti tecnici ed economici.

2. Qualora intenda adottare una misura che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a g), l'autorità nazionale di regolamentazione rende accessibile il progetto di misura, unitamente alla motivazione su cui la misura si basa, al BEREC, alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri nello stesso momento.

3. Entro un mese, o entro un periodo più lungo qualora l'autorità nazionale di regolamentazione decida di prorogare il termine, il BEREC emette un parere motivato sul progetto di misura che analizza se la misura sia la più idonea per:

- (j) promuovere lo sviluppo del mercato interno e la concorrenza, massimizzare i benefici per i consumatori e consentire il conseguimento complessivo degli obiettivi e l'applicazione dei principi di cui all'articolo 3 e all'articolo 45, paragrafo 2;

- (k) garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio;
- (l) garantire condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e potenziali quando sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica che utilizzano lo spettro radio.

Il parere motivato indica se il progetto di misura debba essere modificato o ritirato. Se del caso, il BEREC formula raccomandazioni specifiche a tal fine. Anche le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione possono presentare osservazioni sul progetto di decisione all'autorità nazionale di regolamentazione interessata.

4. Nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente articolo, il BEREC e le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto in particolare:

- (m) degli obiettivi e dei principi stabiliti nella presente direttiva e di qualsiasi decisione di esecuzione della Commissione adottata a norma della presente direttiva e delle decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/CE;
- (n) degli obiettivi nazionali specifici stabiliti dallo Stato membro in conformità del diritto dell'Unione;
- (o) della necessità di evitare di falsare la concorrenza con l'adozione di dette misure;
- (p) dei risultati della più recente mappatura geografica sulle reti condotta a norma dell'articolo 22;
- (q) della necessità di garantire la coerenza con le procedure di assegnazione recenti e in corso in altri Stati membri e dei possibili effetti sugli scambi commerciali tra gli Stati membri;
- (r) dei pareri pertinenti emessi dal gruppo "Politica dello spettro radio".

5. Per adottare la decisione finale l'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nella massima considerazione il parere del BEREC e le osservazioni formulate dalla Commissione e dalle altre autorità nazionali di regolamentazione. Essa comunica la decisione finale adottata al BEREC e alla Commissione.

Qualora decida di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base del parere motivato di cui al paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione fornisce una giustificazione circostanziata.

L'autorità nazionale di regolamentazione interessata può ritirare il suo progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.

6. Al momento della preparazione del progetto di misura di cui al presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere il sostegno del BEREC.

7. Il BEREC, la Commissione e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la soluzione più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi normativi e dei principi stabiliti nella presente direttiva, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire lo sviluppo di prassi normative coerenti.

8. La decisione finale adottata dall'autorità nazionale di regolamentazione è pubblicata.

*Articolo ~~36~~*

**Assegnazione armonizzata delle frequenze radio**

Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso concordate, e le imprese cui assegnare le frequenze radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni ~~comunitarie~~  dell'Unione , gli Stati membri concedono il diritto d'uso delle frequenze radio nell'osservanza di tali atti. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto d'uso delle frequenze radio in questione, gli Stati membri non prescrivono altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tali frequenze radio.

---

*Articolo 37*

**Processo di autorizzazione congiunto per la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio**

1. Due o più Stati membri possono cooperare tra di loro e con la Commissione e il BEREC per ottemperare agli obblighi loro imposti dagli articoli 13, 46 e 54 stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la concessione dei diritti d'uso individuali dello spettro radio in base, ove applicabile, al calendario comune stabilito in conformità dell'articolo 53. Il processo di autorizzazione congiunto soddisfa i seguenti criteri:

- (s) i singoli processi di autorizzazione nazionali sono avviati e attuati dalle autorità competenti secondo un calendario concordato;
- (t) il processo prevede se del caso condizioni e procedure comuni per la selezione e la concessione dei diritti individuali tra gli Stati membri interessati;
- (u) il processo prevede se del caso condizioni comuni o comparabili per i diritti d'uso individuali tra gli Stati membri interessati, anche consentendo agli utilizzatori di ricevere in assegnazione blocchi di spettro radio analoghi;
- (v) il processo è aperto agli altri Stati membri in qualsiasi momento fino alla sua conclusione.

2. Qualora le misure adottate ai fini del paragrafo 1 rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, paragrafo 1, la procedura prevista da tale articolo è seguita simultaneamente dalle autorità nazionali di regolamentazione interessate.

## CAPO III

### PROCEDURE DI ARMONIZZAZIONE

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 21  
(adattato)  
⇒ nuovo

#### Articolo ~~19~~38

#### Procedure di armonizzazione

1.  Fatti salvi gli articoli  ~~Fatto salvo l'articolo 9~~  37 e 45, l'articolo 46, paragrafo 3, l'articolo 47, paragrafo 3, e l'articolo 53  ~~della presente direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni")~~, ove rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione  o da parte delle altre autorità competenti  dei compiti normativi specificati nella presente direttiva ~~e nelle direttive particolari~~ possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, emettere una raccomandazione o una decisione sull'applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva ~~e delle direttive particolari~~ per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo ~~38~~.

2. ~~Quando emette una raccomandazione conformemente al paragrafo 1, la Commissione si avvale della procedura di consultazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2.~~

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione  e le altre autorità competenti , nell'assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione ~~tali raccomandazioni~~ le  raccomandazioni di cui al paragrafo 1 . L'autorità nazionale di regolamentazione  o altra autorità competente  che decide di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione motivando tale decisione.

3. Le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 possono comportare unicamente la definizione di un approccio armonizzato o coordinato allo scopo di affrontare le seguenti questioni:

- (w) l'incoerente applicazione degli approcci normativi generali da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di disciplina dei mercati delle comunicazioni elettroniche, in applicazione degli articoli ~~15~~ 62 e ~~16~~ 65, qualora si crei un ostacolo al mercato interno. Tali decisioni non si riferiscono a notifiche specifiche emesse dalle autorità nazionali di regolamentazione a norma dell'articolo ~~7 bis~~ 33.

In tal caso, la Commissione propone un progetto di decisione unicamente:

- dopo almeno due anni dall'adozione di una raccomandazione della Commissione che tratti della stessa questione, e
- tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC per l'adozione di tale decisione, parere che deve essere fornito dal BEREC entro tre mesi dalla richiesta della Commissione;

- (x) numerazione, in particolare serie di numeri, portabilità dei numeri e degli identificatori, sistemi per la traduzione dei numeri e degli indirizzi e accesso ai servizi di emergenza del 112.

4. La decisione di cui al paragrafo 1 ~~, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola,~~ è adottata secondo la procedura ~~di regolamentazione~~ ⇒ d'esame ⇐ ~~con controllo~~ di cui all'articolo ~~22, paragrafo 3~~ 110, paragrafo 4.

5. Il BEREC può, di propria iniziativa, consigliare la Commissione sull'opportunità di adottare una misura conformemente al paragrafo 1.

↓ 2002/21/CE  
→<sub>1</sub> 2009/140/CE art. 1, pt. 19, lett.  
a)

### Articolo ~~17~~ 39

#### Normalizzazione

1. La Commissione elabora, ~~secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2~~ e pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ~~'Unione europea'~~ un elenco di →<sub>1</sub> norme non vincolanti ← e/o specifiche come base per la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati. Se necessario, la Commissione, ~~secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2~~ previa consultazione del Comitato istituito dalla direttiva ~~2015/1535/UE~~ ~~98/34/CE~~, può chiedere alle organizzazioni europee di normalizzazione di elaborare determinate norme [Comitato europeo di normalizzazione (CEN), Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)].

2. Gli Stati membri incoraggiano l'uso delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, per la fornitura di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.

Fintantoché tali norme o specifiche non siano adottate in conformità del paragrafo 1, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme e/o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione.

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 19, lett.  
b)

In mancanza di tali norme e/o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (IEC).

↓ 2002/21/CE

Qualora già esistano norme internazionali, gli Stati membri esortano le organizzazioni europee di normalizzazione ad usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento

delle norme che elaborano, a meno che tali norme internazionali o le loro parti risultino inefficaci.

3. Se le norme e/o le specifiche di cui al paragrafo 1 non sono applicate correttamente, e di conseguenza non può essere garantita l'interoperabilità dei servizi in uno o più Stati membri, l'applicazione di tali norme e/o specifiche può essere resa obbligatoria, in base alla procedura di cui al paragrafo 4, nella misura strettamente necessaria per assicurare tale interoperabilità e per migliorare la libera scelta degli utenti.

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 19, lett. c)

4. Se intende rendere obbligatoria l'applicazione di determinate norme e/o specifiche, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. La Commissione adotta misure di attuazione appropriate e rende obbligatoria l'applicazione delle norme pertinenti, menzionandole come norme obbligatorie nell'elenco delle norme e/o specifiche pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Ove ritenga che le norme e/o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione le stralcia dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, ~~secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2.~~

↓ 2002/21/CE  
→<sub>1</sub> 2009/140/CE art. 1, pt. 19, lett. d)

6. Ove ritenga che le norme e/o le specifiche di cui al paragrafo 4 non contribuiscano più alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica armonizzati o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione ~~→<sub>1</sub>~~ adotta le misure di attuazione adeguate e stralcia dette norme e/o specifiche dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1 ←.

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 19, lett. e) (adattato)  
⇒ nuovo

~~6-bis~~7 Le misure di attuazione ~~intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola,~~ di cui ai paragrafi 4 e 6~~→<sub>1</sub>~~ sono adottate secondo la procedura ~~di regolamentazione~~ ⇒ d'esame ⇐ ~~con controllo~~ di cui all'articolo ~~110, paragrafo 4~~~~22, paragrafo 2.~~

↓ 2002/21/CE

~~78.~~ Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia né alle norme armonizzate soggette alle disposizioni della direttiva ~~2014/53/UE~~ ~~1999/5/CE~~.

~~Articolo 18~~

~~Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale~~

~~1. Al fine di assicurare il libero flusso di informazioni, il pluralismo dei mezzi d'informazione e la diversità culturale, gli Stati membri incoraggiano, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2:~~

~~— a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva da rendere disponibile al pubblico nella Comunità su piattaforme di televisione digitale interattiva, a prescindere dalle modalità di trasmissione, a usare un'API aperta;~~

~~— b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate destinate a ricevere i servizi di televisione digitale interattiva su piattaforme di televisione digitale interattiva, a rispettare l'API aperta in conformità con: requisiti minimi dei relativi standard o specifiche;~~

~~— c) i fornitori di servizi e apparecchiature di televisione digitali a cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli utenti disabili.~~

~~2. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2002/19/CE [direttiva Accesso] gli Stati membri incoraggiano i proprietari delle API a rendere disponibili in termini equi, ragionevoli e non discriminatori e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.~~

**TITOLO V: SICUREZZA E INTEGRITÀ**

~~Articolo 13 bis~~40

**Sicurezza e integrità ☒ delle reti e dei servizi ☒**

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le ~~reti interconnesse~~ ⇒ altre ⇐ reti ⇒ e gli altri servizi ⇐ degli incidenti che pregiudicano la sicurezza.

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni adottino tutte le misure opportune per garantire l'integrità delle loro reti e garantire in tal modo la continuità della fornitura dei servizi su tali reti.

3. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunichino ⇒ senza indebito ritardo ⇐ all'autorità ~~nazionale di regolamentazione~~ competente ogni violazione della

sicurezza o perdita dell'integrità che abbia avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi.

Per determinare la rilevanza dell'impatto di un incidente di sicurezza si tiene conto in particolare dei seguenti parametri:

- (y) il numero di utenti interessati dalla violazione;
- (z) la durata della violazione;
- (aa) la diffusione geografica della zona interessata dalla violazione;
- (bb) la misura in cui il funzionamento del servizio è perturbato;
- (cc) l'incidenza sulle attività economiche e sociali.

Se del caso, l'autorità nazionale ⇒ competente ⇐ interessata informa le autorità nazionali ⇒ competenti ⇐ degli altri Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). L'autorità nazionale di regolamentazione ⇒ competente ⇐ interessata può informare il pubblico o imporre all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione sia nell'interesse pubblico.

L'autorità nazionale di regolamentazione ⇒ competente ⇐ interessata trasmette ogni anno alla Commissione e all'ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente paragrafo.

~~4. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere dell'ENISA, può adottare le opportune misure tecniche di attuazione per armonizzare le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, comprese le misure che definiscono le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica. Queste misure di attuazione tecnica si basano, per quanto possibile, sulle norme europee ed internazionali, e non ostano a che gli Stati membri adottino requisiti supplementari per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.~~

~~Tali misure di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.~~

↓ nuovo

4. Il presente articolo lascia impregiudicati il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 109 al fine di specificare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese le misure che definiscono le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica. Gli atti delegati si basano, per quanto possibile, sulle norme europee e internazionali e non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 15  
(adattato)  
⇒ nuovo

Articolo ~~13~~<sup>13 bis</sup>~~41~~<sup>40</sup>

**Attuazione e controllo**

1. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'attuazione dell'articolo ~~13~~<sup>13 bis</sup>~~40~~<sup>40</sup>, le competenti autorità ~~nazionali di regolamentazione~~ abbiano la facoltà di impartire istruzioni vincolanti, comprese quelle in materia di ⇒ misure necessarie per porre rimedio a una violazione e ⇐ termini di attuazione, alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità ~~nazionali di regolamentazione~~ competenti abbiano la facoltà di imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di:
  - a) fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l'integrità dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonché
  - b) sottostare a una verifica della sicurezza effettuata da un organismo qualificato indipendente o dall'autorità ~~nazionale~~ competente mettendo a disposizione dell'autorità ~~nazionale di regolamentazione~~ ⇒ competente ⇐ i risultati di tale verifica. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità ~~nazionali di regolamentazione~~ ⇒ competenti ⇐ dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti ☒ e dei servizi ☒.

↓ nuovo

4. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, le autorità competenti abbiano il potere di ottenere assistenza dai gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente ("CSIRT") di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/1148 in relazione alle questioni che rientrano nei compiti dei CSIRT a norma dell'allegato I, punto 2, della medesima direttiva.
5. Le autorità competenti, se del caso e conformemente al diritto nazionale, consultano le pertinenti autorità di contrasto nazionali, le autorità competenti definite all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/1148 e le autorità nazionali per la protezione dei dati, e cooperano con esse.

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 15

~~4. Queste disposizioni lasciano impregiudicato l'articolo 3 della presente direttiva.~~

↓ 2002/20/CE

Articolo 13

~~Contributi per la concessione di diritti d'uso e di diritti di installare strutture~~

~~Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).~~

↓ 2002/20/CE (adattato)

⇒ nuovo

⊠ PARTE II. RETI ⊠

⊠ TITOLO I: INGRESSO NEL MERCATO E DIFFUSIONE ⊠

Articolo 13 42

**Contributi per la concessione di diritti d'uso ⊠ dello spettro radio ⊠ e di diritti di installare strutture**

Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d'uso ~~delle frequenze~~ ⇒ dello spettro ⊠ radio ~~e dei numeri~~ o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse ⇒, al fine di fornire servizi o reti di comunicazione elettronica e risorse correlate ⊠ che ~~al fine di~~ garantiscono l'impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell'articolo 3, dell'articolo 4 e dell'articolo 45, paragrafo 2 ~~8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~ ⊠, nonché: ⊠

↓ nuovo

- (dd) siano neutrali dal punto di vista del servizio e della tecnologia, fatte salve unicamente le limitazioni in linea con l'articolo 45, paragrafi 4 e 5, al contempo promuovendo l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e massimizzandone l'utilità sociale ed economica;
- (ee) tengano conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi;
- (ff) tengano conto dei possibili usi alternativi delle risorse.

2. Gli Stati membri assicurano che i prezzi di riserva costituiti quali contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio rispecchino i costi supplementari derivanti da condizioni correlate a tali diritti nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, all'articolo 4 e all'articolo 45, paragrafo 2, come ad esempio gli obblighi di copertura che esulano dalle normali condizioni commerciali, conformemente al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri applicano modalità di pagamento legate all'effettiva disponibilità dello spettro radio in questione, che non gravano eccessivamente ulteriori investimenti nelle reti e nei servizi correlati necessari per l'uso efficiente dello spettro radio e la fornitura di servizi correlati.

4. Gli Stati membri assicurano che, qualora le autorità competenti impongano contributi, esse tengono conto di altri contributi o diritti amministrativi connessi all'autorizzazione generale o ai diritti d'uso stabiliti conformemente alla presente direttiva, in modo da non imporre oneri finanziari eccessivi alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica e da incentivare l'uso ottimale delle risorse assegnate.

5. L'imposizione di contributi ai sensi del presente articolo è conforme ai requisiti di cui all'articolo 23 e, ove applicabile, all'articolo 35, all'articolo 48, paragrafo 6, e all'articolo 54.

↓ 2002/21/CE (adattato)

## CAPO I

### ☒ ACCESSO AL SUOLO ☒

↓ 2002/21/CE

#### *Articolo ~~11~~43*

#### **Diritti di passaggio**

1. Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare:

- una domanda per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un'impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione,
- una domanda per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un'impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico;

l'autorità competente:

↓ 2009/140/CE art. 1, pt.13, lett.  
a)

- agisca in base a procedure semplici, efficaci, trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi, e in ogni caso adotti la propria decisione entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, e

↓ 2002/21/CE

- rispetti i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di tali diritti.

Le procedure summenzionate possono differire in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti di comunicazione pubbliche o meno.

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt.13, lett.  
b)

2. Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, vi sia un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al paragrafo 1 dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.

---

↓ 2002/21/CE

~~3. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di efficaci meccanismi che consentano alle imprese di presentare ricorso ad un organo che sia indipendente dalle parti coinvolte contro decisioni sulla concessione di diritti di installare risorse.~~

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt.14

#### ~~Articolo 12~~

#### ~~Coincidenza e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica~~

~~1. Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione.~~

~~2. Gli Stati membri possono imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la coincidenza fisica) o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.~~

~~3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, abbiano anche la facoltà di imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 e/o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono~~

~~rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi.~~

~~4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie, su richiesta delle autorità competenti, per consentire a queste ultime, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, di elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture di cui al paragrafo 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate.~~

↓ nuovo

#### Articolo 44

### **Cubicazione e condivisione di elementi della rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazione elettronica**

1. Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si è avvalso di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la cubicazione o la condivisione degli elementi della rete e risorse correlate installati, al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale. La cubicazione o la condivisione degli elementi della rete e strutture installati e la condivisione di proprietà possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l'opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia ritenuta necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente articolo. Le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici. Ove necessario, le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà e del coordinamento delle opere di ingegneria civile.

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 14  
⇒ nuovo

~~52. I provvedimenti adottati da un'autorità nazionale di regolamentazione ⇒ competente ⇐ conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Se del caso, tali provvedimenti sono eseguiti in coordinamento con le autorità locali ⇒ nazionali di regolamentazione ⇐.~~

## CAPO II

### ACCESSO ALLO SPETTRO RADIO

#### SEZIONE 1 AUTORIZZAZIONI

↓ 2009/140/CE art. 1, pt.  
10 (adattato)  
⇒ nuovo

#### Articolo ~~94~~5

#### Gestione dello spettro radio ~~delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica~~

1. Tenendo debito conto del fatto che ~~le radiofrequenze sono~~ ⇒ lo spettro radio è ⇐ un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla ⇒ sua ⇐ gestione efficiente ~~delle radiofrequenze~~ per i servizi ⇒ e le reti ⇐ di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli ~~83~~ e ~~48 bis~~. Essi garantiscono che l'attribuzione degli spettri ⇒ radio ⇐ ai fini dei servizi ⇒ e delle reti ⇐ di comunicazione elettronica e la concessione di autorizzazioni generali o di diritti d'uso individuali in materia da parte delle autorità ~~nazionali~~ competenti siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Nell'applicare il presente articolo gli Stati membri rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui ~~i regolamenti radio~~ il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT ⇒ e altri accordi adottati nel quadro dell'UIT ⇐, e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.

2. Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione dell'uso ~~delle radiofrequenze~~ ⇒ dello spettro radio ⇐ nel territorio ~~della Comunità~~  dell'Unione  in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi  e delle reti . In tale contesto gli Stati membri agiscono ai sensi dell'articolo ~~8 bis~~ 4 e della decisione ~~n. 676/2002/CE (decisione spettro radio)~~ ⇒, anche ⇐ 3.

↓ nuovo

- (gg) assicurando la copertura del territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, in ambienti sia interni sia esterni, compresi i principali corridoi di trasporto fra cui la rete transeuropea di trasporto;
- (hh) assicurando che zone aventi caratteristiche analoghe, in particolare in termini di sviluppo della rete o di densità della popolazione, siano soggette a condizioni di copertura coerenti;
- (ii) agevolando il rapido sviluppo nell'Unione di nuove tecnologie e applicazioni delle comunicazioni senza filo, anche, ove appropriato, mediante un approccio intersettoriale;

- (jj) assicurando la prevenzione delle interferenze dannose transfrontaliere o nazionali in conformità degli articoli 28 e 46, rispettivamente, e adottando opportuni provvedimenti preventivi e correttivi a tal fine;
- (kk) promuovendo l'uso condiviso dello spettro radio per impieghi simili e/o diversi dello spettro mediante l'adozione di adeguate norme e condizioni di condivisione, compresa la tutela dei diritti d'uso esistenti conformemente all'ordinamento dell'Unione;
- (ll) applicando il sistema di autorizzazione più adeguato e meno oneroso possibile in conformità dell'articolo 46, in modo da massimizzare la flessibilità, la condivisione e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;
- (mm) assicurando che le norme su concessione, trasferimento, rinnovo, modifica e revoca dei diritti d'uso dello spettro radio siano definite e applicate in modo chiaro e trasparente, onde garantire la certezza, la coerenza e la prevedibilità della regolamentazione;
- (nn) assicurando la coerenza e la prevedibilità, in tutta l'Unione, delle modalità con cui l'uso dello spettro radio è autorizzato relativamente alla tutela della salute pubblica dai campi elettromagnetici dannosi.

Nell'adottare misure tecniche di armonizzazione ai sensi della decisione n. 676/2002/CE, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio", adottare una misura di attuazione che stabilisca se, ai sensi dell'articolo 46 della presente direttiva, i diritti nella banda armonizzata sono soggetti a un'autorizzazione generale o a diritti d'uso individuali. Tali misure di attuazione sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4.

La Commissione, qualora valuti l'opportunità di adottare provvedimenti a norma dell'articolo 39, può chiedere il parere del gruppo "Politica dello spettro radio" per quanto riguarda le implicazioni di eventuali siffatte norme o specifiche per il coordinamento, l'armonizzazione e la disponibilità dello spettro radio. Nell'adottare eventuali ulteriori provvedimenti la Commissione tiene nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio".

3. In caso di mancanza di domanda del mercato per l'uso di una banda armonizzata a livello nazionale o regionale, e fatta salva la misura di armonizzazione adottata a norma della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l'uso esistente, conformemente ai paragrafi 4 e 5, a condizione che:

- (oo) la constatazione della mancanza di domanda del mercato per l'uso della banda armonizzata si basi su una consultazione pubblica in linea con l'articolo 23;
- (pp) tale uso alternativo non impedisca od ostacoli la disponibilità o l'uso della banda armonizzata in altri Stati membri;
- (qq) lo Stato membro in questione tenga in debito conto la disponibilità o l'uso a lungo termine della banda armonizzata nell'Unione e le economie di scala per le apparecchiature risultanti dall'uso dello spettro radio armonizzato nell'Unione.

L'uso alternativo è autorizzato unicamente in via eccezionale. Esso è oggetto di un riesame ogni tre anni o su richiesta di un potenziale utente all'autorità competente per l'uso della banda conformemente alla misura di armonizzazione. Lo Stato membro comunica alla Commissione

e agli altri Stati membri le decisioni prese e i risultati degli eventuali riesami, insieme con le pertinenti motivazioni.

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 10  
(adattato)  
⇒ nuovo

~~34.~~ Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma, gli Stati membri assicurano che ~~nelle bande di frequenze dichiarate disponibili~~ ⇒ nello spettro dichiarato disponibile ⇐ per i servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati tutti i tipi di tecnologie usate per i servizi ⇒ o per le reti ⇐ di comunicazione elettronica nel rispettivo piano di assegnazione delle frequenze nazionali a norma del diritto ~~comunitario~~ ⊗ dell'Unione ⊗.

Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di:

- a) evitare interferenze dannose;
- b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici ⊗ tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio<sup>94</sup>; ⊗
- c) assicurare la qualità tecnica del servizio;
- d) assicurare ~~la massima condivisione delle radiofrequenze~~ ⇒ la massima diffusione dell'uso condiviso delle risorse di spettro radio, conformemente al diritto dell'Unione; ⇐
- e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro ⇒ radio ⇐; oppure
- f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al paragrafo 54.

~~45.~~ Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma, gli Stati membri assicurano che ~~nelle bande di frequenze dichiarate disponibili~~ ⇒ nello spettro dichiarato disponibile ⇐ per i servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica nei rispettivi piani nazionali di attribuzione delle frequenze a norma del diritto ~~comunitario~~ ⊗ dell'Unione ⊗. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei ~~regolamenti radio~~ del regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.

Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale definito dagli Stati membri conformemente al diritto ~~comunitario~~ ⊗ dell'Unione ⊗, come, ad esempio e a titolo non esaustivo:

- a) garantire la sicurezza della vita;
- b) ~~la promozione del~~ promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale;
- c) evitare un uso inefficiente ~~delle radiofrequenze~~ ⇒ dello spettro radio ⇐; oppure

<sup>94</sup> Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59).

d) ~~la promozione del~~promuovere la diversità culturale e linguistica e ~~del~~ pluralismo dei media, ad esempio mediante prestazione di servizi di radiodiffusione o telediffusione.

Una misura che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. Gli Stati membri possono anche eccezionalmente estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali definiti dagli Stati membri a norma del diritto ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒.

~~65.~~ Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai paragrafi ~~34~~ e ~~45~~ e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.

↓ nuovo

7. Le limitazioni stabilite prima del 25 maggio 2011 si conformano ai paragrafi 4 e 5 entro la data di applicazione della presente direttiva.

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 10

~~6. I paragrafi 3 e 4 si applicano agli spettri radio attribuiti ai fini dei servizi di comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal 25 maggio 2011.~~

~~Alle attribuzioni degli spettri radio, alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali esistenti al 25 maggio 2011 si applicano le disposizioni dell'articolo 9 bis.~~

~~7. Fatte salve le disposizioni delle direttive particolari e tenendo conto delle circostanze nazionali pertinenti, gli Stati membri possono stabilire norme volte a impedire l'accumulo di frequenze, in particolare fissando scadenze rigorose per lo sfruttamento efficace dei diritti d'uso da parte del titolare dei diritti e applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie o la revoca dei diritti d'uso in caso di mancato rispetto delle scadenze. Tali norme sono stabilite e applicate in modo proporzionato, trasparente non discriminatorio.~~

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 3  
(adattato)  
⇒ nuovo

#### Articolo ~~5~~ 46

#### ~~Diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri~~ ☒ **Autorizzazione d'uso dello spettro radio** ☒

1. Gli Stati membri facilitano l'uso ⇒ dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, ⇐ ~~delle frequenze radio~~ nel quadro di autorizzazioni generali ⇒ e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l'uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al secondo comma ⇐ . ⇒ In tutti gli altri casi, gli Stati membri stabiliscono le condizioni relative all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione generale. ⇐

⇒ A tal fine, gli Stati membri scelgono il regime più adatto per autorizzare l'uso dello spettro radio, tenendo conto ⇐ ~~Ove necessario, gli Stati membri possono concedere diritti individuali di uso per:~~

↓ nuovo

(a) delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato;

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 3  
⇒ nuovo

(b) ⇒ dell'esigenza di protezione dalle ~~evitare~~ interferenze dannose;

↓ nuovo

(c) dei requisiti relativi a un accordo di condivisione affidabile, ove appropriato;

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 3  
(adattato)  
⇒ nuovo

(d) ⇒ del livello appropriato di resilienza del ricevitore per ~~ass~~ assicurare la qualità tecnica ~~del~~ ⇒ delle comunicazioni o del ~~servizio~~;

~~assicurare un utilizzo efficiente dello spettro, oppure~~

(e) ~~conseguire altri~~ degli obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa ~~comunitaria~~ ☒ dell'Unione ☒.

↓ nuovo

In caso di applicazione di un'autorizzazione generale o di diritti individuali, in considerazione delle misure adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE, ove la banda di spettro radio in questione sia stata armonizzata, gli Stati membri si adoperano per ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali. In tale contesto, hanno riguardo alla necessità di:

- mantenere gli incentivi all'incorporazione nei dispositivi di tecnologie di resilienza del ricevitore;
- evitare impedimenti provocati da utenti alternativi;
- evitare nella massima misura possibile l'applicazione del principio di non interferenza e non protezione ai regimi di autorizzazione generale;
- qualora tale principio sia comunque applicato, fornire protezione dalle interferenze fuori banda.

2. Al momento di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, al fine di agevolare l'uso condiviso dello spettro radio, le autorità competenti provvedono a che le norme e le condizioni per l'uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite e concretamente specificate negli atti di autorizzazione.

3. La Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio", adottare misure di attuazione relative alle modalità di applicazione dei criteri, delle norme e delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda lo spettro

radio armonizzato. Essa adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4.

#### *Articolo 47*

##### **Condizioni relative alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso dello spettro radio**

1. Le autorità competenti stabiliscono condizioni relative ai diritti individuali e alle autorizzazioni generali per l'uso dello spettro radio, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, in modo da garantire l'uso effettivo e più efficiente possibile dello spettro radio da parte dei beneficiari dell'autorizzazione generale o dei titolari dei diritti individuali o da parte di un soggetto terzo cui un diritto individuale o una parte di esso sia stato trasferito o affittato. Esse definiscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di trasferimento e affitto in relazione a tale obbligo al fine di garantire l'attuazione di dette condizioni in linea con l'articolo 30. Le condizioni relative ai rinnovi dei diritti d'uso dello spettro radio non possono offrire vantaggi indebiti agli operatori già titolari di tali diritti.

Al fine di massimizzare l'efficienza dello spettro radio, nel determinare il volume e il tipo di spettro radio da assegnare l'autorità competente considera in particolare quanto segue:

- a. la possibilità di combinare bande complementari in una singola procedura di assegnazione;
- b. la pertinenza delle dimensioni dei blocchi di spettro radio o della possibilità di combinarli in relazione ai possibili usi, tenendo conto in particolare delle esigenze dei nuovi sistemi di comunicazione emergenti.

Le autorità competenti consultano e informano le parti interessate in tempo utile circa le condizioni cui sono subordinati l'autorizzazione generale e i diritti d'uso individuali, in anticipo rispetto alla loro imposizione. Esse stabiliscono in anticipo i criteri per la valutazione del rispetto di tali condizioni e ne informano le parti interessate in modo trasparente.

2. Nello stabilire le condizioni relative ai diritti d'uso individuali dello spettro radio, le autorità competenti possono autorizzare la condivisione delle infrastrutture passive e attive, o dello spettro radio, nonché accordi commerciali di accesso in roaming o l'installazione congiunta di infrastrutture per la fornitura di servizi o reti che comportano l'uso dello spettro radio, in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura. Le condizioni relative ai diritti d'uso non impediscono la condivisione dello spettro radio. L'attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente paragrafo resta soggetta al diritto della concorrenza.

3. La Commissione può adottare misure di attuazione per precisare le modalità di applicazione delle condizioni cui gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni d'uso dello spettro radio armonizzato in conformità dei paragrafi 1 e 2, ad eccezione dei contributi a norma dell'articolo 42.

Per quanto riguarda il requisito di copertura di cui alla parte D dell'allegato I, le misure di attuazione si limitano a specificare i criteri che le competenti autorità utilizzano per definire e misurare gli obblighi in materia di copertura, tenendo conto delle analogie tra regioni in materia di caratteristiche geografiche, densità della popolazione, sviluppo economico o sviluppo della rete per specifici tipi di comunicazioni elettroniche e dell'evoluzione della domanda. Le misure di attuazione non comprendono la definizione di specifici obblighi di copertura.

Le misure di attuazione sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio".

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 3  
(adattato)  
⇒ nuovo

## ⊗ SEZIONE 2 DIRITTI D'USO ⊗

### Articolo 48

#### ⊗ Concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio ⊗

1. Qualora sia necessario concedere diritti ~~individuali d'uso~~ individuali delle frequenze radio e dei numeri ⇒ dello spettro ⇐, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa per la fornitura di reti o servizi in forza di un'autorizzazione generale di cui all'articolo ~~312~~, nel rispetto degli articoli ~~613~~ e ~~754~~ e dell'articolo ~~1121~~, paragrafo 1, lettera c), ~~della presente direttiva~~ e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse a norma della ⊗ presente ⊗ direttiva ~~2002/21/CE (direttiva quadro)~~.

2. Fatti salvi criteri specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso ~~delle frequenze~~ ⇒ dello spettro ⇐ radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa ~~comunitaria~~ ⊗ dell'Unione ⊗, i diritti d'uso ~~delle frequenze radio e dei numeri~~ ⇒ dello spettro radio ⇐ sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle frequenze radio, conformemente all'articolo ~~945 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~.

3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti ~~individuali d'uso~~ individuali delle frequenze radio ⇒ dello spettro radio ⇐ ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale quale definito dagli Stati membri conformemente alla normativa ~~comunitaria~~ ⊗ dell'Unione ⊗.

↓ nuovo

4. Le autorità competenti esaminano le domande di diritti d'uso individuali dello spettro radio nell'ambito di procedure di selezione improntate a criteri di ammissibilità oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni da stabilirsi in relazione a tali diritti. Esse hanno la facoltà di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutare, sulla base di detti criteri, la capacità dei medesimi richiedenti di soddisfare dette condizioni. Se, sulla base della valutazione, l'autorità conclude che il richiedente non possiede le capacità necessarie, essa emana una decisione debitamente motivata in tal senso.

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 3  
(adattato)  
⇒ nuovo

5. Al momento della concessione dei diritti d'uso, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti ⇒ o affittati ⇐ dal titolare e a quali condizioni. Nel caso ~~delle radiofrequenze~~ ⇒ dello spettro radio ⇐, tali disposizioni sono conformi agli articoli ~~945 e 946~~ ter 51 2002/21/CE (direttiva quadro).

~~Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.~~

~~Quando i diritti individuali d'uso delle frequenze radio sono concessi per un periodo di dieci anni o oltre e tali diritti non possono essere trasferiti o ceduti da un'impresa a un'altra, come permesso a norma dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l'autorità nazionale competente provvede affinché si applichino i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso e siano rispettati per la durata della licenza, in particolare su richiesta debitamente motivata del titolare del diritto. Se tali criteri non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle frequenze radio, soggetta a un preavviso e trascorso un ragionevole periodo di tempo, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile da un'impresa ad un'altra, ai sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).~~

36. Le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, ~~ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano di numerazione nazionale~~ entro sei settimane nel caso  dello spettro  delle frequenze radio  dichiarato disponibile per  assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell'ambito del  nel rispettivo  piano nazionale delle frequenze. Questo  Detto  termine non pregiudica l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso  delle frequenze  dello spettro  radio o delle posizioni orbitali.

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 3  
(adattato)  
 nuovo

#### Articolo 49

##### Durata dei diritti

Qualora  autorizzino l'uso dello spettro radio mediante diritti individuali  ~~i diritti siano concessi dagli Stati membri~~ per un periodo limitato,  gli Stati membri provvedono a che detta autorizzazione sia concessa per una durata  ~~la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi~~ tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di  assicurare l'uso effettivo ed efficiente e di promuovere investimenti efficienti, anche  ~~prevedere~~  prevedendo  un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.

↓ nuovo

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato per un periodo limitato, tali diritti sono validi per una durata di almeno 25 anni, eccetto in caso di diritti temporanei, proroghe temporanee di diritti a norma del paragrafo 3 e diritti di uso secondario in bande armonizzate.

3. Gli Stati membri possono prorogare la durata dei diritti d'uso per un breve periodo al fine di garantire la simultaneità della scadenza dei diritti in una o più bande.

#### *Articolo 50*

#### **Rinnovo dei diritti**

1. Le autorità competenti decidono sul rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato non meno di 3 anni prima della scadenza di tali diritti. Esse prendono in considerazione tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest'ultimo caso non più di 5 anni prima della scadenza dei diritti di cui trattasi. Ciò non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti.

2. Nell'adottare una decisione ai sensi del paragrafo 1 le autorità competenti tengono conto delle seguenti considerazioni:

a) realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3, all'articolo 45, paragrafo 2, e all'articolo 48, paragrafo 2, nonché degli obiettivi programmatici previsti dal diritto nazionale o dell'Unione;

b) attuazione di una misura adottata a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;

c) esame dell'adeguatezza dell'attuazione delle condizioni connesse al diritto di cui trattasi;

d) necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 52;

e) conseguimento di maggiore efficienza nell'uso dello spettro radio alla luce di innovazioni tecnologiche o dell'evoluzione del mercato;

f) necessità di evitare gravi perturbazioni del servizio.

3. Nel prendere in considerazione l'eventuale rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio per il quale il numero di diritti d'uso è limitato, le autorità competenti applicano una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria di valutazione dei criteri di cui al paragrafo 2 e, in particolare:

a) offrono a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunità di esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione pubblica a norma dell'articolo 23;

b) indicano chiaramente i motivi dell'eventuale rinnovo.

Se a seguito della consultazione a norma del primo comma emergono indicazioni di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d'uso dello spettro per la banda in questione, l'autorità competente concede i diritti a norma dell'articolo 54.

4. Una decisione in merito alla concessione di un rinnovo di diritti è accompagnata da un riesame dei contributi collegati. Se del caso, le autorità competenti possono modificare i contributi relativi ai diritti d'uso nel rispetto dei principi di cui all'articolo 42, paragrafi 1 e 2.

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 11  
(adattato)

~~Articolo 9 bis~~

~~**Riesame delle limitazioni ai diritti esistenti**~~

~~1. Per un periodo di cinque anni a partire dal 25 maggio 2011, gli Stati membri possono consentire ai titolari di diritti d'uso delle radio frequenze concessi prima di quella data e che rimarranno validi per un periodo non inferiore a cinque anni di presentare all'autorità nazionale competente una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4.~~

~~Prima di adottare la sua decisione, l'autorità nazionale competente informa il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entità del diritto dopo il riesame, e concede al richiedente un termine ragionevole per il ritiro della richiesta.~~

~~Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al termine del periodo di cinque anni.~~

~~2. Dopo il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, si applichi a tutte le restanti autorizzazioni generali/diritti d'uso individuali e attribuzioni di spettri radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica esistenti al 25 maggio 2011.~~

~~3. Nell'applicare il presente articolo, gli Stati membri adottano disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza.~~

~~4. Le misure adottate in applicazione del presente articolo non concedono alcun nuovo diritto d'uso e pertanto non sono soggette alle pertinenti disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).~~

---

↓ 2002/20/CE (adattato)

~~Articolo 17~~

~~**Autorizzazioni preesistenti**~~

~~1. Fatto salvo l'articolo 9 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), gli Stati membri rendono le autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso già in vigore al 31 dicembre 2009 conformi agli articoli 5, 6, 7 e all'allegato della presente direttiva, entro 19 dicembre 2011.~~

~~2. Quando l'applicazione del paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e i diritti individuali d'uso già in vigore, gli Stati membri possono prorogare la validità di tali autorizzazioni e diritti fino al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. In tal caso gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, motivandone le ragioni.~~

---

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 10  
(adattato)

↓ 2002/20/CE (adattato)

~~3. Qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che la soppressione di una condizione per l'autorizzazione riguardante l'accesso a reti di comunicazione elettronica, che era in vigore prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, crei eccessive difficoltà per le imprese che hanno beneficiato di un accesso obbligato a un'altra rete, e qualora non sia possibile per le stesse negoziare nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli prima della data di applicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lo stesso può chiedere una proroga temporanea della/e pertinente/i condizione/i. Siffatta richiesta è sottoposta alla Commissione entro la data prevista per l'applicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma e specifica le condizioni e il periodo della proroga temporanea.~~

~~Gli Stati membri informano la Commissione sui motivi alla base della richiesta di proroga. La Commissione considera la richiesta, tenendo conto della particolare situazione dello Stato membro e della/e impresa/e interessata/e, e la necessità di garantire un contesto regolamentare coerente a livello comunitario. Prende la decisione se accogliere o rifiutare la richiesta e, se decide di accoglierla, stabilisce la portata e durata della proroga. La Commissione comunica la sua decisione allo Stato membro interessato entro sei mesi dal ricevimento della richiesta di proroga. Siffatta decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.~~

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 11  
(adattato)  
⇒ nuovo

#### Articolo ~~9~~<sup>4ter</sup>51

### **Trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle ~~☒~~ d'uso individuali ~~☒~~ ☒ dello ☒ radiofrequenze ☒ spettro radio ☒**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o affittare ad altre imprese, secondo le condizioni legate ai diritti d'uso ~~delle ☒~~ dello ☒ radiofrequenze ⇒ spettro radio ⇐ e secondo le procedure nazionali, i diritti individuali di uso delle ☒ d'uso individuali dello ☒ radiofrequenze ⇒ spettro radio ⇐ nelle bande per le quali ciò sia previsto nelle disposizioni di esecuzione adottate a norma del paragrafo ~~3~~<sup>4</sup> ⇒ o in qualsiasi altro provvedimento dell'Unione quale un programma strategico in materia di spettro radio adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 ⇐.

Sulle altre bande gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le imprese di trasferire o affittare i diritti d'uso delle radiofrequenze ad altre imprese secondo le procedure nazionali.

☒ Fatto salvo il paragrafo 3, ☒ ~~Le~~ le condizioni cui sono soggetti i diritti individuali d'uso delle ☒ d'uso individuali dello ☒ radiofrequenze ⇒ spettro radio ⇐ continuano ad applicarsi dopo il trasferimento o la locazione, salva indicazione contraria dell'autorità nazionale competente.

Gli Stati membri possono anche stabilire che le disposizioni del presente paragrafo non si applichino qualora il diritto individuale dell'impresa ad utilizzare le frequenze radio sia stato inizialmente ottenuto a titolo gratuito.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di trasferire diritti d'uso delle ☒ dello ☒ radiofrequenze ⇒ spettro radio ⇐, e l'avvenuto trasferimento, siano notificati secondo le procedure nazionali all'⇒ autorità nazionale di regolamentazione e

alla  $\Leftarrow$  competente autorità responsabile della concessione dei diritti d'uso individuali e siano resi pubblici. Qualora l'uso  $\boxtimes$  dello  $\boxtimes$  radiofrequenze  $\Rightarrow$  spettro radio  $\Leftarrow$  sia stato armonizzato mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio) o di altri provvedimenti comunitari  $\boxtimes$  dell'Unione  $\boxtimes$ , tali trasferimenti rispettano quest'uso armonizzato.

---

$\Downarrow$  nuovo

3. Gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l'affitto dei diritti d'uso dello spettro radio se sono mantenute le relative condizioni originarie. Fatta salva la necessità di garantire l'assenza di distorsioni della concorrenza, in particolare in conformità dell'articolo 52, gli Stati membri:

a) sottopongono il trasferimento e l'affitto alla procedura meno onerosa possibile;

b) in seguito a notifica del locatore, non rifiutano l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio, salvo se il locatore non mantiene l'impegno di rispettare le condizioni originarie relative ai diritti d'uso;

c) in seguito a una richiesta presentata dalle parti, approvano il trasferimento di diritti d'uso dello spettro radio, salvo se il nuovo titolare non è in grado di soddisfare le condizioni originarie relative ai diritti d'uso.

Le lettere da a) a c) lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri di garantire l'osservanza delle condizioni relative ai diritti d'uso in qualsiasi momento, riguardo sia al locatore sia al locatario, a norma del rispettivo diritto nazionale.

Le autorità competenti agevolano il trasferimento o l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio prendendo in considerazione in tempo utile le richieste di adattare le condizioni cui è subordinato il diritto e assicurando che i diritti o il relativo spettro radio possano essere suddivisi o disaggregati nel modo più ampio possibile.

In vista del trasferimento o dell'affitto di diritti d'uso dello spettro radio, le autorità competenti rendono pubblici, in un formato elettronico standardizzato, tutti i particolari relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e conservano tali informazioni fintantoché i diritti esistono.

---

$\Downarrow$  2009/140/CE (adattato)  
 $\Rightarrow$  nuovo

43. La Commissione può adottare le opportune misure di attuazione al fine di individuare le bande per le quali i diritti d'uso delle radiofrequenze possono essere trasferiti o affittati tra imprese. Dette misure non concernono le frequenze usate per la diffusione radiotelevisiva.

Tali misure tecniche di attuazione, ~~intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola,~~ sono adottate secondo la procedura ~~di regolamentazione~~  $\Rightarrow$  d'esame  $\Leftarrow$  ~~con controllo~~ di cui all'articolo  $\boxtimes$  110, paragrafo 4  $\boxtimes$  ~~22, paragrafo 3.~~

---

$\Downarrow$  nuovo

*Articolo 52*

**Concorrenza**

1. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni della concorrenza sul mercato interno al momento di decidere la concessione, la modifica o il rinnovo dei diritti d'uso dello spettro radio per i servizi e le reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva.

2. Allorché gli Stati membri concedono, modificano o rinnovano diritti d'uso dello spettro radio, le autorità nazionali di regolamentazione possono adottare misure appropriate quali:

- a) limitare il volume di spettro radio per cui concedono diritti d'uso a un'impresa, oppure subordinare detti diritti d'uso a condizioni quali l'offerta di accesso all'ingrosso, di roaming nazionale o di roaming regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;
- b) riservare, se del caso in considerazione di una situazione eccezionale sul mercato nazionale, una determinata parte di una banda o di un gruppo di bande di frequenza da assegnare ai nuovi operatori;
- c) rifiutare di concedere nuovi diritti d'uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d'uso dello spettro radio o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso;
- d) vietare o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d'uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo nazionale o dell'Unione delle operazioni di concentrazione, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;
- e) modificare i diritti esistenti conformemente alla presente direttiva quando ciò si renda necessario per porre rimedio ex post a una distorsione della concorrenza dovuta a trasferimenti o accumuli di diritti d'uso dello spettro radio.

Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili, fondano la propria decisione su una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato e della necessità o meno di tali misure per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva, nonché dei probabili effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri da parte degli operatori del mercato, in particolare per lo sviluppo della rete.

3. Nell'applicare il paragrafo 2, le autorità nazionali di regolamentazione agiscono in conformità delle procedure di cui agli articoli 18, 19, 23 e 35.

## **SEZIONE 3 PROCEDURE**

### *Articolo 53*

#### **Tempistica coordinata delle assegnazioni**

Al fine di coordinare l'uso dello spettro radio armonizzato nell'Unione e tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale, la Commissione può, mediante una misura di attuazione:

- a) stabilire uno o, se del caso, più date limite comuni entro le quali autorizzare l'uso di specifiche bande di spettro radio armonizzato;

b) ove necessario per assicurare l'efficacia del coordinamento, adottare misure transitorie relative alla durata dei diritti ai sensi dell'articolo 49, quale ad esempio una proroga o una limitazione della durata, al fine di adattare i diritti o le autorizzazioni esistenti a tale data armonizzata.

Le misure di attuazione sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio".

↓ 2002/20/CE (adattato)

#### Articolo ~~7~~ 54

### ⊗ Procedura per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per lo spettro radio ⊗

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 5, lett. a)  
(adattato)  
⇒ nuovo

1. ⊗ Senza pregiudicare alcun atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 53, ⊗ ~~Quando~~ ⇒ determina che un diritto d'uso dello spettro radio non può essere concesso a norma dell'articolo 46 ⇐ ⊗ e quando valuta ⊗ ~~valuta~~ se limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per ⇒ lo spettro radio ⇐ ~~le radiofrequenze oppure se prolungare la durata dei diritti d'uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti~~, uno Stato membro, tra l'altro:

↓ 2002/20/CE (adattato)  
⇒ nuovo

a) ⇒ motiva chiaramente la limitazione dei diritti d'uso, in particolare ⇐ ⊗ tenendo ⊗ ~~tiene~~ adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza ⇒, e riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate ⇐ ;

b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunità di esprimere la loro posizione sulle limitazioni, ⊗ mediante una consultazione pubblica ⊗ conformemente all'articolo 236, ~~della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~ ⇒. Nel caso dello spettro radio armonizzato, detta consultazione pubblica ha inizio entro sei mesi dall'adozione della misura di attuazione a norma della decisione n. 676/2002/CE, a meno che motivi tecnici ivi contenuti richiedano tempi più lunghi ⇐.

↓ nuovo

2. Quando determina che il numero di diritti d'uso deve essere limitato, lo Stato membro definisce e motiva chiaramente gli obiettivi perseguiti con la procedura di selezione e, ove possibile, li quantifica, ponderando adeguatamente la necessità di raggiungere obiettivi nazionali e del mercato interno. Gli obiettivi che lo Stato membro può fissare in vista di definire la procedura di selezione specifica si limitano a uno o più dei seguenti:

- a) promuovere la copertura;
- b) assicurare la necessaria qualità del servizio;
- c) promuovere la concorrenza;
- d) promuovere l'innovazione e lo sviluppo delle imprese;
- e) assicurare che i contributi promuovano un uso ottimale dello spettro radio in conformità dell'articolo 42.

L'autorità nazionale di regolamentazione definisce e motiva chiaramente la scelta della procedura di selezione, compresa l'eventuale fase preliminare di accesso alla procedura stessa. L'autorità indica inoltre chiaramente i risultati delle collegate valutazioni della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e motiva l'eventuale uso e la scelta delle misure a norma dell'articolo 35.

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 5, lett. a)  
(adattato)  
⇒ nuovo

3. ~~e)~~  Gli Stati membri pubblicano  qualsiasi decisione  relativa alla procedura di selezione scelta e agli elementi connessi  ~~di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso,~~ indicandone  chiaramente  le ragioni  e le modalità con cui è stato tenuto conto della misura adottata dall'autorità nazionale di regolamentazione in conformità dell'articolo 35. Sono altresì pubblicate le condizioni che saranno collegate ai diritti d'uso.

↓ 2002/20/CE (adattato)  
⇒ nuovo

4. ~~d)~~  Lo Stato membro  invita a presentare domanda per i diritti d'uso, dopo aver deciso la procedura da seguire.

~~e) riasamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta delle imprese interessate.~~

52. Qualora decida che è possibile concedere un numero supplementare di diritti d'uso  dello spettro radio  ~~delle frequenze radio~~  o una combinazione di diversi tipi di diritti , lo Stato membro,  tenendo conto dei metodi avanzati di protezione dalle interferenze dannose,  rende nota tale decisione  e dà inizio al procedimento di concessione  ~~, invitando a presentare domanda di assegnazione~~ di tali diritti.

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 5, lett. b) (adattato)  
⇒ nuovo

63. Qualora sia necessario concedere i diritti d'uso  dello spettro radio  ~~delle radiofrequenze~~ solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l'assegnazione in base a criteri di selezione  e a una procedura stabiliti dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione a norma dell'articolo 35, che devono essere  obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi ~~di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE~~

(direttiva quadro) e delle prescrizioni di cui ~~all'articolo 9~~ agli articoli 3, 4, 28 e 459 della stessa direttiva.

---

↓ nuovo

7. La Commissione può adottare misure di attuazione per stabilire criteri al fine di coordinare l'attuazione da parte degli Stati membri degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3. Le misure di attuazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 110, paragrafo 4, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio".

---

↓ 2002/20/CE  
→<sub>1</sub> 2009/140/CE art. 3, pt. 5, lett. c)  
⇒ nuovo

~~84.~~ Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione, gli Stati membri possono prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo ~~48, paragrafo 6, 5, paragrafo 3~~ nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi ⇒ , fatta salva un'eventuale tempistica specifica stabilita a norma dell'articolo 53 ⇐.

I termini suddetti non pregiudicano l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso ⇒ dello spettro ⇐ ~~delle frequenze~~ radio e di coordinamento dei satelliti.

~~95.~~ Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d'uso ⇒ dello spettro ⇐ ~~delle frequenze~~ radio in conformità dell'→<sub>1</sub> articolo ~~519 ter~~ ← ~~2002/21/CE (direttiva quadro)~~.

---

↓ nuovo

### CAPO III

## DIFFUSIONE E USO DELLE APPARECCHIATURE DI RETE SENZA FILI

### Articolo 55

#### Accesso alle reti locali in radiofrequenza

1. Le autorità competenti autorizzano la fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazioni attraverso reti locali in radiofrequenza, nonché l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, fatte salve le condizioni applicabili dell'autorizzazione generale.

Qualora tale fornitura non sia di carattere commerciale o sia accessoria ad un'altra attività commerciale o di servizio pubblico non subordinata alla trasmissione di segnali su tali reti, un'impresa, autorità pubblica o utente finale che fornisce tale accesso non è soggetto ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 12, né agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo III, né agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell'articolo 59, paragrafo 1.

2. Le autorità competenti non impediscono ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso reti locali in radiofrequenza, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e al previo consenso informato dell'utente finale.

3. In linea, in particolare, con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>95</sup>, le autorità competenti assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale:

a) il diritto degli utenti finali di accedere alle reti locali in radiofrequenza di loro scelta fornite da terzi;

b) il diritto degli utenti finali di consentire, reciprocamente o più in generale, l'accesso alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite reti locali in radiofrequenza, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le reti locali in radiofrequenza di diversi utenti finali.

A tal fine, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico rendono disponibili e offrono attivamente, secondo modalità chiare e trasparenti, prodotti od offerte specifiche che consentono ai propri utenti finali di fornire a terzi un accesso tramite rete locale in radiofrequenza.

4. Le autorità competenti non limitano il diritto degli utenti finali di consentire, reciprocamente o più in generale, l'accesso alle loro reti locali in radiofrequenza ad altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le reti locali in radiofrequenza di diversi utenti finali.

5. Le autorità competenti non limitano la fornitura di accesso pubblico alle reti locali in radiofrequenza:

a) da parte di autorità pubbliche nei locali da esse occupati o nelle immediate vicinanze, quando tale fornitura è accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali;

b) attraverso iniziative di organizzazioni non governative o autorità pubbliche che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o più in generale, le reti locali in radiofrequenza di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le reti locali in radiofrequenza alle quali l'accesso pubblico è fornito a norma della lettera a).

#### *Articolo 56*

##### **Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata**

1. Le autorità competenti autorizzano l'installazione, la connessione e il funzionamento di punti di accesso senza fili di portata limitata non intrusivi nell'ambito del sistema generale di autorizzazione e non limitano indebitamente tale installazione, connessione o funzionamento mediante permessi urbanistici individuali o in qualsiasi altro modo, quando tale uso è conforme alle misure di esecuzione adottate ai sensi del paragrafo 2. I punti di accesso senza

---

<sup>95</sup> Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

fili di portata limitata non sono soggetti a contributi o oneri oltre ai diritti amministrativi che possono essere associati all'autorizzazione generale a norma dell'articolo 16.

Il presente paragrafo non pregiudica il regime di autorizzazione dello spettro radio utilizzato per il funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata.

2. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme del regime di autorizzazione generale per l'installazione, la connessione e il funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, specificare le caratteristiche tecniche relative alla progettazione, all'installazione e al funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata, che sono conformi almeno alle disposizioni della direttiva 2013/35/UE<sup>96</sup> e tengono conto delle soglie di cui alla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio<sup>97</sup>. La Commissione specifica tali caratteristiche tecniche facendo riferimento alle dimensioni massime, alle caratteristiche di potenza ed elettromagnetiche, nonché all'impatto visivo dei punti di accesso senza fili di portata limitata installati. La conformità alle caratteristiche specificate assicura che i punti di accesso senza fili di portata limitata non siano intrusivi allorché in uso in diversi contesti locali.

Le caratteristiche tecniche specificate affinché l'installazione, la connessione e il funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata possano beneficiare del disposto del paragrafo 1 lasciano impregiudicati i requisiti essenziali di cui alla direttiva 2014/53/UE<sup>98</sup>.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4.

↓ 2002/19/CE (adattato)

## ⊗ TITOLO II: ACCESSO ⊗

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI GENERALI ⊗ , PRINCIPI DI ACCESSO ⊗

##### *Articolo ~~35~~7*

##### **Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto ~~comunitario~~ ⊗ dell'Unione ⊗, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e/o all'interconnessione. L'impresa che richiede l'accesso o

<sup>96</sup> Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 1).

<sup>97</sup> Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59).

<sup>98</sup> Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

l'interconnessione non necessita di un'autorizzazione ad operare nello Stato membro in cui è richiesto l'accesso o l'interconnessione, qualora essa non fornisca servizi o non gestisca una rete in detto Stato membro.

2. Fatto salvo l'articolo ~~106 31 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)~~<sup>99</sup>, gli Stati membri revocano i provvedimenti giuridici o amministrativi che obbligano gli operatori a concedere analoghi servizi d'accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti e/o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni stabilite nell'allegato ~~I 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)~~.

#### Articolo 458

### Diritti ed obblighi delle imprese

---

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 2  
(adattato)

1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo ~~4 15 2002/20/CE (direttiva autorizzazione)~~, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta ~~la Comunità~~ ☒ l'Unione ☒ . Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli ~~59, 60 e 66 5, 6, 7 e 8~~.

---

↓ 2002/19/CE (adattato)

~~2. Le reti pubbliche di comunicazione elettronica istituite per distribuire servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e ridistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato panoramico mantengono il formato panoramico dell'immagine.~~

~~23.~~ Fatto salvo l'articolo ~~11 21 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)~~, gli Stati membri esigono che le imprese che ottengono informazioni da un'altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzino tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.

---

<sup>99</sup> Cfr. pag. 51 della presente Gazzetta ufficiale.

## CAPO II

### ACCESSO E INTERCONNESSIONE

Articolo ~~559~~

#### Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione

---

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 3, lett. a)  
⇒ nuovo

1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo ~~3~~ ~~8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~, le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità alle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica, una concorrenza sostenibile, ⇒ lo sviluppo di reti ad altissima capacità ⇐, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. ⇒ Esse forniscono orientamenti e rendono disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti. ⇐

---

↓ 2002/19/CE (adattato)  
⇒ nuovo

In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese che detengono un ~~notevole~~ significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo ~~866~~, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre:

a) nella misura necessaria a garantire l'interconnettibilità da punto a punto, obblighi alle imprese ⇒ soggette all'autorizzazione generale ⇐ ☒ e ☒ che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso in casi giustificati l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già prevista;

---

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 3, lett. a)  
rett. in GU L 241 del 10.9.2013,  
pag. 8  
⇒ nuovo

~~a~~b) in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese ⇒ soggette all'autorizzazione generale e ⇐ che controllano l'accesso degli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi;

---

↓ nuovo

c) in casi giustificati, l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di rendere interoperabili i propri servizi, in particolare nei casi in cui l'accesso ai servizi di emergenza o la connettività da punto

a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale;

---

↓ 2002/19/CE

(~~de~~) nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali specificati dallo Stato membro, l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato II, parte II a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

---

↓ nuovo

Gli obblighi di cui al secondo comma, lettera c), possono essere imposti soltanto:

i) nella misura necessaria a garantire l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi relativi all'uso e all'applicazione delle norme o specifiche di cui all'articolo 39, paragrafo 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;

ii) qualora la Commissione, sulla base di una relazione da essa richiesta al BEREC, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia all'effettivo accesso ai servizi di emergenza o alla connettività da punto a punto tra utenti finali all'interno di uno o più Stati membri o in tutta l'Unione europea e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4.

---

↓ nuovo

2. Le autorità nazionali di regolamentazione impongono, in base a una richiesta ragionevole, l'obbligo di concedere l'accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono estendere a tali proprietari o imprese, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto di concentrazione il più vicino possibile agli utenti finali, nella misura strettamente necessaria a superare barriere insormontabili economiche o fisiche alla replicazione in aree a bassa densità di popolazione.

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono obblighi a norma del secondo comma qualora:

a) sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, purché sia offerto l'accesso, a condizioni eque e ragionevoli, a una rete ad altissima capacità, da parte di un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettere a) e b);

b) nel caso di elementi di rete attivati recentemente, in particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte, la concessione di tale accesso comprometta la sostenibilità economica o finanziaria dell'attivazione di tali elementi.

3. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la facoltà di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive e attive, l'obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato o l'installazione congiunta delle infrastrutture direttamente necessarie per la fornitura locale di servizi che comportano l'uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell'Unione, se è giustificato dal fatto che

a) la replicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile e

b) la connettività in tale zona, anche lungo le principali vie di trasporto, sarebbe gravemente carente, oppure la popolazione locale subirebbe pesanti restrizioni alla scelta o alla qualità dei servizi, o a entrambe.

Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei seguenti fattori:

a) la necessità di massimizzare la connettività in tutta l'Unione e in particolare negli ambiti territoriali;

b) l'uso efficiente dello spettro radio;

c) la fattibilità tecnica della condivisione e le relative condizioni;

d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi;

e) la possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizio per gli utenti finali;

f) l'innovazione tecnologica;

g) l'esigenza superiore di sostenere l'incentivo dell'operatore ospitante a realizzare l'infrastruttura.

Detti obblighi di condivisione, accesso o coordinamento sono oggetto di accordi conclusi sulla base di condizioni eque e ragionevoli. Nel quadro della risoluzione delle controversie, le autorità nazionali di regolamentazione possono tra l'altro imporre, al beneficiario dell'obbligo di condivisione o di accesso, l'obbligo di condividere lo spettro con l'operatore ospitante dell'infrastruttura nell'ambito territoriale interessato.

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 3, lett.

b)

⇒ nuovo

~~42.~~ Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei paragrafi ~~del paragrafo~~ 1 ⇒ , 2 e 3 ⇐ sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo la procedura di cui agli articoli ~~236, 732 and 7a33 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~ ⇒ . Le autorità nazionali di regolamentazione valutano i risultati di tali obblighi e condizioni entro cinque anni dall'adozione della precedente misura adottata in relazione agli stessi operatori e considerano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell'evolvere della situazione. Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano l'esito della loro valutazione secondo le stesse procedure ⇐ .

---

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 3, lett. d) (adattato)

~~53.~~ Per quanto concerne l'accesso e l'interconnessione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata ad intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti all'articolo ~~3~~ ~~8~~ della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ai sensi delle disposizioni della presente direttiva e secondo le procedure di cui agli articoli ~~236~~, ~~327~~, ~~2620~~ e ~~21~~ della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ~~27~~.

---

↓ nuovo

6. Entro [la data di entrata in vigore + 18 mesi], al fine di contribuire a una definizione coerente dell'ubicazione dei punti terminali di rete da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, adotta orientamenti sugli approcci comuni all'identificazione del punto terminale di rete in diverse topologie di rete. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione detti orientamenti per la definizione dell'ubicazione dei punti terminali di rete.

---

↓ 2002/19/CE (adattato)

#### Articolo ~~660~~

##### Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse

1. Gli Stati membri provvedono affinché  le condizioni di cui all'allegato II, parte I, si applichino  in relazione all'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori della Comunità  dell'Unione  , a prescindere dai mezzi di trasmissione, ~~le condizioni di cui all'allegato I, parte I.~~

---

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 4 (adattato)  
⇒ nuovo

2. Alla luce dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici,  è conferito alla  Commissione  il potere di  ~~può~~ adottare ~~misure di attuazione~~  atti delegati conformemente all'articolo 109~~4~~ per modificare l'allegato II. ~~Le misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.~~

---

↓ 2002/19/CE (adattato)

3. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere all'autorità nazionale di regolamentazione, appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente con cadenza periodica, di riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente alle disposizioni dell'articolo ~~6516, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~ per determinare se mantenere, modificare o revocare le suddette condizioni.

Qualora, in base all'analisi di mercato, l'autorità nazionale di regolamentazione appuri che uno o più operatori non dispongono di un ~~notevole~~significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali operatori conformemente alla procedura prevista agli articoli ~~6 23 e 327 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~ solo se:

- a) l'accessibilità per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo ~~106 31 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)~~ non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca; e
- b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per:
  - i) i servizi digitali di diffusione televisiva e radiofonica al dettaglio e
  - ii) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate

non risultino pregiudicate da tale modifica o revoca.

Le parti cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.

4. Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi relativi alla presentazione delle guide elettroniche ai programmi e di analoghi menu e interfacce di navigazione.

### CAPO III

## ANALISI DI MERCATO E SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

↓ 2002/21/CE (adattato)

#### Articolo ~~1461~~

#### **Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato**

1. Quando ~~le direttive particolari~~  la presente direttiva  prescrive alle autorità nazionali di regolamentazione di accertare se gli operatori dispongano di un significativo potere di mercato, secondo la procedura di cui all'articolo ~~1665~~, si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, ottemperano alla normativa ~~comunitaria~~  dell'Unione  e tengono nella massima considerazione gli orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del ~~notevole~~significativo potere di mercato pubblicati dalla Commissione a norma dell'articolo ~~1562~~. ~~I criteri cui attenersi nel procedere a tale valutazione sono elencati nell'allegato II.~~

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 16

~~3. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico (il primo mercato), può parimenti essere definita come avente un significativo potere in un mercato strettamente connesso (il secondo mercato) qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto nel primo mercato di esser fatto valere nel secondo, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata. Pertanto, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul secondo mercato a norma degli articoli 9, 10, 11 e 13 della direttiva 2002/19/CE ("direttiva accesso") e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere imposte misure correttive a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE ("direttiva servizio universale").~~

---

↓ 2002/21/CE art.15

*Articolo ~~15~~62*

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 17, lett.  
a)

**Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati**

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 17, lett.  
b) (adattato)

1. Previa consultazione pubblica, anche delle autorità nazionali di regolamentazione e tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la Commissione adotta, ~~secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2,~~ una raccomandazione concernente i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti ("la raccomandazione"). La raccomandazione individua i mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti ~~dalle direttive particolari~~ ☒ dalla presente direttiva ☒ senza che ciò pregiudichi l'individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza.

---

↓ nuovo

La Commissione include i mercati dei prodotti e dei servizi nella raccomandazione se, dopo aver rilevato le tendenze generali nell'Unione, ritiene che sia rispettato ciascuno dei criteri elencati all'articolo 65, paragrafo 1.

---

↓ 2002/21/CE (adattato)

La Commissione riesamina periodicamente la raccomandazione.

2. La Commissione provvede a pubblicare orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato (in prosieguo "gli orientamenti ☒ SPM ☒")

conformi ai principi del diritto della concorrenza entro la data di entrata in vigore della presente direttiva.

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 17, lett. c) (adattato)  
⇒ nuovo

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e gli orientamenti  $\boxtimes$  SPM  $\boxtimes$ , definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione ⇒ tengono conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1. ⇐ Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione ⇒ esse ⇐ applicano la procedura di cui agli articoli ~~23~~ 32 ~~32~~ 32.

---

↓ nuovo

### Articolo 63

#### Procedura per l'individuazione dei mercati transnazionali

1. Previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, il BEREC può adottare una decisione relativa all'individuazione dei mercati transnazionali conformemente ai principi del diritto della concorrenza e tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e gli orientamenti SPM adottati a norma dell'articolo 62. Il BEREC svolge un'analisi di un potenziale mercato transnazionale se la Commissione o almeno due autorità nazionali di regolamentazione interessate presentano una richiesta motivata e circostanziata in tal senso.

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 18, lett. b) (adattato)  
⇒ nuovo

~~52.~~ Nel caso dei mercati transnazionali individuati ~~nella decisione di cui all'articolo 15, paragrafo 4~~ ⇒ a norma del paragrafo 1 ⇐, le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l'analisi di mercato, tenendo nella massima considerazione gli orientamenti  $\boxtimes$  SPM  $\boxtimes$  e si pronunciano di concerto in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui ~~al paragrafo 2 del presente~~ all'articolo 65, paragrafo 4. ⇒ Le autorità nazionali di regolamentazione interessate comunicano congiuntamente alla Commissione i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformità degli articoli 32 e 33. ⇐

---

↓ nuovo

Due o più autorità nazionali di regolamentazione possono comunicare congiuntamente i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e agli obblighi regolamentari anche in assenza di mercati transnazionali, qualora ritengano che le condizioni di mercato nelle rispettive giurisdizioni siano sufficientemente omogenee.

## Articolo 64

### Procedura per l'individuazione della domanda transnazionale

1. Il BEREC svolge un'analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all'interno dell'Unione in uno o più mercati elencati nella raccomandazione, qualora riceva una richiesta motivata e circostanziata della Commissione o di almeno due autorità nazionali di regolamentazione interessate da cui emerga l'esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare. Il BEREC può anche svolgere tale analisi se riceve da partecipanti al mercato una richiesta motivata e sufficientemente circostanziata e ritiene che vi sia un grave problema di domanda che occorre affrontare. L'analisi del BEREC non pregiudica le risultanze relative ai mercati transnazionali in conformità dell'articolo 63, paragrafo 1, né le risultanze relative ai mercati geografici nazionali o subnazionali ottenute dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente all'articolo 62, paragrafo 3.

L'analisi della domanda transnazionale degli utenti finali può includere prodotti e servizi forniti in mercati di prodotti o servizi che sono stati definiti in modo diverso da una o più autorità nazionali di regolamentazione tenendo conto delle circostanze nazionali, a condizione che tali prodotti e servizi siano sostituibili a quelli forniti in uno dei mercati elencati nella raccomandazione.

Il BEREC, se ritiene che una domanda degli utenti finali avente carattere transnazionale esista, sia significativa e non sia sufficientemente soddisfatta dall'offerta commerciale o regolamentata, emana, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, orientamenti su approcci comuni per le autorità nazionali di regolamentazione, al fine di soddisfare la domanda transnazionale individuata, eventualmente anche allorché dette autorità impongono misure correttive conformemente all'articolo 66. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione detti orientamenti nell'espletamento dei propri compiti di regolamentazione all'interno della loro giurisdizione.

2. Sulla base degli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare una decisione a norma dell'articolo 38 per armonizzare le specifiche tecniche dei prodotti di accesso all'ingrosso in grado di soddisfare la domanda transnazionale individuata, allorché sono imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato nei mercati in cui tali prodotti di accesso sono offerti, secondo la definizione adattata alle circostanze nazionali. In questo caso non si applica l'articolo 38, paragrafo 3, lettera a), secondo comma, primo trattino.

↓ 2002/21/CE

## Articolo ~~16~~ 65

### Procedura per l'analisi del mercato

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 18, lett.  
a) (adattato)  
⇒ nuovo

1. Le autorità nazionali di regolamentazione

~~effettuano un'analisi dei mercati rilevanti tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione gli orientamenti~~ ⇒ determinano se un mercato rilevante definito in conformità dell'articolo 62, paragrafo 3, sia tale da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui alla presente direttiva ⇐ . Gli Stati membri provvedono affinché ~~questa~~ ⇔ un' ⇔ analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza. ⇒ Nello svolgere tale analisi le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione gli orientamenti SPM e seguono le procedure di cui agli articoli 23 e 32. ⇐

---

↓ nuovo

Un mercato può essere tale da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nella presente direttiva a condizione che i tre criteri seguenti siano soddisfatti cumulativamente:

- a) presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo;
- b) esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro l'arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all'accesso;
- c) insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente alle disfunzioni del mercato individuate.

Se svolge un'analisi di un mercato incluso nella raccomandazione, l'autorità nazionale di regolamentazione considera soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), salvo se l'autorità nazionale di regolamentazione constata che una o più di esse non è soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali.

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 18, lett.  
a)

~~2. Quando, ai sensi dei paragrafi 3 o 4 del presente articolo, dell'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE («direttiva servizio universale») o dell'articolo 8 della direttiva 2002/19/CE («direttiva accesso»), è tenuta a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, l'autorità nazionale di regolamentazione determina, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.~~

---

↓ nuovo

2. Quando svolge l'analisi di cui al paragrafo 1, l'autorità nazionale di regolamentazione esamina gli sviluppi in una prospettiva futura di assenza della regolamentazione imposta a norma del presente articolo nel mercato rilevante e tiene conto di quanto segue:

- a) l'esistenza di sviluppi del mercato che possono favorire la tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva, quali accordi commerciali di coinvestimento o di accesso tra operatori che avvantaggiano le dinamiche concorrenziali in modo sostenibile;
- b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, anche a livello della vendita al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di

comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale, e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante;

c) altri tipi di regolamentazione o misure imposte che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformità degli articoli 44, 58 e 59;

d) regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti sulla base del presente articolo.

↓ 2002/21/CE (adattato)  
⇒ nuovo

3. Se conclude che ⇒ un mercato rilevante non è tale da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, oppure allorché le condizioni di cui al paragrafo 4 non sono soddisfatte ⇐ ~~tale mercato è effettivamente concorrenziale~~, l'autorità nazionale di regolamentazione non impone né mantiene ~~nessuno degli obblighi~~ di regolamentazione ~~specifico di cui al paragrafo 2 del presente articolo~~ ☒ in conformità dell'articolo 66 ☒ . Qualora ~~siano già in applicazione~~ obblighi di regolamentazione settoriali ☒ siano già stati imposti in conformità dell'articolo 66 ☒, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. ~~La revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.~~

↓ nuovo

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a che le parti interessate dalla revoca di tali obblighi ricevano un termine di preavviso appropriato, in modo da assicurare l'equilibrio tra la necessità di garantire una transizione sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti finali, la scelta dell'utente finale e il fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel fissare tale termine di preavviso le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso in relazione agli accordi di accesso esistenti.

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 18, lett. b) (adattato)  
⇒ nuovo

4. Qualora accerti che, ☒ in ☒ un mercato rilevante ~~non è effettivamente concorrenziale~~ ⇒ è giustificata l'imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità dei paragrafi 1 e 2 ⇐ , l'autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato ☒ rilevante ☒ conformemente all'articolo ~~14~~ 61, e ~~L'~~ L'autorità nazionale di regolamentazione impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione ~~di cui al paragrafo 2 del presente articolo~~ ☒ in conformità dell'articolo 66 ☒ ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano ⇒ se ritiene che uno o più mercati al dettaglio non sarebbero effettivamente concorrenziali in loro assenza ⇐ .

56. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli ~~623~~ e ~~732~~. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi del mercato rilevante e notificano il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 327:

- a) entro ~~tre~~ ⇒ cinque ⇐ anni dall'adozione di una precedente misura ⇒ se l'autorità nazionale di regolamentazione ha definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un significativo potere di mercato ⇐ ~~relativa a quel mercato~~. In via eccezionale, tale periodo ☒ di cinque anni ⇐ può essere prorogato fino a un massimo di ~~altri tre~~ ⇒ un altro ⇐ anno, se l'autorità nazionale di regolamentazione ha notificato alla Commissione una proposta motivata di proroga ⇒ non meno di quattro mesi prima del termine del periodo di cinque anni ⇐ e la Commissione non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;
- b) entro due anni dall'adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione; oppure
- c) entro ~~due~~ ⇒ tre ⇐ anni dalla data di adesione all'Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione.

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 18, lett. c) (adattato)  
⇒ nuovo

~~76~~. Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione ⇒ ritenga che potrebbe non completare o ⇐ non completi l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al paragrafo 6, il BEREC fornisce, su richiesta, assistenza all'autorità nazionale di regolamentazione in questione, per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'autorità nazionale di regolamentazione in questione notifica entro sei mesi ☒ dal termine stabilito al paragrafo 5 ☒ il progetto di misura alla Commissione a norma dell'articolo ~~732~~.

↓ 2002/19/CE art. 8 (adattato)  
→<sub>1</sub> 2009/140/CE art. 2, pt. 6, lett. a)  
→<sub>2</sub> 2009/140/CE art. 2, pt. 6, lett. b)  
⇒ nuovo

## CAPO IV

### ☒ MISURE CORRETTIVE DI ACCESSO E SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO ☒

#### *Articolo ~~866~~*

#### **Imposizione, modifica o revoca degli obblighi**

1. Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità nazionali di regolamentazione abbiano l'autorità di imporre gli obblighi individuati negli →<sub>1</sub> articoli dal ~~967~~ al ~~13a78~~ ←.
2. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo ~~16~~ ~~65~~ ~~2002/21/CE~~ (~~direttiva quadro~~), un operatore sia designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, le autorità nazionali di regolamentazione ⇒ possono ⇐ imporre, in funzione delle circostanze, ⇒ qualsiasi ⇐ ~~gli~~ obblighi previsti agli articoli da ~~9~~ ~~67~~ a ~~13~~ ~~75~~ e all'articolo ~~77~~.

### 3. Fatte salve:

- le disposizioni degli ~~art. 595, paragrafo 1~~ e ~~660~~,
- le disposizioni degli articoli ~~12~~ 44 e ~~13~~ 17 della presente direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la condizione 7 di cui alla parte ~~D~~ D dell'allegato I ~~della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)~~, quale applicata ai sensi dell'articolo ~~6~~ 13, paragrafo 1 ~~di detta~~ della ~~direttiva~~ ~~presente~~ ~~direttiva~~, gli articoli ~~27, 28~~ 91 e ~~30~~ 99 della presente direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e le disposizioni pertinenti ~~2~~ della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)<sup>100</sup> che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle cui è riconosciuto un notevole potere di mercato; oppure
- l'esigenza di ottemperare ad impegni internazionali,

le autorità nazionali di regolamentazione non impongono gli obblighi di cui agli articoli da ~~96~~ 7 a ~~137~~ 5 e all'articolo ~~77~~ agli operatori che non sono stati designati in conformità del paragrafo 2.

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 6, lett. b) (adattato)  
⇒ nuovo

In circostanze eccezionali l'autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli da ~~96~~ 7 a ~~137~~ 5 e all'articolo ~~77~~, ne fa richiesta alla Commissione. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere dell'~~Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)~~. La Commissione, a norma ~~2~~ della procedura di cui all' ~~articolo 14, paragrafo 2~~ 110, paragrafo ~~3~~, adotta una decisione che autorizza o impedisce all'autorità nazionale di regolamentazione di adottare tali misure.

↓ 2002/19/CE (adattato)  
⇒ nuovo

4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo dipendono dal tipo di problema evidenziato ~~e sono~~, in particolare al livello della commercializzazione al dettaglio e ove appropriato tenendo conto dell'individuazione della domanda transnazionale in conformità dell'articolo 64. Detti obblighi sono ~~proporzionati~~, in considerazione dei costi e dei benefici, e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo ~~83~~ 2002/21/CE (direttiva quadro). Tali obblighi sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli ~~6~~ 23 e ~~732~~ di detta direttiva.

5. In relazione al terzo trattino del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite dall'articolo ~~732 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~.

<sup>100</sup> GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

---

↓ nuovo

6. Le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che siano stati conclusi o imprevedibilmente violati o risolti in modo da influenzare le dinamiche della concorrenza. Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti per determinare la necessità di svolgere una nuova analisi di mercato ai sensi dell'articolo 65, le autorità nazionali di regolamentazione valutano se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti agli operatori ritenuti detentori di un significativo potere di mercato al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 4. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 32.

---

↓ 2002/19/CE

*Articolo ~~96~~7*

### **Obbligo di trasparenza**

---

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 7, lett. a)  
(adattato)

1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell'articolo ~~86~~6 obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e/o all'accesso, obbligando gli operatori a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni che limitino l'accesso a servizi e applicazioni e/o il loro utilizzo, qualora tali condizioni siano previste dagli Stati membri conformemente al diritto ~~comunitario~~  dell'Unione , e prezzi.

---

↓ 2002/19/CE

2. In particolare, quando un operatore è assoggettato ad obblighi di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che egli pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figurino una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi. L'autorità nazionale di regolamentazione può tra l'altro imporre modifiche alle offerte di riferimento per dare effetto agli obblighi imposti ai sensi della presente direttiva.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 7, lett.  
b) (adattato)  
⇒ nuovo

4. ⇒ Entro [un anno dopo l'adozione della presente direttiva], al fine di contribuire all'applicazione coerente degli obblighi di trasparenza, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, formula orientamenti sui criteri minimi per un'offerta di riferimento e li sottopone a riesame quando necessario al fine di adeguarli ai progressi tecnologici e all'evoluzione del mercato. Nello stabilire tali criteri minimi, il BEREC persegue gli obiettivi di cui all'articolo 3 e tiene conto delle esigenze dei beneficiari degli obblighi di accesso e degli utenti finali attivi in più di uno Stato membro, nonché degli orientamenti del BEREC volti a individuare la domanda transnazionale conformemente all'articolo 64 e delle decisioni della Commissione correlate. ⇐

Nonostante il paragrafo 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui all'articolo ~~12~~ 70 o 71 ~~☒~~ relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di un'offerta di riferimento ~~contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato II~~ ⇒ tenendo nella massima considerazione gli orientamenti del BEREC sui criteri minimi per un'offerta di riferimento ⇐.

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 7, lett. c)

~~5. La Commissione può adottare le modifiche all'allegato II necessarie per adattarlo ai progressi tecnologici e all'evoluzione del mercato. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3. Nell'attuazione delle disposizioni del presente paragrafo la Commissione può essere assistita dal BEREC.~~

↓ 2002/19/CE (adattato)  
⇒ nuovo

#### Articolo ~~1068~~

### Obbligo di non discriminazione

1. Ai sensi dell'articolo ~~668~~, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione e/o all'accesso.

2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altre imprese che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali. ⇒ In particolare, nei casi in cui l'operatore introduce nuovi sistemi, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporgli l'obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, alle stesse condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l'equivalenza dell'accesso. ⇐

## Articolo ~~469~~

### Obbligo di separazione contabile

1. Ai sensi dell'articolo ~~866~~, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione e/o dell'accesso.

In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione possono obbligare un'impresa ad integrazione verticale a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo ~~1068~~ o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare il formato e la metodologia contabile da usare.

2. Fatto salvo l'articolo ~~20 5 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~, per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della legislazione nazionale e ~~comunitaria~~  dell'Unione  sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

↓ nuovo

## Articolo 70

### Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile

1. Un'autorità nazionale di regolamentazione può, conformemente all'articolo 66, imporre agli operatori l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui l'analisi di mercato rivela che il rifiuto di concedere l'accesso, o l'imposizione di condizioni non ragionevoli d'accesso di effetto equivalente, ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e non sarebbe nell'interesse dell'utente finale.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre a un operatore l'obbligo di fornire accesso conformemente al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le attività interessate dall'obbligo facciano o meno parte del mercato rilevante conformemente all'analisi di mercato, a condizione che l'obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3.

↓ 2002/19/CE (adattato)  
⇒ nuovo

## Articolo ~~471~~

### Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. ~~Ai sensi dell'articolo 8.~~ Ai sensi dell'articolo 66,  solo nei casi in cui  ~~le~~  determina che gli obblighi imposti in conformità dell'articolo 70 non porterebbero, da soli, al

raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, ~~↔~~ l'autorità nazionale di regolamentazione ~~non può~~, imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso e ad autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, ~~in particolare~~ qualora l'autorità nazionale di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o ~~termini e~~ condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio ~~⊗~~ e ~~⊗~~ ~~↔~~ sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale.

Agli operatori può essere imposto, tra l'altro:

---

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 8, lett. a)  
rett. in GU L 241 del 10.9.2013,  
pag. 8  
⇒ nuovo

a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, ~~↔~~ secondo i casi, ~~↔~~ compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi ~~↔~~ o sono fisici ~~↔~~ e/o l'accesso disaggregato ~~↔~~ attivo o virtuale ~~↔~~ alla rete locale, ~~anche per consentire la selezione e/o la preselezione del vettore e/o le offerte di rivendita delle linee di abbonati;~~

---

↓ 2002/19/CE

b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;

c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;

~~d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi;~~

~~(de)~~ di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;

---

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 8, lett.  
b)

~~(ef)~~ di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;

---

↓ 2002/19/CE  
⇒ nuovo

~~(fg)~~ di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per ~~⇒~~ reti emulate via software ~~↔~~ ~~servizi di reti intelligenti~~ o servizi di roaming per le reti mobili;

~~(gh)~~ di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;

~~(hi)~~ di interconnettere reti o risorse di rete;

---

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 8, lett. c)

(ii) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.

---

↓ 2002/19/CE

Le autorità nazionali di regolamentazione possono associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività.

---

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 8, lett. d) (adattato)  
⇒ nuovo

2. Nel valutare l'opportunità di imporre ⇒ qualsiasi fra ⇐ ~~gli~~ ⇒ possibili ⇐ obblighi ⇒ specifici ⇐ di cui al paragrafo 1, e soprattutto ☒ le relative idoneità e modalità conformemente al principio di proporzionalità ☒ ~~siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~, le autorità nazionali di regolamentazione ⇒ valutano se altre forme di accesso a input all'ingrosso, nello stesso mercato all'ingrosso o in un mercato all'ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato a livello di mercato al dettaglio. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale esistenti o previste, l'accesso regolamentato a norma dell'articolo 59 o l'accesso regolamentato esistente o previsto ad altri input all'ingrosso a norma del presente articolo. ⇐ ~~Le~~ autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e/o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti;

---

↓ nuovo

b) evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete;

---

↓ 2002/19/CE

(c) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;

---

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 8, lett. e)  
⇒ nuovo

(de) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti ⇒, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacità e ai livelli di rischio connessi ⇐ ;

(~~ed~~) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace ⇒ e alla concorrenza sostenibile basata sul coinvestimento nelle reti ⇐ ;

↓ 2002/19/CE

(~~fe~~) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;

(g) fornitura di servizi paneuropei.

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 8, lett. f)

3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono, nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo ~~39~~ ~~17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~.

↓ 2002/19/CE

#### Articolo ~~13~~72

### Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 9  
(adattato)  
⇒ nuovo

1. Ai sensi dell'articolo ~~66~~8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza finale.

⇒ Nel determinare l'opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacità. In particolare, ⇐ ~~p~~Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'operatore anche nelle reti di prossima generazione, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore. ⇒ Se ritengono opportuno introdurre controlli dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione ⇐ ~~e gli~~ consentono ☒ all'operatore ☒ un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.

---

↓ nuovo

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono né mantengono obblighi a norma del presente articolo se accertano l'esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constatano che gli obblighi imposti in conformità degli articoli da 67 a 71, inclusi, in particolare, i test di replicabilità economica imposti a norma dell'articolo 68, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio.

Se ritengono opportuno imporre controlli dei prezzi per l'accesso a elementi di rete esistenti, le autorità nazionali di regolamentazione tengono anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilità e dalla stabilità dei prezzi all'ingrosso per garantire l'ingresso efficiente e incentivi sufficienti per tutti gli operatori alla realizzazione di reti nuove e migliorate.

---

↓ 2002/19/CE  
⇒ nuovo

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere ⇒ la realizzazione di reti nuove e migliorate ⇐, l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi ⇒ duraturi ⇐ per i consumatori. Al riguardo le autorità nazionali di regolamentazione possono anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.

3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, gli incombe l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, le autorità nazionali di regolamentazione possono approntare una contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. È pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

---

↓ nuovo

### Articolo 73

#### **Tariffe di terminazione**

1. L'autorità nazionale di regolamentazione, qualora imponga obblighi, in materia di recupero dei costi e di controlli dei prezzi, agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato in un mercato della terminazione delle chiamate vocali all'ingrosso, fissa tariffe di terminazione simmetriche massime basate sui costi sostenuti da un operatore efficiente. La valutazione dei costi efficienti si basa sui valori correnti dei costi. La metodologia dei costi per calcolare i costi efficienti utilizza un approccio di modellazione dal

basso verso l'alto basato sui costi prospettici incrementali di traffico della fornitura del servizio di terminazione di chiamata vocale all'ingrosso a terzi.

I dettagli della metodologia dei costi sono stabiliti in una decisione della Commissione adottata conformemente all'articolo 38.

2. Entro il [data] la Commissione, previa consultazione del BEREC, adotta atti delegati conformemente all'articolo 109 riguardo a una tariffa unica massima di terminazione che le autorità nazionali di regolamentazione impongono alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato, nei mercati della terminazione di chiamate vocali su reti rispettivamente fisse e mobili nell'Unione.

Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione rispetta i principi di cui al paragrafo 1, primo comma, e ottempera ai criteri e ai parametri di cui all'allegato III.

4. Nell'applicare il paragrafo 2, la Commissione garantisce che la tariffa unica di terminazione di chiamate vocali su reti mobili non superi 0,0123 EUR al minuto e la tariffa unica di terminazione di chiamate vocali su reti fisse non superi 0,0014 EUR al minuto. La Commissione tiene conto della media ponderata delle tariffe di terminazione massime nelle reti fisse e mobili stabilita secondo i principi di cui al paragrafo 1, primo comma, applicata in tutta l'Unione, nel determinare per la prima volta la tariffa unica massima di terminazione.

5. Quando adotta atti delegati ai sensi del paragrafo 2, la Commissione prende in considerazione il numero totale degli utenti finali in ciascuno Stato membro, per assicurare un'adeguata ponderazione delle tariffe massime di terminazione, e tiene conto delle circostanze nazionali che causano differenze significative tra gli Stati membri nella determinazione delle tariffe massime di terminazione nell'Unione.

6. La Commissione può chiedere al BEREC di elaborare un modello economico per assisterla nella determinazione delle tariffe massime di terminazione nell'Unione. La Commissione tiene conto delle informazioni di mercato fornite dal BEREC, dalle autorità nazionali di regolamentazione o, direttamente, da imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica.

7. La Commissione riesamina gli atti delegati adottati a norma del presente articolo ogni cinque anni.

#### *Articolo 74*

##### **Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete**

1. Un'autorità nazionale di regolamentazione non impone obblighi in materia di nuovi elementi di rete che sono parte del mercato rilevante in cui intenda imporre o mantenere obblighi, in conformità degli articoli da 66 a 72, e che l'operatore designato come detentore di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante ha realizzato o prevede di realizzare, se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a) l'introduzione dei nuovi elementi di rete è aperta a offerte di coinvestimento sulla base di un processo trasparente e a condizioni che favoriscano una concorrenza sostenibile a lungo termine, fra cui: condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie offerte a potenziali coinvestitori; flessibilità in termini del valore e della tempistica dell'impegno assunto da ciascun coininvestitore; possibilità di incrementare tale impegno in futuro; concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento;

- b) la realizzazione dei nuovi elementi di rete contribuisce in modo significativo alla realizzazione di reti ad altissima capacità;
- c) i richiedenti l'accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare della stessa qualità e velocità, delle medesime condizioni e della stessa penetrazione tra gli utenti finali disponibili prima della realizzazione, sia mediante accordi commerciali a condizioni eque e ragionevoli, sia mediante l'accesso regolamentato mantenuto o modificato dall'autorità nazionale di regolamentazione.

Nel valutare le offerte di coinvestimento e i processi di cui al primo comma, lettera a), le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la conformità di dette offerte e processi ai criteri di cui all'allegato IV.

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 10  
→<sub>1</sub> 2009/140/CE art. 2, pt. 10  
modificato da rettifica, GU L 241  
del 10.9.2013, pag. 8  
⇒ nuovo

#### Articolo ~~13bis~~ 75

### Separazione funzionale

1. Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli ~~da 67 a 72~~ ~~da 9 a 13~~ si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza e/o carenze del mercato individuati in relazione alla fornitura all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, l'autorità nazionale di regolamentazione può, a titolo di misura eccezionale e conformemente all'articolo ~~866~~, paragrafo 3, secondo comma, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente.

Tale entità commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'autorità nazionale di regolamentazione sottopone una proposta alla Commissione fornendo:

- a) prove che giustifichino le conclusioni dell'autorità nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 1;
- b) ⇒ una valutazione motivata ⇐ ~~prove~~ che attestino che le prospettive di ⇒ una ⇐ concorrenza ⇒ effettiva e sostenibile ⇐ a livello delle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole;
- c) un'analisi dell'impatto previsto sull'autorità di regolamentazione, sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata e sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investire in un settore nel suo insieme, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, →<sub>1</sub> nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in

particolare l'impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto conseguente sui consumatori ← ;

d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati.

3. Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:

a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entità commerciale separata;

b) l'individuazione degli attivi dell'entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;

c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;

d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;

e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;

f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza, che comporta, in particolare, la pubblicazione di una relazione annuale.

4. A seguito della decisione della Commissione sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo ~~866~~, paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all'articolo ~~6516~~ ~~2002/21/CE~~ ~~(direttiva quadro)~~. Sulla base della sua valutazione, l'autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli ~~236~~ e ~~327~~ ~~2002/21/CE~~ ~~(direttiva quadro)~~.

5. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da ~~967~~ a ~~7213~~ in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo ~~6516~~ della ~~direttiva 2002/21/CE~~ ~~(direttiva quadro)~~, oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo ~~866~~, paragrafo 3.

#### *Articolo ~~13~~ ~~ter~~ ~~76~~*

#### **Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata**

1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo ~~6516~~ della ~~direttiva 2002/21/CE~~ ~~(direttiva quadro)~~ informano anticipatamente e tempestivamente l'autorità nazionale di regolamentazione al fine di consentire alla stessa di valutare l'effetto dell'auspicata transazione, quando intendono trasferire le loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso perfettamente equivalenti.

Le imprese informano inoltre l'autorità nazionale di regolamentazione in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione.

---

↓ nuovo

Le imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione e dopo l'attuazione della forma di separazione proposta al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. L'offerta di impegni è sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata, in modo da consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di svolgere i propri compiti a norma del paragrafo 2. Tali impegni possono prorogarsi al di là del periodo massimo per le analisi di mercato di cui all'articolo 65, paragrafo 6.

---

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 10  
(adattato)  
⇒ nuovo

2. L'autorità nazionale di regolamentazione valuta l'effetto della transazione prevista ⇒, se del caso insieme agli impegni proposti, ⇐ sugli obblighi normativi esistenti in base alla ☒ presente ☒ direttiva ~~2002/21/CE (direttiva quadro)~~.

A tal fine, l'autorità nazionale di regolamentazione conduce un'analisi ~~coordinata~~ dei vari mercati collegati alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo ~~65~~ della ~~direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~.

---

↓ nuovo

L'autorità nazionale di regolamentazione tiene conto degli impegni offerti dall'impresa, con particolare riguardo agli obiettivi di cui all'articolo 3. A tal fine l'autorità nazionale di regolamentazione consulta terzi conformemente all'articolo 23 e si rivolge in particolare, ma non limitatamente, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione prevista.

---

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 10  
⇒ nuovo

Sulla base della sua valutazione, l'autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli articoli ~~236~~ e ~~327~~ della ~~direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~. ⇒ applicando, se del caso, le disposizioni dell'articolo 77. Nella sua decisione l'autorità nazionale di regolamentazione può rendere gli impegni in tutto o in parte vincolanti. In deroga all'articolo 65, paragrafo 6, l'autorità nazionale di regolamentazione può rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per l'intero periodo per cui sono offerti. ⇐

3. ⇒ Fatte salve le disposizioni dell'articolo 77, ⇐ L'entità commerciale separata dal punto di vista giuridico e/o operativo può essere soggetta ⇒, se del caso, ⇐ a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da ~~679~~ a ~~1372~~ in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'entità dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo ~~65~~ della ~~direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~, oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo ~~866~~, paragrafo 3 ⇒, e qualora gli impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi dell'articolo 3 ⇐.

4. L'autorità nazionale di regolamentazione controlla l'attuazione degli impegni offerti dalle imprese che essa ha reso vincolanti conformemente al paragrafo 2 e valuta se prorogarli quando è scaduto il periodo di tempo per il quale sono inizialmente offerti.

#### Articolo 77

##### **Imprese verticalmente separate**

1. L'autorità nazionale di regolamentazione che designa un'impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o più mercati all'ingrosso conformemente all'articolo 65 valuta se l'impresa presenta le seguenti caratteristiche:

- a) tutte le società e le unità commerciali all'interno dell'impresa, comprese tutte le società che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso o agli stessi proprietari apicali, svolgono attività, attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all'ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attività in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali dell'Unione;
- b) l'impresa non detiene un accordo di esclusiva, o un accordo che rappresenta di fatto un accordo di esclusiva, con un'unica impresa separata operante a valle che è attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali privati o commerciali.

2. Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano soddisfatte, l'autorità nazionale di regolamentazione può imporre a detta impresa solo obblighi a norma dell'articolo 70 o 71.

3. L'autorità nazionale di regolamentazione rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non siano più rispettate e applica gli articoli da 65 a 72 a seconda dei casi.

4. L'autorità nazionale di regolamentazione rivede altresì gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti a valle, l'autorità conclude che sono sorti problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l'imposizione di uno o più obblighi di cui agli articoli 67, 68, 69 o 72, o la modifica degli obblighi imposti a norma del paragrafo 2.

5. L'imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformità delle procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.

#### Articolo 78

##### **Migrazione dalle infrastrutture preesistenti**

1. Le imprese che sono stati designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 65 comunicano anticipatamente e tempestivamente all'autorità nazionale di regolamentazione l'intenzione di disattivare parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 66 a 77.

2. L'autorità nazionale di regolamentazione provvede affinché il processo di disattivazione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, tra cui un idoneo periodo di preavviso e di transizione, e stabilisca la disponibilità di prodotti alternativi comparabili che forniscano accesso agli elementi della rete che sostituiscono le infrastrutture disattivate, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali.

Per quanto riguarda le attività proposte per la disattivazione, l'autorità nazionale di regolamentazione può revocare gli obblighi dopo aver accertato che:

a) il fornitore di accesso ha stabilito in modo documentabile le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo comparabile che consenta di raggiungere gli stessi utenti finali al pari del prodotto disponibile nell'ambito delle infrastrutture preesistenti;

b) il fornitore di accesso si ha rispettato le condizioni e il processo previsti dall'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al presente articolo.

La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.

## **PARTE III. SERVIZI**

### **TITOLO I: OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE**

#### *Articolo 79*

##### **Servizio universale a prezzi accessibili**

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali nel loro territorio abbiano accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a servizi disponibili di accesso funzionale a Internet e di comunicazione vocale al livello qualitativo specificato nel loro territorio, ivi inclusa la connessione sottostante, almeno in postazione fissa.

2. Gli Stati membri definiscono il servizio di accesso funzionale a Internet di cui al paragrafo 1 al fine di rispecchiare adeguatamente i servizi utilizzati dalla maggioranza degli utenti finali nel loro territorio. A tal fine il servizio di accesso funzionale a Internet è in grado di supportare l'insieme minimo di servizi di cui all'allegato V.

3. Quando un utente finale lo richiede, la connessione di cui al paragrafo 1 può limitarsi a supportare le sole comunicazioni vocali.

#### *Articolo 80*

##### **Prestazione del servizio universale a prezzi accessibili**

1. Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano l'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi di cui all'articolo 79, paragrafo 1, praticate sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali degli utenti finali.

2. Se gli Stati membri stabiliscono che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi di cui all'articolo 79, paragrafo 1, non sono accessibili in quanto gli utenti finali a basso reddito o con esigenze sociali particolari non possono accedere a tali servizi, essi possono esigere che le imprese che prestano tali servizi offrano ai suddetti utenti finali opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali. A tal fine gli Stati membri possono esigere che le imprese interessate applichino tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, su tutto il territorio. Gli Stati membri

provvedono affinché gli utenti finali aventi diritto a tali opzioni o formule tariffarie abbiano diritto a un contratto con un'impresa che presta i servizi di cui all'articolo 79, paragrafo 1, e che tale impresa fornisca loro un adeguato periodo di disponibilità di un numero ed eviti una cessazione ingiustificata del servizio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono opzioni o formule tariffarie a utenti finali a basso reddito o con esigenze sociali particolari ai sensi del paragrafo 2 tengano informate le autorità nazionali di regolamentazione sui dettagli di tali offerte. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le condizioni alle quali le imprese forniscono le opzioni o formule tariffarie di cui al paragrafo 2 siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere la modifica o la revoca di determinate formule tariffarie.

4. In funzione delle circostanze nazionali, gli Stati membri possono provvedere affinché sia fornito un sostegno agli utenti finali a basso reddito o con esigenze sociali particolari al fine di garantire l'accessibilità economica dei servizi di accesso funzionale a Internet e di comunicazione vocale almeno in postazione fissa.

5. In funzione delle circostanze nazionali gli Stati membri provvedono affinché sia fornito un sostegno adeguato agli utenti finali con disabilità o siano altrimenti adottate misure specifiche al fine di assicurare che le relative apparecchiature terminali e le attrezzature e i servizi specifici atti a promuovere un accesso equivalente abbiano prezzi accessibili.

6. Nell'applicare il presente articolo gli Stati membri si adoperano per ridurre al minimo le distorsioni di mercato.

↓ 2002/22/CE

### Articolo 3

#### **Disponibilità del servizio universale**

~~1. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio i servizi elencati nel presente capo siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali al livello qualitativo stabilito, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile.~~

~~2. Gli Stati membri determinano il metodo più efficace e adeguato per garantire l'attuazione del servizio universale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Essi membri mirano a limitare le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.~~

↓ 2002/22/CE (adattato)

### Articolo 8

#### **Designazione delle imprese**

~~1. Gli Stati membri possono designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale quale definito agli articoli 4, 5, 6 e 7 e, se del caso, all'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva in modo tale da poter coprire l'intero territorio nazionale. Gli Stati~~

~~membri possono designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale e/o per coprire differenti parti del territorio nazionale.~~

~~2. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, gli Stati membri applicano un sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa è esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che il servizio universale sia fornito secondo criteri di economicità e consenta di determinare il costo netto dell'obbligo di servizio universale conformemente all'articolo 12.~~

~~3. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l'impresa designata conformemente al paragrafo 1 informa preventivamente e tempestivamente l'autorità nazionale di regolamentazione per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura dell'accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell'articolo 4. L'autorità nazionale di regolamentazione può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).»»»~~

↓ nuovo

## Articolo 81

### Disponibilità del servizio universale

1. Se uno Stato membro ha debitamente dimostrato, tenuto conto dei risultati della mappatura geografica svolta conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, che la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso funzionale a Internet quale definito ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 2, e di un servizio di comunicazione vocale non può essere garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche, esso può imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi nel suo territorio.

2. Gli Stati membri determinano il metodo più efficace e adeguato per garantire la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso funzionale a Internet, quale definito ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 2, e di un servizio di comunicazione vocale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Essi mirano a limitare le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.

3. In particolare, se gli Stati membri decidono di imporre obblighi per garantire la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso funzionale a Internet, quale definito ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 2, e di un servizio di comunicazione vocale, essi possono designare una o più imprese perché garantiscano la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso funzionale a Internet, quale definito ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 2, e di un servizio di comunicazione vocale al fine di coprire tutto il territorio nazionale. Gli Stati membri possono designare più imprese o gruppi di imprese per la fornitura del servizio di accesso funzionale a Internet e del servizio di comunicazione vocale in postazione fissa e/o per coprire differenti parti del territorio nazionale.

4. Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, hanno l'obbligo di garantire la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso funzionale a

Internet, quale definito ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 2, e di un servizio di comunicazione vocale, gli Stati membri applicano un sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa è esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che i servizi di accesso funzionale a Internet e di comunicazione vocale in postazione fissa siano forniti secondo criteri di economicità e consentano di determinare il costo netto dell'obbligo di servizio universale conformemente all'articolo 84.

5. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l'impresa designata conformemente al paragrafo 3 informa preventivamente e tempestivamente l'autorità nazionale di regolamentazione per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura in postazione fissa del servizio di accesso funzionale a Internet, quale definito ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 2, e del servizio di comunicazione vocale. L'autorità nazionale di regolamentazione può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 3

#### Articolo 4

##### **Fornitura dell'accesso da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici**

~~1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.~~

~~2. La connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica.~~

~~3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1 che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.»»~~

↓ 2002/22/CE

#### Articolo 5

##### **Elenco abbonati e servizi di consultazione**

~~1. Gli Stati membri provvedono affinché:~~

~~a) almeno un elenco completo sia accessibile agli utenti finali, in una forma cartacea, elettronica o in entrambe le forme — approvata dall'autorità competente, e sia aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno;~~

~~b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi sia accessibile a tutti gli utenti finali, compresi gli utenti dei telefoni pubblici a pagamento.~~

---

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 4

~~2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 comprendono, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)<sup>101</sup>, tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.~~

---

↓ 2002/22/CE

~~3. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono servizi di cui al paragrafo 1 applichino il principio di non discriminazione nel trattamento delle informazioni loro comunicate da altre imprese.~~

#### *Articolo 6*

---

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 5

#### **Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale**

~~1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre obblighi alle imprese al fine di garantire che siano messi a disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o di altri punti di accesso, accessibilità per gli utenti finali disabili e qualità del servizio.~~

---

↓ 2002/22/CE

~~2. Qualsiasi Stato membro provvede affinché la sua autorità nazionale di regolamentazione possa decidere di non prescrivere obblighi ai sensi del paragrafo 1, in tutto o in parte del proprio territorio, purché accerti che i servizi in questione o servizi analoghi sono ampiamente disponibili, previa consultazione dei soggetti interessati di cui all'articolo 33.~~

~~3. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare chiamate d'emergenza dai telefoni pubblici a pagamento utilizzando il numero di emergenza unico europeo («112») o altri numeri di emergenza nazionali, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento.~~

---

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 6

#### *Articolo 7*

#### **Misure destinate agli utenti finali disabili**

~~1. A meno che siano previsti al capo IV requisiti che conseguano l'effetto equivalente, gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire l'accesso, ad un prezzo accessibile, ai~~

---

<sup>101</sup> GUL 201 del 31.7.2002, pag. 37.

~~servizi individuati all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5 destinati agli utenti finali disabili sia di livello equivalente a quello di cui beneficiano gli altri utenti finali. Gli Stati membri possono obbligare le autorità nazionali di regolamentazione a valutare la necessità generale e i requisiti specifici di tali misure specifiche per gli utenti finali disabili, comprese la loro portata e forma concreta.~~

~~2. Gli Stati membri possono adottare misure specifiche, tenendo conto delle circostanze nazionali, per far sì che gli utenti finali disabili possano beneficiare della gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.~~

~~3. Nell'adottare le misure di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, gli Stati membri favoriscono la conformità con le pertinenti norme o specifiche pubblicate secondo il disposto degli articoli 17, 18 e 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»»~~

↓ 2002/22/CE

### ~~Articolo 9~~

#### ~~Accessibilità delle tariffe~~

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 8

~~1. Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano l'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli da 4 a 7, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e sono forniti dalle imprese designate oppure sono disponibili sul mercato, qualora non sia designata alcuna impresa per la fornitura di tali servizi, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito nazionali.~~

~~2. Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o dall'uso dei servizi individuati all'articolo 4, paragrafo 3, e agli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.~~

↓ 2002/22/CE

~~3. Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri possono provvedere affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali.~~

~~4. Gli Stati membri possono prescrivere alle imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 di applicare, tenendo conto delle circostanze nazionali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari.~~

~~5. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché, quando un'impresa designata è tenuta a proporre opzioni tariffarie speciali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, o a rispettare limiti tariffari, le condizioni siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non~~

~~discriminazione. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere la modifica o la revoca di determinate formule tariffarie.~~

#### ~~Articolo 11~~

### ~~Qualità del servizio fornito dalle imprese designate~~

~~1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutte le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 e dall'articolo 9, paragrafo 2 pubblicino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato III. Le informazioni pubblicate sono comunicate anche all'autorità nazionale di regolamentazione.~~

~~2. Tali autorità possono tra l'altro specificare, ove siano stati messi a punto parametri pertinenti, norme supplementari di qualità del servizio per valutare l'efficienza delle imprese nella fornitura dei servizi agli utenti finali disabili e ai consumatori disabili. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le informazioni sull'efficienza delle imprese in relazione a detti parametri siano anch'esse pubblicate e messe a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione.~~

~~3. Tali autorità possono inoltre specificare contenuto, forma e modo di pubblicazione delle informazioni, in modo da garantire che gli utenti finali e i consumatori abbiano accesso a informazioni complete, comparabili e di facile impiego.~~

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 9

~~4. Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter fissare obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale. Nel fissare tali obiettivi, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità stabilite all'articolo 33.~~

↓ 2002/22/CE

~~5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di controllare l'adempimento da parte delle imprese designate di tali obiettivi qualitativi.~~

~~6. Il perdurante inadempimento degli obiettivi qualitativi da parte dell'impresa può determinare l'adozione di misure specifiche a norma della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)<sup>102</sup>. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere una verifica indipendente o una valutazione affine dei dati relativi all'efficienza, a spese dell'impresa interessata, allo scopo di garantire l'esattezza e la comparabilità dei dati messi a disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di servizio universale.~~

<sup>102</sup> Cfr. pag. 21 della Gazzetta ufficiale.

---

↓ nuovo

## Articolo 82

### Situazione dei servizi universali esistenti

Gli Stati membri possono continuare a garantire la disponibilità o l'accessibilità economica dei servizi diversi dal servizio di accesso funzionale a Internet, quale definito ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 2, e dal servizio di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore anteriormente al [inserire data], se la necessità di tali servizi è debitamente dimostrata sulla base delle circostanze nazionali. Quando gli Stati membri designano imprese per la fornitura di tali servizi in parte o nella totalità del territorio nazionale, si applica l'articolo 81. Il finanziamento di tali obblighi è conforme all'articolo 85.

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi imposti a norma del presente articolo al più tardi 3 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, una volta all'anno.

---

↓ 2002/22/CE (adattato)  
⇒ nuovo

## Articolo ~~10~~83

### Controllo delle spese

1. Gli Stati membri provvedono affinché ~~le imprese designate~~, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui ~~agli articoli 4, 5, 6 e 7 e all'articolo 9, paragrafo 2~~  all'articolo 79 ,  le imprese che forniscono i servizi in conformità degli articoli 79, 81 e 82  definiscano le condizioni e modalità in modo tale che l'~~abbonato~~ ⇒ utente finale ⇐ non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese ~~designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 e dall'articolo 9, paragrafo 2~~  che forniscono i servizi di comunicazione vocale indicati all'articolo 79 e attuati a norma dell'articolo 80  forniscano le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato VI, parte A, di modo che gli ~~abbonati~~ ⇒ utenti finali ⇐ possano sorvegliare e controllare le proprie spese, ~~ed~~ ⇒ attuino un sistema per ⇐ evitare una cessazione ingiustificata del servizio ⇒ di comunicazione vocale ⇐ ⇒ per gli utenti finali che ne hanno diritto, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell'interesse a fruire del servizio ⇐.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente sia in grado di disapplicare le disposizioni del paragrafo 2 in tutto il territorio nazionale o in parte dello stesso, se constatata che le prestazioni sono ampiamente disponibili.

## Articolo ~~12~~84

### Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale

1. Allorché le autorità nazionali di regolamentazione ritengono che la fornitura ~~del servizio universale di cui agli articoli~~ ⇒ del servizio di accesso funzionale a Internet, quale definito ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 2, e del servizio di comunicazione vocale ⇐ di cui agli articoli  79, 80 e 81, o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all'articolo

82 ~~da 3 a 10~~ possa comportare un onere eccessivo per le imprese ~~designate a fornire tale servizio~~,  $\Rightarrow$  che forniscono tali servizi e chiedono una compensazione finanziaria  $\Leftarrow$ , esse calcolano i costi netti di tale fornitura.

A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione possono:

a) procedere al calcolo del costo netto dell'obbligo di servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti a un'impresa  $\Rightarrow$  che fornisce un servizio di accesso funzionale a Internet, quale definito ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 2, e un servizio di comunicazione vocale di cui agli articoli 79, 80 e 81, o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all'articolo 82 ~~designata per la fornitura del servizio universale~~, in base alle modalità stabilite nell'allegato ~~IVII~~ parte A; oppure

b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all'articolo ~~8, paragrafo 2, 81, paragrafi 3, 4 e 5.~~

2. I conti e/o le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al paragrafo 1, lettera a), sono sottoposti alla verifica dell'autorità nazionale di regolamentazione o di un organismo indipendente dalle parti interessate e approvato dall'autorità nazionale di regolamentazione. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico.

#### Articolo ~~1385~~

### Finanziamento degli obblighi di servizio universale

~~1.~~ Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo ~~8412~~ le autorità nazionali di regolamentazione riscontrino che l'impresa stessa è soggetta ad un onere eccessivo, gli Stati membri decidono, previa richiesta di un'  $\boxtimes$  dell'  $\boxtimes$  impresa ~~designata~~  $\boxtimes$  interessata  $\boxtimes$ :

~~a)~~ di introdurre un dispositivo inteso a indennizzare l'impresa per i costi netti così calcolati attingendo a fondi pubblici in condizioni di trasparenza, ~~e/o~~  $\Rightarrow$  Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli 79, 81 e 82, calcolato conformemente all'articolo 84.  $\Leftarrow$

~~b) di ripartire il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.~~

~~2. Qualora il costo netto sia ripartito ai sensi del paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri istituiscono un meccanismo di ripartizione, gestito dalle autorità nazionali di regolamentazione o da un organismo indipendente dai beneficiari e posto sotto la supervisione dell'autorità nazionale di regolamentazione. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 3 a 10, calcolato conformemente all'articolo 12.~~

~~3. Il sistema di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità, in conformità dell'allegato IV, parte B. Gli Stati membri possono decidere di non chiedere contributi alle imprese il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite.~~

~~4. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono dissociati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali~~

~~contributi non sono imposti o prelevati presso imprese che non forniscono servizi nel territorio dello Stato membro che ha istituito il sistema di ripartizione.~~

#### Articolo ~~1486~~

### Trasparenza

1. Qualora ~~sia istituito un sistema di ripartizione del~~ il costo netto degli obblighi di servizio universale ~~ai sensi dell'~~ ☒ debba essere calcolato ☒ ☒ in conformità dell' ☒ articolo ~~13~~ 85, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principi di ~~ripartizione dei costi~~ ☒ calcolo del costo netto, compresi i ☒ e particolari ~~del sistema applicato~~ ☒ della metodologia da applicare ☒ ☒ siano portati a conoscenza del pubblico.

2. Ferme restando le normative ~~comunitarie~~ ☒ unionali ☒ e nazionali sulla riservatezza degli affari, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché sia pubblicata una relazione annuale che ~~indichi~~ ☒ fornisca ☒ ~~il~~ ☒ i ☒ dati del ☒ costo degli obblighi di servizio universale, quale risulta dai calcoli effettuati, ~~contributi versati da ogni impresa interessata~~ ☒ compresi ☒ gli eventuali vantaggi commerciali, di cui abbiano beneficiato l'impresa o le imprese ~~designate~~ ☒ in conseguenza degli obblighi di ☒ servizio universale, ~~nei casi in cui sia stato istituito~~ ☒ di cui agli ☒ ☒ articoli 79, 81 e 82 ☒ ~~e sia effettivamente in funzione un fondo di finanziamento.~~

↓ 2002/22/CE (adattato)

## ~~CAPO V~~

### ~~DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI~~

#### Articolo ~~32~~

#### Servizi obbligatori supplementari

~~Gli Stati membri possono decidere di rendere accessibili al pubblico, nel loro territorio nazionale, servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti al capo II; in tal caso, tuttavia, non può essere prescritto un sistema di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.~~

↓ 2002/21/CE (adattato)

### ☒ TITOLO II: NUMERI ☒

#### Articolo ~~1087~~

### Risorse di numerazione

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 12, lett. a) (adattato)

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione controllino la concessione dei diritti d'uso ~~di~~ ☒ per ☒ tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione. ~~Gli Stati membri garantiscono~~ ☒ e ☒ che ☒ forniscano ☒ a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

vengano forniti numeri e serie di numeri adeguati. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di numerazione.

---

↓ nuovo

2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono concedere a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti d'uso dei numeri dei piani nazionali di numerazione per la fornitura di determinati servizi, a condizione che tali imprese dimostrino la capacità di gestire tali numeri e sufficienti e adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro. Le autorità nazionali di regolamentazione possono sospendere la concessione delle risorse di numerazione a tali imprese se è dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse. Per contribuire all'applicazione coerente del presente paragrafo, entro il [entrata in vigore + 18 mesi] il BEREC adotta, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, orientamenti su criteri comuni per la valutazione della capacità di gestione delle risorse di numerazione e del rischio di esaurimento di tali risorse.

---

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 12, lett.

a)

⇒ nuovo

23. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure di numerazione nazionale siano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico ⇒ e alle altre imprese sono ammissibili a norma del paragrafo 2 ⇐. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'impresa cui sia stato concesso il diritto d'uso di una serie di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.

---

↓ nuovo

4. Ciascuno Stato membro determina una serie delle proprie risorse numeriche non geografiche che possono essere utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell'Unione, fatti salvi il regolamento (UE) n. 531/2012, e i relativi atti di esecuzione, e l'articolo 91, paragrafo 2, della presente direttiva. Ove diritti d'uso dei numeri siano stati concessi in conformità del paragrafo 2 a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente paragrafo si applica ai servizi specifici forniti da tali imprese. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le condizioni relative al diritto d'uso dei numeri utilizzati per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione non siano meno rigorose delle condizioni e dell'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono inoltre affinché i fornitori che utilizzano numeri del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso dei numeri applicabili negli Stati membri in cui i numeri sono utilizzati. L'obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione delle autorità competenti di tali Stati membri.

Il BEREC assiste le autorità nazionali di regolamentazione nel coordinamento delle attività per garantire un'efficiente gestione e un uso extraterritoriale delle risorse di numerazione nel rispetto del quadro normativo.

Il BEREC istituisce un registro centrale dei numeri con diritto di uso extraterritoriale al quale le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono le informazioni pertinenti.

5. Gli Stati membri provvedono affinché il prefisso «00» sia il prefisso internazionale standard. Possono essere introdotte o mantenute in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di tali località sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali disposizioni.

Gli Stati membri possono decidere di condividere un piano di numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per alcune di esse.

6. Gli Stati membri promuovono la fornitura via etere delle risorse di numerazione, ove tecnicamente fattibile, per agevolare il cambiamento di fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica da parte di utenti finali diversi dai consumatori, in particolare fornitori e utenti di servizi di tipo da macchina a macchina.

↓ 2002/21/CE

37. Gli Stati membri provvedono affinché i piani nazionali di numerazione, e le loro successive modificazioni ed integrazioni, vengano pubblicati, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 12, lett. b) (adattato)  
⇒ nuovo

48. Gli Stati membri sostengono l'armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all'interno ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒ che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione ⇒ continua a monitorare l'evoluzione del mercato e a partecipare a organizzazioni e consessi internazionali nel cui ambito sono adottate decisioni in materia di numerazione. Ove lo ritenga giustificato e appropriato, la Commissione ⇐ ~~può adottare~~ adotta misure tecniche di attuazione appropriate ⇒ nell'interesse del mercato unico per rispondere alla domanda di numeri, transfrontaliera o paneuropea, non soddisfatta che costituirebbe altrimenti un ostacolo agli scambi tra gli Stati membri ⇐ ~~in materia~~.

⇒ Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4. ⇐ ~~Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3).~~

↓ 2002/21/CE

~~5. Laddove appropriato per assicurare interoperabilità completa e globale dei servizi, gli Stati membri coordinano le loro posizioni nelle organizzazioni e nelle sedi internazionali nelle quali vengono assunte decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.~~

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 3  
(adattato)  
⇒ nuovo

## Articolo 88

⊗ Concessione dei ⊗ ~~Diritti d'uso delle radiofrequenze~~ e dei numeri

~~1. Gli Stati membri facilitano l'uso delle frequenze radio nel quadro di autorizzazioni generali. Ove necessario, gli Stati membri possono concedere diritti individuali di uso per:~~

~~evitare interferenze dannose,~~

~~assicurare la qualità tecnica del servizio,~~

~~assicurare un utilizzo efficiente dello spettro, oppure~~

~~conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria.~~

~~21. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle frequenze radio e dei numeri, ⇒ le autorità nazionali di regolamentazione ⇐ gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa per la fornitura di reti o servizi ⊗ di comunicazione elettronica ⊗ in forza di un'autorizzazione generale di cui all'articolo 312, nel rispetto dell'articolo 13 degli articoli 6,7 e dell'articolo 1121, paragrafo 1, lettera c), della presente direttiva e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse a norma della presente direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). ⇒ Le autorità nazionali di regolamentazione possono concedere diritti d'uso dei numeri anche a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2. ⇐2. Fatti salvi criteri specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, il diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. e, nel caso delle frequenze radio, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti individuali d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale quale definito dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria.~~

~~Al momento della concessione dei diritti d'uso ⇒ dei numeri ⇐ , ⇒ le autorità nazionali di regolamentazione ⇐ gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle radiofrequenze, tali disposizioni sono conformi agli articoli 9 e 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).~~

~~Qualora i diritti siano concessi ⇒ dalle autorità nazionali di regolamentazione ⇐ dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.~~

~~Quando i diritti individuali d'uso delle frequenze radio sono concessi per un periodo di dieci anni o oltre e tali diritti non possono essere trasferiti o ceduti da un'impresa a un'altra, come permesso a norma dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l'autorità nazionale competente provvede affinché si applichino i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso e siano rispettati per la durata della licenza, in particolare su richiesta~~

~~debitamente motivata del titolare del diritto. Se tali criteri non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle frequenze radio, soggetta a un preavviso e trascorso un ragionevole periodo di tempo, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile da un'impresa ad un'altra, ai sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).~~

3. Le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso ⇨ dei numeri ⇩ sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano di numerazione nazionale ~~ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell'ambito del piano nazionale delle frequenze. Questo termine non pregiudica l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio o delle posizioni orbitali.~~

4. Qualora sia stato deciso, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo ~~623 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~, che i diritti d'uso dei numeri di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, ⇨ le autorità nazionali di regolamentazione ⇩ ~~gli Stati membri~~ possono prorogare di altre tre settimane il periodo massimo di tre settimane.

~~Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le frequenze radio si applicano le disposizioni dell'articolo 7.~~

5. ~~Gli Stati membri~~ ⇨ Le autorità nazionali di regolamentazione ⇩ non limitano il numero dei diritti d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle ⇨ risorse di numerazione ⇩ ~~frequenze radio a norma dell'articolo 7.~~

~~6. Le autorità nazionali competenti assicurano che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Esse assicurano che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri possono adottare misure appropriate, come ad esempio l'obbligo di vendita o di locazione dei diritti d'uso delle frequenze radio.~~

⇩ nuovo

6. Se il diritto d'uso dei numeri include l'uso extraterritoriale all'interno dell'Unione conformemente all'articolo 87, paragrafo 4, l'autorità nazionale di regolamentazione associa al diritto d'uso condizioni specifiche al fine di garantire il rispetto di tutte le pertinenti norme nazionali di tutela dei consumatori e leggi nazionali relative all'uso dei numeri applicabili negli Stati membri in cui i numeri sono utilizzati.

Su richiesta di un'autorità nazionale di regolamentazione di un altro Stato membro che dimostri una violazione delle pertinenti norme di tutela dei consumatori o della normativa nazionale di detto Stato membro in materia di numeri, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stati concessi i diritti d'uso dei numeri applica le condizioni associate previste al primo comma in conformità all'articolo 30, anche revocando, in casi gravi, il diritto d'uso extraterritoriale dei numeri concesso all'impresa in questione.

Il BEREC facilita e coordina lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di regolamentazione dei diversi Stati membri interessati e assicura un adeguato coordinamento dei lavori tra di essi.

---

↓ 2002/20/CE (adattato)  
⇒ nuovo

*Articolo ~~1389~~*

**Contributi sui diritti d'uso dei numeri**

Gli Stati membri possono consentire all'autorità ~~competente~~ ⇒ nazionale di regolamentazione ⇐ ~~delle frequenze radio e dei numeri e sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse~~ al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell'articolo ~~38 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~.

---

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 17

*Articolo 27*

**Prefissi telefonici europei**

- ~~1. Gli Stati membri provvedono affinché il prefisso «00» sia il prefisso internazionale standard. Possono essere introdotte o mantenute in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di tali località sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali disposizioni.~~
- ~~2. La gestione dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS), tra cui l'assegnazione del numero e le relative attività di promozione, sono di esclusiva competenza di un soggetto giuridico stabilito nella Comunità e designato dalla Commissione. Quest'ultima adotta le necessarie misure di attuazione.~~
- ~~3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, consentendo le chiamate internazionali, gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso l'ETNS applicando tariffe analoghe a quelle per le chiamate da e verso altri Stati membri.~~

---

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 18

*Articolo 27 bis*

**Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi**

- ~~1. Gli Stati membri promuovono i numeri specifici nell'area di numerazione che inizia con il «116» identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l'area di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a~~

servizi armonizzati a valenza sociale<sup>103</sup>. Essi incoraggiano la prestazione nel loro territorio dei servizi per cui tali numeri sono riservati.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali disabili possano avere un accesso più ampio possibile ai servizi forniti nell'arco della numerazione che inizia con il «116». Le misure adottate per facilitare l'accesso degli utenti disabili a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche attinenti pubblicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini vengano opportunamente informati circa l'esistenza e l'utilizzazione dei servizi forniti nell'ambito dell'arco di numerazione «116», in particolare mediante iniziative specificatamente destinate a persone che viaggiano tra gli Stati membri.

4. Gli Stati membri, oltre a misure di applicabilità generale a tutti i numeri nell'arco di numerazione "116" adottate norma dei paragrafi 1, 2 e 3, si adoperano per garantire ai cittadini l'accesso a un servizio che operi una hotline per denunciare casi di minori scomparsi. Tale hotline sarà disponibile sul numero "116000".

5. Onde assicurare l'effettiva attuazione negli Stati membri dell'arco di numerazione «116», e in particolare del numero della hotline per i minori scomparsi (116000), tra cui l'accesso per gli utenti finali disabili quando si recano in un altro Stato membro, la Commissione, previa consultazione del BEREC, può adottare misure tecniche di attuazione. L'adozione di queste ultime, tuttavia, non pregiudica né incide in alcun modo sull'organizzazione di tali servizi, che resta di esclusiva competenza degli Stati membri.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

↓ nuovo

## Articolo 90

### **Sportello telefonico per i minori scomparsi**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini abbiano accesso a un servizio che operi uno sportello telefonico per denunciare casi di minori scomparsi. Tale sportello telefonico è accessibile al numero "116000".

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali disabili possano avere un accesso più ampio possibile ai servizi forniti nell'arco di numerazione dell'"116000". Le misure adottate per facilitare l'accesso degli utenti finali disabili a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche attinenti pubblicate a norma dell'articolo 39.

<sup>103</sup> [GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.](#)

---

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 19  
(adattato)  
⇒ nuovo

*Articolo ~~289~~1*

**Accesso a numeri e servizi**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e salvo qualora un ~~abbonato~~ ⇒ ~~utente finale~~ ⇐ chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, le pertinenti autorità nazionali adottino tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:

a) accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici all'interno ~~della Comunità~~ ☒ dell'Unione ☒; e

b) accedere a tutti i numeri forniti ~~nella Comunità~~ ☒ nell'Unione ☒, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall'operatore, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione ~~— quelli dello ETNS~~ e i numeri verdi internazionali universali (UIFN).

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità ~~pertinenti~~ ⇒ ~~nazionali di regolamentazione~~ ⇐ possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi, e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi.

**CAPO III**

---

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 10  
(adattato)

**~~CONTROLLI NORMATIVI DELLE IMPRESE CHE DETENGONO UN  
SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO SU MERCATI AL  
DETTAGLIO SPECIFICI~~**

---

↓ 2002/22/CE (adattato)

*Articolo 17*

**Controlli normativi sui servizi al dettaglio**

---

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 12, lett.  
a) (adattato)

~~1. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione impongano i necessari obblighi normativi alle imprese identificate come imprese che detengono un~~

~~rilevante potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) ove:~~

~~— in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), un'autorità nazionale di regolamentazione accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all'articolo 15 di detta direttiva non è effettivamente concorrenziale; e~~

~~— b) giungano alla conclusione che gli obblighi previsti dagli articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) non portano al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).~~

↓ 2002/22/CE (adattato)

~~2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si basano sulla natura del problema accertato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Tali obblighi possono includere prescrizioni affinché le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un'effettiva concorrenza.~~

~~4. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare la forma e il metodo contabile da utilizzare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo qualificato indipendente. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.~~

~~5. Fatti salvi l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 10, le autorità nazionali di regolamentazione non applicano i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in mercati geografici o mercati di utenza nei quali abbiano accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva.~~

↓ nuovo

### **TITOLO III: DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI**

#### *Articolo 92*

#### **Non discriminazione**

I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni di accesso o di uso discriminatori in base alla cittadinanza o al luogo di residenza dell'utente finale, a meno che tali differenze siano oggettivamente giustificate.

Articolo 93

⊗ **Tutela dei diritti fondamentali** ⊗

~~31.~~ Le misure nazionali in materia di accesso o di uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano i diritti e le libertà fondamentali ~~delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo, come definiti all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali~~ ⊗ garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dai principi generali del diritto dell'Unione ⊗.

↓ 2009/140/CE art. 1, pt.1, lett. b)  
(adattato)  
⇒ nuovo

~~3 bis. I provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario.~~

2. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se ⇒ è previsto dalla legge e rispetta il contenuto essenziale di detti diritti e libertà, ⇐ ⊗ è ⊗ appropriato, proporzionato e necessario ~~nel contesto di una società democratica e la sua attuazione dev'essere oggetto di adeguate garanzie procedurali~~ ⇒ risponde effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui ⇐ ~~conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali~~ ⊗ in conformità all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⊗ e ai principi generali del diritto ~~comunitario~~ ⊗ dell'Unione ⊗, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti possono di conseguenza essere adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla privacy. Dev'essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla ~~convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali~~ ⊗ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⊗. Dev'essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.

↓ nuovo

Articolo 94

**Livello di armonizzazione**

Gli Stati membri non mantengono né introducono nel diritto nazionale disposizioni in materia di tutela degli utenti finali che riguardino le materie disciplinate dal presente titolo e divergano da quelle in esso stabilite, incluse disposizioni più o meno rigorose per garantire un livello di tutela diverso, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente titolo.

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 14

## ~~Articolo 20~~

### ~~Contratti~~

~~1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detta connessione e/o servizi. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile:~~

~~a) la denominazione e l'indirizzo dell'impresa;~~

~~b) i servizi forniti, tra cui in particolare:~~

~~se viene fornito o meno l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 26;~~

~~informazioni su eventuali altre condizioni che limitano l'accesso e/o l'utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformità del diritto comunitario;~~

~~i livelli minimi di qualità del servizio offerti, compresa la data dell'allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualità del servizio, quali definiti dalle autorità nazionali di regolamentazione;~~

~~informazioni sulle procedure poste in essere dall'impresa per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete onde evitarne la saturazione e il superamento dei limiti di capienza, e informazioni sulle eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio riconducibili a tali procedure;~~

~~i tipi di servizi di manutenzione offerti e i servizi di assistenza alla clientela forniti, nonché le modalità per contattare tali servizi;~~

~~eventuali restrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;~~

~~c) qualora esista un obbligo ai sensi dell'articolo 25, la scelta dell'abbonato di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;~~

~~d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, comprese le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione, alle modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate;~~

~~e) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi:~~

~~ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali;~~

- ~~eventuali costi legati alla portabilità di numeri ed altri identificatori;~~  
~~eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale;~~ f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;
- ~~g) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti per la risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 34;~~
- ~~h) i tipi di azioni che l'impresa può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.~~

~~Gli Stati membri possono inoltre richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle competenti autorità pubbliche sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali di cui all'articolo 21, paragrafo 4, e relativi al servizio fornito.~~

~~2. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati abbiano il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano specificare la forma di tali notifiche.~~

⇩ nuovo

## Articolo 95

### Obblighi di informazione applicabili ai contratti

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero forniscono le informazioni necessarie a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 2011/83/UE, indipendentemente dall'importo dei pagamenti da effettuare, nonché le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile:

a) nell'ambito delle principali caratteristiche di ciascun servizio fornito:

i) i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e, in conformità degli orientamenti del BEREC adottati previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, per quanto concerne:

- i servizi di accesso a Internet: almeno latenza, jitter, perdita di pacchetti,
- per i servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico: almeno i tempi di allacciamento iniziale, la probabilità di fallimento della chiamata, i ritardi di segnalazione della chiamata;
- per i servizi diversi dai servizi di accesso a Internet ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2120: gli specifici parametri di qualità garantiti;

ii) fermo restando il diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120, le restrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;

b) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;

c) nell'ambito delle informazioni sul prezzo:

i) i dettagli dei piani tariffari previsti dal contratto e, se del caso, i volumi delle comunicazioni (MB, minuti, SMS) inclusi in ciascun periodo di fatturazione e il prezzo per unità supplementare di comunicazione;

ii) informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a numeri o servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione della chiamata;

iii) per i pacchetti di servizi e i pacchetti che comprendono servizi e apparecchiature, il prezzo dei singoli elementi del pacchetto, nella misura in cui sono commercializzati anche separatamente;

iv) informazioni dettagliate sul servizio postvendita e sui costi di manutenzione;

v) mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e sui costi di manutenzione;

d) nell'ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di risoluzione:

i) ogni utilizzo minimo o durata minima richiesti per beneficiare di condizioni promozionali;

ii) costi legati al passaggio a un altro fornitore e alla portabilità dei numeri e di altri identificatori e accordi di indennizzo e rimborso in caso di ritardi o abusi nel passaggio ad altro fornitore;

iii) costi per risoluzione anticipata dal contratto, compreso il recupero dei costi in relazione all'apparecchiatura terminale e ad altri vantaggi promozionali;

iv) per i pacchetti di servizi, le condizioni di cessazione del pacchetto o dei suoi elementi;

e) informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a utenti finali disabili e su come possono essere ottenuti gli aggiornamenti di tali informazioni;

f) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie in conformità dell'articolo 25;

g) i tipi di azioni che l'impresa può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.

2. Oltre agli obblighi di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico forniscono le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile:

– restrizioni all'accesso ai servizi di emergenza e/o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante a causa di impossibilità tecnica;

– il diritto dell'utente finale di decidere se far inserire o no i propri dati personali in un elenco e le tipologie di dati di cui trattasi in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle microimprese o alle piccole imprese in quanto utenti finali, a meno che esse non abbiano esplicitamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni.

4. I fornitori di servizi di accesso a Internet forniscono le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 in aggiunta alle informazioni richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120.

5. Entro il [data di entrata in vigore + 12 mesi] il BEREC adotta una decisione su un modello sintetico di contratto che individua i principali elementi degli obblighi di informazione di cui ai paragrafi 1 e 2. Questi elementi principali comprendono almeno informazioni complete riguardanti:

- (a) il nome e l'indirizzo del fornitore,
- (b) le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito,
- (c) i rispettivi prezzi,
- (d) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione,
- (e) la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali disabili,
- (f) con riguardo ai servizi di accesso a Internet, le informazioni richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120.

I fornitori soggetti agli obblighi di cui al paragrafi da 1 a 4 compilano debitamente tale modello sintetico di contratto con le informazioni richieste e lo forniscono ai consumatori e alle microimprese e piccole imprese prima della stipula del contratto. Il modello sintetico di contratto diventa parte integrante del contratto.

6. I fornitori di servizi di accesso a Internet e i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico offrono agli utenti finali il mezzo per monitorare e controllare l'uso di ciascun servizio fatturato sulla base del consumo in termini di tempo o volume. Tale mezzo comprende l'accesso a informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano tariffario.

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 14

## ~~Articolo 21~~

### ~~Trasparenza e pubblicazione delle informazioni~~

~~1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica di pubblicare informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per cessazione di contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente all'allegato II. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate.~~

~~2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d'uso alternative, ad esempio mediante guide interattive o tecniche analoghe. Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, gli Stati membri~~

~~provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano esse stesse rendere disponibili tali guide o tecniche o affidarne l'incarico a terzi. Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe.~~

~~3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra l'altro:~~

~~a) fornire agli abbonati informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione al numero da chiamare;~~

~~b) informare gli abbonati di eventuali modifiche all'accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante nell'ambito del servizio al quale si sono abbonati;~~

~~c) informare gli abbonati di ogni modifica alle condizioni che limitano l'accesso e/o l'utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformità del diritto comunitario;~~

~~d) fornire informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete onde evitarne la saturazione e il superamento dei limiti di capienza, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio riconducibili a tali procedure;~~

~~informare gli abbonati del loro diritto a decidere se far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche); e~~

~~f) comunicare regolarmente agli abbonati disabili le informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a loro.~~

~~Qualora lo giudichino opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto- e co-regolamentazione.~~

~~4. Gli Stati membri possono richiedere che le imprese di cui al paragrafo 3 diffondano, all'occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse agli attuali e nuovi abbonati tramite gli stessi canali normalmente utilizzati dalle imprese per le loro comunicazioni con gli abbonati. In tal caso, dette informazioni sono fornite dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l'altro:~~

~~a) gli utilizzi più comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà. Rientrano in questa categoria le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; e~~

~~b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica.~~

*Articolo 96*

**Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni**

1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato VIII siano pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, o dall'autorità nazionale di regolamentazione stessa. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché gli utenti finali abbiano accesso gratuito ad almeno uno strumento indipendente di confronto che consenta loro di comparare e valutare prezzi e tariffe e la qualità del servizio di diversi servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero.

Lo strumento di confronto:

- (g) è funzionalmente indipendente in quanto assicura che i prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;
- (h) indica chiaramente i relativi proprietari e operatori;
- (i) definisce criteri chiari e obiettivi su cui si basa il confronto;
- (j) utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguità;
- (k) fornisce informazioni corrette e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento;
- (l) comprende un'ampia gamma di offerte che copra una parte significativa del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;
- (m) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate.

Gli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui alle lettere da a) a g) sono, su richiesta, certificati dalle autorità nazionali di regolamentazione. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente, allo scopo di rendere disponibili tali strumenti indipendenti di confronto, le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero.

3. Gli Stati membri possono esigere che le imprese che forniscono servizi di accesso a Internet o servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico diffondano gratuitamente, all'occorrenza, informazioni di pubblico interesse agli utenti finali nuovi ed esistenti tramite gli stessi canali che utilizzano normalmente per le comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni di pubblico interesse sono fornite dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l'altro:

- (n) gli utilizzi più comuni dei servizi di accesso a Internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico per attività illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto

degli altrui diritti e libertà, comprese le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, e le conseguenze giuridiche di tali atti;

- (o) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione dei servizi di accesso a Internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico.

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 14  
(adattato)  
⇒ nuovo

## Articolo ~~97~~<sup>22</sup>

### Qualità di servizio

~~1. Gli Stati membri provvedono affinché le~~ Le autorità nazionali di regolamentazione ~~do~~<sup>o</sup> ~~possono~~ ~~prescrivere alle imprese~~ ~~fornitrici~~ ~~ai fornitori~~ ~~di reti e/o~~ servizi di ~~accesso a Internet e di servizi di~~ ~~comunicazione elettronica~~ ~~interpersonale basati sul numero~~ ~~accessibili al pubblico di~~ ~~pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni~~ ~~complete,~~ ~~comparabili,~~ ~~adeguate~~ ~~attendibili, di facile consultazione~~ ~~e aggiornate sulla qualità dei servizi offerti e sulle~~ ~~misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Tali~~ ~~informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'autorità nazionale di regolamentazione~~ ~~prima della pubblicazione.~~

2. Le autorità nazionali di regolamentazione ~~possono precisare~~ ~~tra l'altro,~~ i parametri di qualità del servizio da misurare ~~e i metodi di misura applicabili,~~ ~~nonché il contenuto, la forma e~~ ~~le modalità della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualità,~~ ~~per~~ ~~garantire che gli utenti finali, inclusi gli utenti finali disabili, abbiano accesso ad informazioni~~ ~~complete, comparabili e di facile consultazione.~~ Se del caso, ~~possono essere~~ ~~sono~~ ~~utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato HIX.~~

~~3. Per impedire il degrado del servizio e la limitazione o il rallentamento del traffico di rete,~~ ~~gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano~~ ~~imporre prescrizioni in materia di qualità minima del servizio all'impresa o alle imprese che~~ ~~forniscono reti di comunicazione pubbliche.~~

~~Le autorità nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione, con largo anticipo~~ ~~rispetto alla fissazione di siffatte prescrizioni, una sintesi delle ragioni alla base~~ ~~dell'intervento, le misure previste e l'impostazione proposta. Dette informazioni sono rese~~ ~~disponibili anche all'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche~~ ~~(BEREC). Dopo aver esaminato tali informazioni, la Commissione può esprimere~~ ~~osservazioni o formulare raccomandazioni al riguardo, in particolare allo scopo di garantire~~ ~~che le prescrizioni in oggetto non incidano negativamente sul funzionamento del mercato~~ ~~interno. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le~~ ~~osservazioni o raccomandazioni della Commissione nel deliberare sulle prescrizioni in~~ ~~oggetto.~~

Per contribuire all'applicazione coerente del presente paragrafo, entro il [entrata in vigore + 18 mesi] il BEREC adotta, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione

con la Commissione, orientamenti per i pertinenti parametri di qualità del servizio, compresi i parametri pertinenti per gli utenti finali disabili, i metodi di misura applicabili, il contenuto e il formato di pubblicazione delle informazioni e i meccanismi di certificazione della qualità.

↓ nuovo

#### *Articolo 98*

### **Durata dei contratti e relativa risoluzione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni e le procedure di risoluzione dei contratti non costituiscano un disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinché i contratti stipulati tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero non impongano un periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi. Gli Stati membri possono adottare o mantenere una durata massima più breve per il periodo di impegno iniziale.

Il presente paragrafo non si applica alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti per l'installazione di una connessione fisica.

2. Se un contratto o una normativa nazionale prevede la proroga automatica del contratto a durata determinata, gli Stati membri provvedono affinché, dopo la scadenza del periodo iniziale e salvo che il consumatore abbia espressamente acconsentito alla proroga del contratto, il consumatore abbia il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento con un preavviso di un mese e senza incorrere in alcun costo eccetto quelli di erogazione del servizio durante il periodo di preavviso.

3. Gli utenti finali hanno il diritto di risolvere il contratto, senza incorrere in alcun costo, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale o siano strettamente necessarie per attuare modifiche legislative o regolamentari. I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a un mese, di tali modifiche e, al contempo, del loro diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo se non accettano le nuove condizioni. Gli Stati membri provvedono affinché la notifica sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole e in un formato scelto dall'utente finale al momento della stipula del contratto.

4. Ove, a norma della presente direttiva, di altre disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, l'utente finale possa risolvere anticipatamente il contratto relativo ad un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, non sarà dovuto alcun indennizzo da parte dell'utente finale oltre al valore pro rata temporis delle apparecchiature sovvenzionate abbinate al contratto al momento della stipula e un rimborso pro rata temporis per gli altri eventuali vantaggi promozionali indicati come tali al momento della stipula del contratto. Le eventuali restrizioni all'utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti sono eliminate gratuitamente dal fornitore al più tardi al momento del pagamento di tale indennizzo.

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 21  
(adattato)

Articolo ~~30~~99

~~Agevolare il~~ Cambiamento di fornitore ☒ e portabilità del numero ☒

↓ nuovo

1. In caso di passaggio da un fornitore di servizi di accesso a Internet a un altro, i fornitori interessati offrono all'utente finale informazioni adeguate prima e durante la procedura di passaggio e garantiscono la continuità del servizio. Il fornitore ricevente assicura che l'attivazione del servizio abbia luogo alla data concordata con l'utente finale. Il fornitore cedente continua a prestare il servizio alle stesse condizioni fino all'attivazione del servizio del fornitore ricevente. L'interruzione del servizio durante la procedura di passaggio non può superare un giorno lavorativo.

Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono l'efficienza della procedura di passaggio per l'utente finale.

↓ 2009/136/CE art. 1, pt 21  
⇒ nuovo

~~12.~~ Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli ~~abbonati~~ ⇒ utenti finali ⇐ con numeri appartenenti al piano di numerazione telefonica nazionale che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all'allegato ~~VI~~VI, parte C.

~~23.~~ Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la tariffazione tra operatori e/o fornitori di servizi in relazione alla portabilità del numero sia orientata ai costi e ⇒ non siano applicati ⇐ ~~gli eventuali oneri diretti~~ ⇒ agli utenti finali ⇐, ~~posti a carico degli abbonati, non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi da parte degli abbonati.~~

~~34.~~ Le autorità nazionali di regolamentazione non prescrivono tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, come ad esempio tariffe al dettaglio specifiche o comuni.

~~45.~~ Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile. In ogni caso, gli ~~abbonati~~ ⇒ utenti finali ⇐ che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a una nuova impresa ottengono l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo ⇒ dalla conclusione di tale accordo ⇐.

⇒ Il fornitore ricevente conduce le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero. ⇐ ~~Fatto salvo il primo comma~~ LeLe autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire il processo globale ⇒ del cambiamento del fornitore e ⇐ della portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilità tecnica e della necessità di assicurare all'~~abbonato~~ ⇒ utente finale ⇐ la continuità del servizio. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento non può superare un giorno lavorativo. ⇒ In caso di mancato successo delle operazioni di trasferimento, il fornitore cedente riattiva il numero dell'utente finale fino al completamento della portabilità. ⇐ Le autorità nazionali ~~competenti~~ ⇒ di regolamentazione ⇐ ~~prendono~~

⇒ adottano ⇐ anche ~~in considerazione, se necessario,~~ ⇒ adeguate ⇐ misure che assicurino  
⇒ l'adeguata informazione e ⇐ la tutela degli ~~abbonati~~ ⇒ utenti finali ⇐ durante tutte le  
operazioni di trasferimento, evitando altresì il trasferimento ad altro operatore contro la loro  
volontà.

56. Gli Stati membri provvedono affinché siano previste sanzioni adeguate per le imprese, tra  
cui l'obbligo di risarcire ~~i clienti~~ ⇒ gli utenti finali ⇐ in caso di ritardo nel trasferimento del  
numero o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste.

~~5. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti conclusi tra consumatori e imprese che  
forniscono servizi di comunicazione elettronica non impongano un primo periodo di impegno  
iniziale superiore a 24 mesi. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le imprese offrano  
agli utenti la possibilità di sottoscrivere un contratto della durata massima di dodici mesi.~~

~~6. Fatta salva l'eventuale durata minima del contratto, gli Stati membri provvedono affinché le  
condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscano da disincentivo al  
cambiamento di fornitore di servizi.~~

⇓ nuovo

#### Articolo 100

#### **Offerte di pacchetti**

1. Se un pacchetto di servizi o un pacchetto di servizi e beni offerti a un utente finale  
comprende almeno un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico diverso  
dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, a tutti gli elementi del  
pacchetto si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 95, l'articolo 96, paragrafo 1, l'articolo 98  
e l'articolo 99, paragrafo 1, salvo qualora le disposizioni applicabili a un altro elemento del  
pacchetto siano più favorevoli per l'utente finale.

2. La sottoscrizione di servizi o beni supplementari forniti o distribuiti dal medesimo fornitore  
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di  
comunicazione interpersonale indipendenti dal numero non fa ripartire il periodo contrattuale  
del contratto iniziale, salvo qualora i servizi o i beni supplementari siano offerti a un prezzo  
promozionale speciale applicato solo a condizione di far ripartire il periodo contrattuale in  
corso.

⇓ 2009/136/CE art. 1, pt. 14

#### Articolo ~~23~~101

#### **Disponibilità di servizi**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità  
possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti di  
comunicazione pubbliche, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli  
Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico  
adottino tutte le misure necessarie a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

Articolo ~~26~~102

~~Servizi~~ ☒ **Comunicazioni** ☒ di emergenza e numero di emergenza unico europeo

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano ~~chiamare~~ ⇒ avere accesso, ⇐ gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, ai servizi di soccorso ⇒ tramite le comunicazioni di emergenza ⇐ digitando il numero di emergenza unico europeo "112" e qualunque numero di emergenza nazionale specificato dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri, in consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione ☒ e ☒ i servizi di emergenza e i fornitori ⇒ di servizi di comunicazione elettronica ⇐, provvedono affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono ⇒ agli utenti finali ⇐ un servizio di comunicazione elettronica ⇒ interpersonale basato sul numero ⇐ ~~che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale~~ ⇒ tramite comunicazioni di emergenza al PSAP più idoneo. In caso di consistente minaccia all'accesso effettivo ai servizi di emergenza, l'obbligo delle imprese può essere esteso a tutti i servizi di comunicazione interpersonale in conformità delle condizioni e della procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera c). ⇐
3. Gli Stati membri provvedono affinché ⇒ tutte le comunicazioni di emergenza ⇐ ~~le chiamate~~ al numero di emergenza unico europeo «112» ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali ~~chiamate~~ ⇒ comunicazioni di emergenza ⇐ ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle ~~chiamate~~ ⇒ comunicazioni di emergenza dirette ⇐ al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia ⇒ disponibile tramite le comunicazioni di emergenza ed ⇐ equivalente a quello degli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di emergenza ⇒ tramite le comunicazioni di emergenza ⇐ mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee pubblicate conformemente all'articolo ~~3917 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)~~; tali misure non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.
5. Gli Stati membri provvedono affinché ~~le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell'autorità incaricata delle chiamate di emergenza~~ le informazioni sulla localizzazione del chiamante ⇒ siano messe a disposizione del PSAP senza indugio dopo che è stata stabilita la connessione della comunicazione di emergenza. ⇐ ~~nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorità.~~ ⇒ Gli Stati membri provvedono affinché la generazione e la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante siano gratuite per l'utente finale e per l'autorità che tratta la comunicazione di emergenza ⇐ ~~Ciò si applica altresì per~~ ☒ con riguardo a ☒ ~~ogni chiamata~~ ⇒ tutte le comunicazioni di emergenza ⇐ al numero di emergenza unico europeo "112". Gli Stati membri possono estendere tale obbligo alle ~~chiamate~~ ⇒ comunicazioni di emergenza ⇐ a numeri di emergenza nazionali. Le autorità di regolamentazione competenti definiscono i criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.

6. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo «112», in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro.

7. Onde assicurare un accesso efficace  $\Rightarrow$  ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza dirette  $\Leftarrow$  ai servizi del "112" negli Stati membri,  $\Rightarrow$  alla  $\Leftarrow$  ~~la~~ Commissione, ~~previa consultazione del BEREC, può~~  $\boxtimes$  è conferito il potere di  $\boxtimes$  adottare  $\Rightarrow$  atti delegati conformemente all'articolo 109 per quanto riguarda le misure necessarie a garantire la compatibilità, l'interoperabilità, la qualità, l'affidabilità e la continuità delle comunicazioni di emergenza nell'Unione in relazione alle soluzioni relative alla localizzazione del chiamante, all'accesso per gli utenti finali disabili e all'instradamento al PSAP più idoneo  $\Leftarrow$  ~~misure tecniche di attuazione.~~

L'adozione di ~~queste ultime~~  $\boxtimes$  tali misure  $\boxtimes$ , tuttavia, non pregiudica né incide in alcun modo sull'organizzazione dei servizi di emergenza, che resta di esclusiva competenza degli Stati membri.

~~Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.~~

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 15  
(adattato)  
 $\Rightarrow$  nuovo

#### Articolo ~~23 bis~~ 103

##### ~~Garanzia di~~ **Accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili**

1. Gli Stati membri ~~consentono~~  $\boxtimes$  provvedono affinché  $\boxtimes$  ~~alle~~ autorità  $\boxtimes$  competenti  $\boxtimes$  ~~nazionali pertinenti di specificare~~  $\boxtimes$  specifichino  $\boxtimes$ , ove opportuno, le prescrizioni che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché gli utenti finali disabili:

- a) possano avere un accesso ai servizi di comunicazione elettronica equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e
- b) beneficiare della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.

~~2. Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche per gli utenti finali disabili, gli Stati membri incoraggiano la disponibilità di apparecchiature terminali che offrono i servizi e le funzionalità necessarie.~~

↓ nuovo

2. Nell'adottare le misure di cui al paragrafo 1 gli Stati membri favoriscono la conformità con le pertinenti norme o specifiche pubblicate in conformità dell'articolo 39.

↓ 2002/22/CE art. 25  
→<sub>1</sub> 2009/136/CE art. 1, pt. 16, lett.  
a)

Articolo ~~25~~104

→<sub>1</sub> Servizi di consultazione degli elenchi telefonici ←

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 16, lett.  
b)

~~1. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico abbiano diritto ad essere repertoriati negli elenchi accessibili al pubblico di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e le informazioni che li riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi e/o di servizi di consultazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.~~

↓ 2002/22/CE  
⇒ nuovo

~~21.~~ Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che assegnano numeri agli abbonati ⇒ utenti finali ⇐ soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie.

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 16, lett.  
c) (adattato)

~~32. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dotati di un servizio telefonico accessibile al pubblico possano accedere ai servizi di consultazione elenchi.~~ Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali per la fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità delle disposizioni dell'articolo ~~595 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).~~ Detti obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori.

~~43.~~ Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adottano le misure per garantire tale accesso a norma dell'articolo ~~9128.~~

~~54.~~ I paragrafi da 1 a ~~43~~ si applicano fatte salve le prescrizioni della legislazione comunitaria ☒ dell'Unione ☒ in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, quelle dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE (~~direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche~~).

---

↓ 2002/22/CE

Articolo ~~24~~105

**Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo**

Conformemente alle disposizioni dell'allegato ~~VIX~~, gli Stati membri garantiscono l'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo di cui a tale allegato.

---

↓ 2002/22/CE art. 31

Articolo ~~34~~106

**Obblighi di trasmissione**

---

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 22  
(adattato)  
⇒ nuovo

1. Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari ⇒ correlati ⇐, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali disabili ⇒ e dati a supporto di servizi di televisione connessa e guide elettroniche ai programmi ⇐, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro da ciascuno Stato membro e se sono proporzionati e trasparenti.

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di cui al primo comma al più tardi entro un anno dal ~~25 maggio 2011~~ [ ✕ ] data di entrata in vigore della presente direttiva [ ✕ ], tranne nei casi in cui gli Stati membri abbiano effettuato tale riesame nel corso dei ~~due~~ [ ✕ ] quattro [ ✕ ] anni precedenti.

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di trasmissione ~~con periodicità regolare~~ [ ✕ ] almeno ogni cinque anni [ ✕ ].

---

↓ 2002/22/CE

2. Né il paragrafo 1 del presente articolo né il paragrafo 2 dell'articolo ~~357 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)~~ pregiudicano la facoltà degli Stati membri di definire eventualmente un appropriato indennizzo per le misure adottate conformemente al presente articolo, sempre assicurando che, in circostanze analoghe, non si operino discriminazioni di trattamento fra le imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica. Qualora un indennizzo sia previsto, gli Stati membri assicurano che esso sia applicato in modo proporzionato e trasparente.

↓ 2002/22/CE

*Articolo ~~29~~107*

**Fornitura di prestazioni supplementari**

↓ 2009/136/CC art. 1, pt. 20, lett.  
a)  
⇒ nuovo

1. Fatto salvo l'articolo ~~83~~10, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre a tutte le imprese che forniscono ⇒ servizi di accesso a Internet ⇐ ~~servizi telefonici accessibili al pubblico~~ e/o ⇒ servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico ⇐ ~~accesso a reti di comunicazione pubbliche~~ di mettere a disposizione degli utenti finali, tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato ~~IV~~VI, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico, come pure tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato ~~IV~~VI, parte A.

↓ 2002/22/CE (adattato)

2. ~~Qualsiasi~~ ☒ Lo ☒ Stato membro ~~può decidere di non applicare~~ ☒ non applica ☒ il paragrafo 1 nella totalità o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente.

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 25  
(adattato)  
⇒ nuovo

*Articolo ~~35~~108*

**Adeguamento degli allegati**

⇒ Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 109 per quanto riguarda l'adeguamento degli ⇐ ~~Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e necessarie per adeguare gli~~ allegati ~~V, VI, ~~IV~~VIII, ~~III~~IX, e ~~VIX~~~~ ⇒ al fine di tener conto del ⇐ ~~al~~ progresso tecnologico ⇒ e sociale ⇐ o ~~all'~~dell'andamento della domanda del mercato ~~, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.~~

**PARTE IV. DISPOSIZIONI FINALI**

↓ 2002/21/CE

*Articolo ~~22~~*

**Comitato**

~~1. La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo «il comitato per le comunicazioni»):~~

~~2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa:~~

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 25, lett.  
a)

~~3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa:~~

↓ 2002/19/CE (adattato)

## ~~CAPO IV~~

### ~~DISPOSIZIONI PROCEDURALI~~

#### ~~Articolo 14~~

##### ~~Comitato~~

~~1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro):~~

~~2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa:~~

↓ 2009/140/CE art. 2, pt. 11, lett.  
a)

~~3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 di detta decisione:~~

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 27

#### ~~Articolo 37~~

##### ~~Procedura di comitato~~

~~1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito a norma dell'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro):~~

~~2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 di detta decisione:~~

### Articolo 109

#### Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 40, 60, 73, 102 e 108 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ... [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dai colegislatori].
3. La delega di potere di cui agli articoli 40, 60, 73, 102 e 108 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 40, 60, 73, 102 e 108 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

### Articolo 110

#### Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dalla direttiva 2002/21/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Per le misure di attuazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, secondo comma, il comitato è il comitato per lo spettro radio istituito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 676/2002/CE.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o un membro del comitato lo richieda. In tal caso, il presidente convoca una riunione del comitato entro un termine ragionevole.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 dello stesso.
5. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del

comitato decida in tal senso o un membro del comitato lo richieda. In tal caso, il presidente convoca una riunione del comitato entro un termine ragionevole.

---

↓ 2002/21/CE (adattato)

*Articolo ~~23~~111*

**Scambio di informazioni**

1. La Commissione fornisce tutte le pertinenti informazioni, al comitato per le comunicazioni sull'esito delle consultazioni periodiche con i rappresentanti degli operatori di rete, dei fornitori di servizi, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei sindacati, oltre che con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

2. Il comitato per le comunicazioni, tenendo nel debito conto la politica ~~della Comunità~~  dell'Unione  nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

---

↓ 2002/21/CE (adattato)

*Articolo ~~24~~112*

**Pubblicazione di informazioni**

1. Gli Stati membri provvedono affinché vengano rese pubbliche informazioni aggiornate relative all'applicazione della presente direttiva ~~e delle direttive particolari~~, secondo modalità che garantiscano a tutte le parti interessate di accedere agevolmente a tali informazioni. Essi provvedono alla pubblicazione, nelle rispettive Gazzette ufficiali, di un avviso che precisa come e dove tali informazioni sono pubblicate. Il primo di questi avvisi è pubblicato anteriormente alla data di applicazione di cui all'articolo ~~118~~~~28~~, paragrafo 1, secondo comma, successivamente un nuovo avviso è pubblicato ogniqualvolta le informazioni in questione siano modificate.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia di ciascun avviso al momento della sua pubblicazione. La Commissione trasmette a sua volta queste informazioni al comitato per le comunicazioni se del caso.

---

↓ 2009/140/CE art. 3, pt. 9

~~13~~3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti d'uso e ai diritti di installare strutture siano pubblicate e debitamente aggiornate in modo da consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni.

---

↓ 2002/20/CE

24. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 13 siano detenute a vari livelli di governo, in particolare le informazioni riguardanti le procedure e le condizioni circa i diritti di installare strutture, l'autorità nazionale di regolamentazione compie ogni ragionevole sforzo, tenendo conto dei costi connessi, per realizzare un prospetto di facile lettura di tutte dette informazioni, comprese le informazioni attinenti ai livelli di governo pertinenti ed alle autorità competenti nella fattispecie, per agevolare le domande di concessione dei diritti di installare strutture.

---

↓ 2002/19/CE

15. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione degli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente alla presente direttiva, precisando il prodotto/servizio specifico e i mercati geografici interessati. Essi provvedono inoltre a pubblicare informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, fintantoché non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali.

26. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia di tutte le informazioni pubblicate. La Commissione rende disponibili tali informazioni in una forma prontamente accessibile e le trasmette, se del caso, al comitato per le comunicazioni.

---

↓ 2002/22/CE

#### Articolo ~~36~~13

#### **Notifica e monitoraggio**

1. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione, al più tardi entro la data di applicazione di cui all'articolo ~~118~~38, paragrafo 1, secondo comma, e immediatamente in caso di un eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all'articolo ~~8~~84, paragrafo 1, o all'articolo 85.

La Commissione rende disponibili tali informazioni in una forma prontamente accessibile e, se del caso, le trasmette al comitato per le comunicazioni di cui all'articolo ~~111~~37.

---

↓ 2009/136/CE art. 1, pt. 26

~~2. Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alla Commissione gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Qualsiasi modifica avente un'incidenza su tali obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni della presente direttiva è comunicata senza indugio alla Commissione.~~

---

↓ 2002/22/CE

~~3. 3. A cadenza regolare, e per la prima volta entro tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione riesamina il funzionamento della medesima e riferisce al riguardo al Parlamento europeo e al~~

~~Consiglio. Gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione le informazioni necessarie a tal fine.~~

---

↓ 2002/19/CE art. 16

~~1. Gli Stati membri notificano alla Commissione al più tardi entro la data di applicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma le autorità nazionali di regolamentazione competenti ai fini di espletare i compiti previsti dalla presente direttiva.~~

24. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi degli operatori che ritengono disporre di significativo potere di mercato ai fini della presente direttiva nonché gli obblighi imposti nei loro confronti a norma della stessa. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese soggette alle disposizioni della presente direttiva è notificata senza indugio alla Commissione.

---

↓ 2002/21/CE  
⇒ nuovo

#### Articolo ~~25~~14

#### Procedure di revisione

1. La Commissione esamina periodicamente l'applicazione della presente direttiva e riferisce in proposito al Parlamento europeo ed al Consiglio, la prima volta entro ~~tre~~ ⇒ cinque ⇐ anni dalla data di applicazione, di cui all'articolo ~~11528~~, paragrafo 1, secondo comma. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che devono esserle trasmesse senza ritardi ingiustificati.

---

↓ 2002/19/CE

~~2. A cadenza regolare, e per la prima volta entro tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione riesamina il funzionamento della medesima e riferisce al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine, la Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri, che le forniscono senza indebito indugio.~~

---

↓ 2002/20/CE

~~3. La Commissione esamina periodicamente il funzionamento dei regimi nazionali di autorizzazione e lo sviluppo dei servizi transfrontalieri prestati all'interno della Comunità e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, la prima volta entro tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva indicata all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma. A tal fine, la Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri, che le forniscono senza indebito indugio.~~

---

↓ 2002/22/CE art. 15  
⇒ nuovo

12. La Commissione procede periodicamente al riesame del contenuto del servizio universale, in particolare al fine di proporre al Parlamento europeo e al Consiglio la modifica o la

ridefinizione del contenuto medesimo. Il riesame è effettuato ~~per la prima volta dopo due anni dalla data di applicazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, e successivamente ogni tre ↗ cinque ↖ anni.~~

23. Il riesame è effettuato alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, tenendo conto, tra l'altro, della mobilità e della velocità dei dati alla luce delle tecnologie prevalenti adottate dalla maggioranza degli abbonati ↗ utenti finali ↖. ~~Il processo di riesame avviene conformemente alla procedura stabilita nell'allegato V.~~ La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati del riesame.

↓ 2002/21/CE (adattato)

## ~~Articolo 26~~

### ~~Abrogazione~~

~~Le direttive e decisioni in appresso sono abrogate con effetto dalla data di applicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma:~~

- ~~– direttiva 90/387/CEE,~~
- ~~– decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza<sup>104</sup>;~~
- ~~– direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate<sup>105</sup>;~~
- ~~– decisione 92/264/CEE del Consiglio, dell'11 maggio 1992, che introduce un codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale nella Comunità<sup>106</sup>;~~
- ~~– direttiva 95/47/CE,~~
- ~~– direttiva 97/13/CE,~~
- ~~– direttiva 97/33/CE,~~
- ~~– direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale<sup>107</sup>;~~

↓ 2009/140/CE art. 1, pt. 26

<sup>104</sup> ~~GU L 217 del 6.8.1991, pag. 31.~~

<sup>105</sup> ~~GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27).~~

<sup>106</sup> ~~GU L 137 del 20.5.1992, pag. 21.~~

<sup>107</sup> ~~GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.~~

---

↓ 2002/21/CE (adattato)

~~Articolo 28~~

~~Recepimento~~

~~1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 24 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.~~

~~Essi applicano le suddette disposizioni il 25 luglio 2003.~~

~~2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.~~

~~3. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva e ogni successiva modifica apportata a tali disposizioni.~~

---

↓ 2002/20/CE (adattato)

~~Articolo 18~~

~~Recepimento~~

~~1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.~~

~~Essi applicano le suddette disposizioni il 25 luglio 2003.~~

~~Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.~~

~~2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva e ogni successiva modifica apportata a tali disposizioni.~~

---

↓ 2002/19/CE (adattato)

~~Articolo 18~~

~~Recepimento~~

~~1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 24 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.~~

~~Essi applicano le suddette disposizioni il 25 luglio 2003.~~

~~Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.~~

~~2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva e ogni successiva modifica apportata a tali disposizioni.~~

---

↓ 2002/22/CE (adattato)

~~Articolo 38~~

**Recepimento**

~~1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano le suddette disposizioni il 25 luglio 2003.~~

~~2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.~~

~~3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva e ogni successiva modifica apportata a tali disposizioni.~~

---

↓ 2002/19/CE (adattato)

~~Articolo 19~~

**Entrata in vigore**

~~La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.~~

~~Articolo 20~~

**Destinatari**

~~Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.~~

---

↓ 2002/20/CE (adattato)

~~Articolo 19~~

**Entrata in vigore**

~~La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.~~

~~Articolo 20~~

**Destinatari**

~~Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.~~

---

↓ 2002/21/CE (adattato)

~~Articolo 29~~

~~**Entrata in vigore**~~

~~La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.~~

~~Articolo 30~~

~~**Destinatari**~~

~~Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.~~

---

↓ 2002/22/CE

~~Articolo 39~~

~~**Entrata in vigore**~~

~~La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.~~

~~Articolo 40~~

~~**Destinatari**~~

~~Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.~~

---

↓

*Articolo 115*

**Recepimento**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [giorno/mese/anno], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli [ ... ] nonché agli allegati [ ... ]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [giorno/mese/anno].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 116

##### **Abrogazione**

Le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, elencate nell'allegato XI, parte A, sono abrogate a decorrere dal [...], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato XI, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.

#### Articolo 117

##### **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 118

##### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*